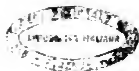
IL CAMBISTA INSTRUITO PER OGNI CASO DE' FALLIMENTI, O SIA INSTRUZIONE PER...

Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi






IL CAMBISTA
INSTRUITO
Per ogni caso de' Fallimenti.



IL CAMBISTA INSTRUITO

Per ogni caso de' Fallimenti,

O SIA INSTRUZIONE PER LE PIAZZE MERCANTILI

Colla quale si può giungere facilmente alla decisione di tutti i dubbj, che possono occorrere nelle Lettere di Cambio, loro Girate, e Accettazioni, per li Fallimenti tanto occulti, o prossimi, che attuali de' Mercanti.

Con alcune Decisioni dello stesso Autore, intorno alla medesima materia.

OPERA PRATICA, E LEGALE

DI GIUSEPPE MARIA CASAREGI

Auditore di Ruota, e Consigliere di Giustizia di S. A. R. di Toscana.

Et in questa prima Veneta Editione aggiontovi nel fine due Leggi del Serenissimo M. C. in proposito de' Fallimenti, & molt'altri ordini, e regole concernenti il Publico Banco del Giro.



IN VENEZIA, MDCCXXXVII.

PER FRANCESCO PIACENTINI.

CON LICENZA DE' SUPERIORI, E PRIVILEGIO.

A SUA ECCELLENZA

Il Signor

GIOVANNI EMO

Procurator di S. Marco.



L Commerzio, Eccellentissimo Signore, considerar si può, come principio, mezzo e fi-

ne dell' umana ſocietà, come diritto inviolabile di natura e delle genti, come pietra fondamentale delle Città dominanti, come dovizioſo patrimonio e durevole, quantunque avventizio, de' principi e de' privati, come neceſſaria concordia delle ben ordinate Repubbliche, e come materia la più importante al governo e politico ed economico di qualunque Stato. Del Commerzio oltrechè ſcritto hanno autori graviſſimi, e ſapientiſſimi filoſofanti, conſiderandolo materia degna del ſuo alto ingegno perſino il divi-

no

no Platone nel ſuo Sofiſta, e nel primo Dialogo della Repubblica; ben ſapete, Eccellenza, che dal Commerzio de' popoli, e dalla civile communicazione, nacque il tanto glorioſo e celebre, e ſolamente all' umana ſpezie convenevole e proprio Commerzio delle lingue, delle diſcipline e dell' arti; onde poi e lo ſplendore delle ben colte Città, e l' ornamento de' più fioriti regni, e la tranquilla felicità de' regnanti derivò ſempre e deriva. Dalla regolata comunanza tra' privati aumentandoſi vie maggiormente il patrimonio de'

principi, la materia del Commerzio fatta degna delle pubbliche leggi, e della particolare attenzione de' primi potentati del mondo, tanto è degna della vostra gran mente, Eccellentissimo Signore, che l'augusto Senato ha voluto meritamente onorare il vostro alto sapere col destinar voi alla gloriosa carica di Deputato al Commerzio, come peritissimo non pur di così importante materia pubblica, spettante ai sovrani diritti del principato, ma come uno de' primi lumi della vostra Serenissima Patria, intenden-

tis-

tiſſimo d'ogni genere di governo, e del vario coſtume delle principali Corti d' Europa, avvezzo alle cariche più coſpicue della più famoſa Repubblica, e vigilantiſſimo a i maggiori vantaggi del Principe, e al maggior decoro della pubblica maeſtà. Ora uſcir dovendo dalle mie ſtampe. Il Cambiſta Inſtruito, o ſia Inſtruzione per le Piazze mercantili, Opera pratica, e legale di Giuſeppe Maria Caſaregi, *materia tanto appartenente al Commerzio, e alla negoziazione delle Piazze marittime, a chi doveva io con più ra-*

gione consecrare umilmente il presente libro, che a un meritissimo Cavaliere e Procuratore di S. Marco, a un Senatore amplissimo che ha tanta esperienza in tutte le cose pubbliche, tanto zelo per la Serenissima Patria, e che è prescelto al tanto onorifico grado di deputato al Commerzio dall' eccelso augusto Senato? Se io vo risguardando alla grandezza del vostro merito incomparabile, e alla picciolezza del dono che io vi presento, ho ben giusta cagione di vergognarmi meco di me medesimo; ma se io considero poi

l' ec-

l'eccelso animo vostro, ch'ogni vostra azione fa comparire eroica e magnanima, qual esser dee; sperar mi giova, che la somma vostra benignità per sdegnar non sia questo picciolo tributo del mio umilissimo ossequio, riguardo avendo più al fervore e alla riverenza dell'offerente, che alla bassezza e alla qualità dell'offerta. Quel supremo e increato principio, nelle cui mani stanno i diritti de' principi e de' principati, conservi lungo tempo a pubblica gloria e felicità di questo tanto al ciel caro e prediletto Dominio il

vo-

vostro zelo instancabile, e quella gran mente che vi distingue, e a me conceda il sospirato onore di potere all' alto vostro patrocinio con profonda venerazione inchinarmi.

Di V. E.

Umiliss. Devotiss. ed Ossequioss. Servitore.
Francesco Piacentini.

IN-

INDICE

DEGLI ARGOMENTI.

DE' CAPITOLI.

CAPITOLO I.

SI discorre della validità, e invalidità, de'contratti, e pagamenti fatti col Fallito, o prossimo al fallimento, così in termini di ragion comune, come di alcuni Statuti municipali annullanti li contratti fatti dentro un certo tempo prima del fallimento: Indi si esamina l'istessa materia, rispetto a'contratti fatti dall'Institore, Procuratore, o Amministratore decotto, o prossimo alla decozione, e si risolve, quando tali contratti pregiudichino, e quando nò, a'Principali, e Padroni. E altre materie confacienti si toccano, delle quali in Sommario.

CAPITOLO II.

L'Accettante quando sia tenuto, e quando nò a pagare la lettera di cambio, tanto nel caso del fallimento attuale, o prossimo dello Scrivente, quanto del Presentante; E si risolve l'articolo, rigettata la distinzione, che alcuni Dottori fanno tra la lettera per valuta compensata, o risconttrata, e tra la lettera per valuta pagata in contanti dal Presentante, o Ricevitore della lettera.

Fallimento attuale qual dicasi? E quali prove si ricerchino per concludere il fallimento prossimo, o sia latente, dimostrandosi essere quistione inutile l'investigare dentro qual brevità di giorni s'abbia a presumere, che il Mercante fosse in istato di prossima decozione; siccome non essere suffi-

ciente,

ciente, che il Mercante al tempo del contratto fosse non solvendo, se nella Piazza era in credito, tuttochè appresso alcun suo Confidente fosse sospetto di prossima decozione.

CAPITOLO III.

SI figurano quì per dichiarazione della materia molti casi speciali di negozj, e lettere di cambio, e girate col fallimento seguito, ora per parte d'uno, ed ora per parte dell' altro.

Si tratta anche se si può pagare dall' Accettante la lettera di cambio innanzi la scadenza del pagamento, e se il fallimento del Presentatore della lettera, a cui è stata pagata anticipatamente, a danno di chi deve andare.

E similmente, se in caso di fallimento siano il Traente, il Remittente, e li Giranti, e l' Accettante, obbligati in solidum, e in quali casi.

CAPITOLO IV.

SI tratta delle girate delle lettere di cambio fatte dal Girante ad un'altro, in tempo, che il medesimo Girante era in istato di prossima, o attuale decozione, e de' loro diversi effetti, che partoriscono, tanto in riguardo de' Giranti, e Giratarj, quanto dello Scrivente, ed Accettante le dette lettere, e parimente delle girate fatte ad un Giratario, il quale era in istato di prossima, o attuale decozione, e de'loro effetti, in riguardo di tutte le dette Persone, ed in oltre de'diversi modi di girare le lettere di cambio, e loro diversi effetti.

CAPITOLO V.

SI esamina diffusamente, se ritornata la lettera in protesto per difetto d'accettazione, o pagamento, possa lo Scrivente

vente

vente pagare il ritorno al Ricevitore della detta sua lettera, e non al Giratario; E parimente quando il pagamento, o pegno, o altro assegnamento dato dallo Scrivente al Ricevitore della sua lettera, dipoi fallito, pregiudichi al Giratario, dimanierachè questi non possa più agire contro dello Scrivente, o altri, che fossero obbligati per la tratta.

CAPITOLO VI.

ALl'effetto di conoscere a danno di chi deve andare il fallimento, si tratta del tempo in cui si deve presentare al Trattario la lettera di cambio per la di lei accettazione, e dell'obbligo, che corre al Presentatore della lettera cambiale, nel caso, che gli sia denegata, o ritardata la di lei accettazione, o pagamento, di dare avviso di ciò, per mezzo anche de' protesti a tutti quelli, che vi hanno interesse; Di poi si assegnano molti casi, ne' quali il difetto di non aver mandati i protesti, non nuoce al detto Presentatore per la decozione altrui; E finalmente si spiega come si debba intendere l'opinione di coloro, che asseriscono, che il Presentatore, benchè negligente in levare i protesti, non debba perdere il capitale, ma solamente il lucro del cambio, e li futuri interessi.

CAPITOLO VII.

TRattasi se la poziorità, o ipoteca acquistata fuori da alcun Creditore sopra qualche sorta di Beni mobili, o danari del Fallito, in vigore solamente di qualche Statuto, o consuetudine del Luogo, dove si trovano i suddetti mobili, e danari, giovi al detto Creditore, dimanierachè nel Giudizio del Concorso introdotto nel Luogo, o Patria del detto Fallito, nella quale sono stati trasportati poi i suddetti mobili, o danari, possa detto Creditore servirsi della detta poziorità, che avrebbe goduto fuori nel luogo dove erano prima detti mobili del Fallito, in pregiudizio degli altri

altri Creditori comparsi nel Giudizio universale del Concorso. E se il Datore della lettera di cambio data a uno, che poi ha fallito, possa esser preferito agli altri Creditori, sopra il danaro rimesso con detta lettera, la quale si trovasse ancora esistente.

Si dimostra ancora, che cosa operi l'avuta sede del prezzo; e quando la medesima sede si debba avere per non avuta; e si riprovano l'opinioni diverse de' Dottori circa la prossima, o latente decozione, e quale sia il modo di conoscerla.

CAPITOLO VIII.

SI disputa se il Traente, o Datore della cedola di cambio possa esser poziore ad ogni altro Creditore sopra la rimessa, o danaro della medesima lettera pagata dal Trattario, o sia Accettante, al Giratario, o Procuratore immediato, o mediato del Remittente, nel caso che questi dopo la ricevuta lettera di cambio avesse fallito; E si tratta ancora quando il danaro sia consunto, o commisto, e quando nò, benchè sia pagato.

INDI-

INDICE
DEGLI ARGOMENTI
DELLE DECISIONI.

DECISIONE I.

L'Accettante è obbligato irremissibilmente a pagare le lettere di cambio da lui accettate, al Procuratore, il quale però sia creditore dello Scrivente, o del Remittente, senza che dall' Accettante si possa addurre l'eccezione della valuta non pagata allo Scrivente, nè altra eccezione; E ciò procede, benchè poco dopo dell' accettazione fusse seguita la decozione dello Scrivente.

Si dimostra, come dalla sola brevità di pochi giorni, o tempo, senz'altre circostanze, o conjetture non si può argomentare la prossima, o sia occulta decozione del Mercante, e si fà di più vedere, che fin a tanto, ch'egli si mantiene in credito appresso la Piazza, non si può dire decotto, nè prossimo alla decozione; e s'insegna finalmente il modo di conoscere la prossima, e latente decozione del Mercante.

DECISIONE II.

E' Lo stesso, che nella precedente Decisione si legge.

DECISIONE III.

LE lettere di cambio, benchè siano state accettate all' Adjetto al pagamento, o sia Procnratore del Rimettente, non può l'Adjetto, o altro in nome, o come cessionarj del

DECISIONE IV.

DECISIONE V.

DECISIONE VI.

di maniera che fallito poi l'Accettante, non gli possa più competere il regresso contro del Girante, ed altri Obbligati.

E quando la tardanza in mandare i protesti pregiudichi, e quando nò.

DECISIONE VII.

SI tratta se un Mercante averà dato ordine al suo Corrispondente d'impiegargli il suo denaro, o avanzo, che ha nelle mani, possa il Corrispondente impiegarlo in qualche suo proprio Negozio, e come, e da quali atti si possa argomentare, che ciò sia stato dal Corrispondente eseguito?

DECISIONE VIII.

SI esamina se avendo un Mercante comprata qualche sorta di mercanzie per ordine d'un'altro, passi subito il dominio delle mercanzie comprate nel Commettente, e quando nò?

E parimente se il dominio passi nel consegnare le mercanzie al Mulattiere; o Padron di Nave, in quello per cui ordine restano consegnate, o caricate.

Si spiega diffusamente l'importanza della clausula *per conto di N.* e l'altra *a disposizione di N.* usate frequentemente da' Mercanti.

E quali Persone rappresenti il Mandatario nel comprare da se stesso, o da altri, le mercanzie ordinategli dal suo Corrispondente.

DECISIONE IX.

SE il Datore delle lettere in caso, che le lettere tornino in protesto, possa essere astretto dal Rimettente a restituirgli lo stesso denaro da lui sborsato per la valuta di esse lettere, o a pagargli l'importare del ritorno, conforme tornasse meglio al detto Rimettente.

NOI

NOI REFORMATORI

Dello Studio di Padoa.

HAvendo veduto per la fede di Revisione, & Approbatione del P. F. Tomaso Maria Gennari Inquisitore nel Libro intitolato: *Il Cambista instruito, ò sia Instruzione &c. di Giosеppe Maria Casaregi*, non v' esser cos'alcuna contro la Santa Fede Cattolica, & parimente per Attestato del Segretario Nostro; niente contra Prencipi, & buoni Costumi, concedemo Licenza à Francesco Piacentini Stampatore, che possi esser stampato, osservando gl'ordini in materia di Stampe, & presentando le solite copie alle Publiche Librarie di Venetia, & di Padoa.

Dat. 30. Agosto 1736.

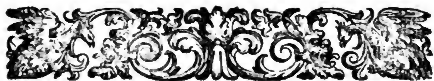
(Michiel Morosini Kav. Ref.
(Gio: Emo Proc. Ref.
(Pietro Grimani Proc. Ref.

Agostino Gadaldini Segretario.

1736. 13. Settembre.
Reg. nel Magist. Eccellentiss. contro la Bestemia.

Angelo Legrenzi Segretario.

I L



IL CAMBISTA INSTRUITO

Per ogni caso de' Fallimenti.

ARGOMENTO.

SI discorre della validità, e invalidità de' contratti, e pagamenti fatti col Fallito, o prossimo al fallimento, così in termini di ragion comune, come di alcuni Statuti municipali annullanti li contratti fatti dentro un certo tempo prima del fallimento. Indi si esamina l' istessa materia, rispetto a' contratti fatti dall' Institore, Procuratore, o Amministratore decotto, o prossimo alla decozione, e si risolve, quando tali contratti pregiudichino, e quando nò, a' Principali, e Padroni. E altre materie confacienti si toccano, delle quali in Sommario.

SOMMARIO.

1 *Oggetto della presente Opera qual sia stato.*

2 *Fallito, o prossimo al Fallimento, nessun atto può fare in pregiudizio de' suoi Creditori, e facendolo è invalido.*

3 *Dichiara se l' altro Contraente è consapevole del cattivo stato di colui, col quale contratta.*

4 *Pagamento fatto dal Fallito, o al Fallito, senza scienza del fallimento in colui, che lo fa, o lo riceve, è validissimo, e al* num. 11.

5 *Contratti fatti dal Fallito dentro, il tempo prefisso da alcuni Statuti, si presumono fraudolenti, e perciò sono nulli.*

6 *Tal presunzione degli Statuti però cede alla verità in contrario.*

7 *Perciò non ostante tali Statuti il contratto sarà valido, ogni volta che il fallimento è proceduto da causa posteriore al contratto.*

8 *L' istesso si deve dire, se al tempo del contratto il Mercante era in buon credito, quantunque intrinsecamente non solvendo.*

9 *Contratto fatto dal prossimo a fallire è nullo, benchè seguito prima del tempo prefisso dallo Statuto.*

10 *Statuti annullanti li contratti seguiti dentro certo tempo prima del fallimento, comprendono solamente quei contratti, ne' quali vi concorre la frode d' ambi li Contraenti, e al* num. 14.

11 *Girata di lettera di cambio è valida, se il Giratario ne ha pagata la valuta, e non è consapevole del fallimento attuale, o prossimo, del Girante.*

12 *E se ne dà la ragione.*

13 *Creditore ipotecario anteriore, quando avochi, e quando nò, il denaro esatto e consumato dal Creditore posteriore.*

15 *Scienza del fallimento attuale, o prossimo, si prova nel Contraente per via anche di conghietture, e si portano alcune conghietture.* num 19. & seq.

16 *Non basterebbe però il provare, che il Contraente dubitava della futura decozione.*

17 *E perchè.*

18 *Scien.*

18 *Scienza della prossima decozione, si prova nel Contraente colle conghietture.*

19 *Scienza del fallimento altrui resulta nel Contraente dalla scienza e opinione comune degli altri Mercanti.*

20 *Molto più, se fossero seguiti atti giudicali e pubblici intorno alla decozirne.*

21 *E chi abita in una Città, si presume, che sappia ciò che in quella è pubblicamente succeduto.*

22 *La scienza suddetta, più facilmente si proverebbe, se il fallimento fosse seguito subito dopo il contratto.*

23 *Contraente non può regolarmente allegare l'ignoranza della prossima, o attuale decozione altrui.*

24 *Limita primieramente quando il Contraente non poteva averne scienza, attesa la distanza de' Luoghi, &c.*

25 *Limita in secondo luogo ne' pagamenti fatti dal Debitore al Creditore; benchè il pagamento sia fatto ad un Creditore, che ha ceduto a' Beni, e a cui è stato formato il Concorso,* num. 26.

27 *Avverti, che provata nel Contraente l' ignoranza della decozione, non solo il pagamento, ma qualunque altro contratto fatto col Decotto si sostiene.*

28 *Se ne assegna la ragione.*

29 *Trà Mercadanti s' attende l'equità nel rigore della Legge.*

30 *Venditore non ostante la fede avuta del prezzo, può vendicare la sua Mercanzia esistente appresso il Compratore, il quale al tempo del contratto era in istato prossimo alla decozione.*

31 *Dichiara se il Venditore non aveva scienza della prossima decozione, altrimenti cessa la reivindicazione.*

32 *Decotto, o prossimo alla decozione, è differente dall' essere non solvendo.*

33 *Pagamento ottenuto dal Creditore, il quale conosceva il Debitor suo essere non solvendo, è valido, se il Debitore era in credito appresso la Piazza*

34 *Ciò non procederebbe, se il Debitore avesse dato al di fuora segni convincenti la di lui prossima decozione, e l' Esigente ne fosse stato consapevole.*

35 *Contratto fatto dall' Institore decotto, o prossimo alla decozione, è valido anche in pre-*

pregiudizio del Principale, se l' altro Contraente non aveva scienza di tal decozione.

36 *Il contrario procederebbe, se il Contraente fosse stato consapevole del cattivo stato dell' Institore, o fosse dovuto esserlo per i segni, che precederono la decozione*, num. 36.

37 *All' Institore decotto mal paga chi ha scienza della di lui decozione.*

38 *Contratto fatto coll' Institore decotto, o prossimo alla decozione, quando si sostenga, e quando nò, in pregiudizio del Principale, non ostante che il Contraente sia in colpa per non avere investigata la condizione dell' Institore, e al* numer. 39.

CAPITOLO PRIMO.



Uantunque molti de' nostri Dottori trattata abbiano la materia delle Decozioni de' Mercadanti, tuttavia per le occasioni da me, tanto nel consultare, che nel giudicare, avutesi di ripassarla più volte, io non ho trovato, che in riguardo alle lettere di cambio, loro girate, ed accettazioni, sia stata ella mai, quanto parmi che convenevol fosse, esaminata, e in quella luce posta, che richiedeva il bisogno, il che ha dato, e ognora dà luogo a varie e continove dispute in pregiudizio di quella buona fede, che nel Mondo Mercantile esser dee il primo mobile del commerzio. *Marquard. de mercat. lib. 2. cap. 11. num. 93.*

Unico intendimento adunque sarà di questa breve fatica,
1 qualunque ella siasi, di proporre alle Piazze Mercantili una succinta Instruzione, con la quale si possa giungere facilmente allo scioglimento di tutti quei dubbj, e difficoltà, che occorrer possono nelle lettere di cambio, loro girate, ed accettazioni, a cagione de' fallimenti tanto occulti, o prossimi, quanto attuali, ed espressi de' Mercadanti; ma quando

non

non corrispondesse l' Opera al mio desiderio, non dispero di trovare appresso i più intendenti benigno compatimento.

E primieramente in questo primo Capitolo accennerò alcune generali conclusioni, che potranno nel progresso dell'Opera opportunamente molto giovare al fine, che mi son principalmente proposto.

Passa per proposizione indubitata tra' Dottori, che il Decotto, o Fallito, o il prossimo al fallimento, non può regolarmente fare alcun'atto, alienazione, confessione, transazione, pagamento, o qualunque altro contratto, o distratto, che sia in pregiudizio de' suoi Creditori; e facendoli, rimangono come nulli, ed invalidi; poichè si presumono fatti con dolo, e frode de' medesimi suoi Creditori, per l' autorità allegate nel mio *distur. 75. tom. 2. de commerc.* a' quali aggiungo il *Capon. discept. 100. tom. 2. lo Stacc. de commerc. §. 2. gloss. 5. num. 445. post Venturin. consf. 10. numer. 211. de Luc. de regal. disc. 11. numer. 5. & de cred. disc. 2. num. 11.* e pienamente *Urceol. de transact. quaest. 34. Valeron. eod. tract. tit. 4. quaest. 8. Salgad. labyrint. cred. part. 1. capit. 14 numer. 20. & seq. Rot. dec. 102. numer. 36. & 37. post Constant. Senat. Mant.* appresso il *Palm. Nep. alleg. 74. numer. 56. cum seq. & Constantin. ad Stat. Urb. annot. 26. artic. 1. numer. 1. & seq. & artic. 2. numer. 56. 57. 58. & seq. & numer. 89. 95. 96. & seq.* 2

Ciò però s' intende, quando chi contratta col Decotto, o prossimo alla decozione, era consapevole del di lui cattivo stato, altrimenti senza il concorso di tale scienza tutti gli atti, o contratti si terranno talmente validi, come fossero stati fatti con una Persona idonea *Senat. Mantuan.* appresso il *Palm. dict. allegat. 74. numer. 50. Merlin. de pignorib. lib. 4. quaest. 135. numer. 8. Tondut. resol. civil. part. 1. cap. 72. num. 18. Gratian. cap. 391. numer. 22. & seq.* ed ivi *de Luc. numer. 19. Gob. consult. 87. numer. 61. Gio: Hevia de commerc. lib. 2. cap. 26. numer. 46. Rocc. de decoctor. not. 40. numer. 115. & not. 48. numer. 146. & 147. & 148. Constant. d. annotat. 26. artic. 2.* 3

A 3 *num.*

numer. 89. 90. 91. *Mans. consult.* 179. *numer.* 41. *Rot. Genuen. decis.* 184. *numer.* 18. *Rot. post Cenc. de censib. decis.* 85. *num.* 34. *Urceol. de transact. d. quæst.* 34. *numer.* 4. & *seq.* ove dice altresì, che il pagamento fatto al decotto, o dal decotto, quando non vi era in chi rispettivamente l'ha fatto, o ricevuto,
4 la scienza della decozione, è validissimo, e ciò vien confermato dal *Senato Mantovano* appresso il *Palma allegat.* 74. *numer.* 58. *Stracc. de decoctor. part.* 3. *numer.* 51. 52. *Rocc. de decoct. mercat. not.* 48. *numer.* 146. & *seq.* il *Vescovo Rocca cap.* 144. *numer.* 21. *Olea de cess. tit.* 1. *quæst.* 1. *numer.* 41. & 42. *Gob. consult.* 87. *numer.* 63. *Jo: Hevia de commerc. lib.* 2. *cap.* 26. *numer.* 44 & *seq.*

Onde tutta la disputa de jure si ristringe alla prova di questa scienza in colui, che ha contrattato col Decotto, o prossimo alla decozione. Ho detto de jure, perchè per alcuni Statuti suol essere provvisto, che gli atti, o contratti del Decotto, o prossimo alla decozione fra un certo tempo da loro stabilito si debbano riputare, o presumere fatti con
5 frode, o dolo senz'altra prova, e per conseguenza ipso jure nulli, ed insussistenti, come considera la *Ruota* dopo il *Cenc. de censib. alla decis.* 85. *sotto il numer.* 6. *vers. accedat prædictis.*

Conviene però quì avvertire, che questi Statuti altro non intendono operare, che una prova presuntiva contro del Debitore fallito, dimanierachè, se un Mercadante fallisse dentro il termine da essi stabilito fra il negozio, o contratto da lui precedentemente fatto, e il susseguente fallimento, si doverà certamente tal contratto, o negozio in virtù di tali Statuti presumere fraudolento, e doloso, e così fatto in tempo della di lui prossima decozione, ma siccome la pre-
6 sunzione legale deve sempre cedere il luogo alla verità *Fontanell. decis.* 124. *numer* 13. 14. *Surd. decis.* 231. *numer.* 24. *Mans. consult.* 209. *numer.* 30. perciò quando altrimenti costasse in fatto, cioè che veramente il Mercadante al tempo
7 del precedente negozio, o contratto, non era in prossimo stato di fallire, ma che tale sua disgrazia sia proceduta poi

da

da altro caso improvviso, e similmente si provasse, ch' egli sin' allora dal fatto negozio, o contratto, fosse stato appresso la Piazza sempre in buon credito, benchè intrinsecamente non fosse solvendo, come meglio distingueremo in altro 8
luogo, e così per lo contrario se dal fatto apparisse, ch'egli prima anche del tempo prefisso dalli suddetti Statuti era in prossimo stato di fallire, in ciascuno di questi casi non avereb- 9
be luogo la loro disposizione, conforme osserva la *Ruota Romana alla decis.* 118. *dopo il secondo tomo de' Consigli di Farinacc. e coram Benincasa decis.* 115. e Noi pienamente nel *disc.* 75. *num.* 7. 8. *&* *seq. tom.* 2. *de commerc.* e meglio in appresso nel *Cap.* 5. della presente Opera.

Di più tali Statuti annullanti i contratti de' Mercadanti, che falliscono fra un certo termine da loro prefisso, debbono intendersi secondo il jus comune, in virtù della passiva interpretazione, che da esso sempre ricevono, e così 10
non possono comprendere, se non quei contratti, ne' quali vi concorre, o si può presumere la frode, e collusione d' ambi li Contraenti, e non giammai quelli contratti, che per la buona fede, almeno di chi ha contrattato col fallito, o col prossimo al fallimento, sarebbono de jure validi, puntualmente la *Ruota di Roma alla decis.* 118. *dopo il secondo tomo de' Consigli di Farinacc.* confermata *coram Sacrato* ivi, *alla decis.* 157. *il Vescovo Rocc. disp. select. capit.* 134. *numer.* 22. come per modo d'esempio; se un Mercadante già fallito, o prossimo al fallimento, avesse venduto delle Mercanzie, o fatta qualche girata di lettere cambiali, ed il Compratore, o Giratario ignorante del di lui fallimento attuale, o prossimo gliene avesse pagato il prezzo, o la valuta in contanti, nel qual caso la compra, e girata sarebbe indubitatamente 11
de jure valida, come mostra il *Card. de Luc. de camb. disc.* 25. *numer.* 16. *&* 17. e Noi sopra in questo Capitolo *num.* 3. *e* 4. *e al cap.* 4. *numer.* 3. *&* *seq.* e in altro luogo di questo trattato più diffusamente: e la ragione di ciò parmi assai manifesta, poichè siccome per verità tali Statuti intanto annullano li suddetti contratti fatti dentro un certo termine da 12

loro prefiſſo, in quanto li preſumono dentro tal termine fatti in tempo di proſſima, ed imminente decozione, e con frode, e colluſione de' Contraenti; così ogni qual volta conſta in fatto, che tal frode, e colluſione non è interamente intervenuta, almeno per parte, come ſi è moſtrato nel predetto eſempio, di chi ha pagato in contanti il prezzo della roba, o la valuta della lettera, deve anche ceſſare, come poco fa diceva, la diſpoſizione de ſuddetti Statuti. E molto conferiſce a queſto propoſito ciò che affermano li Dottori in ſimili Leggi, o Statuti, li quali benchè ſemplicemente diſpongano, che il denaro eſatto, e conſunto dal Creditore, quantunque poſteriore, non ſi poſſa avocare dal Creditore ipotecario anteriore; ſi debbono intendere colla paſſiva interpretazione del jus comune, nel caſo ſolamente, che
13 il denaro ſia eſatto, e conſumato con buona fede, e non mai nel caſo, che ſia eſatto, e conſumato con mala fede del Creditore poſteriore *Surd. conſ. 4. numer. 48. §. Secundo reſpondeo; & numer. 49. Fontanell. de pact. nuptial. clauſ. 5. gloſſ. 8. part. 6. numer. 46. Amat. reſolut. 51. numer. 19. in fin.* e così appunto *a contrario ſenſu* deveſi conchiudere ne' ſuddetti Statuti annullanti li contratti de' Mercadanti, cioè che dovendoſi eſſi interpretare ſecondo il jus comune, hanno ſolamen-
14 te luogo ne' contratti fatti con mala fede, e non in quelli fatti con buona fede, almeno per parte di chi paga la roba, o la girata.

Ritornando ora a' termini del jus comune, convien di più ſapere, che quando non ſi può avere una certa, e conchiudente prova di tale ſcienza, ſi ammette, come in materia per lo più difficile a provarſi, anche quella per via di conghietture, e così in tal caſo riducendoſi la queſtione a coſa più di fatto, che di ragione, non ſi può per deciſione d'ogni
15 caſo contingibile dare da principio una regola certa, imperocchè è d'uopo laſciarla al retto arbitrio del Giudice, come tutte le altre materie conjetturali.

Avverto però, che non baſta il provare, che il Contraente col Decotto aveſſe qualche dubbio della di lui futura

deco-

decozione, perchè ove ſi ricerca la ſcienza non baſta la dub- 16
bietà, così *Surd. al conſ.* 528. *n.* 42. *Gratian. cap.* 391. *num.* 22. con li ſeguenti, ed ivi, *de Luc. num.* 19. *Manſ. conſult.* 179. *num.* 41. *Senat. Mant.* appreſſo il *Palma allegat.* 74. *num.* 58. *Rocc. de decoct. mercat. not.* 40. *num.* 118. *& ſeq. Conſtant. ad Statut. Urb. annot.* 26. *art.* 2. *num.* 91. perchè molto diverſa coſa è l' aver dubbio, o ſoſpetto, che alcuno non ſia pronto, o diffi-
cile al pagamento, dal riputarlo per fallito, o decotto, co- 17
me pondera la *Ruota Noſtra Fiorentina appreſſo il Manſ. conſult.* 343. *num.* 74.

Moltiſſime conghietture per far preſumere una tale ſcienza nel Contraente col Decotto, ſi trovano conſiderate da' noſtri
Dottori, e particolarmente ne viene riferita una gran mano 18
dal *Conſtantin. ad Stat. Urb. annot.* 26. *art.* 2. *num.* 73. *ſino al num.* 86. alle quali potrà ricorrere chi nelle contingenze de' caſi ne averà biſogno.

Additerò qui ſolamente, che ſe il Mercadante ſi foſſe pale-
ſato colla ſua fuga, o latitanza per fallito, o foſſe appreſſo la 19
Piazza notoriamente tenuto per decotto, o proſſimo alla decozione per li ſegni, e indizj, che pubblicamente ne aveſſe dati, allora reſterebbe con ciò provata la ſcienza di tal decozione o attuale, o proſſima, in chi con eſſo lui aveſſe contrattato, perchè dalla ſcienza, che ſi ha comunemente dagli altri Mercadanti della Piazza, ſi deve anche preſumere la medeſima in quello, che ha col ſuddetto Decotto, o proſſimo alla decozione, negoziato, e molto più, ſe foſſero ſeguiti
atti giudiciali, o pubblici, intorno alla ſua decozione *Rocc.* 20
de decoctor. not. 49. *num.* 149. *& ſeq. Rot. Roman. poſt. Cenc. de cenſib. deciſ.* 85. *numer.* 5. 6. *Conſtantin. ad Statut. Urb. annot.* 26. *numer.* 92. *Rot. coram Bich. deciſ.* 191. *numer.* 2. ſeguitata dal *Palm. Nep. alleg.* 74. *numer.* 60. *& coram Sanctiſſimo D. Alex. VIII. deciſ.* 16. *numer.* 16. *& Rot. Avenionen. appreſſo il Laurent. deciſ.* 28. *numer.* 8. *Rot. Gen. deciſ.* 14. *numer.* 4. *verſ. uam probatum fuit*, *& numer.* 5. *&* 6. *de Luc. ad Golin. de procurat. part.* 3. *cap.* 5. *num.* 10. *verſ. aliter concurrente*, e Noi nel *diſc.* 63. *numer.* 8. 9. *tom.* 2. *de commerc. Jo: Hevia de*

commerc.

commerc. lib. 2. *cap.* 26. *numer.* 46. *Rot. part.* 9. *recent. decis.*
21 283. *numer.* 6. ove dice, che l' Abitante in una Città si deve presumere, che sappia ciò che in quella notoriamente succede, *& Rot. decis.* 193. *numer.* 22. *&* 23. *part.* 8. *recent.* e quando si fosse contrattato con uno, che in brevissimo tem-
22 po, o nel giorno seguente fallisse, tanto più si deve presumere, che il Contraente sapesse, che egli fosse per fallire *Surd. decis.* 23. *numer.* 11. *vers. sed ubi casus*, *& numer.* 12. seguitato dallo *Scaccia de commerc.* §. 2. *gloss.* 5. *numer.* 299. *in fin. Rocc. respons.* 10. *numer.* 17. 18. 19. *lim.* 2. *Magon. decis. Florent.* 39. *numer.* 10. *Beroj cons.* 197. *numer.* 7. 8. *lib.* 1. *Mastrill. decis.* 177. *numer.* 10.

So molto bene intorno a questa materia, che molti de' Dottori, ancorchè classici, affermano, che quantunque dalle prove potesse veramente risultare in chi ha contrattato l'
23 ignoranza della prossima, o attuale decozione altrui, nulladimeno non gli potrebbe essa giovare, poichè siccome se egli avesse prima di contrattare ricercato d' intendere, come è obbligato, la condizione di colui con cui ha contrattato, l' averebbe risaputa, così dee imputare a se, e a danno proprio questa sua negligenza, e trascuraggine (a riserva sem-
24 pre del caso in cui si provasse l' ignoranza per l' impossibilità di scienza a cagione della molta distanza del luogo, o altra simile, che concorresse nel Contraente) per il testo nella *L. qui cum alio*, *ff. de reg. jur.* puntualmente insegnano lo *Scacc. de commerc.* §. 1. *gloss.* 2. *numer.* 329. *&* 330. *Amat. resolut.* 47. *numer.* 23. *Rot. part.* 5. *recent. decis.* 345. *numer.* 13. *Merlin. Pignatell. controv.* 11. *numer.* 10. *&* 18. *Centur.* 2. & ibi *Scopp. numer.* 13. *Rocc. respons.* 10. *numer.* 24. *tom.* 1. *Samminiat. controv.* 178. *numer.* 18. *Castill. lib.* 4. *controv. cap.* 42. *numer.* 100. *&* 102. *Giurb. observat.* 112. *numer.* 25. e pienamente *l'Olea de cess. tit.* 1. *quaest.* 1. *numer.* 43. il quale però si dichiara espressamente, che la disposizione della sud-
25 detta *L. qui cum alio*, procede solamente nelli Contratti, e non già ne' pagamenti fatti dal Debitore al Creditore decotto, o prossimo alla decozione, poichè siccome essi

pro-

procedono da un' atto di mera necessità, meritano almeno per equità di essere più scusati, e compatiti, purchè dal Debitore venga allegata qualche verisimile, o probabile causa dell' ignoranza da lui avuta della decozione del Creditore, e con questo principio di ragione va ciò lungamente sostenendo fino al num. 49. in più dubitabili termini d' un pagamento fatto al Creditore, non solo decotto, ma che aveva di più fatta la cessione de' Beni, e formatone il concorso, allegando fra gli altri il *Salgad. labyrint. credit. part.* 1. *cap.* 28 *numer.* 31. 26

Ma deesi in contrario riflettere, che questa disposizione della *L. qui cum alio*, non solo non ha luogo ne' pagamenti, come poco sopra si è detto, a cui aggiungono il *Gob. consult.* 87. *numer.* 63, ma nè meno nelli contratti, quando il Contraente assegna una giusta, o verisimile, e probabile causa della sua ignoranza, e perciò ogni volta che sarà da chi ha contrattato col Decotto, o prossimo alla decozione, data giustificazione della sua ignoranza, o credulità, con qualche giusta, o verisimile, e probabile causa, qualunque contratto, negozio, o cambio, che averà egli fatto col suddetto 27 Decotto, si doverà tenere per fermo, e valido, così limitando benignamente l' aspra intelligenza della detta *L. qui cum alio*, in nostri puntuali termini dopo il *Dec. Cagnol.* ed altri più antichi, insegnano *Cait. de credit cap.* 2. *tit.* 7. *numer.* 2404. *Menoch. de præsumpt. lib.* 3. *præsumpt.* 88. *numer.* 15. *& seq. la Ruota appresso il Mans. consult.* 258. *numer.* 14. ottimamente *Capyc. Galeot. alla contr.* 32. *num.* 23. 24. 25. 26. *lib.* 1. *Merlin. Pignattell. contr.* 11. *numer.* 19. *centur.* 2. ed ivi *l' Addente Scopp. al numer.* 13, e diffusamente, e dottamente il *Carleval. de judic. tit.* 1. *disp.* 2. *quæst.* 4. *numer.* 244. 245, *e* 246. *& tit.* 3. *disput.* 6. *numer.* 38. *Casar. in specul. Peregr. quæstion. lib.* 1. *quæstion.* 41. *numer.* 15. *per tot. fino al fine*, *Card. de Luca de camb. disc.* 25. *numer.* 15. e particolarmente al *vers. quoties sit justa*, ove seguita il *Merlin. Pignatello* sopra citato, la *Ruota Fiorentina appresso il Mans. consult.* 343. *numer.* 71. *&* 78. ove adduce diverse probabilità, e verisimilitudini persua-

persuadenti l'ignoranza della decozione altrui a favore di chi avea contrattato col Decotto.

In ogni caso l'opinione contraria non si fonda che nella detta *L. qui cum alio*, la quale, secondo il sentimento comune de' nostri Dottori, procede per mero rigore legale, ma non secondo l'equità, che non permette, che alcuno possa arricchirsi con jattura, e danno del Prossimo, come seguirebbe nel nostro caso; poichè i Creditori del Decotto, non potendo ricavare da lui, se non quello, che era ne' suoi Beni, al tempo della di lui prossima, o attuale decozione, verrebbero per certo a locupletarsi con quello,
28 che poi da altri poveri Mercadanti ignoranti della di lui decozione gli è stato con esuberanza di buona fede dato, e fidato, come mirabilmente avvisano *Claud. Seisell. nella L.* 2. *C. de pact.* ed il *Cagnol. nella d. L. qui cum alio num.* 6. e pienamente dopo loro il *Capyc. Galeott. alla contr.* 32. *numer.* 24. 25. 26. 27. 28. *Merlin. Pignattel. cent.* 2. *contr.* 11. *numer.* 19. e *Casar. in specul. Peregr. quaest. lib.* 1. *quaest.* 41. *numer.* 15. *vers. pergit. D. Merlinus.*

E questa lodevolissima equità deve senz'alcun dubbio aver
29 luogo ne'Mercadanti, perchè tra loro sempre si ha ad attendere l'equità, e non il rigore della Legge, puntualmente il *Paris. al cons.* 69. *num.* 17. *lib.* 4. e come ho diffusamente provato nel mio *disc.* 76. *tom.* 2. *de commerc.*

E di fatto come potrebbe senza il fondamento di questa equità procedere quella comune opinione de' Dottori, la
30 quale concede la prelazione, o reivindicazione al Venditore contro la roba, o mercanzia ancora esistente appresso il Compratore, il quale al tempo della fatta vendita era in istato di prossima, o attuale decozione, non ostante che il Venditore per l'ignoranza, che ne aveva, gliel'avesse venduta eziandio con fede del prezzo, come si può vedere dalla *Ruota Fiorentina, appresso il Mans. alla consult.* 343. *num.* 57. *& seq. & numer.* 67. *Amat. resol.* 3. *numer.* 45., e dal mio *disc.* 38. *numer.* 55. *tom.* 1. *& disc.* 75. *numer.* 15. *&* 25. *tom.* 2. *de commerc.* e dall' infrascritto *Capit.* 5. altrimenti bisognerebbe recede-

recedere da questa opinione come falsa, ed insussistente, se in vigore della detta *L. qui cum alio* debbono andare del pari e chi ha venduto al Decotto con scienza della di lui decozione, come chi ha venduto con ignoranza della medesima, perchè dovesse averla: e pure a questa obbjezione rispondendo specialmente la *Ruota di Firenze*, *appresso il Mans. alla detta consult.* 343. *numer.* 69., dice che essa non procede, se non quando apparisce in fatto, che il Venditore avesse 31
avuta scienza della prossima, o attuale decozione del Mercadante, a cui ha venduta, e consegnata con fede del prezzo la sua roba.

Per non equivocare, convien quì brevemente toccare come abbiamo provato più diffusamente nel Capitolo seguente, che altra cosa è l'esser decotto, e prossimo alla decozio- 32
ne, altro è l'esser non solvendo, onde chi sapesse per particolari suoi giudizj, o segreti indizj, che un Mercadante non fosse solvendo, ma fosse ancora in credito appresso la Piazza, col qual credito poteva sperarsi, che egli rimetter si potesse anche in buono stato, ed avesse per questa sua particolare, o segreta scienza procurato d' esigere dal suddetto Mercadante ancora accreditato appresso la Piazza il suo credito, io credo per certo, che tale esigenza, non ostante la scienza suddetta da lui fatta, debba avere il suo vigo- 33
re, e si debba riputare per valida, come provano ottimamente il *Tondut. resol. civil.* 72. *num.* 7. & 15. *lib.* 1. ed il *Vescovo Rocc. cap.* 144. *num.* 18. & *seq. Surd. cons.* 528. *num.* 35. *Constantin. ad Stat. Urb. annot.* 26. *art.* 2. *num.* 108. *Mans. consult.* 179. *num.* 41. & 42.

Per lo contrario se la decozione fosse seguita, o fossero preceduti molti segni convincenti chiaramente la prossima decozione, e ne fosse il Mercadante esigente consapevole, il 34
pagamento certamente non varrebbe *Tondut. dict. quæst.* 72. *numer.* 18. *Marescott. var. resol. capit.* 36. *numer.* 4. *lib.* 2. *Surd. cons.* 528. *numer.* 38. 39. *Constantin. ad Stat. Urb. annotat.* 26. *artic.* 2. *numer.* 105. 106. 107. 108. ove così egli dichiara la Dottrina del *Vescovo Rocca*, ed in simili termini lo *Scacc. de* com-

commerc. §. 2. *gloss.* 5. *numer.* 401. con altri seguenti.

Abbiamo fin'ora inteso di parlare degli atti, negozj, e contratti fatti in proprio nome dal Mercadante decotto, o prossimo al fallimento; che doverà ora dirsi intorno a quelli fatti da lui in nome altrui, cioè o come Institore, Procuratore, o Amministratore, o in altro simile nome? Parmi in vero, e fuor d'ogni dubbio, che anche in riguardo a questi ultimi si debba procedere con quella medesima distinzione, che è stata da me segnata negli altri, cioè: o colui il quale ha contrattato coll' Institore, Procuratore, Amministratore, non aveva scienza della di lui attuale, o prossima decozione, e in questo caso tutti gli atti, e contratti, e pagamenti fatti col suddetto Procuratore, Institore, o Amministratore decotto, o prossimo alla decozione, si doveranno tenere per
35 efficaci, e validi in pregiudizio eziandio de' loro Principali, o Padroni; ma se per lo contrario chi ha contrattato avesse avuta tale scienza del cattivo stato del suddetto Procuratore, Institore, o Amministratore, o per una crassa, ed inescusabile sua negligenza avesse lasciato di averla, allora tutti gli atti da lui fatti col suddetto Procuratore, o Amministratore
36 decotto, o prossimo alla decozione, non averanno alcuna sussistenza, e validità in pregiudizio de' loro Principali, o Padroni, come puntualmente così distinguendo insegnano il *Rocc. de decoct. mercat. not.* 48. *numer.* 144. con molti seguenti *De Luc. ad Golin. de procurat. part.* 3. *cap.* 5. *num.* 9. 10. *Gio: de Hevia de commerc. lib.* 2. *cap.* 26. *numer.* 44. *Straech. de decoctor. part.* 3. *numer.* 52. *Pegaz. var. resol. cap.* 3. *num.* 717. *vers. atque ita, tom.* 1. *& Card. de Luca de societ. offic. disc.* 1. *num.* 6. ove dice, che non si può più pagare al Procuratore d'un' altro,
37 quando questo Procuratore ha fallito, e ciò è a scienza di chi dovea pagare: e lo stesso comprova nel *tit. de credit. disc.* 51. *num.* 4. *& de regal. disc.* 115. *num.* 12.

Ciò però ha luogo solamente nel caso, che l' Instituente, o Mandante non avessero avuta alcuna colpa nell'elezione del Procuratore, o Institore, cioè se nel tempo della loro elezione eglino non fossero stati decotti, o prossimi alla

deco-

decozione, o pure non poteva per cause forse di assenza, o lontananza del luogo la cattiva qualità del loro stato, e condizione essere allora a notizia del suddetto Instituente, o Mandante; ma se fin dal tempo della loro elezione il suddetto 38
Institore, Procuratore, o Amministratore fossero stati decotti, o prossimi alla decozione, e fossero stati eletti al suddetto ufizio per mera inavvertenza, e negligenza crassa del Mandante, o Instituente, il quale abbia tralasciato, potendo, d' investigare, e sapere la qualità de' sostituti, in questo caso tutti gli atti, o contratti fatti dal terzo col Procurarore, o Amministratore, saranno validissimi in pregiudizio del Principale Mandante, o Instituente, benchè si potesse attribuire al Terzo, che ha contrattato col Procuratore, o Amministratore, qualche colpa, o negligenza in non avere investigato prima di contrattare, com' era obbligato, la loro mala qualità, e condizione; poichè in tale concorso di colpa, o negligenza merita essere più scusato, e compatito il Terzo come più innocente, che il Principale Mandante, o Sostituente, e perchè ancora la colpa, o negligenza del Terzo resta compensata, o soffocata dalla pari, anzi maggior colpa, o negligenza del detto Mandante, o Sostituente, come in puntuali termini ragionano il *Card. de Luc. de regal. disc.* 115. *num.* 11. *vers. primo casu*, seguitato dall' *Urceol. de transact. quaest.* 34. *num.* 9. 10. *Episcop. Rocc. discept. var. cap.* 134. *num.* 23. *lib.* 2. *& Rot. Rom. decis.* 374. *num.* 41. *&* 42. *part.* 5. *rec.* e Noi in simili termini al *disc.* 54. *num.* 41. *tom.* 2. *de commerc.* tanto più questo procede nel caso, che il Mandante avesse avuta 39
scienza della decozione o prossima, o attuale del Procuratore, o Amministratore, *Rot. Gen. decis.* 168. *num.* 9. *&* 10. *& num.* 21. *vers. & sibi imputaret*, *Mastrill. decis.* 59. *num.* 14., e come più diffusamente diremo a suo luogo.

A R-

ARGOMENTO.

L'Accettante quando sia tenuto, e quando nò, a pagare la lettera di cambio, tanto nel caso del fallimento attuale, o prossimo dello Scrivente, quanto del Presentante. E si risolve l'articolo, rigettata la distinzione, che alcuni Dottori fanno tra la lettera per valuta compensata, o riscontrata, e tra la lettera per valuta pagata in contanti dal Presentante, o Ricevitore della lettera.

Fallimento attuale qual dicasi. E quali prove si ricerchino per concludere il fallimento prossimo, o sia latente, dimostrandosi essere quistione inutile l'investigare dentro qual brevità di giorni s'abbia a presumere, che il Mercadante fosse in istato di prossima decozione: siccome non essere sufficiente, che il Mercadante al tempo del contratto fosse non solvendo, se nella Piazza era in credito, tuttochè appresso alcun suo confidente fosse sospetto di prossima decozione.

SOM-

SOMMARIO.

1 *ACcettante, a cui notizia per la distanza de' Luoghi non poteva essere il fallimento dello Scrivente, non è tenuto pagare la lettera accettata.*

Prima ragione di ciò, nu.2.

Seconda ragione, num. 3.

4 *Accettazione delle lettere di cambio, induce a favore del Presentante l' obbligazione* de constituta pecunia.

5 *Lettera di cambio non si deve pagare, quando chi deve esigerla è fallito, o prossimo al fallimento.*

6 *Dichiara quando il Trattario era consapevole del cattivo stato del Presentante.*

7 *Debitore non può pagare al Creditore, che sa essere fallito.*

8 *Trattario, il quale sa essere il Traente fallito, non può pagare, nè accettare la lettera, quantunque fosse debitore della somma trattali.*

Se ne assegna la ragione, n.9.

10 *Accettante, se al tempo dell' accettazione ha avuta, o potuta avere scienza del fallimento dello Scrivente, è tenuto pagar la lettera.*

11 *Accettante è tenuto a pagar la lettera accettata, se il fallimento dello Scrivente sarà seguito dopo l' accettazione.*

12 *Fallimento si dice seguito per la latitanza, e molto più per la fuga del Mercante, anche senza dichiarazione di Giudice.*

13 *Fallimento, quanto alle pene, non dicesi seguito, senza la dichiarazione del Giudice.*

14 *Al fallimento prossimo, ed occulto, si adattano le istesse regole, che all' attuale.*

15 *Accettazione di lettera di cambio fatta dopo il prossimo fallimento dello Scrivente, è egualmente invalida, che se fatta fosse dopo il Fallimento attuale.*

16 *Contratto dicesi fatto dal Mercante in istato di prossima decozione, quando tra brevissimo tempo fallisce, e al* n.22.

17 *Vicinità degli atti serve in jure di valevole presunzione.*

18 *Vicinità degli atti fa arguire il dolo, e la correspettività degli atti.*

19 *Decozione si equipara alla morte naturale.*

B 20 Fe-

20 *Ferita, si presume mortale dalla vicina morte seguita.*

21 *Animale, si presume mortalmente morboso del tempo della vendita, se muore fra due o tre giorni.*

22 *Decozione prossima, resulta dalla brevità del tempo, tra 'l contratto, e la decozione attuale.*

Questa brevità di tempo alcuni Dottori la ristringono a pochi giorni, altri l'estendono fino all'anno, num. 23.

I più moderni la rimettono all'arbitrio del Giudice n. 24.

25 *Decozione occulta del tempo del contratto, se si pretende arguire dalla sola brevità del tempo scorso fra esso e la decozione attuale, quella non si deve estendere a più di due o tre giorni.*

26 *Decozione occulta si prova con argomenti, e conghietture, anche per settimane, e mesi, prima della decozione attuale.*

27 *Decozione occulta non resta provata dal fallimento attuale, benchè seguito l'istesso giorno del contratto, quando il Mercante è stato fino all'ultimo in buono stato, e credito.*

28 *Per la decozione occulta, è quistione affatto estranea l'investigare qual brevità di giorni si ricerchi, dentro cui si possa presumere, che il Mercante fosse in istato di dover fallire, e al* num. 31.

29 *Per la decozione occulta non basta, che il Mercante fosse oppresso da gran mole di debiti, ma devesi inoltre provare, che avesse dati segni pubblici di dover fallire, e al* num. 30. 35. e 53.

32 *In decozione prossima, o latente, dicesi quel Mercante, il quale al tempo del contratto aveva dati pubblici e non pochi segni del suo cattivo stato.*

Amplia, non ostante che abbia praticata la Piazza, fino all'attual decozione, num. 33.

34 *Contratto fatto col Mercante prossimo al fallimento, è valido, se il Contraente ignorava il di lui stato prossimo a fallire.*

36 *Contraente con chi aveva dati pubblici segni di dover fallire, imputi a se medesimo il danno, che ne riceve.*

37 *Mercante non si dice in istato di prossima decozione, per esserli state protestate le sue lettere, o rilasciato contro un mandato di sospetto di fuga,*

o per

o per avere impetrato salvo condotto.

Se ne assegna la ragione, n.38.

Perciò vi vogliono atti più speciali, o molti assieme, n.39.

40 *Contratti fatti col Mercante, benchè in cattivo stato, sono validi, se non aveva dati segni sufficienti della futura decozione.*

41 *Accettante è tenuto al pagamento della lettera, se il Ricevitore della medesima ne ha pagata in contanti la valuta, benchè lo Scrivente avesse già dati indizj sufficienti della sua prossima decozione.*

A differenza del caso, nel quale il Ricevitore avesse compensata la valuta con alcun suo credito, num. 42.

Si rigetta questa distinzione, e si sostiene, che l' Accettante ignorante della prossima decozione dello Scrivente, non è tenuto a pagare la lettera, tanto nel caso di valuta compensata, quanto nell' altro di valuta pagata in contanti, num. 43. e 45.

44 Card. de Luca de camb. disc. 25. num. 12. & disc. 33. numer. 4. in supplemen. *si spiega.*

46 *Alla decozione prossima serve di conghiettura, che il Mercante fino del tal tempo era, secondo gli stessi suoi Libri, non solvendo.*

Tal conghiettura però non sarebbe sufficiente, se il Mercante era in credito appresso la Piazza, num. 47. e 53.

Amplia, benchè appresso qualche suo Confidente fosse stato sospetto di prossima decozione, num. 48.

49 *Fallito, e non solvendo, è cosa molto diversa.*

50 *Fallito non dicesi chiunque è non solvendo, ma solamente quello, che notoriamente è non solvendo.*

51 *Fallito non si può dire chi tuttavia è in credito, pratica la Piazza, e negozia, benchè veramente sia impotente a pagare i suoi debiti, e abbia fra se premeditata la fuga.*

52 *Nel Mercante si deve valutare per un gran capitale il credito, e la stima.*

CAPITOLO II.

SOgliono comunemente i Dottori procedere in oggi con questa distinzione: o l'accettazione delle lettere è seguita poco prima, o dopo la decozione, o fallimento del Dator delle lettere, dimodochè del di lui fallimento non poteva, per la distanza del luogo, aver notizia
1 l'Accettante, e allora non sarà l'Accettante tenuto a pagarla, e ciò per più ragioni. Primieramente, perchè per la mutazione dello stato nel Mandante, rimase subito *ipso jure*
2 rivocato il mandato, e per conseguenza cade a terra anche l'accettazione dell'istesso mandato, seguita dopo la suddetta rivocazione. In secondo luogo, perchè l'accettazione delle lettere s'intende sempre fatta col supposto, o con condizione, che le cose durino nel medesimo stato in cui erano, quando fu dal Datore delle lettere dato l'ordine di pagare; e siccome al tempo della data lettera lo Scrivente non era più nel medesimo stato d'idoneità al pagamento, come dall'Accettante, da giuste cause d'ignoranza inganna-
3 to, si supponeva, ma decotto, o fallito, cioè civilmente morto; così anche per difetto di consenso nell'Accettante cessa l'accettazione delle lettere, e per questa stessa ragione cessa parimente l'altra obbligazione *de constituta pecunia* (che come abbiamo veduto nel mio *disc.* 53. *de commerc. tom.* 2.
4 porta seco l'accettazione delle lettere a favore di chi doveva riscuotere). così rigettati i contrarj, afferma *Fab. de Anna* Antesignano di questa comune opinione, nel *conf.* 82. *Capyc. Latr. conf.* 42. *numer.* 10. *Manf. conf.* 126. *numer.* 14. *Card. de Luc. de camb. disc.* 20. *numer.* 2. *vers. super secunda*, & *disc.* 25. *numer.* 4. e latamente *de societ. offic. disc.* 1. *num.* 7. *Carleval. de judic. tom.* 2. *tit.* 3. *disp.* 6. *numer.* 37. *Torr. de cambiis disp.* 2. *quaest.* 9 *numer.* 30. *Scacc. de commerc.* §. 2. *quaest.* 11. *numer.* 330. *Gait. de credit. cap.* 2. *tit.* 7. *num.* 2406. & 2417. *Paschal. de patr. potest. part.* 1. *cap.* 8. *numer.* 7.

Cassar.

Caffar. in specul. Peregrin. qq. quaest. 41. *Rocc. respons.* 10. *numer.* 12. *& seq. tom.* 1. *Episcop. Rocc. cap.* 94. *numer.* 21. *Carol. Anton. de Luca ad Franch. observat.* 303. *numer.* 6. *in fin.*, e più latamente *Gratian. capit.* 569. *sub numer.* 7. *vers. clariùs dicitur*, *& seq. Torr. de pact. futur. success. lib.* 3. *cap.* 11. *num.* 116. *Merlin. Pignattell. contr.* 11. *num.* 11. *& seq. centur.* 2., e con moltissimi allegati dallo *Scopp. ad Merlin. Pignattell. nella d. contr.* 11. *numer.* 10. 11. 12. *& seq. Rot. Genuen. dec.* 2. *numer.* 31. *Rot. Roman. decis.* 345. *numer.* 9. *part.* 5. *recent.*, *& apud de Marin. resol.* 258. *num.* 12. *& decis.* 219. *part.* 15. *rec. & Rota coram Dunozzet. Jun. decis.* 940. *& Constantin. ad Statut. Urb. annot.* 26. *num.* 232. dove riporta molte altre Decisioni della Ruota Romana, e pienamente il *Saminiat. alla contr.* 178. *num.* 2. *cum seq. & num.* 13. 14. 15. *& seq. & contr.* 179. *num.* 8. 9. 10. *& seq. & contr.* 181. *num.* 3. e magistralmente la *Ruota di Roma in Romana Literarum cambii* 4. *Aprilis* 1718. *coram R. P. D. Rovault De Gamaches* stampata in fine della presente Opera.

E similmente per le stesse ragioni, quanto si è detto per la decozione dello Scrivente, o Mandante, milita ancora nella decozione del Mandatario, cioè a dire, che il mandato, o ordine di pagare dato dallo Scrivente, cessi, e s'intenda de jure rivocato, se al tempo del pagamento chi doveva esigere fusse fallito, o in prossimo stato di fallimento: 5
Rot. Genuen. decis. 2. *num.* 31. 32. *Scacc. de commerc.* §. 2. *gloss.* 5. *num.* 401. 402. *& seq. Stracc. de decoct. part.* 3. *num.* 50. 51. *Rocc. de decoct. Mercator. not.* 47. 48. *& tit. de mandat. not.* 99. *num.* 239. *il Vescovo Rocc. disput. jur. cap.* 94. *num.* 24. *Card. de Luc. de societ. offic. disc.* 1. *num.* 6. lo che però si deve intendere, quando il Mandatario a pagare era consapevole 6
del cattivo stato di chi doveva esigere *Scacc.* nel luogo citato *num.* 405. *e Stracc.* pure nel suddetto luogo *num.* 51. *in med. & num.* 52. ed altri citati sopra al *cap.* 1. §. *Abbiamo fin' ora*, e come più diffusamente dirò nel discorso seguente. E così nè meno può il Debitore pagare al suo Creditore, quando sa, che il suo Creditore è fallito, 7

B 3 lo

lo comprova il *Mans. consult.* 536. *numer.* 1., e similmente,
se un Mercante fosse debitore, e gli venisse fatta tratta
per l'importare del suo debito dal suo Creditore, il qua-
8 le al tempo della tratta fosse fallito, non può detto Mer-
cante, quantunque debitore del traente, accettare le let-
tere, nè pagarle, come benissimo osservano *Scacc. de com-
merc.* §. 2. *gloss.* 5. *numer.* 391. *De Puy de literar. camb. ca-*
9 *pit.* 9. *numer.* 16. *vers. postquam de fallimento*, e la ragione
è, perchè non può pregiudicare alli Creditori del Traente,
quando sa il Debitore dello stesso Traente il di lui falli-
mento.

10 Ma quando si fosse nel caso, che l'Accettante avesse avu-
ta tal notizia, o l'avesse potuta avere, senza che egli allegar
possa alcuna giusta e probabile causa della sua ignoranza,
allora sarà senza dubbio tenuto al pagamento della lettera
da lui accettata, poichè deve solo a se imputare il danno
procedente dalla sua accettazione, se egli, non ostante la
scienza da lui avuta del fallimento del Dator delle lettere,
le ha volute accettare, *il Vescovo Rocc. capit.* 94. *num.* 27.
Cardin. de Luc. de cambiis disc. 20. *sub num.* 2. *vers. super secun-
da*, & *disc.* 25. *numer.* 15. *Merlin. Pignatell. centur.* 2. *con-
trov.* 11. *numer.* 17. 18. ed ivi meglio *Scopp. numer.* 10. *Rot.
decis.* 345. *numer.* 13. 14. 15. *part.* 5. *recentior.* & *Rocc. re-
spons.* 20. *numer.* 24. *Constantin. ad Stat. Urb. dict. annot.* 26.
numer. 37. *Vesc. Rocc. cap.* 94. *numer.* 27. *Saminiat. contr.* 178.
num. 6. & 18.

O pure la decozione è seguita dopo l'accettazione, e
11 allora sarà senza dubbio tenuto l'Accettante al pagamento
della lettera, siccome seguitando comunemente il *Fab. de
Anna cons.* 82. *numer.* 21. 22. insegnano il *Franc. decis.* 303.
ed ivi, il *de Luc. numer.* 1. *Altimar. ad Rovit. cons.* 71. *numer.*
11. *tom.* 2. *Mans. consult.* 126. *numer.* 21. *lib.* 2. *Rocc. respons.*
4. *numer.* 3. & *respons.* 12. *num.* 5. *tom.* 1. & *de literis cambii
not.* 25. *numer.* 58. *Carleval. de judic. tit.* 3. *disp.* 6. *numer.* 35.
Alderis. de contractibus tit. 1. *quaest.* 15. *numer.* 61. *Borgia lib.* 17.
investigat. capit. 14. *numer.* 11. *Capyc. latr. decis.* 20. *numer.* 5.

& *decis.*

& decis. 169. numer. 24. & consult. 42. numer. 11. & Manfrell. ad Capyc. latr. dict. observ. 269. numer. 20. libr. 2. Card. de Luca de camb. disc. 20. numer. 2. & disc. 25. numer. 6. Merin. ad Reverter. observat. 431. numer. 2. & res. lib. pr. cap. 258. numer. 2. Episcop. Rocca cap. 94. numer. 26. Rot. decis. 345. part. 5. rec. & decis. 219. part. 15. rec. Merlin. Pignatell. contr. 11. lib. 2. numer. 7. & ibi pleniſſimè Scopp. num. 8. Constant. ad Stat. Urb. annotat. 26. artic. 3. numer. 131. e pienamente la Ruota in Romana literar. cambii 4. Aprilis 1718. coram R. P. D. Rovault Gamaches, ſtampata in fine della preſente Opera.

Quanto ſi è detto fin qui dell' attuale, ed eſpreſſa decozione, o fallimento de' Mandanti, il quale ſecondo la più
vera e comune opinione de' Dottori, intendeſi ſeguito, al- 12
lorchè il Mercante ritiraſi dalla Piazza, e ſi rende a lei latitante, e molto più fuggendo dallo Stato, ſenza che dal Giudice ne ſia fatta la dichiarazione, la quale è neceſſa-
ria ſolamente ad altri effetti, e particolarmente riſpetto al- 13
le pene, come provano magiſtralmente il Caball. reſolut. crimin. caſ. 105. Sabell. reſol. 14. numer. 16. Gratian. capit. 391. num. 19. Rot. coram Coccin. decis. 2326. numer. 7. 8. & 9. Noguerol. allegat. 16. num. 105. in fin. Scacc. in reſp. num. 61. poſt tractat. de ſervit. & rejudic. Rocc. de decoctor. part. 2. num. 1. Urceol. decis. 7. numer. 1. Pigant. ad Statut. Ferrar. rub. 24. numer. 3. verſ. benè facit, Rot. Romana decis. 14. numer. 2. part. 2. rec. Urceol. de tranſact. quæſt. 34. numer. 11. Conſtantin. ad Stat. Urb. annot. 26. art. 1. numer. 13. & 15. Rot. Florent. in Liburnen. acceptationis literar. camb. 16. Auguſti 1685. §. Quis enim, & §. Nec eſt, lib. motiv. a 565. Non ha dub-
bio, che abbia eziandio luogo nel caſo, che ella non foſſe 14
ancora attualmente ſeguita, purchè foſſe proſſima a ſcuoprirſi, o renderſi all' atto con la fuga, o ritiro dalla Piazza del Mercadante.

Poichè in jure, tanto ſi conſidera il Mercadante decot-
to, o fallito, quanto chi era proſſimo al fallimento, e così 15
non meno ſono invalide l' accettazioni delle lettere fatte

dopo l'attuale fallimento del Dator delle Lettere, che quelle fatte dopo che il Mercante era prossimo a fallire: *Rot. coram Buratt. decis. 9. numer. 23. & decis. 10. numer. 1. & coram Coccin. decis. 2326. & coram Dunozzet. decis. 940. num. 9. Valeron. de transact. quaest. 8. numer. 37. Card. de Luc. de regal. disc. 115. numer. 10. & de credit. & debit. disc. 10. numer. 12. & de cambiis disc. 25. Ansald. de commerc. disc. 5. numer. 22. Rot. decis. 219. part. 15. rec. & Episcop. Rocc. cap. 94. num. 19. & 20.* E noi nel *disc. 75. numer. 1. & seq. tom. 2. de commerc.*

Tutta la difficoltà rimane in accettar bene il tempo di questa prossima, o sia latente decozione, cioè in saper ben giudicare quando il Mercadante si debba dire, che egli sia in una prossima, o latente decozione, lo che parmi non essere stato finora ben discusso da'nostri Dottori, anzi li trovo fra di loro non poco intrigati, e discordanti; e ciò proviene dall'esser materia più di fatto, che di ragione, nella quale perciò è facile l'equivocare a chi non osserva bene le circostanze de'casi per applicarvi bene quelle conclusioni di ragione, che ad essi meglio si adattano.

Procurerò adunque, per quanto mi permette la mia debolezza, di distinguere questa materia in modo, che riesca più agevole a chi giudica il regolare il di lui arbitrio.

E primieramente convien sapere, che da i Dottori si suole bensì presumere l'atto, o contratto del Mercante, fat-
16 to in istato della di lui prossima decozione, quando tra brevissimo tempo egli fallisce, poichè la vicinità del tempo in
17 jure serve in tutti gli atti di valevole presunzione, come insegnano infiniti allegati dal *Tiraquell. de retract. lignag. §. primo, gloss. 7. num. 77.*

Così dalla brevità del tempo si arguisce il dolo, la fro-
18 de, la corrispettività degli atti, e per meglio accostarmi alla materia della decozione, giacchè ella viene equiparata alla
19 morte naturale, *Ansald. de commerc. disc. 4. numer. 7.* dalla
20 brevità del tempo tra la morte e la ferita si arguisce, che questa fosse totalmente mortale *Farinac. de homicid. qu. 127.*

a num.

a numer. 27. *usque ad* 50. *Menoch. de arbitrar. cas.* 275. *Guaz. zin. ad defens. Reor. defens.* 4. *cap.* 10. *sub numer.* 19. *vers. & pro complemento* , *Conciol. resol. crimin. verb. vulnus resp. p. numer.* 12. *Addentes ad Caitel. expedit.* 88. *numer.* 5. *& seq.* con moltissimi allegati dal *Sabello in verbo mors numer.* 9. *vers. quod mortuus* ; e similmente, se una bestia muore fra due o tre giorni della vendita fattane, si deve presumere, che fosse infetta di morbo mortale, *Beor. dec.* 323. 21
numer. 12. *Surd. decis.* 146. *numer.* 18. *Mascard. de prob. conclus.* 92. *Riminald. cons.* 360. *numer.* 11. *Ludovic. decis. Perus.* 118. *Paul. Christineo decis. Belgic.* 97. *numer.* 11. *vol.* 3. *Cavall. cons. dec.* 179. *per tot. lib.* 1. *Hermosill. ad LL. Partit. L.* 66. *gloss.* 1. *numer.* 16. *& seq. fol. mihi* 861. *Sabell. in prax. criminal.* §. *Boni*, *num.* 5. ed in termini puntuali, che dalla brevità del tempo si arguisce la prossima precedente decozione *Strac. de decoct. part.* 3. *numer.* 31. e meglio al 22
numer. 32. *il Vescovo Rocca cap.* 94. *numer.* 20. *Merlin. Pignat. contr.* 21. *numer.* 16. *Surd. decis.* 23. *numer.* 11. 12. *Mastrill. decis.* 177. *numer.* 9. *Rocc. respons.* 10. *num.* 17. 18. 19. *tom.* 2. *Rot. coram Dunoz. jun. decis.* 940. *numer.* 13. *Valeron. de transact. lib.* 4. *quaest.* 8. *num.* 39. e Noi pienamente nell'infrascritto *Cap.* 7.

Ma non si accordano fra di loro i Dottori suddetti, qual sia questo breve tempo, da cui si possa con ragione dedurre questa presunzione, perchè altri lo vogliono di pochissimi giorni, altri l'estendono a settimane, altri a mesi, ed 23
alcuni anco all'anno, come ho dimostrato pienamente quì sotto al *Cap.* 5. onde non sapendo i più moderni a quale opinione appigliarsi, l'hanno rimessa in tutto e per tutto 24
all'arbitrio del Giudice, come pure abbiamo fermato al detto *Cap.* 7.

Per dilucidazione dunque di questo punto, è necessario premettere, che i termini della questione, che si fa da i Dottori, cioè dentro a qual tempo abbia luogo questa presunzione, non procedono, se non nel caso, in cui fuor dell'attual decozione del Mercante, altro non apparendo in fatto si

to, si volesse dalla brevità solamente del tempo corso dal contratto fatto innanzi dal Mercadante, fino all'attual decozione, dedurre la presunzione, che egli fusse al tempo del suddetto contratto in istato di prossima decozione; io crederei certamente in tal caso, che non si potesse estendere che a pochissimi giorni, cioè a uno, due, o a tre giorni preceden-
25 ti all'attual decozione, o fallimento, seguitando non la più stretta e rigorosa opinione di quegli, che esigono una decozione immediatamente, o poco dopo succeduta, ma quella di mezzo, che sempre è più ragionevole, e più equa, siccome in termini puntuali il *Bald. al cons.* 328. *numer.* 8. *&* *cons.* 394. *num.* 1. *&* *seq. lib.* 5. riferito benchè erroneamente per *il* 400. e seguitato dallo *Stracc. de decoctor. part.* 3. *numer.* 30. *Gratian. cap.* 391. *numer.* 10. 11. *Castill. dec.* 22. *numer.* 37. *Ciroch. discept.* 77 *numer.* 56. *in fin.* ed altri da me citati al detto *Capit.* 7. Nella quale molto più per necessaria conseguenza concorrono tutti quelli, che l'hanno estesa con poca ragione a settimane, e a maggior tempo. E per verità, la *Ruota di Roma* ultimamente in *Romana literarum cambii* 4. *Aprilis* 1718. *coram Rovault*, confermata con altra de' 17. Giugno 1720. *coram eod.* è stata di sentimento, che dalla sola brevità di quattro, o cinque giorni precedenti, senza altre circostanze, e conjetture, non si debba presumere la decozione latente per la viva ragione, perchè ciò può essere seguito per qualche accidente improvviso, a cui sogliono soggiacere i Mercadanti; se poi dal fatto apparissero altre circostanze, dalle quali si possa presumere, o giudicare diversamente, come se da varj argomenti, e conjetture costasse, che il Debitore fallito era in
26 istato di fallire, prima anche di molte settimane, e mesi, o pure tutto il contrario, cioè che il giorno innanzi, o nell'istesso giorno, che mancò, era poco avanti in buono
27 stato, e credito, ma per un mero accidente, o di naufragio di Nave, o di fallimento altrui, o altre disgrazie, gli sia convenuto ritirarsi dalla Piazza; in ciascun di questi casi non ha per verità niente che fare la suddetta questione, poi-

poichè in essi il giudizio dell'uomo depende da tutt'altro, che
dalla misura del tempo, come ho avvertito sotto il *Cap. 7.*
e in questi termini si debbono intendere tutti quei Dottori,
che per le molte e diverse circostanze di tanti casi tra
se dissimili, per cui non si può dare da principio una regola
certa, hanno rimesso questo punto all' arbitrio del Giudice.

Ma con buona pace di tutti i Dottori, che hanno scritto
fin'ora su questo punto, parmi del tutto inutile, e fuori 28
di proposito questa questione; perchè, ammesso eziandio
che dalla brevità del tempo si dovesse presumere, che il
Mercadante fosse stato in vero due o tre giorni innanzi
in istato di dover fallire, ciò poco importerebbe, perchè
non dovendosi in queste materie, come per lo più nell'altre,
cercare, e provare solamente la pura verità del fatto,
cioè quando il Mercante si fosse veramente ritrovato per
la gran mole de' debiti in istato di dover fallire, ne' quali
termini potrebbe ella aver luogo, e così l'Attore allora con
la presunzione legale risultante dalla molta brevità del tempo;
potrebbe pretendere di averla bastantemente provata
ma dovendosi, oltre tal verità di fatto, provare ancora, che 29
il Mercante abbia dati fuori di se pubblici segni di questa sua
prossima decozione, come mostreremo più a basso, qual vantaggio
dunque a questo effetto si può mai ricavare dalla decisione,
e stabilimento di tal quistione?

Ed in vero cosa più irragionevole, e più pregiudicale al pubblico
commercio, ed alla buona fede, che debbe essere l'anima,
e il buon regolamento del medesimo, non si potrebbe
giammai trovare, se dato oggi il fallimento di un Mercadante,
che ha vissuto sempre con buon credito appresso a tutta la
Piazza fino al giorno della sua disgrazia, si volesse ammettere
per le prove positive, che si potessero fare del suo pessimo
stato, in cui si trovava egli per verità un'anno, o maggior
tempo anche prima, si dovesse, dico, ammettere, ch'egli fosse
fin d'allora in istato di prossima decozione: e pure quando
si dovesse stare alla mera verità del fatto bisognerebbe concederlo.

Ma

Ma ſiccome ciò non baſta, come io diceva, perchè a far
dichiarare un Mercadante in proſſimo ſtato di decozione,
non ſolo ſi ricerca all'effetto di cui trattiamo, cioè all'ef-
fetto ch'egli ſi reputi in tutto e per tutto, come foſſe già
30 attualmente fallito, non ſolo ſi ricerca, dico, che egli foſ-
ſe veramente in alcun tempo prima in iſtato di dover fal-
lire, ma ſi ricerca ancora, che egli ne abbia dati fuori a
notizia delle Piazze alcuni ſegni ſufficienti a farlo credere
in tale cattivo ſtato, come più ſotto diremo: così pure nul-
la giova il provare con la preſunzione legale, riſultante dal-
la brevità di ſoli due o tre giorni, che egli foſſe veramen-
te in tale ſtato, ſe non ſi moſtra inſieme, che egli ne aveſ-
ſe, prima della ſua attuale e ſcoperta decozione, dati pub-
blici ſegni, laonde ſi deve, tanto nell'uno, che nell'altro
caſo, a forza concludere, che quando il Mercante è viſ-
ſuto ſino all'ultimo giorno del ſuo attuale fallimento in
buon credito appreſſo la Piazza, ſia queſtione del tutto eſtra-
nea, quantunque tanto controverſa fra'Dottori, l'inveſtigare
ſolamente qual brevità di tempo, o giorni ſi ricerchi, dentro
31 di cui ſi poſſa preſumere, che il Mercante foſſe in iſtato
di dover fallire, come nel caſo, ove mancaſſe, tal brevità
di pochi giorni ſarebbe fatica del tutto inutile a chi ſi accin-
geſſe di moſtrare con le prove poſitive il vero e più lonta-
no tempo, in cui foſſe ſtato il Mercadante in tale ſtato, ſe
non ſi provaſſe inſieme, che egli ne aveſſe dati alla Piazza
pubblici ſegni.

Reſta ora a vedere qual regola debbaſi tenere per ben giudi-
care in qual tempo foſſe il Mercante in iſtato di proſſima de-
cozione, innanzi che egli attualmente aveſſe fallito.

Miglior regola non ſaprei accennare in queſto particola-
re, che di conſiderare ben bene le circoſtanze del caſo, che
occorre in pratica; e trovando, che al tempo del contrat-
to, o cambio, o altro negozio da lui fatto, egli aveva già
dati pubblicamente non pochi e forti ſegni del ſuo catti-
vo ſtato, o della ſua impotenza al pagamento, i quali dal
retto arbitrio del Giudice poſſano eſſere ſtimati ſufficienti a
far

far credere fin d'allora imminente la di lui proſſima e futura decozione, ſi doverà giudicare, che egli foſſe, fin di quel tempo, in una proſſima, o latente decozione, benchè egli aveſſe ancora di fatto praticato fino all'attual decozione la 33
Piazza, e in queſti termini parlano le Deciſioni della *Ruota Romana*, cioè la *deciſ.* 219. *num.* 9. *part.* 15. *rec.* & *coram Dunozz. deciſ.* 940. *numer.* 2. *uſque ad fin. Buratt. deciſ.* 9. & *dec.* 104. & *coram Coccin. deciſ.* 2326. *Anſald. diſc.* 3. *numer.* 12. 13. *de mercat. Conſtantin. ad Statut. Urb. annot.* 26. *artic.* 3. *numer.* 140. 141. & *ſeq. Pignatell. dict. contr.* 11. *cent.* 2. & *Card de Luc. diſc.* 25. *numer.* 7. & *ſeq. Carol. Ant. de Luca ad Franc. deciſ.* 303. *numer.* 5. e così pure ſe ne dichiara il *Rev. Mazzi nel ſuo Compendio de' Cambj* [illegible] Ruota di Roma *in dicta Romana Literarum cambii* 4. *Aprilis* 1718. *coram* [illegible] *D. Rovault* §. *Minuſque officit*, *cum ſeq.* ſtampata qui in fine dell'Opera.

Che queſti forti, e pubblici ſegni, e indizj del cattivo ſtato ſiano neceſſarj, perchè il Mercadante poſſa dirſi in iſtato di proſſima decozione, oltre le autorità poco fa citate, ſi comprova con queſto vivo, e valevoliſſimo argomento. E' certiſſimo in jure, che ogni contratto, o negozio fatto col Mercante proſſimo alla decozione, allora ſolamente è nullo, ed invalido, quando da chi ha contrattato con eſſo lui ſi foſſe avuta ſcienza della di lui proſſima decozione; al- 34
trimenti, ſenza tale ſcienza, averebbe tutta la ſua ſuſſiſtenza: *Gob conſult.* 87. *numer.* 62. *Manſ. conſult.* 179. *numer.* 42. & *Card. de Luc. de camb. diſc.* 25. *numer.* 15. con altri da me citati al *Cap.* 1. e ſiccome queſta ſcienza non ſi può avere dalla Piazza, ſenza che il Mercadante non abbia dati fuori di ſe ſufficienti ſegni, da cui ſi poſſa argomentare il ſuo cattivo ſtato, ed inſieme ſoſpettare, e prevedere la di lui futura decozione, ſi deve per conſeguenza conchiudere, che non poſſa mai dirſi a queſto effetto il Mercadante proſſimo alla decozione, innanzi che non ſiano preceduti tali ſegni no- 35
torj alla Piazza: altrimenti ne reſulterebbe uno ſconvolgimento troppo pregiudiciale alla fede pubblica, ed al commer-

mercio, come individualmente così ragiona la *Ruota Romana in Romana literarum cambii*, §. *Nam decoctiones*, *& seq.* 4. *Aprilis* 1718. *coram Rovault de Gamaches*, confermata sotto li 17. *Giugno* 1720. *coram eodem*, stampata alla fine di questo Trattato.

36 E perciò quelli Mercanti, che averanno contratti con esso lui negozj, o lettere di cambj, doveranno imputare alla loro propria negligenza, e colpa, il danno, che loro sarà accaduto: *Gait. de credit. cap.* 2. *tit.* 7. *numer.* 2401. *&* 2407 *Mans. consult.* 179. *numer.* 3. *Stacc. de commerc. §.* 2. *gloss.* 5. *numer.* 401. *& seq. de Luc de cambiis disc.* 25. *num.* 15. e come più diffusamente ho mostrato sopra nel *Capit. pr.* ed altri luoghi.

37 Intorno però a questi segni, devo avvertire, che non bastano solamente le lettere protestate, nè solamente qualche licenza, o mandato di sospetto di fuga, che si fosse da alcuno ottenuto contro del Debitore, nè tampoco il salvo condotto, che avesse il medesimo Debitore per suo riguardo impetrato, per ciascuna delle quali cause, o altra simile, avesse patita appresso la Piazza qualche diminuzione del primiero suo credito; il che, siccome può procedere dalla strettezza, o mancanza del pronto contante, senza cui
38 non può il Mercante in quel tempo riparare all' urgenza de' suoi Creditori, ma non già dall' impotenza, che egli veramente abbia di soddisfarli con gli altri suoi Beni, non è atto perciò a farlo giudicare in istato di prossima decozione: e di fatto si vede, che simili accidenti succedono, e possono succedere anche alli Ricchi di Mercanzie, o Beni per la scarsezza, come si diceva, del pronto contante, in cui alcune volte possono trovarsi: perciò vi vogliono, per conchiudere la prossima decozione de' Mercanti, altri at-
39 ti più speciali, o molti insieme, i quali a giudizio del prudente Giudice, siano sufficienti a farla presumere, in conformità di quanto viene puntualmente in questo punto osservato dallo *Scopp. ad Merlin. cent.* 2. *cap.* 11. *num.* 8. *vers. ne aliud erit*, *Ansald. de commerc. disc.* 94 *numer.* 7. 17. 18. 109

Card.

Card. de Luca de camb. d. disc. 25. *numer.* 8. e l' altro *de Luc. ad Franc. decis.* 303. *numer.* 5. *& ad Gratian. capit.* 569. *sub numer.* 7. *§. Ceterum*, *vers. aliter*, *Rot. Roman. dec.* 85. *num.* 18. *part.* 15. *recent. & post Albit. de inconstant. in judic. dec.* 16. *num.* 15.

Per lo contrario, se al tempo del contratto, o delle lettere cambiali non aveva dati bastanti segni della sua futura 40
decozione, ma continuava a comparire alla Piazza, e far negozj, coprendo destramente sino a quel tempo, che potegli riuscire, il suo cattivo stato col farsi comunemente credere da' Mercanti diverso da quello, che veramente egli era, in questo caso pare del tutto ragionevole, che si debban sostenere, ed esser validi quei cambj, contratti, o negozj, che da lui sono stati fatti nel tempo, che era comunemente tenuto in buon credito, e che ciascuno probabilmente averebbe con esso lui contrattato, come puntualmente nel caso nostro così ragionano lo *Scacc. de commerc. §.* 2. *gloss.* 5. *numer.* 405. *& seq. Gait. de credit. capit.* 2. *tit.* 7. *numer.* 2442. *Gratian. capit.* 391. *sub numer.* 18. *Rot. Rom. in Bononien. Fideicommissi* 7. *Maii* 1666. appresso il *Gob. consult.* 9. *numer.* 65. *& consult.* 87. *numer.* 60. *Surd. cons.* 528. *numer.* 38. e dopo loro mirabilmente la *Ruota di Roma in d. Romana Litterar. camb.* 4. *Aprilis* 1718. *§. Ut etiam*, *coram Rovault*, confermata sotto li 17. Giugno 1720. *coram eod.* stampata in fine del presente Trattato.

Non potendosi per verità, come nel primo caso, imputare al Mercante, che ha con lui negoziato, la negligenza di non avere investigato la di lui mala qualità, perchè essendo stata da lui con tutta industria, e disinvoltura sempre occultata, non era facile il poterla penetrare, come in simili termini discorre la *Rot. Roman. divers. tom.* 2. *dec.* 281. *numer.* 25. *& seq. Molin. de primog. lib.* 2. *cap.* 13. *numer.* 29. *Castill. contr. lib.* 4. *cap.* 42. *numer.* 99. e tale è il sentimento, e la modificazione, che hanno voluto insinuarci nelli nostri precisi termini il *Card. de Luca de camb. dict. disc.* 25. *numer.* 8. e particolarmente *al numer.* 11. *sino al* 14. *& in supple.*

plement. eod. tit. disc. 33. *numer.* 4. *Carol. Anton. de Luc. ad de Franc. dict. decis.* 303. *numer.* 5. *Scacc. de commer. §.* 2. *gloss.* 5. *numer.* 401. giunto il *numer.* 405. *Scopp. ad Merlin. Pignatell. cent.* 2. *contr.* 11. *numer.* 8. *vers. etenim etsi Rota Romana*, *Ansald. de commerc. disc.* 3. *numer.* 5. *& discur.* 5. *numer.* 12. 13. e meglio ancora, e più diffusamente il *Saminiat. contr.* 178. *numer.* 12. *la Ruota di Roma in dicta Romana literarum cambii* 4. *Aprilis* 1718. *coram Rovault*, *§. Tale autem*, *& §. Ut etiam.*

So che qualche Autore, e l'istesso *Card. de Luca nel disc.* 25. *numer.* 12. *& in fine de camb. & disc.* 33. *in supplement. ad eundem titul. numer.* 4. riferito anche a questo proposito da *Monsig. Ansald. de commerc. disc.* 5. *sotto il numer.* 13. *vers. ubi post egregie*, ha stimato, che quando dal Ricevitore delle lettere è stato effettuatamente pagata con buona fede allo Scrivente la di lui valuta, resti obbligato quello, che l'ha
41 accettata, a pagarla, benchè apparisse, che prima dell'accettazione, lo Scrivente avesse dati indizj sufficienti della sua prossima decozione, e che perciò essi siano solamente considerabili nel caso di rimessa fatta dallo Scrivente a fa-
42 vore di qualche suo Creditore, il quale prevedendo dalli medesimi indizj il caso della futura decozione del suddetto Scrivente, abbia procurato, come si deve sospettare, di rimborsare il suo credito, col mezzo di qualche lettera di cambio dello stesso Scrivente, in pregiudizio di colui, a cui è stata diretta la tratta, e da cui è stata ignorantemente accettata.

Ma questo particolare sentimento di pochissimi, non ha alcuna assistenza di ragione, non solo perchè è contrario alla comune opinione de' Dottori sopraccitati, i quali indistintamente parlano nell'uno, e nell'altro caso, ma perchè tutti i motivi da essi addotti per la Decisione di un caso, all'altro per l'appunto si adattano. E di vero, qual differenza di ragione, in riguardo al povero Accettante si può mai assegnare tra il caso della valuta realmente pagata, e
43 quella della valuta compensata, o riscontrata? Poichè se egli

egli è scusato nel secondo caso, non per altra ragione, se non che egli al tempo dell' accettazione non poteva sapere la mutazione dello stato dello Scrivente per la distanza del luogo, come non doveva esserlo nel primo caso, ove per lui milita la medesima ragione, ed equità, la quale per lo contrario non può aver luogo nel Ricevitore della lettera di cambio, il quale essendo presente nel luogo del contratto può, o deve sapere non meno l' attuale fallimento del Mercante, con cui fece il negozio, che i di lui molti indizj già dati per addietro della sua prossima decozione; e se ciò non ostante ha volsuto con esso lui contrattare, deve in buona pace soffrire quel danno, che gli è provenuto dalla sua propria colpa, e negligenza, e non farlo sentire all' Accettante, del tutto ignorante, o almeno più innocente, come per il Testo nel *L. qui cum alio ff. de regulis juris*, affermano tutti i Dottori da Noi citati per la nostra opinione, e particolarmente lo *Scopp. ad Merlin. Pignatell. dict. contr.* 11. *numer.* 13. ed il *Card. de Luc. de regal. disc.* 115. *numer.* 12. & 13. *Merlin. Pignatell. cent.* 2. *contr.* 11. *numer.* 10. 11. 18. *Amat. resol.* 47. *numer.* 23. e per le ragioni da me segnate sopra al *Cap.* 1. §. *Abbiamo fin' ora inteso*.

E benchè ancor io confessi, che assai maggiore sospetto di frode, e collusione concorre nel caso della valuta compensata, o rincontrata, che nel caso della valuta realmente pagata in contanti (e ciò è quello, che a mio credere ha voluto dire il *Card. de Luca* nel luogo sopraccitato, mentre sarebbe negli altri luoghi a se contrario) 44
non si potrà però negare, che nel caso anche della valuta realmente pagata, non si debba tenere l'opinione favorevole all' Accettante, perchè quantunque allora paja, che 45
cessi il sospetto di frode, e collusione in chi pagò realmente la valuta, non cessa però tal sospetto nel Datore della lettera, che era in istato di prossima decozione, e così inabile a potere contrattare in pregiudizio altrui, onde se il Ricevitore delle lettere, non ostante la scienza del di lui

cattivo stato, ed inabilità di contrattare, che aveva, come si deve presumere, e doveva avere, ha voluto con esso lui contrattare il cambio, con pagarne realmente la valuta, deve sopra di se andare il danno, e non sopra l'Accettante, ignorante di tutto ciò per la distanza del luogo, come di sopra si è accennato.

Dal detto sin quì si conosce manifestamente l' errore anche di quelli riportati da *Monsig. Ansald. al discur.* 5. *numer.* 16. *&* 18. che vogliono, che i Mercanti si debbano dire prossimi alla decozione, sino di quel tempo in cui
46 veramente erano non solvendo, cioè di quel tempo in cui dalli loro libri apparisce, che fosse maggiore il loro debito, del loro patrimonio, poichè questa circostanza, benchè sia valevolissima congghiettura a provare la prossima decozione, non è però per se sola sufficiente, mentre
47 può stare bene insieme, che un Mercante in un tempo non abbia tanto di patrimonio, o sostanza capace a pagare tutto il suo debito, ma che sia totalmente in credito, e stima appresso la Piazza, come se egli fosse solvendo: dico appresso la Piazza, poichè niente opererebbe in contrario, quando si provasse, che appresso ad alcuno più intimo della di lui casa, e per conseguenza più informa-
48 to fosse stato in qualche sospetto di prossima decozione, come bene avverte la *Ruota di Roma in dicta literar. cambii* 4. *Aprilis* 1718. *§. Ut etiam*, *vers. ea valida ratione*, *coram Rovault*, inserta quì dopo il presente Trattato. E però
49 molto diversa cosa è l'esser non solvendo, dall'esser fallito, come bene osserva il *Tondut. quast. civil. cap.* 72. *numer.* 6. *& seq. lib.* 1. e l' opinione di quei Dottori, che ammettono per decotti, e falliti tutti quelli, che non sono solvendo, non procede in quelli, che sono ancora in credito, benchè non siano solvendo, ma solamente rispetto a quelli, che sono notoriamente non solvendo appresso la Piazza, o suoi Cre-
50 ditori, come si ricava dall' autorità puntuale del medesimo *Tondut. al d. cap.* 72. *num.* 8. *& seq.* seguitato dal *Constantin. ad Statut. Urb. annot.* 26. *artic.* 1. *num.* 10. *& artic.* 2. *numer.* 107. 108. e dal *Gob. consult.* 34. *num.* 6. e a questo proposito molto con-

conferiscono il *Surd. al conf.* 528. *num.* 38. 39. 40. *Gratian. cap.* 391. *num.* 18. 21. & 22. *Rot. Roman.* appresso il *Gob. consult.* 9. *num.* 65. e lo stesso *Gob. alla consult.* 87. *num.* 60. quali ci avvisano, che non si può mai dire un Mercadante in prossimo stato di fallire, quando tuttavia è in credito, prati- 51
ca alla Piazza, e fa negozj, e ciò procede anche nel caso, ch'egli veramente fosse impotente a pagare li suoi Creditori, ed avesse perciò anche dentro di se premeditata la fuga, e il suo ritiro dal Foro mercantile: e la ragione di ciò è quello, che ho di sopra accennato, cioè perchè in questa materia della prossima decozione, non si deve attendere la pura, ed occulta verità del fatto, ma il credito, e riputazione, con cui pubblicamente vive, o nò, alla Piazza il Mercante; il che viene anche meglio confermato da quanto va ponderando in questi termini il *Mans. alla consult.* 497. *num.* 10. *vers. & quidem profecto, & num.* 11. con l'autorità note del Sacro Consiglio di Napoli, riportata dal *Thor. nel compend. delle decis. part.* 2. *pag.* 117. e per la ragione ancora, che la stima, ed il credito si deve valutare nel Mercante per un gran capitale, anzi spesse volte è il maggior sosten- 52
tamento del negozio, perchè col di lui favore può il Mercante, benchè occultamente sia non solvendo, rimettersi in buono, ed opulento stato, *Amat. resolut.* 27. *num.* 31. *vers. & ex hoc possent*, e però a questo proposito cade ora in acconcio il ricordare ciò, che ho avvertito nel mio *disc.* 76. *num.* 7. 8. *tom.* 2. *de commerc.* che li Mercanti per lo più vivono col credito; sicchè è forza conchiudere, che se oltre il gran debito, che ha il Mercante, non vi concorrono altre conghietture indicanti al di fuori a notizia degli altri Mercanti della Piazza la di lui prossima decozione, non si può dire all'effetto di cui si tratta esser egli in istato di prossi- 53
ma decozione, e così civilmente morto: maravigliosamente la *Ruota di Roma in Rom. Liter. camb.* 4. *April.* 1718. *§. Ut etiam, coram Rovault*, e nell'altra confermatoria de' 17. *Giugno* 1720. *§. Absque eo quod, & seq. cor. eod.* dopo il presente Trattato stampata.

ARGOMENTO.

SI figurano quì per dichiarazione della materia molti casi speciali di negozj, e lettere di cambio, e girate col fallimento seguito, ora per parte d'uno, ed ora per parte dell' altro.

Si tratta anche, se si può pagare dall' Accettante lettera di cambio, innanzi la scadenza del pagamento, e il fallimento del Presentatore della lettera, a cui è stata pagata anticipatamente, a danno di chi deve andare.

E similmente, se in caso di fallimento siano il Traente, il Remittente, li Giranti, e l'Accettante, obbligati in solidum, e in quali casi.

SOMMARIO.

1 *CHI trae per conto d'altri, non si considera come Traente, ma come Procuratore di quello, che ha ordinato la tratta; onde caso che fallisse poi chi ha ordinata la tratta, il Trattario non può rivalersi contro colui, che ha fatta la tratta,* e n. 2.

3 *Molto più, se il Trattario riceve dal Traente la tratta, con la clausula* sopra di se, *cioè a dire a risico dell' istesso Trattario.*

4 *Chi ordina la rimessa con le clausule* sopra di se, o sopra di voi, *intende, che il pericolo del danno delle let-*

tere

tere sia a pericolo di chi doverà far la rimessa.

Qual forza abbia la clausula sopra di se, *o* sopra di voi, *o* sopra di noi, *trà Mercanti, al* num. sudd.

5 *Chi trae per un' altro con la clausula* sopra di noi, *intende di correre il risico per colui, per conto del quale egli fa la tratta.*

6 *Il Traente sempre rimane obbligato, se il Trattario accetta la tratta, con la clausula S. P. cioè* sopra protesto, *o con la clausula S. P. C. cioè* sopra protesto per mettere a conto.

7 *Qual differenza sia tra l' accettazione fatta con la clausula S. P. e la clausula S. P. C.* num. 8 9

10 *Se si trae con la clausula* sopra di se medesimo, *il Trattario ha sempre per obbligato il Traente, benchè non fosse accettata la tratta co la detta clausula S. P.*

11 *Chi averà promesso ad uno di pagare le tratte, che egli farà per conto d' un' altro, sarà obbligato a pagarle, benchè colui per il di cui conto furono fatte poi le dette tratte, al tempo delle medesime, o della loro accettazione fosse fallito.*

12 *Fatta la tratta da uno per conto di un' altro, se questi al tempo della tratta era fallito, o prossimo al fallimento, non sarà tenuto a pagarla, benchè l'avesse accettata..*

13 *E se dal medesimo Trattario sarà stata pagata, in caso che nello Scrivente sia concorso alcun dolo, o scienza dell' attuale, o prossima decozione di quello, per ordine del quale fece la tratta, il medesimo Scrivente sarà obbligato a rimborsare il suddetto Trattario, che con buona fede la pagò.*

14 *Se fosse stata fatta da uno la tratta ad un' altro, con ordinargli di prendere il suo rimborso da un Terzo, ed il Trattario l' avesse compita, con aver tratto per il suo rimborso dal suddetto Terzo, da cui fosse accettato, sarà tenuto questo Terzo al pagamento, benche il primo Traente avesse fallito dopo la suddetta accettazione del Terzo.*

15 *Lo stesso si doverà dire anche quando il fallimento del primo Traente fosse seguito innanzi l' accettazione del Terzo, da cui doveva prendere il suo rimborso il Trattario, se il Terzo prima del*

fallimento del primo Traente, si fosse obbligato al rimborso del detto Trattario.

16 *Il contrario deve tenersi, quando non fosse seguita tale obbligazione del Terzo, da cui si deve rivalere il Trattario*, e num. 17.

E quando al tempo dell'accettazione, o pagamento fatto dal detto Trattario, il primo Traente era già fallito, num 18.

Dichiarasi al num. 19.

20 *Se il Creditore farà tratta al suo Debitore con lettere di cambio pagabili ad un suo Creditore, benchè il Traente fosse fallito, o in prossimo stato di fallire al tempo dell' accettazione delle suddette lettere, nientedimeno il Debitore accettante sarà tenuto a pagarle al detto Creditore del Traente.*

21 *Ciò procede, se il Debitore accettante, e il Creditore del Traente saranno in buona fede, cioè senza la scienza del fallimento del Traente.*

22 *Ma se il Debitore accettante ha la scienza del fallimento del Creditore traente, non può, nè deve pagare le tratte in pregiudizio degli altri Creditori del Traente.*

Ed avendole l' Accettante in tal caso pagate, il Creditore le doverà restituire alla massa de' Creditori del Traente, o l' Accettante le doverà pagare un' altra volta, num. 23.

24 *Accettata da uno la tratta respettivamente alla rimessa, che nell' istesso tempo gli vien fatta; se, mancando al Trattario accettante per qualche fallimento la rimessa, sia obbligato a pagar la tratta, che accettò, e* num. 25. 26. e seq.

26 *La rimessa fatta per compire la tratta, è un' atto correspettivo alla tratta, onde se cessa la rimessa, deve cessare la tratta quantunque accettata.*

27 *Si distingue questa proposizione*, e num. 28. 29. & seq. e num. 33.

28 *Non ha luogo l' argomento della correspettività degli atti, se non fra i medesimi Contraenti, fra i quali gli atti correspettivi seguirono, ma non già in pregiudizio del Terzo.*

29 *La protesta, o dichiarazione fatta dal Trattario al Traente di volere accettare*

la

la sua Tratta, a contemplazione della sua rimessa, non nuoce a quello, in favor del quale furono liberamente accettate le lettere di cambio.

30 *Le lettere di cambio, benchè date corrispettivamente alla valuta di chi le riceve, pure se saranno accettate, non si può opporre dall' Accettante a nome nè pure dello Scrivente contro di quello, al di cui favore furono accettate l' eccezioni della valuta non pagata.*

31 *Se alcuno si obbliga come supposto debitore d' un' altro a favore d' un Terzo, è tenuto al pagamento verso del Terzo, benchè in vero non sia debitore.*

E ciò procede, benchè il Terzo sapesse, che colui il quale si è obbligato a suo favore, non era debitore dell' altro num. 32.

33 *L' Accettante non è tenuto a pagar le lettere, che egli accettò, quando quello, a favor del quale furono accettate, non è creditor del Traente, ma semplice adjetto, o Procuratore.*

35 *Procuratore, o adjetto al pagamento, rappresenta la Persona del suo Principale.*

36 *Chi averà data una lettera all' ordine S. P. con aver avuta fede della valuta, se il Ricevitore della detta lettera, benchè l' abbia fatta accettare, era fallito, o prossimo al fallimento al tempo della data lettera, sarà anteriore, o poziore ad ogn' altro, sopra la rimessa fatta con detta lettera, e* n. 41. e seq. e num. 45.

E ciò ha molto più luogo, quando dal Datore della lettera non si è avuta fede del prezzo, num. 45. & seq.

37 *Per consuetudine de' Mercanti, non si ricerca per indurre la tradizione, o consegna delle mercanzie, ciò che sarebbe necessario de jure.*

38 *Per ragion d' equità, e del pubblico commercio frà Mercanti, s' ammettono alcune cose, benchè repugnanti alle Leggi, e Regole di ragion comune.*

39 *Le cedole, ovvero* paghe*rò frà medesimi Mercanti hanno forza di danaro attualmente pagato.*

40 *Sono molto nel commercio privilegiate le lettere di cambio.*

41 *Il dominio del denaro della lettera accettata non si dice escito di mano del Traente, benchè il Traente abbia avuta fede del prezzo, purchè il detto danaro sia appresso l'Accettante, non per anche consunto, o commisto da quello, a favor del quale fu accettata la suddetta lettera di cambio.*

42 *Si presume non avuta fede del prezzo, se il Compratore al tempo della compra aveva in animo di frodare il Venditore.*

43 *Per trasferire il dominio, vi si ricerca la fede del prezzo, oltre la consegna, e tradizion della roba.*

44 *Non si presume, che il Compratore avesse in animo di frodare il Venditore, se ciò concludentemente non si prova.*

45 *E per provar ciò, si ricercano conjetture valevoli.*

46 *Si assegnano quali siano queste conjetture.*

48 *Se il Traente averà avuta fede della valuta al Ricevitore della lettera, e questo sarà stato in buono stato al tempo della fede avuta, la lettera accettata apparterrà alla massa de' Creditori, in caso che il Remittente, o Ricevitore della detta lettera poscia fallisse.*

49 *Avuta fede del prezzo, le lettere di cambio, o robe sopra le quali n'ebbe la suddetta fede, passano nel dominio del Ricevitore, ed in conseguenza in massa de' suoi Creditori, dovendo in tal caso il proprio Padrone venire con gli altri Creditori in Concorso.*

50 *Nel vero contratto di cambio si vende, non le lettere di cambio, ma bensì il danaro assente.*

51 *Le lettere di cambio servono solamente di mezzo, ed organo per fare dare esecuzione al cambio contrattato.*

52 *L'accettazione delle lettere di cambio per stile introdotto da' Mercanti ha forza di tradizione, e pagamento, all'effetto di cui si tratta.*

Ma ciò non è vero a molt' altri effetti, num. 53.

54 *Lo Scrivente non è mai liberato dal debito, se non dopo che l'Accettante abbia effettivamente pagato la rimessa al Presentator della lettera di cambio.*

55 *Se il debitore dà per paga-*

pagamento ad un suo Creditore qualche lettera di cambio tratta sopra un suo Debitore, intende di trasferire il nome del suo Debitore nel detto Creditore.

56 *Se uno rimette al suo Corrispondente di suo ordine, con lettere di terza Persona girate dal detto remittente al detto suo Corrispondente, non è tenuto il Remittente per il fallimento del Dator della lettera*, e num. 59. 60.

Si riprovano i Dottori, che hanno sostenuto il contrario, num. 61.

Ciò ha luogo, quando il Remittente ha fatto figura di puro Procuratore, ma non in certi altri casi, che si portano quì per limitazione, num. 60.

Altra limitazione, e dichiarazione, num. 63.

57 *L'atto, o contratto fatto da un Procuratore, si presume fatto in virtù del mandato precedente, benchè in farlo non abbia espresso il mandato.*

E ciò procede molto più fra' Mercanti, num. 58.

58 *I Mercanti nel contrattare per i loro Corrispondenti, non sogliono mai spiegare il loro nome, o mandato.*

59 *Il Procuratore non deve patire alcun danno nell' eseguire l' ordine del suo Principale, ma deve esser di questo tutto il sinistro, o caso avverso.*

64 *Se uno, avendo ordine di rimettere l'avanzo al suo Corrispondente, avesse girate le lettere di un Terzo all'ordine S. P. del detto suo Corrispondente, e questi le girasse ad altra Persona; se il Datore delle lettere fallirà, sarà obbligato il Remittente verso dell' ultimo Giratario.*

Dichiarasi come al nu. 65.

66 *Chi gira le lettere è sempre obbligato, in virtù della sua girata, benchè poi costasse, che la girata fosse simulata, e fosse per imprestanza di puro nome.*

67 *Chi simula una cosa, o qualche atto, da cui il Terzo è rimasto ingannato, è obbligato al refacimento del danno seguito al Terzo.*

68 *L' Accettante può pagare la lettera accettata al Giratario, innanzi la scadenza del pagamento, e tal paga-*

pagamento fatto da lui, pendente ancora il termine, è valido, benchè gli sia in tempo giunto l'ordine della revocazione dello Scrivente, o del Girante.

Dichiara, e limita ne' casi de' quali, al num. 73. 74. & seq. e num. 79. col seq.

69 *La clausula S. P. nelle lettere di cambio opera che si possino quelle liberamente negoziare come più piace.*

70 *Girata la lettera di cambio all'ordine S. P. in altro per la valuta avuta, il Datore della suddetta lettera non ha facoltà di rivocare l'ordine del pagamento.*

71 *La dilazione, secondo l'uso delle Piazze, data al pagamento, si deve intendere, che sia concessa o in grazia, e favore del Debitore, o di chi deve pagare la lettera, e perciò si può avanti la scadenza del tempo pagare.*

72 *Benchè la dilazione, o sia uso delle Piazze dato al pagamento sia posto in grazia del Creditore, o pure in grazia del Debitore e Creditore insieme, può nientedimeno anticipatamente il Debitore pagare, purchè vi concorra l'espressa, o tacita volontà dell'istesso Creditore.*

73 *In quelle lettere, o girate, nelle quali non corse la valuta, pendente il termine al pagamento, si può rivocar l'ordine di pagare.*

Dichiara come al num. 75. e seq.

76 *L'addietto al pagamento, o Giratario, che non ha alcuno interesse nella rimessa, non è altro, che un puro Procuratore del Remittente, o del Girante.*

77 *E a questo tale si può sempre opporre l'eccezione della valuta non pagata.*

78 *L'Accettante d'una lettera di cambio, deve senza eccezione alcuna pagarla al Presentatore, quando questi è creditore, o interessato nella rimessa.*

79 *Se si può pagare la lettera dall'Accettante innanzi la scadenza del pagamento, e dato tal pagamento anticipato, se il fallimento di chi l'ha riscossa, va a danno dell'Accettante, e* num. seq. e num. 90.

80 *Il Debitore non può anticipatamente pagare al Procuratore, e se paga, lo fa a suo risico.*

81 *Ciò*

81 *Ciò procede quando la dilazione è posta a favore del Creditore, o del Debitore e Creditore insieme*, e nu. 82.

Il contrario si deve dire quando la dilazione è posta solamente a favore del Debitore, num. 85. 86. e seq.

82 *Il Procuratore* ad exigendum *non può riscuotere avanti del tempo il pagamento*.

83 *Il pagamento fatto avanti il tempo dal Debitore al Procuratore del Creditore è malamente fatto*.

Dichiara, num. 84. 87. 88. e 89.

86 *La dilazione al pagamento in dubbio, in grazia del Debitore si presume apposta*.

87 *Quando la dilazione a pagare è solamente posta in grazia del Debitore, allora il Debitore avanti la scadenza del tempo può validamente pagare al suo Creditore, o al di lui Procuratore*.

88 *Il Debitore renunziar puote ad ogni dilazione introdotta per comodo suo*.

89 *Validamente paga il Debitore al Procuratore del suo Creditore, benchè paghi anticipatamente, purchè si tratti d'un Procuratore constituito*, cum libera *o con molta ampiezza di parole, e facoltà*.

90 *Se nella lettera di cambio la dilazione a pagare è stata data per comodo del Creditore, non si può dall' Accettante pagare anticipatamente la lettera accettata*.

91 *Il contrario, se la dilazione, o l'uso delle Piazze è posto a favore del Debitore*.

92 *Il pagamento anticipato fatto con mala fede a fine di portar pregiudizio al Creditore, è sempre nullo, nè si può fare, benchè la dilazione sia apposta a favore del Debitore*.

Se ne apporta gli esempj al num. *93. 94.*

95 *Il contrario si deve dire, quando è stato fatto il pagamento con buona fede, cioè con ignoranza del danno, che possa accadere al Creditore*.

96 *L' Accettante è obbligato ancora a favor di quello, che ha pagato poi la lettera* sopra protesto, *cioè per onor della firma dello Scrivente, o del Girante*, e num. 98.

97 *Tanto il Traente, che il Remittente, come ancora tutti i Giranti, e l' Accettante sono obbligati* in solidum *verso il Creditore, o Presen-*

sentatore della lettera accettata.

98 *E se ne assegna la ragione.*

99 *Limita, nel caso che un Terzo paghi la lettera per onor del Traente, perchè in tal caso non averà obbligato il Girante, ed altri, ma il solo Traente, e quelli, che saranno obbligati per la medesima tratta al suddetto Traente.*

100 *Il Presentatore della lettera di cambio ha per obbligati il Traente, i Giranti, e l'Accettante, quando tanto la lettera del Traente, quanto le girate, sono state fatte per valuta avuta o all'ordine S. P. del Remittente, o de' Giratarj.*

101 *Quando il Traente ha data fuori la lettera pagabile semplicemente al Remittente, senza aver da lui ricevuta la valuta, o gli precedenti Giranti hanno fatto porre semplicemente le girate pagabili a' loro respettivamente Giratarj, senza il rimborso della valuta; Il Presentatore della lettera di cambio non averà per obbligato se non l'Accettante.*

102 *Il Presentator della lettera di cambio, quando coloro, che sono* in solidum *a lui obbligati, sono tutti falliti, può intervenire a ciascheduno degli accordi, che ogn'uno de' falliti in proprio facesse.*

103 *Modo, che deve tenere il medesimo Presentatore delle lettere di cambio, quando è ammesso all'accordo, che fa con alcuno de' suoi Creditori* in solidum *a lui obbligati, per non pregiudicarsi con gli altri, e* num. 104. 105.

CAPITOLO III.

PER compimento della materia debbo ora in questo Capitolo soggiungere alcuni casi, che non passano fra' Dottori senza molta difficoltà.

Il primo è quando un Mercante, cioè Sejo facesse la Tratta a Cajo, per ordine, e conto di Sempronio, e la Tratta fosse accettata liberamente senz'alcuna protesta a favore di Tizio, se succeduta la decozione di Sempronio, Cajo sia obbli-

obbligato a pagare la ratta a Tizio da lui accettata, e quì 1
conviene così distinguere: o al tempo dell'accettazione del-
la tratta Sempronio non era fallito, nè in prossimo stato di
fallire, e allora la decozione seguita dopo l'accettazione va
a pericolo, e danno di Cajo, il quale ha accettato libera- 2
mente la tratta per ordine, e conto di Sempronio, dimanie-
rachè non può più competere a Cajo alcun regresso contro
di Sejo, perchè questi non si considera in tal caso come Tra-
ente, ma come instrumento, e organo di Sempronio, a cui
si attribuisce come Mandante la tratta da lui ordinata a Se-
jo per conto di Sempronio, come ho fermato nel mio *disc.*
44. *in addit. num.* 61. *tom.* 1. *& disc.* 57. *tom.* 2. *de commercio*,
colle autorità in esso allegate, alle quali aggiungo l'*Ansald.*
de commerc. disc. 5. *num.* 35. *Saminiat. controv.* 180. *numer.* 1.
& 2. *& controv.* 181. *numer.* 9. 10. 11. *tom.* 2. *Mans. consult.*
497. *numer.* 1. *& sub numer.* 15. *§. Nam prima ratio*, *vers.*
unde licet, *& Senat. Mantuan. cor. Manent decis.* 72. *numer.* 2. 3
3. 4. 5. e ciò molto più procede nel caso, che da Sejo fosse
stata fatta la lettera, o tratta *sopra di se*, cioè a risico dello
stesso Cajo, perchè Cajo coll'accettazione libera della trat-
ta a favore di Tizio, viene a prendere espressamente sopra
di se tutto il risico del fallimento di Sempronio, e a libe-
rare totalmente Sejo, *Bursatt. cons.* 39. *num.* 5. 6. *& sub num.*
17. *Gait. de credit. cap.* 2. *tit.* 7. *num.* 2390. *& seq. Card. de Luc.*
de camb. disc. 20. *num.* 4. *Saminiat. controv.* 179. *num.* 6. e Noi
nel *disc.* 44. *in addit. num.* 63. *tom.* 1. *de commerc.* e come in
simili termini, se il Mercante dà ordine ad un altro di ri- 4
mettergli qualche somma *sopra di se*, cioè sopra il Manda-
tario, la decozione di quello, con cui il Mandatario con-
tratta il cambio per la rimessa da farsi al Mandante, che l'
ha ordinata, va a pericolo, e danno dello stesso Mandata-
rio, perchè la clausula *sopra di se*, *o sopra di voi*, usitata tra i 4
Mercanti, vale a fare, che l'ordine della tratta, o della ri-
messa corra a danno, e pericolo di chi l'accetta liberamente,
Scacc. de commerc. §. 2. *gloss.* 5. *num.* 401. *& §.* 3. *gloss.* 2. *num.*
1. *Bursatt. dict. cons.* 39. *num.* 5. 6. *Gait. dicto loco num.* 2390.

& num.

& num. 2440. e Noi nel *d. disc.* 44. *num.* 61. *tom.* 1. e medesimamente, se la tratta è fatta per lo contrario *sopra di noi*, cioè sopra dello stesso, che ordina, o fa la tratta *per conto d'un'altro*, da cui poi non venisse rimborsato il Tratta-
5 rio, sarà obbligato colui, che ha ordinata la tratta *sopra di noi*, a rimborsare il Trattario di tutto ciò, che ha pagato *Surd. cons.* 528. *num.* 18. Noi nel *d. disc.* 44. *num.* 62. *tom.* 1.

Ma se la tratta fatta per conto, e ordine d'un'altro è
6 accettata *sopra protesto*, ovvero *sopra protesto per mettere a conto*, ambe formule introdotte da' Mercanti, per tenere obbligato il Traente per il loro rimborso, il *Vescovo Rocc. cap.* 94. *num.* 13. *&* 15. *Saminiat. dict. contr.* 27. *num.* 50. 51. *Monsig. Ansald. de commerc. disc* 79. *num.* 5. 6. *& seq.* con questa sola differenza tra loro, che nella prima di semplice protesto, che si scrive da' Mercanti con le due lettere S. P.
7 s' intende assolutamente riservata la rivalenza subito contro del Datore delle lettere, nella seconda, che si scrive
8 con la stessa brevità da' Mercanti con le lettere S. P. C. tal rivalenza s' intende riservata contro il Dator delle lettere solamente nel caso, che la partita non fosse compita dal Debitore, per di cui conto fu trattato: *Carlo Mazzi nel suo Compend. de' cambj cap.* 14. ed avendo l' Accettante in mano effetti del Traente, la detta clausula S. P. C. significa allora, che l' Accettante non trarrà per il suo rimborso, ma che si contenta di mettere il pagamento a conto del Traente, di cui ha le mercanzie in mano, *Du Puy de lit. camb. cap.* 9. *num.* 13. in ciascun de' suddetti casi la decozione di
9 colui, per di cui conto, ed ordine era stata fatta la tratta, non deve andare a danno dell' Accettante, poichè accettandola con protesto, o per porla a conto, si viene a riservare il regresso contro del Traente, o Scrivente *Bursat. d. cons.* 39. *num.* 17. *vers. his suppositis*, *Saminiat. contr.* 180. *numer.* 2. *& num.* 16. *& seq. Gait. de credit. cap.* 2. *tit.* 7. *numer.* 2390. *& seq Scacc. de commerc.* §. 2. *gloss.* 5. *numer.* 358. *& gloss.* 9. *num.* 5. *Merlin. de pignorib. lib.* 3. *tit.* 1. *quaest.* 16. *numer. fin. Mans. consult.* 497. *numer.* 16.

E lo

E lo stesso ha luogo, quando il Traente ordinasse la Trat-
ta a conto bensì d'un'altro, ma con la clausula *sopra di se* 10
medesimo, poichè allora chi accetta simil tratta, benchè sem-
plicemente, si deve intendere, che l'abbia accettata sopra
dello stesso Traente *Saminiat. contr.* 179. *num.* 7.

Per spiegazione però del suddetto primo caso debbo av-
vertire, che se Cajo avesse accettato l'ordine di Sempronio
di pagare quelle Tratte, che gli saranno in appresso fatte
da Sejo per conto di detto Sempronio, e nel tempo dell'ac-
cettazione di tal ordine, Sempronio non era ancora falli- 11
to, nè in prossimo stato di fallire, ma che poi nel tempo
dell'accettazione delle lettere, o tratte fatte da Sejo, avesse
detto Sempronio fallito, nientedimeno Cajo sarà senza dub-
bio tenuto a pagare le tratte da esso accettate; poichè lo
stato, e condizione buona, o mala di Sempronio deve con-
siderarsi del tempo in cui fu accettato da Cajo il di lui or-
dine di pagare le tratte, che gli verranno fatte da Sejo, e
non del tempo, che Sejo fece le tratte, o che furono que-
ste accettate da Cajo, come pienamente ferma il *Mans. alla*
consult. 496. e meglio nella *consult.* 497. *per tot.* ove risponde
a tutte le obbiezioni contrarie dell'*Ansald.* e secondo l'opi-
nione del *Mans.* così fu deciso, e la Parte soccombente si
acchetò al giudicato, come riferisce il *Mans.* in fine della
suddetta consultazione.

Il secondo caso, cioè quando al tempo della tratta ordi-
nata per conto, e ordine di Sempronio (ritenuta la figu-
razione nel resto del primo caso) esso Sempronio era de-
cotto, o prossimo al fallimento, allora l'accettazione non
tiene, secondo le regole date sopra a suo luogo in questa
materia della decozione, e però non è obbligato l'Accettan- 12
te a pagarla, e in questi termini puntuali, oltre le autorità
citate sopra al *Capit.* 2. pienamente ferma il *Saminiat. nelle*
contr. 178. 179. 180. 181. secondo le quali così ancora fu de-
ciso. E quando mai l'avesse pagata, e vi fosse stato nello
Scrivente alcun dolo, o scienza dell'attuale, o prossima de-
cozione di quello, per di cui conto ha egli ordinata la 13
tratta,

tratta, sarebbe nulladimeno tenuto lo Scrivente a reintegrare di tutta la Somma chi l'ha con buona fede accettata, e pagata *Gait. de credit. cap. 2. tit. 7. num.* 2373.

Il terzo caso è quando Tizio ha fatto la tratta a Sejo, con
14 ordinarli il rimborso da Cajo *sopra di se*, cioè a risico di detto Tizio, Sejo compita la tratta, volendosene rimborsare, fa secondo l'ordine di Tizio la tratta a Cajo, da cui viene accettata a favore del Corrispondente di detto Sejo, e mentre pende ancora il tempo del pagamento sopravviene a Cajo accettante la notizia del fallimento di Tizio: si cerca se Cajo, che ha accettata la suddetta tratta di Sejo, sia obbligato a soddisfarla, non ostante la decozione di Tizio.

E quì pure bisogna procedere con questa distinzione: o la decozione di Tizio è seguita dopo l'accettazione di Cajo, ed allora doverà Cajo pagarla in virtù della sua accettazione, per la ragione già detta di sopra al *Capitolo* 1., o al tempo dell'accettazione di Cajo era Tizio fallito, o in prossimo stato di fallire, e in questo caso si doveranno considerare due tempi, ne' quali può essere seguito il di lui fallimento.

Il primo tempo è quando il fallimento è seguito nel tempo di mezzo tra il pagamento fatto da Sejo, e l'accettazione di Cajo, cioè dopo l'accettazione, e pagamento di Sejo, ma innanzi all'accettazione di Cajo; in questo caso si doverà vedere se Sejo avrà accettata, e pagata la tratta di Tizio per essere stato affidato, o assicurato prima da Cajo della sua rivalenza, o rimborso colla tratta ch'esso era per fargli per ordine di Tizio, e allora Cajo sarebbe tenuto a pagarla,
15 benchè al tempo dell'accettazione di Cajo, Tizio fosse fallito; perchè Sejo avendo seguita la fede di Cajo nell'accettazione della tratta fattagli da Tizio, è dovere che Cajo glie la mantenga, eziandio nel caso, che non avesse ancora Cajo accettata la lettera di Sejo, secondo ciò che ho fermato sopra nel primo caso al §. *Per spiegazione*, e al §. *Il secondo caso*, *nel fine*, con l'autorità di Gaito; dunque molto più quando l'avesse accettata, secondo altresì che ho mostrato sopra nel primo caso al detto §. *Per spiegazione*, coll'

autori-

autorità di *Mansi*: ma se tra Sejo e Cajo, prima dell'accettazione fatta dallo stesso Cajo, non vi sarà corso per lettere alcun'obbligo, in questo caso quando sia stata accettata da 16
Cajo la tratta di Sejo in tempo, che non avesse avuto, o potuto avere detto Cajo notizia del fallimento di Tizio, Cajo non sarà certamente tenuto a soddisfarla, come appunto nel caso che dallo stesso Tizio fosse stata immediatamente fatta a Cajo la tratta, perchè la tratta, che fa quì Sejo a Cajo, non si deve considerare come tratta propria di 17
Sejo, ma di Tizio, in di cui nome, e per di cui ordine Sejo fa la tratta a Cajo, come avvertono il *Cardin. de Luc. de camb. disc.* 20. *sotto il numer.* 4. *vers. & hoc stante dicebam*, *Ansald. de commerc. disc.* 5. *numer.* 35. 36. e pienamente il *Sammiat. alla contr.* 179. *numer.* 5. 6. *& seq. & controv.* 180. *numer.* 1. *fino al numer.* 19. *Mans. consult.* 497. *num.* 1. *&* 2.

Il secondo tempo è quando il fallimento di Tizio fosse 18
seguito fin del tempo dell'accettazione di Sejo, il quale tanto al tempo della suddetta sua accettazione, quanto al tempo del pagamento delle lettere da lui fatto, non sapeva la decozione di Tizio, e in questo caso Cajo sarà tenuto al compimento della sudd. tratta di Sejo, se Sejo averà corsa, come si è detto sopra, la fede di Cajo. Ma se tra Sejo e Cajo non vi sarà corso obbligo alcuno, Cajo non sarà tenuto, perchè a Cajo basta, che al tempo della sua propria accettazione il fallimento di Tizio fosse seguito, per le ragioni, ed autorità poco fa citate, e molto più dunque Cajo non sarà obbligato, se il pagamento di Sejo sarà succeduto nel tempo, che egli poteva, e doveva sapere la decozione di Tizio, poichè siccome Sejo non era obbligato in tal caso a soddisfare la tratta da lui accettata in tempo che non sapeva, o non poteva sapere la di lui decozione, deve imputare alla sua colpa, e trascuraggine il danno, che gli proviene da tal pagamento, e così lo stesso deve dirsi nel caso, che al tempo della sua accettazione Sejo sapeva, o doveva sapere la decozione di Tizio, mentre però Cajo al tempo del- 19
la sua non l'avesse saputa, o dovuta sapere, il che è molto

 diffici-

difficile a darſi in pratica, perchè ſe al tempo della ſua accet-
tazione Sejo ſapeva, o poteva, e doveva ſapere la decozio-
ne di Tizio, tanto più la poteva, o doveva ſapere Cajo al
tempo della ſua propria fatta molto tempo dopo.

Quarto caſo. Tizio fa Tratta a Cajo ſuo debitore, il
quale accetta la lettera cambiale pagabile a Sejo credito-
re di detto Tizio, ma poi ſi ſcorſe, che al tempo dell'ac-
cettazione della lettera fatta da Cajo, era Tizio fallito,
o in proſſimo ſtato di fallire.

Sopra queſto caſo ſi riſponde eſſere obbligato Cajo a pa-
gare a Sejo la lettera da lui accettata, non oſtante la ſud-
detta decozione dello Scrivente, poichè in riguardo all'Ac-
cettante, ſiccome egli è debitore dello Scrivente, e non ha
20 perciò biſogno di rivalerſi contro di lui, così la detta de-
cozione non ſi deve avere in alcuna conſiderazione: piena-
mente lo *Scopp. ad Merlin. Pignattell. centur.* 2. *cap.* 11. *num.*
14. *Roſa conſult.* 67. *num.* 27. *ad* 29. *Conſtantin. ad Stat. Urb.*
annot. 26. *artic.* 3. *num.* 139. con altri da lui citati, ed in
riguardo a Sejo, a cui era fatta la rimeſſa, l'accettazione
21 di Cajo è valida, atteſa la buona fede di detto Sejo, e
Cajo, li quali non ſapevano al tempo dell'accettazione la
decozione di Tizio, per ciò che ho fermato al *Cap.* 1.

Ma ſe al tempo dell'accettazione della tratta, Cajo sà il
22 fallimento di Tizio traente, non deve in alcun modo accet-
tare, nè pagare la Tratta di Tizio, perchè ſarebbe in fro-
de, e pregiudizio de' Creditori di detto Tizio, il che non
ſi può fare; come avvertono lo *Scacc. de commerc.* §. 2. *gloſſ.*
5. *num.* 391. *Du Puy de lit. camb. cap.* 9. *numer.* 16. *verſ. poſt-*
23 *quam de fallimento*, e ſe Sejo l'aveſſe riſcoſſa, può eſſere ob-
bligato dagli altri Creditori a metterla in maſſa, e a con-
correre con loro nel giudizio univerſale del concorſo, co-
me ſoggiungono i ſuddetti Autori, o pure Cajo, che l'ha
pagata, può coſtringerſi a ripagarla un'altra volta alli ſteſ-
ſi Creditori, dovendo imputare a ſe il danno, che ne ri-
ceve, mentre non oſtante la ſcienza del fallimento di Ti-
zio, ha volſuto indebitamente pagare la tratta.

Quin-

Quinto caso. Debbo anche quì aggiungere un caso assai notabile, e di molta conseguenza, per utilità di questa materia, cioè per esempio: Tizio con sue lettere rimette a Cajo una somma sopra Sempronio, Cajo gira le lettere della rimessa fattagli da Tizio a Tullio, a cui nello stesso tempo fa tratta di altra somma pagabile allo stesso Sempronio, Tullio accetta le lettere di Cajo pagabili a Sempronio, e similmente Sempronio accetta le lettere di Tizio pagabili a detto Tullio, come giratario di Cajo. Pervenuta poi a Sempronio la notizia del fallimento di Tizio, seguita appunto nel tempo della sua accettazione, o poco innanzi, Sempronio ricusa di pagare, o compensare per la concorrente quantità a Tullio la valuta della lettera da lui accettata, si cerca se può egli giustamente ricusare tal pagamento. 24

In favore di Tullio par che assista la regola della correspettività, perchè Tullio in tanto accettò la tratta di Cajo pagabile a Sempronio, in quanto Cajo nello stesso tempo gli rimette altra somma colla girata delle lettere di Tizio pagabili dallo stesso Sempronio, e così non avendo luogo la rimessa fatta a Tullio, deve anche cessare la tratta, come va discorrendo il *Mans. alla consult.* 179. *numer.* 43. *& Rot. Florent. coram Monac. decis.* 70. 25 26

Per la Decisione però di questo caso, conviene così distinguere: O Sempronio è creditore di Cajo, o non è creditore, ma un semplice adjetto, o Procuratore ad esigere la somma rimessagli da Cajo. Nel primo caso Tullio sarà senza dubbio a mio credere obbligato a pagare le lettere accettate a favore di Sempronio in forza della sua accettazione, secondo ciò che ho fermato nel mio Trattato *de commerc. al disc.* 53. *tom.* 2. Nè vale quì l'argomento della correspettività, perchè esso procede solamente fra i medesimi Contraenti, tra'quali sono seguiti gli atti correspettivi, ma non giammai in pregiudizio del Terzo. Onde ammesso anche, che Tullio si fosse con lettere espressamente dichiarato, e protestato con Cajo di accettar la sua tratta, attesa la di lui rimessa, e così l'accettazione della tratta di Cajo fosse 27 28

29 senza dubbio correspettiva alla rimessa dello stesso Cajo; questa correspettività potrà bensì partorire il suo effetto tra Cajo e Tullio, ma non mai in danno di Sempronio, e ciò per la ragione, che la volontà, o dichiarazione, o protestazione di Tullio fatta a Cajo di volere accettare la sua tratta a contemplazione della sua rimessa, non essendo stata nota, nè intimata a Sempronio, non gli può mai causare alcun pregiudizio, e perciò non può egli rimanere privo, e defraudato di quella azione, e jus, chegli è nato da un contratto diverso, passato tra lui e Tullio, che è l'accettazione libera delle lettere fattagli da Tullio per il rimborso di quanto andava creditore di Cajo, come insegnano il *Cardin. de Luc. de empt. & vendit. disc.* 3. *num.* 7. 8. *Urceol. de transact. quaest.* 8. *num.* 12. & 13., e ciò ha luogo particolarmente nella lettera di cambio, dove vediamo, che quantunque
30 lo Scrivente dia le lettere correspettivamente alla valuta da pagarsi da chi le riceve, pure se le lettere saranno accettate, non si potrà opporre dall'Accettante a nome tampoco dello Scrivente contro colui, a di cui favore furono accettate, l'eccezione della valuta non pagata, che non è altro in vero, che opporre il difetto d'un'atto molto più correspettivo, anzi finale delle lettere date dallo Scrivente, come ho provato pienamente nel mio disc. 53. *num.* 8. & *seq. tom.* 2. *de commerc.* per l'autorità ivi allegate, a cui aggiungo il *Reverter. decis.* 431. ed ivi *Marin. in fin. Rot. post Constantin. ad Stat. Urb. decis.* 58. *per tot.* e di questo argomento a nostro proposito in simili termini di correspettività di mandato, si vale la Ruota di Roma per escludere il pregiudizio del Terzo, a di cui favore è stata accettata la lettera nella *Romana literarum cambii* 4. *Aprilis* 1718. *§. Fin. coram Rovault*, stampata dopo il presente Trattato.

E in simili, anzi più dubitabili termini, cioè quando Pie-
31 tro (per esempio) col falso supposto di essere debitore di Antonio, promette, e si obbliga di pagare ad un Terzo, che sia creditore di detto Antonio, non ostante, che Pietro non sia più debitore di Cajo, nulladimeno in virtù della pro-

propria sua obbligazione, egli è tenuto a soddisfare suddetto Terzo creditore di Antonio, perchè siccome questo Terzo non può sapere ciò che sia passato tra Pietro e Antonio, non è perciò ragionevole, che egli rimanga pregiudicato, e deluso per la trascuraggine, ed inavvertenza di Pietro, come per li Testi espressi nella *l. doli 19. si Titius 33. l. si quis deligaverit*, *l. si non debitorem*, ed in ogni luogo di essi *Bartol. de novat. & delegat. & l. 2. C. de condict. indebit.* insegnano *Cancer. var. lib. 1. cap. 2. numer. 68. & seq. Cost. de fact. scient. & ignor. centur. 1. distinct. 86. numer. 10. 11. De Ponte cons. 86. numer. 3. & cons. 87. num. 4. lib. 2. Schettin. ad l. 3. C. de novat. cap. 4. numer. 8. De Luc. in spicileg. de cess. jur. quæst. 86. numer. 1. & seq. Cæsar. de afflict. controvers. 35. num. 1.* con molti seguenti, *& controv. num. 17. 18. Scopp. ad Merlin. Pignatell. capit. 91. numer. 7. 8. Thesaur. quæst. forens. 111. numer. 1. & 2. Rot. Rom. coram Bich. decis. 511. num. 12. & seq.*, e ne' proprj termini nostri di lettere accettate a favore d'un Terzo *Card. de Luc. de hæred. disc. 34. numer. 8. §. Primus*, *& §. Delegatio autem*. E quando 32
anche il Terzo avesse saputo ciò che sia passato tra Pietro ed Antonio, ha potuto dissimulare di non saperlo, poichè egli non deve entrare ne' fatti altrui, ma badare a se, e al suo negozio, come per la prudentissima disposizione del Testo nella *d. l. doli 19.* avvertono il *Leotard. de usur. quæst. 94. sotto il num. 77. Cyriac. controv. 427. numer. 21. Cæsar. afflict. controv. 35. num. 8. & Card. de Luc. disc. 154. numer. 34. de dot.* ed a questo proposito vedi altresì ciò che ho fermato quì sotto al *num. 66. 67.* Il che molto più procede fra' Mercanti, tra' quali ha tanta parte la buona fede, e tanta mira, o riguardo si deve avere a non sconvolgere, e turbare il commercio per ciò, che ho suggerito in simili contingenze nel *disc. 76. de commerc.* e altrove, e meglio di me il *Card. de Luc. de regal. disc. 115. num. 5. 6. & num. 9. §. Et hoc etiam*, *& disc. 129. num. 4. 5.*

Da tutto ciò si deve dunque conchiudere nel nostro caso, che la correspettività della tratta, e rimessa fatta da Tullio

a Cajo, non può apportare alcun pregiudizio a Sempronio, come Terzo, il quale non ha potuto ſapere la ſuddetta correſpettività, nè ciò che ſia paſſato fra Tullio e Cajo.

Nell'altro caſo poi, cioè quando Sempronio non è creditore, ma ſemplice adietto, o procuratore di Cajo, ha luo-
33 go allora l'obbiezione della ſuddetta correſpettività, dimanierachè non avendo il ſuo effetto la rimeſſa, deve altresì ceſſare l'accettazione della tratta, e in queſti termini parla la *Ruota di Firenze* appreſſo il *Monaco* ſopraccitata, e ſpiegata da me diffuſamente nel mio *diſc.* 56. *num.* 70. *fino al fin. tom.*
34 2. *de commerc.* perchè in tal caſo la correſpettività viene a partorire il ſuo effetto tra i medeſimi Contraenti, mentre Sempronio, come procuratore, o adjetto, rappreſenta la perſo-
35 na dello ſteſſo Cajo. *Manſ. conſult.* 497. *num.* 16. *verſ. prout etiam*, *& num.* 17. *§. Nam ex ſupra recenſita.*

36 Seſto Caſo. Giovanni dà una lettera di cambio all'ordine S. P. di Pietro, con avergli fede della valuta; Pietro ſi fa accettare la lettera o direttamente, o per mezzo d'altra Perſona, a cui l'ha girata per ſuo proprio conto, ed intereſſe, dimanierachè il Giratario non vi fa altra figura, che di procuratore di Pietro, e poi ſi ſcuopre il di lui fallimento con la ſua fuga, o latitanza: ſi ricerca ſe ſopra la ſomma della lettera accettata Giovanni ſia poziore a tutti gli altri Creditori di Pietro.

Per riſpondere adeguatamente al queſito, debbo così diſtinguere: o al tempo della data lettera Pietro era veramente in iſtato di dover fallire, benchè ciò non ſi ſapeſſe, e in queſto caſo, ſtante la mala fede, frode, e dolo interno di Pietro, il contratto di cambio con eſſo fatto da Giovanni rimane di niun valore, e per conſeguenza anche l'accettazione, come parte del primo contratto, ſecondo la ſpiegazione da me fatta nel *diſc.* 59. *num.* 8. 9. aggiunti li numeri 17. 18. *& ſeq. tom.* 2. *de commerc.* anzi quando ſi poteſſe dire, che fra' Mercanti l'accettazione abbia forza di tradizione, e pagamento, come ho notato al *diſcor.* 53. *numer.* 12.
37 *tom.* 2. *de commerc.* o ſia perchè per lo ſtile loro introdotto

per

per la maggiore facilità, e buona fede del commercio,
non si ricerchi in alcuni casi l' osservanza di quanto vi
vorrebbe de jure per indurre la tradizione, e consegna
delle robe, o mercanzie, e per conseguenza la traslazione
del loro Dominio in altri: benissimo avverte il *Card. de Luc.*
de credit. disc. 23. o sia perchè generalmente tra' Mercanti
per equità, e bene del pubblico commercio si ammettino
molte cose da loro introdotte, e costumate, benchè siano
ripugnanti alle nostre leggi, e alle regole di ragione comu- 38
ne: lo attesta mirabilmente il *Card. de Luc. de regal. disc.* 115.
numer. 5. 6. *&* 7. *& seq. & disc.* 129. *numer.* 4 *&* 5. e Noi
pienamente al *disc.* 76. *tom.* 2. *de commerc.* o perchè sicco-
me vogliono molti, che le cedole de' Mercanti, o la gira-
ta loro, come quelle, che sono volgarmente dette: *Pa-* 39
gherò, per lo stesso comodo, e facilità del commercio abbia-
no lo stesso effetto, come se il danaro fosse attualmente pa-
gato *De Luc. ad Gratian. cap.* 500. *numer.* 1. §. *Inceptis*, *&*
numer. 11. *Ansald. de commerc. disc. ultimo general. numer.* 172.
& seq. Card. de Luc. de credit. disc. 25. *numer.* 2. *& disc.* 78.
numer. 8. 9. *D. meus Audit. de Comitibus dec. Sen.* 47. *numer.*
12. 13. *Capyc. latr. decis.* 196. *numer.* 14. *& seq. Scopp. ad*
Merlin. Pignatell. cap. 82. *numer.* 11. *Reverter. decis.* 74. *num.*
2. *& seq.* & ibi *de Marin. Mart. vot. Pis.* 83. *per tot.* (cir-
ca la qual proposizione mi rimetto a quanto ho detto in
altro Capitolo) così molto più ciò deve ammettersi nell'
accettazione delle lettere di cambio, le quali sono nel com- 40
mercio tanto privilegiate.

Anzi quando (come io diceva) si potesse dire fra' Mer-
canti, che l'accettazione abbia forza di tradizione, e paga-
mento del danaro, nientedimeno per trovarsi esso ancora
esistente appresso l'Accettante, e non consunto, o commi- 41
sto da Pietro, non si potrà mai dire, che il danaro della let-
tera accettata sia uscito dal dominio di Giovanni, e passato
in quello di Pietro, non ostante la fede avuta da Giovanni
a Pietro della valuta di detta lettera, poichè quando il Com-
pratore al tempo della compra aveva animo di fraudare il

Venditore, e di prendere la di lui roba senza intenzione di
42 pagarla, allora la fede del prezzo avuta dal Venditore, la quale è necessaria, oltre la consegna, e tradizione della ro-
43 ba, a trasferirne il dominio *Noi nel disc.* 38. *num.* 6. *tom.* 1. *de commerc.* comechè si considera estorta dolosamente, e senza il consenso del Venditore, niente opera, nè debbesi attendere, come se essa fede non si fosse avuta *Gratian. cap.* 967. *numer.* 2. *& seq.* ed ivi *de Luc. ad dict. numer.* 5. *& seq.* e pienamente il *Gizzarell. decis.* 59. *per tot.* ed ivi *l'Add. Mans. consult.* 10. *& consult.* 343. *numer.* 57. *& seq. Mangil. de evict. quaest.* 41. *per tot. & Vespignan. de empt. & vendit. consult.* 2. *per tot.* e Noi nel *disc.* 38. *& disc.* 56. *&* 75. *de commerc.*, e nell'infrascritto penultimo Capitolo.

Questo dolo però, e frode del Compratore bisogna, che
44 resti concludentemente provato, non bastando il susseguente di lui fallimento, e fuga, o latitanza, non solo perchè esso può esser seguito per qualche improvvisa disgrazia, come osserva la *Ruota di Roma* nelle due Decisioni stampate quì in ultimo, e Noi in più luoghi, ma perchè il Compratore non avesse invero tal animo di fraudare, e togliere dal Venditore dolosamente la di lui roba, ma che egli credesse di poter continuare a sostenere il suo credito alla Piazza, e con esso avesse speranza di rimettersi in migliore stato, e fortuna, e rendersi capace alla soddisfazione di tutto il suo gros-
45 so debito; onde vi vogliono conjetture valevoli a presumere tal dolo, e frode nell'animo del Compratore, come sarebbero, se egli si fosse ritrovato in tale cattivo stato, che gli era inevitabile il fallimento; ed avesse premeditata la
46 fuga, o fatti negozj con grave sua jattura, affine di ammassare roba, o danari, o ne avesse trafugata, ed occultata gran parte, e mandatane fuori del dominio, o poco dopo la compra se ne fusse fuggito, come insegnano pienamente li seguenti Autori, a'quali mi rimetto, cioè il *Gratian. capit.* 967. *Mangil. de evict. quaest.* 41. *Cirocch. discept.* 67. *dal numer.* 54. *sino al* 58. *Vespignan. de emption. consult.* 2. *numer.* 7. *& seq. Mans. d. consult.* 10. *& consult.* 343. *Gio: Evia de commerc.*

Ter-

Terrest. lib. 2. *cap.* 26. *num.* 23. *&* 27. *Ambrogin. decis.* 35. *num.* 20. *part.* 2. *Rocc. de decoct. mercat. numer.* 18. *& seq.* e Noi nel *disc.* 75. *de commerc.* e pienamente il *Vespignan. de empt. & vendit. consult.* 2. *per tot.*

Quanto ho detto sopra, contro di Pietro, caso che Giovanni gli abbia data la lettera con avergli fede della valuta, molto più averebbe luogo, quando Giovanni gliel'avesse data senza aver fede della valuta; perchè allora non essendosi potuto per difetto della detta fede del prezzo passare in modo alcuno il dominio della lettera, quantunque accettata, o del danaro in essa contenuto in Pietro, sarà senza dubbio Giovanni per ragion di dominio poziore sopra la partita della detta lettera accettata a qualunque Creditore di Pietro *De Luc. ad Gratian. cap.* 967. *num.* 2. 3. e Noi nel *disc.* 38. *num.* 6. *& seq. & num.* 28. 29. 47

Nel caso poi, che Pietro al tempo della lettera datagli da Giovanni con fede del prezzo, era ancora in buono stato, credito, e in grado, che non si possa dubitare della di lui frode, e dolo, allora la somma della lettera accettata doverà spettare alla massa de' Creditori di Pietro fallito, e la ragione, che suole assegnarsi particolarmente da' Mercanti è, perchè con la fede avuta del prezzo, la proprietà della lettera essendo passata in dominio di Pietro, deve spettare alli Creditori del medesimo, e Giovanni deve con altri venire in concorso, come appunto ciò succede nelle mercanzie vendute quando il loro dominio è passato nel Compratore per la fede del prezzo avuta dal Venditore, il quale non ha più alcuna poziorità sopra di esse, ma deve come creditore del prezzo venire al concorso con gli altri Creditori *Amat. resol.* 3. *num.* 44. ottimamente il *Vespignan. de emption. & vendit. consult.* 2. *per tot.* e come ho pienamente fermato nel *disc.* 56. *num.* 53. *& seq.* e in termini puntuali di lettere di cambio il *Du Puy de arte liter. camb. cap.* 5. *num.* 22. Questa ragione però considerata nelle lettere di cambio date per l'esecuzione di qualche cambio contrattato con qualche Mercante, non pare, che possa aver luogo; perchè come ho 48 49

avver-

avvertito nell' addizione al mio *disc.* 48. *num.* 34. e lo con-
50 fessa anche lo stesso *Du Puy* in altro luogo al *cap.* 5. *in princ.*
nel vero contratto di cambio si vende il danaro assente,
e non le lettere di cambio, e queste servono solamente di
51 mezzo, e organo per far dare esecuzione alla vendita con
la tradizione del danaro venduto, come se si vendessero le
mercanzie assenti, e il Venditore desse con una lettera ordi-
ne al Corrispondente, che consegnasse le suddette mercan-
zie al Compratore, o al di lui ordine.

Perciò la ragione più vera per farmi concorrere in questo
caso nel medesimo sentimento a favore de' Creditori, crede-
rei, che fosse l'altra poc'anzi toccata nel sesto caso, cioè
che l'accettazione delle lettere per stile, e consuetudine de'
Mercanti abbia forza di tradizione, e pagamento, al riferire
52 dell' *Hodiern. al Surd. decis.* 187. *in fin.* e di *Monsig. Ansald. de
commerc. disc.* 3. *num.* 12. & *disc.* 17. *num.* 15. 16. e come ho
notato al *disc.* 53. *num.* 12. *tom.* 2. *de commerc.* il che parti-
colarmente a questo effetto, di cui si tratta, è certissimo,
benchè non si debba ciò ammettere a molti altri effetti,
a' quali hanno estesa inavvertentemente i nostri Dottori la
suddetta consuetudine, e stile introdotto da' Mercanti in
alcuni certi casi solamente in maggior benefizio, e comodo
del commercio, come meglio dimostra la pratica de' mede-
simi Mercanti, con ciò che è stato da me dedotto in mol-
ti de' miei discorsi *de commercio*, dove ho fatto vedere, che
54 lo Scrivente non è mai liberato dal debito, se non dopo
che l'Accettante abbia effettivamente pagato al Presenta-
tore della lettera la rimessa, e così in questo caso non si
può mai dire, che l'accettazione abbia forza di pagamento,
e quella ragione, che viene assegnata dal *Du Puy* parmi
ch'ella possa più facilmente procedere o nel caso di qual-
che lettera data dal Debitore per pagamento di qualche de-
bito al Creditore, ne' quali termini non è inverisimile, nè
55 fuor di proposito, che abbia inteso il Datore, mediante la
detta lettera, di cedere, e trasferire la proprietà del nome del
suo Debitore nel Creditore, o pure nel caso delle girate,
come vedremo a suo luogo.

Sen-

Settimo caso. Tizio ordina a Cajo di fargli rimessa del 56
suo avanzo, o di qualche altra somma, che avesse di bisogno, Cajo volendo eseguire tal ordine, rimette l'avanzo, o altra somma a Tizio con lettera di Antonio pagabile all' ordine di detto Cajo S. P. per valuta avuta, cioè con girare la stessa lettera all'ordine S. P. di detto Tizio: succede in appresso il fallimento di Antonio datore della detta lettera. Si cerca sopra questo caso, se il fallimento di Antonio debba andare a danno di Tizio, o pure di Cajo.

Per rispondere adeguatamente al quesito, conviene procedere con questa distinzione: o Cajo nel prendere la lettera di cambio da Antonio per far la rimessa a Tizio, ha fatto figura solamente di Procuratore, come si deve sempre presumere, quando non consta altro in contrario, per la
regola di ragione, che ogni atto, o contratto fatto dal pro- 57
curatore si deve sempre intendere essere stato da lui fatto in virtù del precedente mandato ricevuto a fare il medesimo atto, o contratto, quantunque nell'agire, o contrattare il Procuratore non avesse spiegato il nome di Procuratore a colui, con chi ha contrattato *Golm. de procurat. p. 2. cap. 5. num. 209. & Rot. Gen. de mercat. decis. 67. num. 2.* e Noi pienamente nel *disc. 3. n. 14. & disc. 56. n. 21. 22. & 23. de com-
merc.* il che procede molto più fra' Mercanti, i quali non 58
son mai soliti nel contrattare per li suoi Corrispondenti, o Ricorrenti di esprimere il loro mandato, affine di non rivelare i negozj altrui, come ho notato nel mio *disc. 76.
num. 5. 6. de commerc. tom. 2.* e allora in questo caso tutto il 59
pericolo, e danno della decozione di Antonio non può, nè deve spettare a Cajo, ma a Tizio mandante, per li Testi assai chiari nella *l. idemque l. ex mandato ff. mandati, & l. a procuratore C. mandati, Rot. Gen. de mercat. decis. 76. numer. 5. Gob. consult. 90. num. 10. Paris. cons. 90. numer. 39. lib. 1. Ansald. de commerc. disc. 61. numer. 24. Rot. coram Carill. decis. 156. num. 2. 3.* e Noi pienamente al *disc. 56. dal num. 5. fino al num. 14.
tom. 2. de commerc.* ed in puntualissimi termini di rimessa or- 60
dinata, ed eseguita con lettera d'altri *Scacc. de commerc. §. 2. gloss.*

gloss. 5 *num.* 400. con molti seguenti, *Savary* nel suo Trattato in lingua Francese intitolato *Le parfait negociant. lib.* 3. *cap.* 4. §. *Francois Marchand. con altri* §§. *seguenti*, e Noi nel *d. disc.* 51. *numer.* 21. & *disc.* 56. *numer.* 9. 10. & *numer.* 16. 17.

61 checchè sia dell'opinione contraria del *Du Puy de arte liter. camb.* tradotto dalla lingua Francese alla latina, al *cap.* 16. *num.* 8. e del giudicato da lui riferito. Poichè la di lui opinione non ha alcun fondamento di ragione; ma se bene si considera il *Du Puy*, si deve intendere nel caso, ove in fatto apparisse, che il Procuratore nel prendere la lettera, non l'avesse fatto come Procuratore del Mandante, ma per acquistarla in proprio, per poter arbitrare poi nella girata a di lui prò, come segnerò ora quì sotto nell'altra parte della distinzione.

62 O Cajo per lo contrario nel prendere la lettera da Antonio non ha fatta figura di Procuratore, come sarebbe se egli l'avesse avuta, o acquistata prima dell'ordine della rimessa datogli da Tizio, o benchè l'avesse presa dopo tal'ordine constasse dal fatto, che l'avesse voluta acquistare per se, come per modo d'esempio, se l'avesse girata a Tizio, non per il medesimo prezzo, o cambio, ma per prezzo, e cambio diverso con qualche suo maggior utile, in tali casi il fallimento di Antonio datore della lettera deve andare a pericolo, e danno di Cajo, e sarà questi come girante, cioè obbligato in virtù della propria sua girata a far compire la rimessa, o sia a pagare a Tizio il ritorno, come avverte il *Savary* nel luogo sopraccitato, ed in questi termini ne'quali si deve essere inteso, ha fermato benissimo il *Du Puy de arte liter. camb. dict. cap.* 16. *num.* 8. & *seq.*

63 Debbo però soggiungere, che eziandio nel caso, che Cajo avesse fatta figura di solo Procuratore nel prendere da Antonio la lettera, s'egli avesse contata a Tizio quella provvisione, che è solita contarsi in quella Piazza per star del credere, sarà all'istesso modo tenuto a pagare a Tizio il ritorno, e ciò molto più procede ne'casi, che saranno corse le lettere oblatorie, nelle quali vien dato l'obblgo di star

di ſtar del credere per li Debitori de' cambj, come accenna il *Peri nel ſuo Negoziante part.* 1. *cap.* 14.

Rimane inoltre ad avvertire, che quantunque Cajo nel 64
prendere la lettera da Antonio abbia fatta figura di ſolo Procuratore, o Commiſſionario, ſe però egli averà girata la lettera a Tizio non ſemplicemente, ma al di lui ordine S. P. e Tizio l'averà girata ad altri per valuta avuta, ſarà Cajo ſenza dubbio tenuto a pagarla al Giratario di detto Tizio, perchè il Giratario di Tizio l'ha negoziata a buona fede, non potendo eſſere conſapevole di ciò, che è paſſato tra Cajo e Tizio, e perciò non può egli reſtar pregiudicato dall'intelligenza, e negozio tra loro paſſato ſegretamente, per ciò che ho dedotto ſopra al *num.* 29., coll'autorità del *Card. de Luc. de empt. diſc.* 3. *num.* 8. & *Urceol. de tranſact. quaſt.* 8. *num.* 12. 13. anzi deve Cajo imputare alla ſola ſua traſcuraggine, ed inavvertenza il danno, che riceve, poichè non dovea egli far la girata della lettera all'ordine S. P. di Tizio, e così eſponerſi al pericolo, che il ſuo ricapito poteſſe eſſere liberamente contrattato, ma dovea far la girata ſemplicemente a Tizio, come ſu ciò ho diffuſamente detto ſopra, e ſotto al *num.* 55. in queſto Capitolo a' ſuoi luoghi: è però vero, che in tal caſo, ſe Cajo ſarà ſtato obbligato a pagare il ritorno al Giratario di Tizio, averà il ſuo regreſſo contro dello ſteſſo Tizio per il ſuo rimborſo.

Ottavo caſo. Tizio ha una lettera pagabile al ſuo ordi- 66
ne S. P. ma dubitando di non trovar credito nel girarla a Cajo per avere da lui la valuta in contanti, la gira prima a Vincenzio ſuo amico, non perchè egli intenda di negoziare la ſua lettera con Vincenzio, ma perchè queſti gli faccia piacere d' impreſtargli il ſuo nome con girarla a Cajo, da cui Tizio deſidera di prendere il danaro. Vincenzio non intendendo in vero far altro, che d' impreſtare il ſuo nome a Tizio, per fargli tal piacere, fa la girata della detta lettera a Cajo, dal quale è pagata la valuta, falliſce poi Tizio, ſi cerca ſe Vincenzio ſia obbligato a pagar la detta lettera, o ſia il di lui ritorno.

Si

Si risponde, che quantunque sia finta, e simulata la girata di Vincenzio, il quale non ha avuto in tal negozio altro, che il puro nome, affine di giovare, e far piacere a Tizio, acciò potesse avere il danaro da Cajo, nulladimeno Vincenzio sarà obbligato a pagare il ritorno a Cajo giratario per le ragioni, che ho già segnate nel mio *disc.* 51. *n.* 22. *& disc.* 54. *n.* 63. 64. *& seq. tom.* 2. *de commerc.* dove ho ragionato di un simile caso occorso in pratica, e in puntuali termini aggiungo il *Du Puy de arte liter. camb. cap.* 16. *n.* 8. e regolarmente chiunque simula una cosa, o un atto, da
67 cui il Terzo resta ingannato, è obbligato al risacimento del di lui danno *Seopp. ad Merlin. Pignatell. cap.* 58. *n.* 8. *centur.* 2. e si può vedere a questo proposito anche ciò, che ho fermato sopra al *num.* 28. 29.

68 Nono caso. Pietro dà una lettera di cambio a Paolo al di lui ordine S. P. ma da questo non è pagata la valuta. Paolo la gira ad Antonio, da cui ne riceve la valuta, o viene compensata col suo credito a Tizio, sopra di cui è stata fatta la tratta accetta, e paga innanzi la scadenza del pagamento la lettera ad Antonio giratario; e innanzi altresì la scadenza del pagamento siegue il fallimento di Paolo girante; Pietro sentita la decozione di Paolo revoca subito l'ordine del pagamento a Tizio, la qual rivocazione, benchè giunga innazi la scadenza del pagamento, non è più in tempo, perchè Tizio avea anticipatamente, cioè prima della scadenza del pagamento, pagata la lettera. Si cerca se Tizio ha il regresso per il suo rimborso contro del Datore della lettera, non ostante che egli l'abbia anticipatamente pagata al Giratario, con qual pagamento anticipato ha fatto, che la rivocazione dell'ordine dello Scrivente non sia più in tempo.

Si risponde affirmativamente nel caso presente, perchè la lettera all'ordine S. P. (qual clausula, secondo la spiegazione, e intendimento de' Mercanti ha virtù di trasferire nel Ricevitore della lettera la libera facultà di poterla
69 contrattare, e negoziare con altri) ogni qualvolta è stata gira-

girata in Antonio, per la valuta da lui avuta, il Datore 70
della medesima non ha più facultà di rivocare l'ordine del pagamento al Giratario *De Luc. de camb. in supplem. disc. 33. e Monsig. Ansald. de mercat. disc. 2. num. 37. & seq.* e per tutto ciò, che è stato pienamente da me dedotto sopra questa materia nel *disc. 48.* ed ivi nell' *Addizione in fin. tom. I. & disc. 51. 52. & 53. & disc. 58. num. 7. tom. 2. de commerc.* e nel Capitolo seguente.

Se così è, nulla giova dunque a Pietro, che la rivocazione del suo ordine sia giunta a Tizio innanzi la scadenza del pagamento, nè nuoce a Tizio l'aver pagata la lettera anticipatamente, perchè quantunque gli fosse pervenuta la rivocazione dell'ordine prima, che l'avesse pagata, la doveva nulladimeno pagare al Giratario, il quale l'avea, mediante la valuta pagata, legittimamente, ed irrevocabilmente acquistata dal Girante, e così l'anticipato pagamento di Tizio non potendo punto riguardare, nè ferire alcun interesse dello Scrivente, ma solamente l'interesse di Antonio giratario, e di Tizio accettante, ogni volta che Tizio vuol pagare anticipatamente il Giratario vero creditore, lo può fare senz'alcun dubbio, poichè o dicasi, che la dilazione al pagamento sia in grazia, o favore del Debitore, o di chi deve pagare la lettera, e in questo caso lo può fare, perchè è sempre in di lui libero arbitrio il 71
poter rinunziare alla suddetta dilazione, come benissimo osserva la *Ruota di Roma alla dec. 253. n. 5. & 7. p. 4. rec. Pacion. de locat. cap. 37. num. 43.* o pure dicasi ch'ella sia in grazia del Creditore, o del Creditore e Debitore insieme, e in questi casi lo può similmente fare, quando vi concorre la 72
volontà del Creditore o espressa, o tacita, con ricevere senza contraddizione il pagamento, per li Testi nella *L. qui Romae 122. l. stipulatio ista, §. Inter certam, ff. de verb. oblig. L. quod certa die, ff. de solut. Card. Thusc. lit. D. conclus. 51. Rot. d. decis. 253. numer. 5. vers. verum etiam, part. 1. rec. Pacion. de locat. cap. 37. num. 43. Cenc. de censib. quaest. 84. num. 4. 5. 6. & seq.* e pienamente il *Salgad. labyrint. credit. part. 2. cap. 29.*

num.

num. 35. 38. & 45. *Du Puy de lit. camb. cap.* 12. *num.* 5. e puntualmente nel nostro caso di lettera all'ordine di S. P. anticipatamente pagata al Giratario, non ostante la rivocazione dell'ordine dello Scrivente arrivata al Trattario innanzi la scadenza del pagamento; lo stesso sostiene *Monsig. Ansald. al disc.* 79. *dal num.* 15. *fino alla fine*.

73 In tutti gli altri casi però, ne'quali si potesse pregiudicare all'interesse dello Scrivente, o del girante, come per modo di esempio, se la lettera non fosse stata data all'ordine S. P. ma semplicemente pagabile a Paolo, da cui non ne fosse pagata la valuta, o la girata fosse stata fatta nel medesimo modo, senza l'imborso altresì della valuta, dimanierachè competesse allo Scrivente, o al Girante il jus di rivocare al Trattario il mandato di pagare per l'inadempimento del Remittente, o sia del Giratario; come ho mostrato nel *disc.* 48. ed ivi nell'*addizione tom.* 1. & *disc.* 51. 52. & 53. *tom.* 2. *de commer.* In questi casi, o simili, certamente non può il Trattario, quando sa non esser corsa la valuta, pagare anticipatamente al Presentatore la lettera per il pregiudizio,
74 che ne può ricevere il Terzo, o quello, il quale, pendente il termine del pagamento, può giustamente rivocargli l'ordine di pagare *Amat. resol.* 29. *num.* 6. *Salgad. labyrint. cred. p.* 2. *cap.* 29. *n.* 46. e diffusamente il *Valeron. de transact. tit.* 3. *quaest.* 3. *num.* 14. 15. dove allega moltissimi altri.

75 Ciò però si deve intendere quando la lettera è accettata ad uno, che non sia creditore del Remittente, o del Girante, o che non abbia alcun'interesse nella rimessa, o girata, cioè ch'egli sia un semplice adjetto al pagamento, il quale non è altro, che un semplice procuratore a ricevere, e ri-
76 scuotere la lettera di cambio, poichè siccome allora questi rappresenta del tutto la persona del Remittente, o del Girante *Ansald. de commerc. disc.* 2. *num.* 39. *Mans. consult.* 497. *numer.* 15. *vers. nam prima ratio*, & *numer.* 16. *ac* 17. *vers. ter-*
77 *tia tandem ratione*, così gli si può opponere l'eccezione della valuta non pagata, Noi pienamente nel *disc.* 48. *tom.* 1.
78 & *disc.* 53. *tom.* 2. *de commerc.* Il contrario si deve dire nel

nel caso, che il Presentatore, a cui è stata la lettera accettata, fosse creditore del Remittente, o Girante, o avesse interesse nella rimessa, perchè siccome l'Accettante la deve assolutamente pagare al Presentatore, senza potersi da lui opporre alcuna eccezione *Card. de Luc. de camb. in supplement. disc.* 33. *Monsig. Ansald. disc.* 2. *num.* 35. *& seq. de mercat.* e Noi ne' suddetti nostri *disc.* 48. 51. *&* 53. aggiungendo ora il *Du Puy al cap.* 5. *dal num.* 15. e li seguenti *de lit. camb.* così in questo caso entrano tutte le considerazioni dette di sopra nella lettera data all'ordine S. P.

Intorno a questa materia dell'anticipato pagamento deb- 79
bo avvertire un'altro caso, ed è: Se Tizio, sopra di cui è fatta la tratta, pagasse anticipatamente al Presentatore la valuta della lettera, e poi nel tempo della scadenza il Presentatore fallisse, dimodochè per l'anticipato pagamento si fosse portato pregiudizio alli Creditori del medesimo Presentatore, quando la rimessa fosse veramente sua propria, o quando non fosse sua, ma spettante ad altri, perchè egli non fusse che un semplice adjetto al pagamento, o procuratore del Remittente, si fosse pregiudicato a coloro, a' quali veramente spettava. Come si dovrà risolvere?

La decisione di questo caso, o casi, dipende dalla risoluzione di quella quistione: se il Debitore, innanzi che sia venuto il tempo del pagamento, può pagare la somma da lui dovuta al Procuratore del suo Creditore, dimanierachè seguito poi il fallimento del Procuratore, rimanga egli libero dal debito, e non possa esserne più riconvenuto dal suo Creditore.

Altri hanno sostenuto l'opinione negativa, come il 80
Munoz. de ratiocin. capit. 23. *numer.* 51. *Amat. resolut.* 29. *numer.* 12. e più d'ogni altro il *Merend. nelle sue controvers. lib.* 24. *capit.* 26. *numer.* 20. seguitato da *Carlo Ant. de Luc. ad Gratian. cap.* 127. *numer.* 9. Altri per lo contrario l'affirmativa, come il *Gratian. cap.* 127. *numer.* 33. *& cap.* 505. *numer.* 30. 31. *Caval. comun. opin. quaest.* 790. *del numer.* 43. in appresso *Rot. Roman. decis.* 253. *numer.* 4. 5. *part.* 1. *rec. & decis.* 374. *dal num.* 52.

con li seguenti part. 5. rec. Ansald de commerc. disc. 79. num. 22. & 23.

In questa questione parmi in vero di dover distinguere :
81 o la dilazione al pagamento è posta a favore del Creditore, o del Creditore e debitore insieme, purchè dal contratto apparisca, che siasi considerata tal dilazione per qualche comodo, utilità, o profitto del Creditore, o del Creditore e Debitore insieme, e in questo caso non può il Debitore pagare anticipatamente al Procuratore, il quale non avendo che il mandato a ricevere il pagamento, non può
82 pregiudicare al Principale colla rinunzia alla dilazione apposta a suo comodo, e vantaggio, quando per altro a tal'effetto vi si ricerca per necessità l'espresso consenso del
83 Creditore, come pienamente il *Salgad. labyrint. cred. p. 2. cap. 29. num. 35. Valeron. de transact. tit. 3. quaest. 3. num. 14. & 15.* e in questi termini procede benissimo l'opinione di quelli, che sostengono la negativa contro del Debitore, a cui per conseguenza doverà spettare il pericolo, ed ogni danno, che da questo anticipato pagamento fosse prodotto, per ciò che ferma il *Salgad. labyrint. credit. part. 2. cap. 29. num. 66. 67. & 68.* E'però vero, che se il Debitore nell'atto dell' anticipato pagamento, che vuol fare al Creditore, volesse
84 se pagare ancora tutto l'interesse, o l'utilità, che egli potrebbe avere nel tempo proprio in cui dovea cadere il pagamento, allora gli sarà lecito di poter pagare anticipatamente tanto al Creditore, che al di lui procuratore, come riprovando il *Salgado*, dottamente, e con vive ragioni stabilisce *l'Olea de cess. jur. tit. 1. quaest. 6. numer. 60. & 61.*

85 Per lo contrario, se la dilazione al pagamento è posta solamente a comodo, e in grazia del Debitore, come si
86 deve in dubbio sempre presumere *Cenc. de censib. quaest. 84. num. 3. Gratian. cap. 505. num. 31. Salgad. labyrint. credit. part. 2. cap. 29. num. 35.* allora in questo caso, si può dal Debito-
87 re anticipatamente pagare al Procuratore, e la ragione è assai convincente; perchè il Debitore, come si diceva, pu

rinu

rinunziare ad ogni suo favore, e così alla dilazione posta a 88
suo comodo, e fatta tale rinunzia (il che s'intende dall'atto stesso del pagamento, che egli fa) non si può dire mai, che egli paghi anticipatamente: così mirabilmente la *Ruota di Roma alla detta decis.* 253. *num.* 4. 5. & 7. *in fin. part.* 1. *rec.* & *decis.* 374. *num.* 37. *part.* 5. *rec.* e in questi termini parlano in vero tutti gli altri citati sopra per l'opinione affirmativa a favore del Debitore.

Tanto più ciò procede nel Procuratore *cum libera*, o con altra simile ampiezza di facultà, mentre quei medesimi, i quali sostengono l'opinione contro del Debitore, cioè ch'egli pagando anticipatamente al Procuratore, paghi malamente, la limitano nel pagamento fatto al Procuratore *cum li-* 89
bera, o che fosse constituito con molta ampiezza di parole, o facultà, come si può vedere dall'*Amat. dict. resol.* 29. *numer.* 12. 13. *Munoz. de ratiocin. cap.* 23. *numer.* 5. & *seq.* e con altri citati dalla *Ruota alla d. decis.* 374 *numer.* 37. & *seq. part.* 5. *rec.* benchè questa limitazione venga senza ragione sufficiente impugnata dal *Merend. dict. lib.* 24. *cap.* 26. *num.* 20.

Venendo ora alla decisione del nostro caso, debbo con- 90
chiudere, che se apparisse in fatto per qualche particolare circostanza, che la dilazione al pagamento della lettera cambiale sia stata volsuta dal Creditore a suo favore, o sia per suo comodo, e profitto, allora non si potrebbe sostenere per valido il pagamento fatto anticipatamente dal Debitore al Presentatore della lettera, ma in tutti gli altri casi, ne' quali regolarmente la dilazione al pagamento delle lettere è posta a favore del Debitore; cioè per il di lui comodo a preparare il danaro, come osservano lo *Scacc. de commerc.* §. 5. *gloss.* 1. *num.* 1. *appresso il fin. Du Puy de liter. camb. cap.* 4. *numer.* 26. *Ansald. de commerc. disc.* 3. *num.* 10. & 11. come così ancora nel dubbio si deve presumere, come ho detto sopra, in tutti gli altri casi, dico, il pagamento quantunque fatto anticipatamente dal Trattario al Procuratore, o sia al Presentatore della lettera cambiale, è de jure

 vali-

validissimo, dimanierachè il caso della diminuzione delle monete, o della decozione del Procuratore dipoi seguito, deve andare a danno del Creditore, per le ragioni, ed autorità riportate sopra.

92 Debbo quì solamente avvertire, che anche in questi casi della dilazione posta a favore solamente del Debitore, se al tempo dell'anticipato pagamento, che vuol fare il Debitore, averà il Creditore cominciato ad avere qualche interesse nella suddetta dilazione, come per modo di esempio; se
93 fosse imminente l'editto della mutazione delle monete, o
94 del loro valore, o pure se il Procuratore, o Presentatore, a cui si dovea pagare, fusse divenuto decotto, o non solvendo, o in stato di prossima decozione, o si fusse dato altro simile caso, che il pagamento anticipato fusse di mezzo pregiudizio, e danno al Creditore, non si può dal Debitore pagare anticipatamente, come dottamente, e diffusamente il *Larrea alla decis.* 15. *per tot.* seguitato con altri dal *Salgad. labyrint. credit. part.* 2. *cap.* 29. *num.* 41. 42. 43. *& seq. Valeron. de transact. tit.* 3. *quaest.* 3. *num.* 15. *Cenc. de censib. quaest.* 84. *num.* 7. *Olea de cess. tit.* 1. *quaest.* 6. *num.* 61.

95 Ma ciò si deve intendere quando il pagamento anticipato fusse stato fatto dal Trattario con scienza dell'imminente variazione delle monete, o del fallimento, o altro danno, che dovea succedere al Creditore, e così con dolo, e frode del suddetto Trattario, come si scorge dalla lettura de' suddetti Autori, e non già nel caso dell'anticipato pagamento fatto ignorantemente, e con buona fede dal Debitore, o sia dall'Accettante, come meglio spiega la *Ruota di Roma alla detta decis.* 374. *num.* 40. 41. 42. ed ho altrove in questo Trattato fermato.

96 Decimo caso. Pietro, sopra di cui è stata fatta la tratta, accetta una lettera di cambio, ma essa vien pagata da un altro sopra protesto per onore della medesima lettera, o pure della girata. Fallisce poi il Datore della lettera, si cerca se il Terzo, il quale l'ha pagata, abbia il suo regresso, o rivalenza contro di Pietro, che l'ha accettata.

Si ri-

Si risponde affirmativamente; perchè siccome tanto il 97
Traente, quanto chi ha data la valuta della lettera, o sia
il Remittente, quando fa la rimessa sopra di se, o sta del
credere, come anche tutti li Giranti, e l'Accettante so-
no obbligati *in solidum* alla soddisfazione, e compimento
della lettera verso colui, che l'ha presentata, e fatta ac-
cettare, come pienamente prova il *Du Puy de lit. camb. al cap.* 16.
e Noi al *disc.* 58. *tom.* 2. *de commerc.* così colui, che l'ha pa- 98
gata sopra protesto, avendo fatto negozio utile per tutti
li suddetti obbligati, acquista per conseguenza contro cia-
scun di loro l'azione *negotiorum gestorum*, conforme dimo-
strano dottamente *Monsig. Ansald. de commerc. al disc.* 79. *num* 8.
& seq. il Du Puy al cap. 16. *num.* 11. *e al cap.* 9. *num.* 11. & 12. e
pienamente il *Torr. de camb. disp.* 2. *quest.* 13. *dal numer.* 24.
quasi sino alla fine. Ove dichiara in oltre, ciò non procede- 99
re, quando si fusse pagata la lettera sotto protesto per
onore del Traente; perchè in tal caso chi l'ha pagata ave-
rebbe solamente obbligati il Traente, e coloro, che fusse-
ro obbligati per la medesima tratta allo stesso Traente, e
non li Giranti, e gli altri, a'quali sarebbe competuto il
regresso, o la rivalenza contro del medesimo Traente,
se per onor di lui solo non fosse stata la lettera com-
pita.

Ho detto, che il Presentatore della lettera di cambio ha
per obbligati il Traente, il Remittente, tutti li Giranti,
e l'Accettante, ma ciò si deve intendere ne'suoi termini,
cioè quando tanto la lettera del Traente, quanto le gira- 100
te sono state fatte tutte per valuta avuta, o all'ordine
del Remittente, e de'Giratarj, e non quando il Traente
ha data fuori la lettera pagabile semplicemente al Remit-
tente, senza averne da lui ricevuta la valuta, o li prece-
denti Giranti hanno fatte porre semplicemente le girate
pagabili a'loro respettivamente Giratarj, senza il rimborso
della valuta, come per modo di esempio.

Tizio dà una lettera sopra Tullio pagabile a Pietro per
valuta cambiata, Pietro la gira a Sempronio per valuta in- 101
tesa,

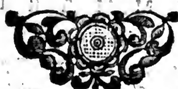
tesa, Sempronio la gira a Paolo per valuta intesa, Paolo la gira a Cajo per valuta avuta. Cajo presenta la lettera, e gli viene accettata da Tullio. In questo caso non resteranno obbligati a Cajo ultimo Giratario, se non l'Accettante, perchè in virtù della sua accettazione viene solamente obbligato al pagamento della lettera, che non può per qualunque eccezione liberarsene, come ho fermato in questo Trattato, e in più discorsi del mio Trattato *de commercio*, e Paolo il quale ha imborsato da Cajo la valuta della girata. Per lo contrario Tizio Traente, e gli altri, cioè Pietro, e Sempronio primi giratarj non potranno essere obbligati al pagamento da detto Cajo presentatore della detta lettera, poichè nessuno di loro ha ricevuta la valuta: e così se Cajo volesse agire contro di loro, gli verrebbe giustamente impedito da ciascuno di loro con l'eccezione della valuta non pagata, la quale eccezione, siccome potevasi opporre tanto dal Traente, come dalli primi Giratarj contro di Paolo, così ella si può certamente opporre contro di Cajo successore singolare, o sia cessionario immediato di Paolo, e mediato degli altri autori di Paolo, nè punto giova a Cajo ultimo giratario l'aver pagata la valuta della lettera, o girata a Paolo, perchè Paolo con cedere la lettera non può pregiudicare all'eccezioni, che competono al Traente, e alli primi Giranti, cioè all'eccezione della valuta non pagata, che ha Tizio contro di Pietro, e Pietro contro Sempronio, e Sempronio contro Paolo: il tutto come resta comprovato dalle ragioni da me addotte al *disc.* 48. e sue addizioni, e in altri del mio Trattato *de commercio*, ed in altro luogo del presente Trattato, e dal *Du Puy de art. lit. camb. cap.* 5. *per totum*.

Premesso tutto ciò, ne siegue senza dubbio, che se Tullio accettante avesse fallito, dimodochè detto Cajo ultimo giratario non avesse potuto trovare il suo pagamento de' di lui beni, non potrebbe in modo alcuno molestare gli altri per le ragioni di sopra addotte.

102 E' necessario però l'avvertire, che nel caso ove tutti, cioè

tan-

tanto il Traente, quanto il Remittente, e Giranti fussero *in solidum* obbligati verso il Presentatore della lettera, e tutti avessero fallito, il Presentatore può entrare, ed essere ammesso in tutti gli accordi, e composizioni, che ciascun di loro facesse respettivamente con li suoi Creditori, purchè il Presentatore entrando in un accordo sappia bene premunirsi dell'opportuna e necessaria riserva delle sue ra- 103
gioni, e azioni contro tutti gli altri obbligati per quello, che non esigesse, o non potesse esigere da quelli accordi in cui egli sarà entrato, o sarà stato ammesso, e per di lui maggior cautela sarà bene, che egli non si lasci indurre a 104
sottoscrivere alcun accordo senza il consenso degli altri obbligati, e quando venisse necessitato a concorrervi per via di lite, o giudicio, faccia notificare, ed intimare la lite, o giudizio mossogli contro a'suddetti altri obbligati con le proteste, e riserve solite, quali si doveranno anche in ogni atto giudiciario replicare; e lasci, che il Giudice da se lo 105
includa nell'accordo, altrimenti sottoscrivendosi ad un'accordo senza le sue proteste, e riserve necessarie, non potrebbe più agire contro gli altri obbligati, come viene tutto ciò diffusamente insegnato dal *Du Puy al cap. 16. per tot. de art. lit. camb.* ove riporta *ad literam* tre Consulti distesi da diversi Dottori Francesi.



ARGOMENTO.

SI tratta delle girate delle lettere di cambio fatte dal Girante ad un' altro, in tempo, che il medesimo Girante era in istato di prossima, o attuale decozione, e de' loro diversi effetti, che partoriscono, tanto in riguardo de' Giranti, e Giratarj, quanto dello Scrivente, ed Accettante le dette lettere, e parimente delle girate fatte ad un Giratario, il quale era in istato di prossima, o attuale decozione, e de' loro effetti in riguardo di tutte le dette Persone, ed in oltre de' diversi modi di girare le lettere di cambio, e loro diversi effetti.

SOMMARIO.

1 *LA girata fatta dal Fallito, o prossimo al fallimento, è validissima, purchè il Giratario non sapesse, nè potesse sapere lo stato del Girante.*

E così ogni altro contratto, num. 2.

3 *E perciò in tal caso lo Scrivente sarà tenuto verso del Giratario.*

4 *E molto più tal contratto sarebbe validissimo, se al tempo della girata il Girante fosse stato in buono stato, o credito appresso la Piazza.*

5 Ciò

5 *Ciò ha solamente luogo, se la lettera sarà data all' ordine S. P., o per valuta avuta, benchè la valuta non fosse corsa, ma non già negli altri casi.*

6 *Il Traente non è tenuto a far pagare la lettera al Giratario, quando il Giratario non ha pagata la valuta al Girante; nè il Remittente al Traente, non ostante che la lettera fosse stata data all' ordine S. P. del Remittente.*

7 *Quando il Giratario sapeva, o doveva sapere l' attuale, o prossimo fallimento del Girante, allora lo Scrivente non è in modo alcuno tenuto, non potendo il Girante in tal caso pregiudicare nè allo Scrivente, nè a' Creditori dell' istesso Girante.*

8 *Se la lettera girata di chi era in prossima, ed attual decozione sarà accettata; l' Accettante sarà obbligato a pagarla al Giratario, ne' casi però, che la girata fosse stata fatta validamente, e* num. *9.*

10 *In questi casi però all' Accettante competerebbe il regresso, o l' azione di rivalersene contro dello Scrivente.*

11 *Se la suddetta lettera è girata in tempo, che il Girante sia già fallito, o prossimo a fallire in questo caso sarà l' Accettante tenuto a pagarla, se ciò avesse saputo, o dovuto sapere al tempo dell' accettazione.*

12 *Lo che anche succede quando s' accetta la lettera dello Scrivente, del quale si sapeva, o doveva sapersi il prossimo, o attual fallimento.*

13 *Ed in tal caso non le compete nè pure il regresso contro l' istesso Scrivente.*

14 *Tutto questo però non ha luogo, quando l' Accettante era inconsapevole dello stato del Girante, o pure dello Scrivente.*

15 *L' Accettante non ha regresso alcuno contro lo Scrivente, se volse pagare la lettera di cambio, contuttochè le fosse pervenuta, avanti la scadenza del pagamento, la notizia del cattivo stato in cui si ritrovava il Girante: questo però non ha luogo, se tal notizia le perverrà dopo l' accettazione, e il seguito pagamento.*

16 *Se il Girante girerà la lettera scientemente ad uno, che fosse fallito, o prossimo al falli-*

fallimento nel tempo della girata, la detta girata sarà validissima, e se ne acquisterà il jus a i Creditori dell'istesso Giratario.

17 *Se però la valuta di detta lettera non sarà stata dal Ricevitore pagata allo Scrivente, nè tampoco dal Giratario al Girante, potrassi dall'uno e dall'altro revocar l'ordine d'accettar la tratta a coloro, a i quali la medesima fu diretta.*

18 *E ciò molto più ha luogo quando il Giratario non è altro, che un semplice adjetto al pagamento.*

19 *Semplice adjetto al pagamento altro non significa, se non che chi deve riscuotere la rimessa, non vi ha alcuno interesse, e perciò nella riscossione questo non fà altra figura, che di mero Procurator del Girante, o Ricevitor della lettera.*

20 *Regolarmente si deve presumere, che quello, a cui si fa la rimessa con la lettera di cambio, o con la girata della medesima, sia semplice adjetto del Remittente, o del Girante, se il contrario dell'istesso adjetto non venga provato.*

21 *Il pagamento fatto al Presentatore della lettera dall'Accettante è sempre ben fatto, benchè il Presentatore sia un semplice adjetto, o Procuratore, purchè non sia stato prima del pagamento rivocato l'ordine di pagare all'Accettante.*

22 *Nelle lettere di cambio l'adjetto al pagamento due Persone rappresenta, cioè di semplice adjetto al pagamento, e di procuratore* ad exigendum *in virtù di presunto mandato.*

23 *Quando rappresenta la prima Persona, altro il suo mandato operare non puote, se non che la sola facoltà di ricevere il pagamento della rimessa, non potendo per altro convenire l'Accettante al pagamento.*

24 *Questo per altro non procede quando è procuratore* ad exigendum, *giacchè allora in virtù del presunto mandato può agire, e convenire l'Accettante della lettera di cambio.*

25 *Quando il Giratario non è semplice adjetto, ma bensì è creditore del Girante, o pure ha qualche interesse nella suddetta lettera, in tal caso benchè il detto Giratario fosse*

stato

stato al tempo della girata fallito, o prossimo al fallimento, l' Accettante doverà pagare al medesimo la lettera accettata, non meno in pregiudizio dello Scrivente, che del Girante.

26 *Se il Girante non averà avuta fede della valuta al Giratario, sempre sopra la lettera, benchè accettata, sarà poziore ad ogn' altro Creditore del Giratario, perchè la lettera in tal caso non s' intende escita del dominio del Girante.*

27 *L' Accettante se è tenuto a pagare la tratta, o girata al Giratario per il suo rimborso, ha l' azione di convenire lo Scrivente, e questo può farsi pagare la valuta dal Ricevitor della lettera, che la medesima girò.*

28 *Questo procede se il Girante al tempo della girata sapeva, o doveva sapere essere il Giratario decotto, o prossimo alla decozione.*

Ma non già nel caso, che il Girante non avesse avuta, nè potuta avere tal notizia, num. 29.

30 *La girata fatta ad uno, che fosse fallito, o prossimo alla decozione è valida, se egli sarà creditore del Girante, perchè allora la girata partorirebbe il suo effetto a favore de' Creditori del Giratario.*

31 *Quando è invalida la girata, benchè sia seguita l' accettazione della lettera di cambio, l' Accettante non è tenuto al pagamento; e se averà pagato senza sapere l' invalidità della medesima girata a cagione della decozione attuale, o prossima del Giratario, tal pagamento sarà seguito a danno dello Scrivente, e del Girante.*

32 *Ciò si limita se l' Accettante pagò detta lettera in tempo, nel quale a lui fosse nota l' invalidità di detta girata, e il danno in tal caso a lui solo, e non allo Scrivente, e Girante s' appartiene.*

33 *Data una lettera all' ordine S. P. da uno, con fede della valuta, se da questo sarà stata girata ad un' altro per la valuta avuta, il danno di tal lettera accettata sarà dell' ultimo Giratario, e non del Datore della lettera.*

34 *E tale è il parere universale de' Mercanti.*

35 *Se*

35 *Se lo Scrivente in dare la lettera non averà avuta fede della valuta, sarà poziore ad ogn' altro nel danaro rimesso, benchè la lettera sia stata girata ad un Terzo per valuta avuta, ed accettata dal Trattario, e* num. 36. e seg.

E lo stesso ha luogo quando la fede avuta dallo Scrivente non si deve de jure *presumere per avuta*, d. num.

Si ferma però il contrario, al num. 41. 42. 43. e seg.

37 *Se il nome del Debitore girato, o ceduto, si ritrova ancora esistente, e non riscosso dal Cessionario, o Giratario, compete al Padrone originario di tal nome ceduto, o al Creditore anteriore, ed ipotecario dell' istesso Padrone originario il jus di vincarlo, o avocarlo, e di essere sopra di esso ad ogn' altro preferito, e* num. 38.

39 *Lo che parimente s' osserva nel danaro pagato, e nella mercanzia venduta, e consegnata, quale si trovasse ancora esistente.*

40 *Il caso del finto pagamento non può più operare del caso, nel quale segue il vero pagamento.*

44 *Se chi averà comperata qualche mercanzia, benchè egli non ne sia divenuto padrone per essergli stata venduta senza fede del prezzo, o pure per averla comperata in tempo del suo prossimo fallimento, o da chi non ne era padrone, se egli l' averà rivenduta ad un' altro, il Padrone vero non averà alcun jus di vendicarla dall' ultimo Compratore.*

Lo stesso ha luogo nelle lettere di cambio, e loro girate, d. num. 44. e seg.

45 *Le girate, come le lettere di cambio, in due maniere si fanno, cioè semplicemente pagabili alla Persona a cui quelle si girano, ed all' ordine S. P. del Giratario, e* num. 51.

E partoriscono questi due modi diversi effetti, come le lettere di cambio, num. 46, e 54.

47 *La ragione considerata nelle lettere di cambio, milita appunto nelle girate.*

48 *La clausula S. P. per stile de' Mercanti ha la medesima forza nelle lettere di cambio, che nelle loro girate.*

49 *Non pagata al Girante la valuta della girata, al* mede-

medesimo competono, o nò, contro i secondi, ed ulteriori Giratarj quelle ragioni, ed eccezioni, quali competono, o nò, al Datore della lettera, quando non gli è stata pagata la valuta dal Ricevitore della medesima lettera.

50 *Tra il Girante e il Traente non vi è differenza alcuna, facendo il Girante in riguardo al suo Giratario la figura di Traente.*

51 *Le girate in due maniere si possono fare, cioè con far la girata pagabile semplicemente alla Persona, a cui ella si gira, o pure all'ordine di chi si gira.*

52 *Le lettere di cambio benchè non fatte all'ordine, contuttociò si possono girare.*

53 *E similmente le girate rigirar si possono ad altri, benchè non siano state fatte all'ordine di quelli, a i quali si rigirano.*

54 *Differenza che passa fra la girata fatta in un modo, o in un'altro con gli effetti diversi, che partorisce.*

CAPITOLO IV.

DAlle teoriche, e conclusioni di ragione premesse ne' Capitoli precedenti, si possono risolvere più casi contingibili nelle girate delle lettere, dove seguisse tanto per parte del Girante, quanto del Giratario la decozione; ma per rendere più facile la cognizione, e pratica anche di questa materia, ne accennerò quì alcuni più difficili, li quali serviranno per regola nel decidere gli altri simili, o meno dubbiosi.

Il primo è quando il Ricevitore della lettera di cambio,
o sia il Remittente, fa la di lei girata nel tempo ch' egli è 1
decotto, o prossimo al fallimento, ma il Giratario non sapeva,
o non poteva sapere la mala qualità, e stato del Girante,
e allora stimo per certo, che la girata sia valida, poichè
il contratto quantunque fatto col Fallito de jure si so- 2
stiene, quando chi ha con esso lui contrattato, non era consapevole
della di lui attuale, o prossima decozione, come
ho pro-

ho provato nel *Cap.* 1. e per conseguenza il Giratario, che
3 averà pagata la valuta della girata, averà altresì per obbligato lo Scrivente, o Datore della lettera, puntualmente *Mans. consult.* 179. *num.* 41. e secondo ciò che ho fermato nel *disc.* 48. *numer.* 1. & *disc.* 51. *numer.* 8. *tom.* 2. *de commerc.* e sopra al *Cap.* 1. e molto più ciò ha luogo, quando dal tempo della girata il Girante era in credito appresso alla
4 Piazza, e così ancora in buono stato da contrattare, come in termini di girata fatta in tempo buono, benchè il Girante poi fallisse; ferma la *Ruota Rom. alla dec.* 16. *num.* 14. *post Card. Albit. de inconstant.* e appresso il *de Luc. de usur. & camb. decis.* 20. *num.* 8. *vers. etenim adducta.*

Il tutto fin quì detto però procede, quando la lettera
5 dello Scrivente fosse concepita all'ordine S. P., o per valuta avuta, benchè in vero ella non fosse corsa secondo i termini, e dichiarazioni, che ho dato nel suddetto mio *disc.* 48. e sue addizioni, qual mio discorso con tutto ciò, che ho ivi detto nell'addizione, viene mirabilmente comprovato dal *Du Puy de l'it. camb. al cap.* 5. *numer.* 18. con li seguenti sino alla fine; ma se la lettera dello Scrivente non fosse con tali formule concepita, ma solo pagabile a chi da principio la riceve, o a Persona da principio da lui determinata, e così a Persona certa, e dicesse per valuta cambiata, o intesa, o altre simili formule non indicanti il pagamento della valuta, allora lo Scrivente non resterebbe obbligato, perchè gli competerebbe contro del Giratario tutte quell'eccezioni, e particolarmente della valuta non pagata, che gli possono competere contro il Ricevitore della sua lettera, il quale l'ha girata: Noi nel detto *disc.* 48. *ed il Du Puy* nel luogo poco fa citato, il quale al *num.* 21. di più soggiunge, che le stesse eccezioni competerebbero al Datore della
6 lettera contro il Giratario, anche nel caso, che la lettera fosse data all'ordine S. P., o dicesse per valuta avuta, quando il Giratario non avesse pagata al Girante la valuta.

Nel caso poi, che il Giratario sapeva, o doveva sapere l'attuale, o prossimo fallimento del Girante, pare assolutamente

mente, che lo Scrivente non ſia tenuto, perchè il Giratario non poteva in quel tempo contrattare, nè fare alcun 7
negozio col Girante, non ſolo in pregiudizio dello Scrivente, ma nè meno de' ſuoi Creditori, come nel *Cap.* 1.

L'altro caſo è, quando la lettera dello Scrivente girata, come ſopra ſi è detto, dal Girante, in tempo della ſua proſſima, o attuale decozione foſſe accettata da quello, a cui era diretta la tratta, e in queſto dobbiamo vedere ſe l'Accettante ſia tenuto a pagarla.

E quì pure conviene procedere con queſta diſtinzione: o
ſiamo ne' caſi ſuddetti, in cui il Giratario abbia potuto 8
validamente contrattare col Girante fallito, o proſſimo al fallimento, dimodochè la girata de jure ſia valida, e allora
l'Accettante ſarà tenuto a pagarla, come ſarebbe lo Scri- 9
vente obbligato a farla pagare, quando eziandio non foſſe ſtata accettata, ma in tali caſi competerebbe all'Accettan-
te il regreſſo, o l'azione di rivalerſene contro lo Scriven- 10
te, o ſiamo negli altri caſi, che la girata non ſi poſſa de jure ſoſtenere, perchè non ſi poteſſe fare dal Girante già fallito, o proſſimo al fallimento, e allora ſe l'Accettante ciò
ſapeva, o doveva ſapere, ſarà obbligato a pagarla, come 11
egli ſarebbe nel caſo, che accettata la lettera dello Scriven- 12
te, quando ſa, o deve ſapere, che egli è decotto, o proſſimo alla decozione, come ho di ſopra fermato al *Cap.* 1. e 2. e nè meno gli potrà competere il regreſſo contro dello Scri-
vente; ma ſe l'Accettante non ſapeva, o non poteva ſa- 13
pere, che il Girante foſſe decotto, o proſſimo alla decozione, e così, che la girata foſſe invalida, in queſto caſo non ſarà l'Accettante obbligato a pagarla, come egli non ſarebbe tenuto nel caſo che accetta la lettera dello Scrivente,
quando non ha ſcienza, che al tempo della ſua accettazio- 14
ne lo Scrivente foſſe fallito, o proſſimo al fallimento, conforme ho moſtrato ſopra al *Cap.* 2., e ſe mai tale ſcienza da lui non avuta al tempo dell'accettazione, gli foſſe giunta poi innanzi la ſcadenza del pagamento, e l'aveſſe ciò non
oſtante volſuta pagare, non gli doverà tampoco in queſto 15

caſo

caso competere il regresso contro lo Scrivente, dovendo imputare alla sua trascuraggine, o colpa, l'aver pagata la lettera, a cui non era obbligato, la qual colpa, o negligenza non può ad altri pregiudicare; ma se innanzi tale scienza l'avesse non solo accettata, ma ancora pagata, allora non se gli potrebbe negare tal regreſso contro lo Scrivente, per la buona fede con cui ha accettata la lettera dello Scrivente, e per le ragioni addotte in simili termini dallo *Scacc. de commerc. §. 2. gloss. 5. num.* 405. *&* 406. con li seguenti, e da me sopra al *Cap.* 3.

Abbiamo sino a quì trattato della girata fatta dal Gi-
16 rante al Giratario, nel tempo, che il Girante era decotto, o prossimo alla decozione. Facciamo adeſso qualche parola del caso opposto, cioè della girata fatta dal Giratario, quando questi foſse al tempo della Girata fallito, o prossimo al fallimento.

Ed anche in questo caso conviene così distinguere: o al tempo della girata il Girante sapeva, o doveva sapere la decozione attuale, o prossima del Giratario, e allora la girata sarà valida per la ragione poco fa detta di sopra, dimanierachè se ne acquisterà il jus alli Creditori del Giratario, Noi nel *disc.* 53. *num.* 13. aggiungendo lo *Spad. al cons.* 161. *num.* 8.

E' però vero, che se la valuta della lettera non sarà stata pagata allo Scrivente dal Ricevitore della medesima lettera, nè tampoco dal Giratario al Girante, potrà l'uno e l'altro
17 rivocare a chi va diretta la tratta, l'ordine di accettarla, per ciò che ho fermato nel *disc.* 48. *e addizione tom.* 1. *de commerc. Du Puy de lit. camb. cap.* 5. *numer.* 21. tanto più ciò procede, quando il Giratario non fosse, come dicono i Dot-
18 tori, che un semplice adjetto al pagamento, il quale non significa altro, che chi deve riscuotere la rimeſsa non vi ha
19 alcuno intereſse, e perciò non fa egli nella riscossione che figura di mero Procuratore del Girante, o Ricevitore della lettera, che sono respettivamente i Remittenti *Spad. cons.* 222. *num.* 5. *&* 6. e Noi nel *Capitolo precedente*, *caso 6. num....*

§. Ciò

§. *Ciò però si deve*, e pienamente nel *disc.* 33. *&* *disc.* 53. *num.* 16. 17. Dovendo quì avvertire per regola, che quello, a cui si fa la rimessa con la lettera di cambio, o con la girata della medesima, si deve presumere sempre come sempli- 20
ce adjetto del Remittente, o del Girante, il quale è lo stesso, che il Remittente, se non si prova dall' adjetto l'interesse, che egli ha nella rimessa *Spad. cons.* 222. *numer.* 5. *Monac. decis. Florent.* 70. *num.* 24.

Quando poi la lettera fosse accettata, si doverà altresì reflettere alla qualità della Persona rappresentata dal Giratario, il quale deve esigere la suddetta rimessa, dimanierachè se egli fa figura di semplice adjetto al pagamento, cioè, come abbiamo poco fa detto, di semplice Procuratore del Girante a ricevere la somma rimessa nella lettera di cambio, e non avendo innanzi della scadenza del pagamento ricevuto alcun'ordine rivocatorio dal Girante, l'Accettante l'avesse poi o volontariamente, o in forza di giudizio per ordine del Giudice anche pagata, in tal caso egli averà il suo regresso contro dello Scrivente, e questi contro del Girante; 21
poichè deve il Girante imputare a se stesso, ed alla propria sua colpa l'avere eletta scientemente una Persona decotta, e fallita, a ricevere, o ad esigere la rimessa; dico a ricevere, o ad esigere, perchè l'adjetto al pagamento nelle lettere di cambio rappresenta due Persone, una di semplice adjetto al pagamento, e l'altra di Procuratore *ad exigendum* in 22
virtù di mandato presunto. Se egli si considera come Rappresentante la Persona di semplice adjetto, il suo mandato non può estendersi che a ricevere il pagamento della rimessa, dimodochè egli non può agire contro dell' Accet- 23
tante, nè convenirlo per il suddetto pagamento, come ho pienamente mostrato ne' suddetti miei *disc.* 33. *&* 53. *&* 56. *numer.* 61. *con li seguenti de commerc.* ma come Procuratore *ad exigendum* in virtù del presunto mandato può 24
eziandio agire, e convenire l'Accettante al pagamento: Noi nel *detto disc.* 33. *num.*... *& in addit. num.* 57. 58. *& disc.* 56. *numer.* 65.

Ma se il Giratario non fosse un semplice adjetto al paga-
mento, perchè fosse creditore del Girante, o avesse da que-
sto comprata, o in altro modo negoziata, o contrattata col
Girante la girata della lettera, dimodochè per qualche ti-
tolo ne avesse acquistato qualche jus, o interesse, secondo
alcuni casi da me esposti ne'miei *disc.* 33. 51. 52. 53. & 56.
dal num. 66. *de commerc.* in tutti questi casi l'Accettante sa-
rà tenuto a pagare la lettera per le stesse ragioni riportate
25 alli suddetti *disc.* 33. *num.* 11. & *disc.* 53. *num.* 6. 7. 8. & *seq.*
& *disc.* 56. in pregiudizio non meno dello Scrivente, che
del Girante, il quale doverà imputare alla propria colpa
l'avere voluto contrattare la girata con uno, che al tempo
della girata contrattata sapeva, o doveva egli sapere essere
decotto, o prossimo al fallimento *Gizzarell. decis.* 59. *nu.* 14.
& *Mans. consult.* 343. *num.* 69. a riserva però del caso ove
26 constasse, che il Girante non ha avuta fede del prezzo del-
la girata, o perchè il Girante avesse con esso lui convenu-
to, che il suddetto prezzo gli dovesse essere subito sborsato,
o in altra qualunque maniera. Imperciocchè allora non es-
sendo la somma girata uscita dal dominio del Girante per
la fede del prezzo da lui non avuta, come ho fermato nel
disc. 38. *num.* 6. & *seq.* & *num.* 28. 29. *De Luc. ad Gratian. cap.*
967. *num.* 3. & *seq.* e sopra al *Cap.* 1. e sotto al *Cap.* 7. & 8.
gli competerebbe sempre sopra la detta partita girata, in
virtù del dominio non ancora passato nel Giratario, il jus
di vendicarla ad esclusione di qualunque altro Creditore,
quantunque poziore, o anteriore, ed ipotecario, in con-
formità di ciò, che ho più volte stabilito nel mio Tratta-
to *de commercio*, e particolarmente nel suddetto *Capitolo* 1.
& *cap.* 7. & 8.

Non debbo tralasciare di avvertire, che ne' casi poco fa
accennati, in cui l'Accettante è tenuto a pagar la tratta, o
sia lettera al Giratario, gli compete di ragione l'azione di
27 valersene contro dello Scrivente, e a questo l'azione di far-
sene pagare la valuta dal Ricevitore della lettera, che l'
ha girata, e perciò dissi, e dissi bene, essere ne'suddetti casi
obbliga-

obbligato l' Accettante a pagarla, a danno tanto dello
Scrivente, quanto del Girante.

Tutto ciò procede, come ho detto, quando al tempo del- 28
la girata il Girante ſapeva, o doveva ſapere, che il Girata-
rio era decotto, o proſſimo al fallimento; ma per lo con- 29
trario, ſe al tempo della girata il Girante non ſapeva, o
non poteva ſapere, che il Giratario foſſe decotto, o proſſimo
al fallimento, in queſto caſo la girata non ſi potrà dir vali-
da, a riſerva del caſo, che il Giratario foſſe creditore del
Girante, poichè allora la girata averà tutta la ſua fermez- 30
za, validità, e così doverà partorire il ſuo pieno effetto
a favore de' Creditori del Giratario, ſecondo che ho fer-
mato nel *diſc.* 53. *num.* 13. & *diſc.* 56. *num.* 47. e puntualmen-
te *Spad. al conſ.* 161. *num.* 8.

In oltre nel primo caſo della girata nulla ed invalida, ſe
foſſe ſeguita l'accettazione della lettera cambiale, l' Accet-
tante non ſarà tenuto tampoco a pagarla; perchè eſſendo 31
inſuſſiſtente la girata, rimane per conſeguenza anche nulla
l'accettazione della lettera, e della girata, in virtù della
quale debbeſi pagare la rimeſſa al Giratario: e ſe mai l'Ac-
cettante l'aveſſe già ſoddisfatta, ſenza ſapere, o poter ſape-
re l'invalidità della ſuddetta girata a cagione della decozio-
ne attuale, o proſſima, del Giratario, il pagamento fattone
dall' Accettante dovrà cedere a danno dello Scrivente, e
del Girante, dimanierachè l'Accettante potrà giuſtamente
rivalerſene contro dello Scrivente, e queſti contro del Gi-
rante ricevitore della lettera: e ſe per lo contrario l' Ac-
cettante foſſe ſtato ſciente dell'invalidità della ſuddetta gi-
rata, tal pagamento dovrà allora cedere in ſuo proprio dan- 32
no, e non dello Scrivente, e Girante.

A maggior luce di queſta materia, giova molto ſoggiu-
gnere qui un'altro caſo aſſai frequente in pratica.

Antonio dà una lettera all'ordine S. P. di Paolo, con aver-
gli fede della valuta; Paolo la gira ſubito a Giovanni, e ne
riſcuote da lui immediatamente la valuta; Giovanni ſe la
fa accettare, e poi ſi ſcuopre il fallimento di Paolo con la 33

sua fuga, o latitanza, si ricerca, se il danaro della lettera accettata a favore di Giovanni, spetti, e spettar debba a lui, o pure ad Antonio, il quale non ha ricevuta da Paolo la valuta.

Debbo certamente rispondere in favore di Giovanni giratario, per le ragioni già segnate nel *Capitolo precedente, caso sesto §. Nel caso poi*, e lo stesso vien confermato in questi medesimi termini dal *Du Puy de art. lit. camb. cap.* 5. *num.* 22. e tale è l'universale parere de' Mercanti.

34 La maggior difficultà averebbe luogo, quando da Antonio datore della lettera non si fusse avuta fede del prezzo, o che la fede da lui avutane non si dovesse de jure riputare per avuta, come nel caso ch'egli avesse fidata la lettera a Paolo, con crederlo allora in buono stato, e grado, benchè fusse veramente in istato di dover fra poco fallire, ed avesse premeditato la fuga, o il suo ritiro.

Poichè parrebbe in questi casi a prima giunta, che Antonio datore della lettera, dovesse essere preferito a Giovanni giratario, mentre cessando la fede del prezzo, o do-
35 vendosi essa riputare per non avuta, non si può mai dire, che la proprietà della lettera, o il nome del Debitore, che dovea pagarla, o il danaro rimesso sia passato in dominio di Paolo rimettente, e da esso Giovanni giratario, come ho accennato sopra nel Capitolo precedente, e per conseguenza in ragione di tal dominio rimasto sempre appresso di Antonio doverà questi, come Padrone, essere sempre preferito, e poziore al Giratario, e a qualunque altro sopra il danaro della detta lettera, o rimessa, come che non ancora consunto, nè confuso dal Giratario, ma tuttavia esistente in mano dell' Accettante, come sotto ho pienamente fermato nell'ultimo Capitolo; e ciò procederebbe ezian-
36 dio che non si volesse considerare la lettera, o la rimessa, ma l'Accettante solamente come nome di debitore girato, o ceduto poichè ogni volta; che il nome di debitore girato, o ceduto si trova ancora esistente, purchè non sia sta-
37 to innanzi riscosso dal Cessionario, o Giratario, non si può nega-

negare al Padrone originario di tal nome, come nè pure ad ogni altro suo Creditore anteriore con ipoteca, il jus di vindicarlo, o avvocarlo, e di essere sopra di esso o l'uno, o l'altro preferito, o in ragione respettivamente di dominio, o d'ipoteca: Noi nel *disc.* 44. *num.* 29. *tom.* 1. *de commerc.* in guisa appunto del danaro pagato, e della mercanzia venduta, e consegnata, la quale si trovasse ancora esistente, secondo la più vera opinione in termini di nome ceduto, seguitata dall' *Amat. resol.* 51. *num.* 19. *Surd. cons.* 4. *numer.* 48. & 436. *num.* 11. *Noguerol. allegat.* 35. *per tot. Card. de Luc. de credit. disc.* 10. *num.* 36. ove allega moltissimi *Merlin. de pignorib. lib.* 2. *tit.* 1. *quaest.* 2. *numer.* 43. *Salgad. labyrint. credit. lib.* 1. *cap.* 10. *num.* 55. *Pacific. de Salvian. cap.* 2. *numer.* 198. *Cyriac. contr.* 338. *num.* 18. 19. & *seq.* & *controv.* 339. e ciò ha indubitatamente luogo, benchè sia seguita l'accettazione del Debitore a favore del Giratario, anzichè la stessa accettazione della lettera potesse aver forza, e vigore di danaro pagato, come osservano mirabilmente il *Surd. al cons.* 436. *num.* 11. *Card. de Luca de credit. disc.* 10. *num.* 36. *Posth. resol.* 122. *numer.* 40. 41. *Noguerol. alleg.* 35. *numer.* 10. *Pacific. de Salvian. inspect.* 3. *capit.* 2. *numer.* 202. per la ragione assai convincente, che siccome nel caso del pagamento vero, se il danaro si trova ancora esistente appresso di quello, a cui è stato pagato, compete il jus di vindicarlo, o di avvocarlo, così il caso del finto pagamento in forza dell'accettazione non può operare più del caso vero, come ponderano i suddetti Autori.

The right margin carries the numbers 38 (beside "merc. in guisa appunto…") and 39 (beside "Debitore a favore del Giratario…").

Ma tutto ciò non ostante per buona regola particolarmente, e maggior comodo, e favore del pubblico commercio, devesi risolvere in contrario, cioè a favore di Giovanni giratario; perchè quantunque veramente senza fede del prezzo, il dominio della lettera, o della rimessa, o del nome del Debitore non sia potuto passare in Paolo, nulladimeno per ovviare alli sconcerti, che potrebbono darsi in grande pregiudizio della pubblica fede, e del commercio l'equità legale, e molto più la mercantile non sa, nè deve

am-

ammettere, che un Terzo, come il Giratario, che con buona fede ha sborſata la valuta al Girante, ne reſti perdente, come in ſimili termini, e più dubbioſi d'un Mercante, o di altra terza Perſona di roba, o mercanzia rivenduta
43 ad un Terzo compratore da chi prima l'aveva comprata ſenza fede avutagli del prezzo dal primo Venditore, o con dolo, e frode, atteſo il di lui inevitabile futuro fallimento, o pure di roba, o mercanzia venduta ad un Terzo da un Mercante, che non avea ancora l'ordine dal ſuo Corriſpondente di venderla, o avendolo, l'aveſſe ecceduto, che non debba queſto Terzo compratore, il quale ha con buona fede contrattato, e pagato il prezzo della roba, benchè non fuſſe entrata ancora in dominio di chi gliel'ha venduta, o rivenduta, non debba, dico, eſſere aſtretto, nè moleſtato a reſtituirla a chi pretende di eſſerne il Padrone originario: affermano il *Card. de Luc. de regalib. diſc.* 115. *numer.* 5. 6. 7. 8. 9. *& diſc.* 129. *numer.* 4. *in fin. & num.* 5. *& de credit. diſc.* 51. *numer.* 4. *Sabell. in ſumm. lit. E. verb. emptio*, *numer.* 57. *Veſpignan. de empt. & vendit. conſult.* 4. *numer.* 12. *verſ. ſexto limitatur*, e in termini puntuali di lettera di cambio girata da uno, che l'avea preſa in tempo della ſua
44 proſſima decozione, ſoſtiene il *Surd. al conſ.* 528. *ſub num.* 27. *verſ. quod ergo dicemus*, *& numer.* 28. *& numer.* 32. *verſ. removetur etiam.*

Debbo per ultimo avvertire, che le girate ſi ſogliono fa-
45 re in due maniere, come ſi fanno le lettere di cambio. La prima con girare la lettera pagabile alla Perſona, a cui ella ſi gira, l'altra all'ordine S. P. del Giratario: e ſiccome queſti due modi nelle lettere di cambio partoriſcono alcuni
46 diverſi effetti, come abbiamo notato ſopra in queſto Capitolo, così parimente gli ſteſſi diverſi effetti producono nelle loro girate. Poichè la ſteſſa ragione, che ſi è conſiderata nelle lettere di cambio, milita anche nelle girate, e la
47 forza della clauſula S. P. per lo ſtile de' Mercanti, è la me-
48 deſima nelle lettere, che nelle loro girate. Laonde nel ca-
49 ſo, che non ſia ſtata pagata al Girante la valuta della girata

gli

gli competeranno contro li ſecondi, e ulteriori Giratarj,
o nò, quelle ragioni, ed eccezioni, quali, come abbiamo
di ſopra veduto, ſecondo le diſtinzioni de' caſi poſsono
competere, o nò, al Datore della lettera, quando non gli
è ſtata pagata la valuta dal Ricevitore della medeſima let-
tera, non parendomi, che a queſt'effetto vi poſsa eſsere al-
cuna differenza tra lo Scrivente e il Girante; perchè in ſo-
ſtanza il Girante in riguardo al ſuo Giratario viene a fare 50
la figura dello Scrivente, o Datore della lettera.

Da quanto ho fin quì diſcorſo nel Capitolo precedente
intorno alla prima girata, ſi può dedurre la riſoluzione di
quei caſi, ne' quali ſeguiſsero più girate nelle lettere di
cambio, avvertendo ſolamente, che le girate ſi poſsono fa-
re in due maniere: cioè con far la girata pagabile ſempli-
cemente alla Perſona, a cui ella ſi gira, e l'altre con far- 51
le all'ordine di chi ſi gira, come appunto ſi ſogliono dare
le lettere di cambio dal Traente, o Scrivente: e ſiccome
una lettera di cambio, benchè non ſia fatta all'ordine, ſi 52
può girare, come bene avviſa il *Du Puy al cap. 5. num...*
così le girate ſi poſsono rigirare ad altri, benchè non ſia- 53
no fatte all'ordine. La differenza poi, che verte tra la gi-
rata fatta in un modo più che nell'altro, con gli effetti 54
diverſi, che partoriſce, l'ho notata ſopra, e nel Capito-
lo terzo in fine.



ARGOMENTO.

SI esamina diffusamente, se ritornata la lettera in protesto per difetto d'accettazione, o pagamento, possa lo Scrivente pagare il ritorno al Ricevitore della detta sua lettera, e non al Giratario; E parimente quando il pagamento, o pegno, o altro assegnamento dato dallo Scrivente al Ricevitore della sua lettera, dipoi fallito, pregiudichi al Giratario, dimanierachè questi non possa più agire contro dello Scrivente, o altri, che fussero obbligati per la tratta.

SOMMARIO.

1 *DUE sorti di cessioni si danno, una a comodo del Cessionario, e l'altra a comodo del Cedente.*

Quali esse siano, num. 2.

3 *Le girate delle lettere di cambio s'intendono fatte* pro solvendo, *e non* pro soluto, *e perciò sono cessioni a comodo del Girante.*

4 *Il Debitore ceduto può pagare al Creditore cedente; benchè egli abbia scienza della cessione.*

5 *Il Dator della lettera cambiale tornata in protesto può pagare il di lei ritorno al Girante, benchè abbia scienza della girata di essa lettera in altri.*

Si difende il contrario, eziandio che il Dator della lettera

tera

tera non abbia avuta scienza della girata, e tanto nelle lettere fatte all'ordine S.P. quanto nell'altre fatte semplicemente, num. 5. 6. 7. e seg. e num. 11. 14. 15. e 16. con i seg.

Amplia ancora nel caso, che il Datore della lettera avesse pagato per ordine del Giudice, num. 9.

7 La clausula all'ordine S. P. qual effetto operi nelle lettere di cambio.

10 Il Mallevadore benchè abbia pagato per ordine, o sentenza di Giudice, non averà regresso contro del Debitore principale, se il pagamento non sarà giusto, e non averà fatte tutte le possibili difese per non pagare.

12 In colpa si dice colui, il quale non fa ciò che è solito farsi dagli altri prudenti Mercanti, e sarà tenuto ad ogni danno, benchè non vi abbia avuto alcun dolo.

13 In colpa si dice anche colui, il quale non prevede ciò, che si sarebbe previsto, o pensato dagli altrui uomini prudenti.

17 Per il favore del pubblico commercio si dee recedere dalle regole del jus commune, quando la buona fede mercantile, e il commercio dovesse patire qualche pregiudizio.

18 Quando dal Creditore è stato restituito al Debitore il recapito del suo credito, si deve presumere essere stato il Creditore sodisfatto.

E così ne' termini di lettera cambiale restituita a chi dovea pagarla, num. 19.

20 Se il ricapito del credito si trova restituito a un Debitore, si deve intendere liberato solamente colui, a cui è stato restituito, e a questo ceduto il credito, e l'azione contro gli altri suoi Condebitori.

21 Ma se il ricapito è restituito a uno de' Debitori, il quale ha il regresso contro dell' altro Condebitore, allora tal restituzione non può importare che mandato.

Lo stesso si dee dire, quando il Giratario rimette al Girante la lettera di cambio protestata, il quale ha il regresso contro dello Scrivente, d. num. 21.

22 Il Cedente, o Girante sempre può agire per la lettera protestata, quando vi concorre il consenso tacito, o espres-

espresso delli Giratarj, e numer. 23.

24 *Se il Debitore pagando a uno, ha giusta causa di credere di pagar bene, resta liberato, benchè colui, al quale ha pagato, non avesse facultà di esigere, o non fosse il vero Creditore.*

25 *Le lettere di cambio non debbono rimandarsi con li protesti al Debitore, ma debbono restare appresso del Creditore, sino a tanto che siano soddisfatte.*

26 *Il pagamento fatto dal Debitore a colui, che ha in mano la lettera, o ricapito del credito, è fatto validamente secondo l'uso di alcune Piazze.*

27 *L'uso, o stile de' Mercanti prevale al jus comune.*

28 *Le partite scritte da un Mercante ne' suoi Libri o a credito, o a debito di qualche Corrispondente con qualche qualità si presumono, secondo lo stile universale de' Mercanti, scritturate d'ordine, intelligenza, e consenso del Corrispondente.*

29 *Il Debitore non può essere convenuto, senza che dal Creditore gli venga prima offerto, e depositato il pegno datogli per cautela.*

30 *Il Procuratore rappresenta il Principale.*

31 *Il pagamento fatto al Procuratore del Creditore, è validamente fatto, benchè il Procuratore mandi a male il danaro ricevuto.*

32 *L'eccezioni reali, che competono al Debitore contro del Creditore, si possono anche opporre da' Mallevadori, o Correi contro dello stesso Creditore.*

E ciò procede, benchè tali eccezioni fossero nate al Debitor principale dopo la fatta malleveadoria, num 33.

34 *Il Mallevadore può oppore contro del Creditore, che gli sia restituito il pegno avuto dal Debitore principale.*

E ciò procede anche che il pegno non fosse stato dato a principio dal Debitore al Creditore, ma dopo l'obbligazione del Mallevadore, num. 35.

36 *Il Girante, o altro Creditore, se averà restituito il pegno al Datore della lettera con mala intenzione di far pagare i Mallevadori, o altri obbligati per la tratta, perde il suo credito, e non ha azione contro di essi.*

E la

E la stessa restituzione del pegno, fatta dal Girante, pregiudica al Giratario, quando ha questi rimessi i ricapiti al Girante, num. 37. e 56.

38 Il dolo, o la colpa del Procuratore, pregiudica al Principale.

39 L'eccezione del dolo si può opporre contro le lettere di cambio, benchè esse abbiano l'esecuzione parata.

40 Due generi di pegno si danno, uno per pura cauzione, l'altro come assegnamento per la soddisfazione del Creditore.

41 Il pegno se sarà restituito dal Creditore al Debitore, si presume, che sia stato il Creditore soddisfatto, nè potrà più in tal caso il Creditore molestare i Mallevadori, num. 42.

Si dichiara tale conclusione al num. 43. 44. e seg.

44 Se il Creditore averà restituito il pegno al Debitore, non può più agire contro de' Mallevadori, e num. 45. e 47.

Si riprovano l'Heringio, il Mangil. quali fermano il contrario, num. 50.

46 Il Creditore può essere ributtato coll'eccezione cedendarum dal Mallevadore, quando egli per colpa sua non può cedere il pegno, o le ipoteche al Mallevadore.

48 L'eccezione acquistata al Mallevadore da un fatto, quantunque susseguente, seguito tra il Creditore e il Debitore, non si può più dal medesimo Creditore togliere.

49 L'eccezione del pegno restituito dal Creditore al Debitore, si acquista ipso jure a i Mallevadori contro dello stesso Creditore.

51 Il Creditore quando per sua negligenza, e trascuraggine ha lasciato di conseguire il pagamento dal Debitore, non può più agire contro de' Mallevadori.

Si dichiara questa conclusione al num. 52. e 54.

Si limita al num. 53.

55 Se il Debitore averà fatto il deposito di quanto dee al suo Creditore, e questi averà permesso per sua negligenza, che ritorni in mano del Debitore, non ha il Creditore più azione contro de' Mallevadori.

56 Il Giratario non averà più regresso contro i Mallevadori per la tratta, se il Girante

rante, a cui sono stati rimessi dal Giratario i ricapiti, avrà restituito il pegno al Datore della lettera di cambio.

CAPITOLO V.

UN caso assai singolare succeduto ultimamente in pratica, che quì sotto riporterò, mi ha dato motivo di trattar distintamente in questo Capitolo, se lo Scrivente, o sia Datore della cedola di cambio, possa pagare legittimamente il ritorno dell'istessa sua lettera protestata per difetto d accettazione, o di pagamento a quello, a cui da principio fu data, benchè la lettera sia stata da chi la prese girata ad altri.

Il caso è questo. Tizio diede sua lettera a Sempronio pagabile al di lui ordine S. P. Sempronio girò la lettera a Tullio per la valuta avuta da lui in contanti, Tullio presenta la lettera, ma non gli fu accettata, onde egli fatti, e levati i protesti, rimandò l'istessa lettera, con i protesti a Sempronio girante, dandogli debito del ritorno. Sempronio ricevuta la lettera, e li protesti, ne procurò il pagamento da Tizio scrivente. Dopo qualche tempo segue il fallimento di Sempronio girante, onde Tullio giratario persa la speranza dell'intero suo rimborso da detto Sempronio, pretese di poter astringere il detto Scrivente al pagamento del ritorno, con allegare, che per il pagamento fatto a Sempronio non l'aveva liberato, mentre egli sapeva, che la sua lettera era passata per la girata in potere, e dominio di detto Tullio giratario.

Per utilità della materia non esaminerò solamente la questione a' termini delle lettere date all'ordine S. P. ma ancora delle lettere fatte semplicemente pagabili a certa e determinata Persona, le quali, come ho mostrato in altro Capitolo, possono, e sogliono altresì girarsi ad altri.

1 Venendo ora al punto della nostra questione; Convengo in pri-

in primo luogo con la più comune opinione de' Dottori, che si diano *in jure* due sorti di cessioni, una detta a comodo del Cessionario, e l'altra a comodo del Cedente; la 2
prima è quando il Cedente per mezzo della cessione resta subito libero, ed assoluto dal debito, l'altra quando il Cedente non è assolutamente libero, se non dopo, che il Cessionario averà ottenuto il suo pagamento, e soddisfazione intera dal Debitor ceduto, dimanierachè non potendo da questo avere il Cessionario la sua soddisfazione, ha sempre il regresso contro del Cedente. Di queste due sorti di cessione ne trattano diffusamente lo *Schettin. ad l.* 3. *Cod. de novat. nel cap.* 8. 9. 10. lo *Scopp. ad Merlin. Pignattel. cent.* 2. *cap.* 31. *Altimar. ad Rovit. decis.* 13. *num.* 5. *usque ad* 6. *Urceol. de transact. quæst.* 31. e pienamente la *Ruota di Roma coram Buratt. decis.* 470. *per tot.* ed ivi l'*Addente*.

Debbesi altresì ammettere, che le girate delle lettere di 3
cambio regolarmente s'intendono fatte *pro solvendo*, e non *pro soluto*, come l'istesse lettere di cambio, e per conseguenza esse girate siano cessioni dell'ultima sorta, cioè a comodo del Girante, come ho fermato in più luoghi del mio Trattato *de commercio*, e lo affermano con molti citati *Monsig. Ansald. de commerc. disc.* 2. *num.* 27. *e* 28. *Schettin. ad l.* 3. *Cod. de novat. dict. cap.* 8. *num.* 6.

Pare dunque da ciò doversi concludere, che siccome nelle cessioni a comodo del Cedente, può il Cedente esigere 4
dal Debitore ceduto il suo credito, benchè il Debitore ceduto abbia scienza della cessione del credito fatta dal suo Creditore ad altri, purchè non vi sia intervenuto alcuno de' requisiti della *l.* 3. *Cod. de novat.* cioè l' intimazione della cessione fatta dal Cessionario al Debitore ceduto, o la contestazione della lite fra loro, o il pagamento in qualche parte fatto dal Debitor ceduto al Cessionario, o finalmente la delegazione, come magistralmente esaminata da' suoi principii la materia, e confutate molte altre opinioni in contrario, sostiene con un'infinito numero de' Comentatori trattanti, e decidenti, lo *Schettin. alla suddetta l.* 3. *C. de novat.*

novat. cap. 7. *per tot.* e particolarmente dal *numer.* 30. *fino al fine*, e innanzi lui lo *Scopp. ad Berlin. Pignattel. cap.* 31. *per tot. Urceol. de transact. quæst.* 31. *num.* 21. 22. così ancora
5 il Girante può chiedere dallo Scrivente il pagamento per il ritorno delle lettere non accettate, e non pagate, e con tal pagamento lo Scrivente rimarrà del tutto libero, benchè egli avesse avuta la scienza delle medesime lettere girate in altri: puntualmente in questi termini precisi così la discorre il *Laganar. ad Rovit. alla pragmatica* 63. *de officio Procurat. Cæsar. lit. A. vers. primus itaque*, seguitato dal suddetto *Schettin. alla detta l.* 3. *de novat. capit.* 8. *num.* 6. *in fine*.

6 Ciò non ostante io penso, che il ritorno della lettera di cambio non accettata, o non pagata; quando è stata girata, non si possa pagare la medesima dallo Scrivente a colui, che da principio la prese, o sappia, o non sappia lo Scrivente la girata, o sia la lettera, o nò, all'ordine S. P.

7 Poichè in quanto alla lettera data all'ordine S. P. pare ciò indubitato, non solo per ragion del bene, e libertà del pubblico commercio, a cui non vi è cosa, che più disdica, che violare la buona fede, e dar luogo agl'inganni, come seguirebbe certamente; mentre i primi Giratari, i quali quantunque avessero in mano gli recapiti, resterebbero delusi dall'azione, che a loro compete contro lo Scrivente, o altri obbligati per la tratta, se lo Scrivente potesse pagare il ritorno al Girante; ma molto più dal reflettersi, che siccome in virtù della suddetta clausula S. P. viene conceduta dallo Scrivente al Remittente, o Ricevitore della lettera piena facoltà di negoziarla, e disporne, e girarla in chi
8 si sia: fermano pienamente *Monsign. Ansald. de commercio al disc.* 79. *numer.* 17. *& seq. Du Puy de arte liter. camb. capit.* 5. *numer.* 22. e Noi nel *disc.* 48. *in addit. numer.* 36. così lo Scrivente in virtù di tal clausula venendo a constituirsi fin da principio debitore a favore di qualunque Terzo, in cui fosse girata la sua lettera, è tenuto indispensabilmente a pagarla al Giratario, conforme in simili termini di

reca-

recapiti, o cedole di pagare, date da qualcheduno, con la facoltà di poterle girare, e disporne con altri *Rovit decis.* 13. *per tot.* ed ivi *Altimar. num.* 27. *e* 28. *Montan. de regal.* §. *Argentaria num.* 27. *fino al numer.* 32. *fol.* 284. *Rocc. de liter. camb. not.* 38. *numer.* 102. *verso il fine Carol. Anton. de Luca ad Franch. decis.* 498 *num.* 3. *Casar. quæst. peregr. quæst.* 3. *num.* 30. 31.
i quali Dottori unitamente vogliono, che ciò proceda, an- 9
corchè lo Scrivente avesse pagato per decreto, e ordine del Giudice, quando però lo Scrivente non abbia fatto tutto lo sforzo possibile per non pagare, con dedurre tutte le ragioni, con appellare, e ricorrere insino all'imminente sua carcerazione, lo che parimente procede ne'Mal- 10
levadori: altrimenti se non averanno fatto ogni sforzo fino all'ultimo di sfuggire il pagamento ingiustamente domandato, non averanno alcun regresso contro il Debitor principale, benchè avessero pagato per decreto, o sentenza del Giudice *Card. de Luc. de credit. disc.* 92. *numer.* 5. *Ansald. de mercat. disc.* 39. *numer.* 27. *Rot. decis.* 106. *num.* 7. *decis.* 206. *numer.* 8. *part.* 4. *rec. tom.* 2. *Amat. dec. Ferr.* 16. *num.* 14.

Nè potrebbe mai esser buona scusa, se il Dator della 11
lettera allegasse di non aver saputa la girata della sua lettera in altri. Poichè ogni qualvolta egli sa, o deve sapere, che la sua lettera poteva esser girata, non doveva alla sola vista de'protesti pagare il ritorno al Ricevitore della lettera, ma doveva farsi mostrare il suo recapito, sotto di cui averebbe vista la girata in altri; onde se egli non ha pensato alla possibilità delle girate, nè procurate le diligenze di vedere, e ritirare il recapito, cose usate da qualunque prudente Mercante, si doverà certamente reputare per negligente, e colposo, e come tale, non solo non merita alcuna scusa, ma deve egli solo subire di più tutto il danno risultato per tale sua colpa, e negligenza, essendo pro- 12
posizione di eterna verità, che chi non fa ciò, che è solito farsi da buono e diligente Mercante, benchè non vi sia intervenuto alcun dolo, o cattivo animo, viene giudicato dalla

dalla Legge pèr negligente, e colposo, e però deve soppor-tare tutto il danno, che per colpa sua è proceduto *L. lata culpa* 223. *L. cedere diem* 213. *§. Fin. ff. de verb. signific. L. si procuratorem 9. §. Fin. ff. mandat.* benissimo il *Parlador. quotid. differ. diff.* 132. *num.* 4. 5. 6. *e* 9. *Cyriac. contr.* 166. *numer.* 32. *e contr.* 358. *num.* 28. *e* 37. *e contr.* 433. *num.* 11. *Staiban. Jun. resol.* 89. *num.* 6. *e seg.* e con moltissimi allegati dal *Pegaz resol. for. capit.* 3. *numer.* 74. 75. *tom.* 1. *Tor. de camb. disput.* 3. *quaest.* 10. *num.* 44. e Noi nel *disc.* 23. *num.* 39. *de commerc. An-*
13 *sald. eod. tract. disc.* 39. *num.* 19. 20. 21. e lo stesso altresì procede in chi non pensa, o prevede ciò, che si sarebbe pensato, o previsto dagli altri uomini prudenti *Alex. cons.* 41. *lib.* 3. *Bald cons.* 295. *lib.* 2. *Cyriac. contr.* 166. *numer.* 30. Noi
14 nel *disc.* 23. *num.* 35. 36. 37. e in termini puntuali al nostro caso della possibilità delle girate a cui doveva pensare lo Scrivente, o sia il Debitore del recapito *Rovit. decis.* 13. *numer.* 13. *vers. il fin. De Luc. ad Franc. decis.* 498. *num.* 3. *in med. Scacc. de commerc. §.* 2. *gloss.* 5. *num.* 343. *vers. cum enim Mercatores.*

15 Rispetto poi alle lettere di cambio fatte senza la clausula *all'ordine S. P.* cioè pagabili non all'ordine di chi le riceve, ma a quella stessa Persona, che le riceve, la difficoltà è molto maggiore; anzi dovendosi stare alle regole di ragion comune, bisognerebbe ammettere, che il pagamento fatto dallo Scrivente al Ricevitore della lettera, sia valido, e legittimamente fatto, quantunque la lettera fosse stata dal Ricevitore girata in altri, ed anche ciò fosse a notizia dello Scrivente, come ho mostrato sopra al *§. Pare dunque*, dove anche ho allegate le autorità puntuali del *Leganar. Schettin. e Rocch.*

16 Nulladimeno anche in questa sorta di lettere di cambio io credo doversi tenere il medesimo sentimento, che ho fermato sopra in quelle date all'ordine S.P. bastando a quest' effetto la prima ragione della buona fede, e libertà del pubblico commercio, considerata nel caso delle suddette lettere all' ordine S. P. benchè non vi concorra l'altra più

parti-

particolare, che nasce da tal clausula, ed è tanto valevo- 17
le il favor del pubblico commercio, che in tutti i casi delle contrattazioni mercantili, ove la buona fede, o la libertà del medesimo, doverebbe restare intaccata, come seguirebbe nel nostro, si deve recedere da tutte le regole del jus comune, come per casi del tutto prossimi, e più dubitabili ci va insegnando dottamente al solito il *Cardin. de Luc. de regal. disc.* 115. *numer.* 5. 6. 7. 8. 9. *vers. quo verò*, *e disc.* 129. *numer.* 4. 5. *Ansald. de commerc. e mercat. disc.* 25. *numer.* 37. e per altri parimente del tutto simili, Noi per tutto il *disc.* 76. *tom.* 2. *de commerc.*

Venendo ora alla resoluzione del caso accaduto in pratica, e riportato da me sul bel principio di questo Capitolo, nel quale il Giratario aveva, oltre i protesti, rimandata anche la lettera di cambio al Girante, supposto anche, che constasse in fatto, che il Giratario non abbia avuta intenzione di liberare lo Scrivente, e ogn'altro, il quale fosse obbligato per la tratta, in questo caso io stimo senza dubbio, che lo Scrivente abbia potuto legittimamente pagare il ritorno della sua lettera al Girante, perchè dal veder rimesso, e restituito a questo il suo recapito della lettera cambiale, ha potuto credere lo Scrivente o che il Giratario sia stato soddisfatto dal Girante, o convenuto con esso lui qualche assegnamento, o in altra forma la sua revalenza; o che finalmente il Girante abbia avuto il mandato dal Giratario
di potere esigere. Poichè ogni qualvolta si trova restituito 18
dal Creditore al suo Debitore il recapito del credito, può presumersi con ragione, che il Creditore sia stato soddisfatto, o abbia liberato il Debitore, come insegnano il *Mandell. cons.* 462. *numer.* 13. ed ivi l'*Addente*. *Olea de cess. jur. tit.* 1. *quæst.* 3. *numer.* 28. 29. con moltissimi da lui citati *Salgad. labyr. int. credit. part.* 1. *capit.* 29. *numer.* 9. e puntualmente in termini di lettera di cambio *Rocc. resp.* 7. *numer.* 5. *lib.* 1.
e nel caso di più Debitori, ove veramente siamo, o si de- 19
vono intendere tutti liberati dal Creditore, o liberato alme- 20
no il Debitore a cui fu restituito il recapito, e a questo ceduto

duto tacitamente il credito, e l'azione d'agire contro degli altri Condebitori *Salgad. labyrint. credit. part.* 1. *cap.* 29. *num.* 12. *Olea de cess. tit.* 1. *quæst.* 3. *num.* 31. 32. *Cyriac. contr.* 338. *n.* 14. e in puntuali termini di lettera di cambio, il *Rocc. re-*
21 *sponf.* 7. *num.* 6. *lib.* 1. o pure si deve presumere nel caso di cui si tratta, ove si vede rimandato il recapito al Girante, il quale è bensì obbligato al Giratario, ma nello stesso tempo ha il regresso contro dello Scrivente, si deve presumere, dico, che tale restituzione di recapito fatto al Girante, sia una procura, o mandato conferito al Girante a potere agire, ed esigere contro dello Scrivente, comune debitore del Girante e del Giratario, come insegnano *Trentacinq. variar. resolut. lib.* 3. *tit. de solut. resol.* 17. *n.* 11. *Salgad. labyrint. credit. part.* 1. *cap.* 29. *num.* 17. 18. *Olea de cess. tit.* 1.
22 *quæst.* 3. *numer.* 32. 33. o finalmente un tacito consenso, e permissione a potersi valere del recapito contro dello Scrivente, il che basta a render l'efficacia all'azione diretta del Girante, rimasta a lui inutile per la girata fatta in altri, come ho mostrato nel *disc.* 44. *numer.* 41. 42. *tom.* 1. *de*
23 *commerc.* E tutto ciò molto più procederebbe, se dalla lettera d'avviso constasse, che il Giratario avesse rimandati i recapiti al Girante, ad effetto di esigere, il che importa senza dubbio il mandato, come puntualmente il *Rocc. de mandat. num.* 14. o avesse inteso di operare in alcuno de' suddetti modi. Perciò non lascio di avvertire, che seguendo simili casi, per togliere le dispute, lo Scrivente esibire si faccia dal Giratario il carteggio tenuto col Girante.

24 Se dunque lo Scrivente ha potuto credere in alcuno de' suddetti modi, non può negarsi, che il pagamento da lui fatto al Girante non sia valido, e non rimanga perciò libero affatto dal debito, senza che i Giratarj possano inferirgli alcuna molestia, anzi debbono essi imputare a se medesimi ogni pregiudizio, se con l'essere stati troppo inesperti, e corrivi a privarsi de' recapiti, e mandargli al Girante, senza le premunizioni necessarie, hanno data occasione di far credere allo Scrivente diversamente da quello, che forse vera-

veramente era, come avvertono a questo medesimo proposito l'*Olea de ceff. tit.* 5. *quæst.* 9. *num.* 24. *Altimar. ad Rovit. decis.* 13. *num.* 26. *verf. limita tamen*, *Rot. Romana decis.* 566. *num.* 2. *part.* 2. *rec. Pacion. de locut. cap.* 36. *num.* 19. 21. *Rot. coram Ubald. decis.* 214. *num.* 2. *Monsign. Ansald. de commerc. disc.* 25. *num.* 33. e più diffusamente nel *disc.* 39. *dal num.* 8. *fino al numer.* 21. e perciò saviamente avvisa il *Vescovo Rocca al cap.* 93. *num.* 16. 17. che le lettere di cambio debbano custodirsi dal Creditore, altrimenti se si trovassero restituite al Debitore, sarebbe perso il credito per la presunta estinzione, o pagamento delle medesime. 25

Molto anche più sarebbe scusato lo Scrivente, se avesse pagato al Girante in una Piazza, dove fosse l'uso, e consuetudine di pagare a quello, che porta ed ha in mano il recapito, come osserva il *Mandell. al conf.* 462. *num.* 12. seguitato dalla *Ruota coram Ubald. decis.* 214. *numer.* 2. *in fin.* Poichè qualunque uso, o stile de' Mercanti deve prevalere al jus comune *Ansald. de mercat. disc. ultimo gener. num.* 41. e Noi nel medesimo Trattato in più luoghi *Manent. dec.* 72. *num.* 19. 20. 21. 22. ove dice una cosa molto notabile, e giovevole per i Mercanti, cioè che le partite notate ne' Libri de' Mercanti a debito, o credito di alcun suo Corrispondente, si presumono scritte di volontà, e ordine, o mandato del Corrispondente, e ciò attesa la consuetudine, e stile de' Mercanti, e però dette partite si devono accettare in quel conto, o causa, e nella conformità, che si trovano scritte, nè si presume in contrario. 26 27 28

Che cosa devesi ora dire sul medesimo caso esposto da principio di questo Capitolo, se lo Scrivente non avesse veramente ancora pagato al Ricevitore della lettera, o sia Girante, il ritorno, ma gli avesse dato qualche pegno, o assegnamento in mano? Io credo certamente, che nè pure il Giratario potrebbe agire contro lo Scrivente, nè contro altri, che fossero obbligati per la tratta dello stesso Scrivente, senza che prima dal Girante non fosse restituito, o almeno nello stesso tempo offerto, e depositato realmente il

pegno, o l'assegnamento allo Scrivente, o a chi fosse tenuto, e convenuto pagare per lo stesso Scrivente.

E in quanto allo Scrivente debitor principale, pare che militi la medesima ragione già detta nel caso, che avesse egli effettivamente pagato: ed in vero siccome nel caso di pagamento non può essere più molestato dal Giratario, mentre gli giova tal pagamento fatto al Girante, come se fosse stato legittimamente fatto al Giratario, così gli deve giovare il pegno, o l'assegnamento dato, come fosse stato legittimamente dato. Laonde se è vero, come è verissimo, che il Debitore, il quale ha dato il pegno, non può esser molestato, senza che gli sia restituito, o offerto, e depositato nell'istesso tempo il suo pegno, altrimenti essendo convenuto a pagare, gli competerebbe contro del Debitore l'eccezione del pegno non offerito *Bald. de feud. tit. de contentione inter domin. & feud. de investit. feud. numer. 9. fol. mihi 21. Beroj. cons. 160. num. 3. vers. & optimè facit Textus lib. 3. Neguzant. de pignorib. part. 7. membr. 3. num. 10. Merlin. de pignor. lib. 4. quæst. 105. numer. 15. Hering. de fidejussor. capit. 26. num. 110.* così se lo Scrivente averà dato qualche pegno, o pagamento nelle mani al Girante, non potrà esser convenuto dal Giratario, se dal Girante non gli verrà prima restituito, o offerto il suo pegno, e ciò procederà senz'alcun dubbio, se si doverà presumere, e molto più se constasse in fatti, che il Giratario nel restituire il recapito al Girante avesse inteso di constituire Procuratore lo stesso Girante, o dargli permissione d'agire, ed esigere il ritorno dallo Scrivente; perchè in tal caso il pegno dato al Girante si doverebbe riputare, come se fosse stato dato allo
30 stesso Giratario, per la regola, che il Procuratore rappresenta il Principale, e che ciò che fa il Procuratore, s'intende come se fosse fatto dal Principale, applicato a questo simil proposito dal *Rocc. resp. 21. numer. 9. 10. tom. 1.* e dal *Golin. de procurat. part. 1. cap. 31. num. 4. 5.* e per altra regola
31 ancora, che *actus attribuitur mandanti, & non exequenti*, nulla importando, che il Procuratore del Creditore mandi a ma-

le il

le il danaro, o la roba avuta, perchè il Debitore, o altri, il quale contratta col Procuratore d'un'altro, non deve esser sollecito, che il Procuratore restituisca ciò, che ha da altri ricevuto, al suo Principale *Ansald. de mercat. disc.* 30. *n.* 6. *e disc.* 35. *num.* 39.

In riguardo poi agli altri obbligati per la tratta, perchè si fossero obbligati, e stati mallevadori per le lettere di cambio da darsi dallo Scrivente, la ragione di così decidere a suo favore, resta appoggiata alla conclusione indubi- 32
tata di ragione, che tutte l'eccezioni, le quali non riguardano la pura Persona del Debitore principale, ma *principaliter inhærent rei, causæ, vel obligationi*, e perciò si dicono reali, si possono opporre da' Mallevadori, o Correi, contro del Creditore nello stesso modo, che si possono opporre dal Debitor principale, *Olea de cess. tit.* 6. *quæst.* 2. *numer.* 20. *Cost. de re integr. distinct.* 92. *numer.* 12. *& seq. Altimar. ad Rovit. cons.* 50. *num.* 1. *lib.* 3. *& de nullit. contract. quæst.* 30. *numer.* 414. *Hering. de fidejussor. cap.* 27. *part.* 4. *numer.* 1. con molti seguenti *Conciol. allegat.* 23. *numer.* 5. *e seq. e numer.* 55. *e seq. Guzman. de evict. quæst.* 10. *numer.* 1. quantunque tali eccezioni fossero 33
note al Debitor principale dopo l'obbligazione assunta da' Mallevadori *Conciol. alleg.* 23. *numer.* 7. *Altimar. ad Rovit. cons.* 50. *numer.* 20. *lib.* 3. *Guzman. de evict. quæst.* 10. *numer.* 10. e per conseguenza essendo l'eccezione dell'offerta, e deposito del pegno, che compete allo Scrivente debitor principale contro del Giratario creditore, un'eccezione reale, perchè *inhæret rei, & non personæ debitoris*, giova anche agli altri obbligati, o Mallevadori delle tratte, il che si con- 34
ferma col Testo espresso nella *L. creditori* 2. *Cod. de fidejuss.* ed ivi *Bruneman. Salicet. Hering. de fidejuss. capit.* 26. *numer.* 110. *Aryas de Mes. lib.* 1. *var. capit.* 9. *numer.* 18. *Olea de cess. tit.* 5. *quæst.* 2. *num.* 13. *Carocc. de oblat. part.* 2. *quæst.* 21. *num.* 2. e tale eccezione ha luogo, benchè il pegno sia stato dato dal 35
detto Scrivente debitor principale al Girante, non solo dopo la sua propria obbligazione, ma anche dopo quelle de' Mallevadori obbligati per la tratta: così ampliando la

detta *L. creditori 2. Cod. de fidejuss.* puntualmente affermano il *Neguzant. de pignor. nella par.* 1. *del* 3. *membr. della* 5. *part. princip. numer.* 33. *&* 37. *Salyc. in d. l.* 2. *Bruneman. eadem L.* 2. *vers. secundo licet creditor*, *Carocc. de oblat. part.* 2. *quæst.* 21. *num.* 3. *Morot.* dopo i suoi Consigli nel *Tratt. de jur. offer. numer.* 62. *Merlin. de pignorib. lib.* 4. *quæst.* 70. *numer.* 12.

Supponendo in oltre per esame ancora d'una maggior difficoltà, che può occorrere, che il Girante, il quale ha ricevuto il pegno, o qualche assegnamento dallo Scrivente, l'abbia poi restituito al medesimo Scrivente, in questo caso si cerca ora, se il Girante, o il Giratario potrà agire contro de' Mallevadori obbligati per la tratta.

36 Per rispondere a questa difficoltà adeguatamente, convien distinguere: o la restituzione del pegno è stata fatta dolosamente dal Girante, con animo depravato, affine di far solamente pagare i Mallevadori, allora io credo indubitatamente, che egli non possa più agire contro delli Mallevadori, perchè contro del Girante vi osta l'eccezione del dolo, come ha pienamente fermato la *Ruota Fiorentina in Liburnen. literar. camb.* 2. *Junii* 1722. *coram me*, dopo l' *Hering. de fidejuss. cap.* 20. §. 15. *numer.* 19. *fino al* 21. e la stes-
37 sa eccezione del dolo potrebbesi anche opporre dalli Mallevadori contro del Giratario, il quale benchè non sia partecipe di tal dolo, nulladimeno resta pregiudicato dal dolo, e fatto del Girante per il consenso, o mandato datogli in virtù della transmissione de' recapiti ad agire, ed esi-
38 gere il ritorno contro dello Scrivente, *L. Procuratoris* 5. *ff. de tribut. action.* ed ivi *Bald. Bart. in L.* 3. §. *Si servus Pupilli ff. eod. tit. & Angel. in L.* 1. §. *Si servus eod. tit.* e pienamente il *Cepoll. de ædilict. edict. nella L. cum mancipium numer.* 20. 21. *& seq. Rot. Genuen. de mercat. decis.* 14. *num.* 16. 17. ed è di tal potenza l'
39 eccezione del dolo, che ella ha luogo eziandio indubitatamente contro le lettere di cambio, benchè abbiano esse l'esecuzione prontissima, e parata contro del Debitore *Marquard. de mercat. lib.* 3. *cap.* 11. *num.* 43.

Ma

Ma se la restituzione del pegno fatta dal Girante non sarà stata con dolo, in tal caso, parlando però del solo interesse, e persona del suddetto Girante, bisogna avvertire, che due generi di pegno si danno; uno è quando si dà il pegno per pura cauzione, e sicurezza del Creditore, l'altro quando si dà il pegno, perchè da esso si possa prendere la di lui soddisfazione *Cenc. de censib. quæst.* 107. *num.* 13. 14. 16. *e seq. Salgad. labyrint. credit. part.* 1. *cap.* 18. *e* 29. *numer.* 7. *e seq.* se il pegno dunque restituito dal Girante allo Scriven- 41
te principal debitore sarà di questa ultima sorte, allora il Girante resterà pregiudicato, dimanierachè non potrà più domandare dallo Scrivente il ritorno, mentre con la restituzione di tal pegno si presume, che egli sia stato soddisfatto, o abbia rimesso il debito, *Salgad. labyr. credit. part.* 1. *cap.* 29. *numer.* 7. *cum seq.* nè tampoco molestare i Malleva- 42
dori della tratta, perchè con tale restituzione del pegno, la quale fa presumere o soddisfazione, o remissione, rimangono altresì liberati li suddetti Mallevadori, *Pyrr. Maur. de fidejuss. part.* 2. *princip. sect.* 10. *capit.* 12. *per tot. Salgad* nel luogo citato, e particolarmente al *numer.* 11. 14. 15. *Ansald. de commerc. disc.* 39. *numer.* 25. *& seq.* ma se il pegno sarà della prima sorte, non si può allora intendere, che il Gi- 43
rante siasi pregiudicato all'effetto di potere agire, e convenire al pagamento lo Scrivente debitor principale, perchè non si può presumere da tal restituzione di pegno nè la soddisfazione, nè remissione del debito, come pienamente prova il *Salgad. part.* 1. *d. cap.* 29. *numer.* 1. *& seq.* con moltissimi da lui citati, ma bensì ne riceverà pregiudizio; all'effetto di non potere più convenire li Mallevadori, come mostrerò in appresso.

In riguardo poi alli Mallevadori della tratta, io credo indistintamente, che per la restituzione del pegno, o sia dato per cauzione solamente, o per soddisfarsi, fatta dal Creditore al Debitore, rimangano detti Mallevadori liberati, e ciò per più ragioni.

Primieramente, perchè siccome il Creditore ricevuto da

44 principio del contratto, o dopo, il pegno dal debitore, contrae l'obbligazione di restituirlo o al Debitore, o al Mallevadore, cioè ad uno di loro, che vorrà egli constringere al pagamento, così non potendo per la restituzione già fattane al Debitore restituirlo, come è tenuto al Mallevadore da lui convenuto, verrà rigettato meritamente dallo stesso Mallevadore, con l'eccezione della restituzione del pegno, che non potrà fare, per li Testi puntuali nella *L. cum eorum* 5. *de Sentent. & interlocut omn. Judic.* ed ivi li Comentatori, e nella *L.* 2. *& L.* 21. *C. de fidejussor.* e mirabilmente *Bartol. in L. si stipulatus* 16. *§. si ex duobus num.* 5. *ff. de fidejussor. Bartazol. de clausf. clausf.* 40. *numer.* 8. e pienamente, e dottamente tutti gli Auditori della *Ruota Romana* nel loro Consiglio decisivo, dimandato in senso di verità dalla Serenissima Cristina Granduchessa di Toscana, in causa propria, qual Consiglio è la *decisione* 373. *num.* 83. *fino all'* 84. *e num.* 91. 92. 93. *e seg. part* 4. *recent. Ansald. de commerc. disc.* 39. *numer.* 25. *e* 27. e in più fortissimi termini d'un Creditore,
45 che aveva permesso, che il Conduttore de' beni del Debitore rinunziasse all'affitto assegnato per il pagamento del suo creditore, *Rot. Roman. coram Ansald. dec.* 26. *numer.* 17.
46 nello stesso modo, che si ributta il Creditore dal Fidejussore, quantunque obbligato *in solidum*, e come principale con l'eccezione *cedendarum*, quando il Creditore per suo fatto, e colpa non può più cedere le ragioni, ed ipoteca al Mallevadore: pienamente il *Merlin. de pignor. & hypothec. lib.* 4. *quæst.* 72. *per tot. l'Olea de cess. tit.* 5. *quæst.* 2. *per tot. Ansald. de commerc. disc.* 16. *numer.* 6. *e disc.* 21. *numer.* 18. e
47 in prossimi termini della remissione del pegno, per la quale non si possa più dal Creditore trasferire, e cedere al Mallevadore il medesimo pegno, ottimamente i Testi nella *L.* 2. *& L.* 21. *C. de fidejuss. Brunneman. d. L.* 2. *Bald. & Angel. d. L.* 21. *Rot. Rom. d. decis.* 373. *numer.* 84. *& seq. part.* 4. *rec. Merlin. de pignor. lib.* 4. *quæst.* 72. *numer.* 3. *vers. & in creditore qui*, *Neguzant. de pignor. nella part.* 1. *del* 3. *membr. della* 5. *part. principal. numer.* 33. aggiunti li *numer.* 36. e 37.

vers.

verf. fed fi creditor, *Graff. de exceptionib. except.* 10. *num.* 20. *Gratian. cap.* 409. *num.* 10. 11. *& seq.*

Che il Creditore fia tenuto a reftituire al Mallevadore il pegno anche prefo dopo il contratto, e la mallevadoria dal Debitore, non fe ne può dubitare, per il Tefto nella *L.* 2. *C. de fidejuff.*, il quale viene, come abbiamo vifto fopra, ampliato comunemente al pegno eziandio dato dopo la contratta mallevadoria dal Debitore al Creditore. Ogniqualvolta adunque che l'eccezione è acquiftata al Mallevadore 48
da qualche fatto feguito fra il Debitore principale e il Creditore, non fi può più dal Debitore torre al Mallevadore per un fatto fucceffivo contrario del medefimo Debitore, *L. fin. L. fi cum Hermes Cod. locat. L. novatione Cod. de fidejuffor. Gomez. var. part.* 2. *cap.* 13. *numer.* 20. *verf. quarto pacto*, il *Vefcovo Rocc. refp. jur. cap.* 128. *num.* 23. con molti da lui citati al *num.* 25. *Vela differt.* 37. *num.* 12. *Merlin. Pignattel. cap.* 59. *numer.* 7. 8. 9. *lib.* 1. *Torr. de pact. lib.* 3. *cap.* 2. *num.* 90. *de Alex. ad Marin. allegat. meliorat.* 46. *num.* 9. il quale dice, che tale eccezione s'acquifta *ipfo jure* al Mal- 49
levadore, fenza che da lui fia accettata, o ratificata, e in termini puntuali dell'eccezione nata al Mallevadore per la reftituzione del pegno fatta dal Creditore al Debitore, *Anfald. de commerc. difc.* 39. *num.* 25. *e* 27.

Nè punto a tutto ciò può fare alcuna forza l'autorità dell' *Heringio de fidejuff. cap.* 20. §. 13. *numer.* 29. *&* 30. delle di cui ftrettiffime parole, ed argomenti, fenza citarlo, fi è valfo il *Mangil. de fubhaft. alla quaeft.* 62. *num.* 11. *& feq.*

Poichè l'*Heringio*, il quale vuole, che quantunque il Creditore abbia reftituito graziofamente il pegno al fuo Debitore, ricevuto da lui da principio infieme colla mallevadoria, poffa nulladimeno agire contro del Mallevadore, fenza che da quefto poffa efferne efclufo con l'eccezione della ceffione, o reftituzione del pegno; Poichè l'*Heringio*, come diceva, parla non folo contro li Tefti, ed autorità da me fopra riportate, ma di più egli non allega altro in prova del di lui affunto, che due argomenti, quali fono per verità del tutto falfi, ed infuffiftenti. Il

Il primo de' quali è, che siccome il Creditore può convenire, eziandio *omisso pignore*, il Mallevadore, cioè senza ch'egli sia sforzato a vendere il pegno per soddisfarsi col di lui ritratto, per il Testo nella *L. inter eos §. creditor, ff. de fidejuss.* perciò può convenire il Mallevadore, benchè abbia restituito il pegno al suo Debitore.

L'altro è, che siccome la perdita del pegno, che avesse fatta il Creditore, non libera il Fidejussore, *L. amissi* 53. *ff. de fidejuss.*; così non può giovare, nè liberare il Mallevadore la restituzione del pegno fatta dal Creditore al Debitore.

Imperciocchè rispetto al primo argomento, si risponde, che ammesso ancora, che dal Creditore si possa *omisso pignore* convenire il Mallevadore (il che *de jure novissimo* però non procede, secondo l'avvertimento di *Bartol.* nell' *Auth. de fidejuss. num.* 14. dove dice essere stata corretta la detta *L. inter eos §. creditor*, citata dall'*Hering.*, e lo comprovano il *Maur. de fidejuss. part.* 2. *sect.* 4. *cap.* 19. *fol. mihi* 204. *Marsill. de fidejuss. num.* 16.) non ne segue per ciò, che volendo il Creditore agire, *omisso pignore*, contro del Mallevadore, non sia egli obbligato ad offerirglielo, quando con l' esibizione del pagamento il Fidejussore gliel' avesse richiesto. Anzi essendo in questo caso obbligato ad offerirlo, e cederlo al Mallevadore da lui convenuto, come ho mostrato sopra con li Testi, ed autorità puntuali, ne segue indubitatamente, che non potendo più il Creditore per sua colpa, attesa la rinunzia, e restituzione fattane al Debitore, rimettere il pegno nelle mani del Mallevadore, debba egli solo soffrire quel danno, che da tale sua colpa gli deriva; cioè di essere ributtato dal Mallevadore con l' eccezione della detta restituzione del pegno, che in di lui pregiudizio non poteva farsi.

In riguardo poi all'altro argomento contrario, è verissimo, che se il Creditore averà, per qualche accidente, o sinistro meramente casuale, perso il pegno, non perde perciò l'azione contro del Mallevadore; ma per lo contrario, se la perdita sarà seguita per suo fatto, e colpa, allora il Creditore

ditore non solo non può agire contro del Mallevadore, come prova lo stesso Testo nella detta *L. amissi* 53. ed ivi la *Chiosa in verb. ruina*, e tutti li *Comentatori ff. de fidejuss.* ma nè meno contro del Principale debitore, per il Testo espresso nella *L.* 4. *§. item quaritur si uniones ff. doli mali except. Merlin. de pignor. lib.* 4. *quæst.* 130. *&* 131. Laonde, siccome nel caso nostro il Creditore ha lasciato di avere, e possedere il pegno non per qualche sinistro casuale, ma per suo fatto, e colpa, cioè per averlo rimesso volontariamente nelle mani del Debitore, perciò resta inapplicabile la disposizione della detta *L. amissi* in qnella parte, dove ha preteso l'*Heringio* comprovare il suo assunto.

In secondo luogo, perchè quando il Creditore poteva 51
con tutta facilità conseguire il suo pagamento, e soddisfazione dal suo Debitore, mentre egli era idoneissimo al pagamento, e solamente per sua trascuraggine, e negligenza ha lasciato d'averlo, non può molestar più li Mallevadori, come affermano il *Barz. decis.* 72. *numer.* 10. *& seq. & num.* 18. *Cyriac. contr.* 103. *num.* 28. *Rovit. decis.* 43. *num.* 11. *Balducc. ad Ramon. cons.* 1. *numer.* 75. *Dexart. decis.* 30. *per tot. Rot. coram Royas decis.* 168. *numer.* 15. *& seq. repetit. in part.* 9. *rec. decis.* 478. *la pr numer.* 18. *Card. de Luc. de cred. disc.* 94. *numer.* 6. *& de fideicomm. disc.* 161. *numer.* 4. *Ansald. de commerc. disc.* 16. *numer.* 21. *e disc.* 39. *numer.* 26. la quale opinione, 52
benchè non abbia luogo quando per parte del Mallevadore non sia stata fatta al Creditore negligente alcuna denunziazione, o intimazione, come esaminata la materia ferma, e spiega il *Merlin. de pignor. lib.* 5. *quæst.* 57. *per tot. Castald. consult.* 8. *numer.* 6. 7. *part.* 1. *Cancer. var. lib.* 2. *capit.* 5. *numer.* 46. pienamente *Hering. de fidejuss. cap.* 20. *§.* 15. *numer.* 28. *Pyrr. Maur. de fidejuss. part.* 2. *sect.* 11. *cap.* 23. *per tot. fol. mihi* 489. ed ivi dopo il detto *capit.* 23. *il Sig. Sen. Bonsi nel suo Consigl. ivi inserto fol. mihi* 494. *Altim. ad Rovit. d. decis.* 13. *ad numer.* 11. *Marin. resolut.* 133. *numer.* 13. *Jo: de Hevia lib.* 2. *commerc. Terrest. capit.* 12. *numer.* 48. *Gomez. var. part.* 2. *capit.* 13. *numer.* 9. *vers.*

verf. dubium tamen, ed ivi con molti *Ayllon. Addente. Motron.* dopo il *Palm. tom. 3. alleg. numer. 92. Pegaz. resol. cap. 3.*
53 *numer.* 345. e nè meno sia ammessa quando il Mallevadore è obbligato o come principale, o almeno ha rinunziato all'*Auth. presente Cod. de fidejuss.* cioè al benefizio dell' escussione, *Merlin. d. loco numer.* 13. 14. *Altimar. d. loco*, *Noguerol. allegat.* 2. *num.* 124. *Rot. Rom. decis.* 57. *num.* 1. & 2. dopo il *Pacific. de Salvian. Urceol. de transact. quæst.* 74. *sotto il num.* 65. *verf. rursus*, *Rocc. resp.* 50. *num.* 151. *lib.* 2. *Gomez. Aiglion. Add. Marin. Hering. & Maur.* ne'luoghi sopraccitati come nel caso nostro de'Mercanti, fra i quali non vi ha luogo l' escussione, come ho fermato nel mio Trattato *de*
54 *commer.* Pure quando oltre la negligenza vi concorre un' altra colpa positiva, e maggiore, cioè, che il Creditore non solo è stato negligente a convenire il Debitore, ma di più ha avuta la roba in mano del Debitore, da potersi senza alcuno impedimento soddisfare a ogni suo arbitrio, e volontà del suo credito, e non l'ha fatto, e il danaro, o roba del Debitore non si potesse più restituire dal Creditore al Debitore, perchè fosse per qualche caso, o sinistro mancato, siccome in tal caso il Creditore perderebbe per la negligenza, e colpa di non essersi soddisfatto dalla detta roba, o danaro, che aveva in mano, l'azione del suo credito contro dell'istesso Debitore, come per il Testo nella *L. debitor.* 14. *ff. de negot. gest.* provano il *Surd. nel cons.* 290. *num.* 23. *verf. & si casu aliquo*, *Barz. decis. Bonon.* 72. *num.* 22. *Noguerol. alleg.* 40, *num.* 30. *Rot. Rom. coram Royas dec.* 168. *n.* 17. *& add. ad decis.* 6. *part.* 3. *rec. numer.* 137. e Noi nel *disc.* 120. *num.* 25. *tom.* 2. e in termini d'assegnamenti fatti al Creditore per soddisfarsi, egregiamente il *Salgad. part.* 1. *cap.* 19. *num.* 16. *& seq.* così nella stessa maniera, anzi a più forte ragione il Creditore, che averà il pegno in mano da potersi soddisfare ad ogni suo arbitrio, se egli l' ha reso indebitamente al Debitore principale, e così l' ha perduto per sua colpa, e trascuraggine, dimodochè non può più restituirlo al Mallevadore, come è tenuto quando

vuo-

vuole agire contro di lui, deve perdere indubitatamente ogni azione contro il Mallevadore.

E ciò si comprova vivamente con l'altra simile decisione 55
de' Dottori, che se il Debitore averà fatto il deposito di quanto egli deve al suo Creditore, ed il Creditore averà permesso per sua trascuraggine, o negligenza, o colpa, che il danaro depositato ritorni in mano del Debitore, averà persa totalmente l'azione contro li Mallevadori, come se in riguardo a loro fosse stato ritirato il deposito, e seguito l'attual pagamento, benchè il Creditore non la perda contro il Debitore principale, o contro il Depositario, *Surd. consʃ.* 145. *num.* 22. *Chartar. decis. Gen.* 89. *per tot. Hering. de fidejuss. cap.* 20. §. 1. *numer.* 35. il *Vescovo Rocc. cap.* 128. *numer.* 26. e così per il Testo nella *L.* 19. *Cod. de usur.* ferma lo stesso *Monsig. Ansald. al disc.* 68. *num.* 9. *Contr. discept. forens. caus.* 31. *per tot. Urceol. de transact. quaest.* 74. *num.* 11. 12.

Se da tutto ciò dunque risulta, che il Girante non può 56
avere alcun regresso contro de' Mallevadori della tratta per aver restituito il pegno allo Scrivente debitore principale, così nè meno il medesimo regresso può competere al Giratario, il quale ha trasmessi i recapiti al Girante, per valersene contro dello Scrivente; poichè, come ho abbastanza dimostrato sopra, il fatto, e colpa del Girante in questo caso, come Mandatario, pregiudica al Giratario, come Mandante.

A R.

ARGOMENTO.

ALl' effetto di conoscere a danno di chi deve andare il fallimento, si tratta del tempo, in cui si deve presentare al Trattario la lettera di cambio per la di lei accettazione, e dell'obbligo, che corre al Presentatore della lettera cambiale, nel caso che gli sia denegata, o ritardata la di lei accettazione, o pagamento, di dare avviso di ciò, per mezzo anche de' Protesti, a tutti quelli, che vi hanno interesse. Di poi si assegnano molti casi, ne'quali il difetto di non aver mandati i protesti, non nuoce al detto Presentatore per la decozione altrui. E finalmente si spiega come si debba intendere l'opinione di coloro, che asseriscono, che il Presentatore, benchè negligente in levare i protesti, non debba perdere il capitale, ma solamente il lucro del cambio, e li futuri interessi.

SOMMARIO.

1 *LA presentazione della lettera cambiale si deve fare subito che si può.*
Altrimenti chi deve presentarla si dirà moroso, n.2.3.7.

3 *Il mandato deve eseguirsi subito, che si può, benchè al Mandante non sia stato limitato alcun tempo*, num. 7.

4 *Il tempo tacito, o sia legale*

legale, constituisce in mora, come il tempo prefisso dalle parti.

5 *Chi deve fare, o adempire qualche cosa, deve farla subito che può*, e num. 6.

8 *Il Trattario è tenuto ad accettare la lettera, subito che gli è presentata.*

9 *La presentazione delle lettere date per negozio, si può fare dentro il tempo di due poste ordinarie; e quella delle lettere date per solo comodo di chi viaggia, serve che sia fatta dentro il doppio de' giorni necessarj per arrivare al destinato luogo.*

Si ferma il contrario, con riprovare gli Autori della prima opinione, num. 10.

11 *La presentazione delle lettere di cambio tanto più presto si deve fare, quando dal Traente fosse stata fatta qualche agevolezza nel cambio, affinchè il Remittente avesse tutta la sollecitudine in presentarle.*

Lo stesso si deve dire, quando il Remittente fosse stato interpellato a far detta presentazione con tutta prestezza, num. 12.

13 *Se il Presentatore d' una lettera non averà, subito che ha potuto, presentata la medesima, come moroso dovrà tutto il danno patire, che per causa della sua negligenza il Traente sofferse.*

14 *Il Presentator d' una lettera o sia egli l' immediato creditor del cambio, o procuratore, o adjetto al pagamento, o pure cessionario, o giratario, sempre è tenuto a notificare allo Scrivente, o Remittente la denegata accettazione, o pagamento; di più è tenuto a fare il solito protesto, ed inviare il medesimo allo Scrivente, o al detto Creditore, acciocchè questi lo possino fare avere allo Scrivente, ed ambedue possino alle cose loro provvedere.*

E questo non facendo, il detto presentatore sarà a tutti i danni tenuto, d. num. 14.

Ciò, come praticato comunemente da' Mercanti, devesi inviolabilmente osservare, num. 15.

16 *E se saranno più interessati nella detta lettera di cambio, quel che si è detto di sopra, con tutti si deve osservare.*

17 *Si riprovano quei Dottori, e le loro ragioni, con le quali*

quali essi hanno preteso sostenere, che il Presentatore non è tenuto a levare, o mandare i protesti, nè tampoco a porgere la notizia della denegata accettazione, o pagamento.

18 Il Presentator d' una lettera è tenuto ad usar diligenza, acciò la lettera, che egli presentò, venga accettata.

19 E però è necessario, che egli oltre la notizia della denegata accettazione, o pagamento, mostri d' aver adempito alla detta diligenza, per mezzo de' protesti.

Anzi fra' Mercanti, per stile da loro indotto, i protesti sono l' unico mezzo per mostrare d' avere adempito alla diligenza necessaria, d. num. 19.

20 I protesti servono per render sicuro il Presentatore della lettera, e gli altri, a' quali si devono dal Presentatore mandare, acciocchè anche questi, mostrando le diligenze da loro fatte, possano agire per la loro indennità contro agli altri obbligati in loro favore.

E tali protesti in oggi sono anche necessarj per gl' Interessati, giacchè senza quelli nè sarebbero sentiti, nè da altri potrebbero avere il loro rimborso, num. 21.

22 Lo Scrivente, o Girante non è mai libero, se non quando le lettere sono state accettate, e realmente soddisfatte.

23 Il Presentatore, o Creditore d' una lettera è tenuto ad avvisare al Datore della medesima, o ad altro Interessato, la non seguita accettazione, o pagamento della medesima lettera.

E se tralascerà di far ciò per maliziosa ed affettata negligenza, o casuale, o per altre ragioni, sarà tenuto a tutti i danni, che per causa sua potessero al Corrispondente competere, e num. 25.

24 Per maggior cautela il Traente, o altri Debitori sogliono scrivere al Corrispondente le lettere d' avviso, quando gli mandano qualche lettera di cambio.

26 Si devono mandare i protesti dentro il tempo, nel quale cadeva l' accettazione, o pagamento delle lettere di cambio, che non furono accettate, o pagate.

27 I protesti si devono levare, e mandare, dentro il termine costituito dalli Statuti locali.

28 Si

28 *Si assegna la diversità del protesto levato per mancanza d'accettazione, e il protesto levato per mancanza di pagamento.*

29 *Nelle Fiere il protesto levato per mancanza d'accettazione, opera il medesimo effetto, che il protesto levato nelle Piazze, per mancanza di pagamento.*

30 *Quando il Presentatore della lettera di cambio è negligente in mandare i Protesti, tutto il danno, che da questa sua negligenza agl' Interessati potesse accadere, al medesimo si apparterrà.*

Ma ciò non ha luogo, quando si tratta di poca negligenza, o mora, come al num. 31.

Giacchè piccola negligenza, o mora non s'attende num. 32. 35. 36. 37. 38. e seg.

Si riprova per altro tutto questo al num. 34.

33 *Il tempo di venti, o ventisette giorni addimandasi breve mora.*

Si ferma il contrario al n. seg.

37 *Le lettere di cambio sono differentissime dalle cessioni, e mandati.*

38 *I protesti si devono levare, e mandare subito che si può.*

39 *I Mercanti sono sempre in risico di fallire.*

40 *Dove è maggiore il pericolo, con maggiore, e più esatta cautela proceder si deve.*

41 *Ne' negozj de' Mercanti, e specialmente nelle lettere di cambio adoprar si deve tutta la possibile diligenza.*

42 *Dove il pericolo può esser sempre imminente, non si deve concedere dilazione alcuna.*

43 *Si assegnano molti casi, ne' quali la mancanza del protesto della certiorazione della denegata accettazione, o pagamento, non pregiudica al Presentatore della lettera.*

44 *Quando il Traente non ha alcuno obbligato per la lettera, e non è creditore del Trattario, si potranno dal Presentatore tralasciare i protesti, perchè tale omissione non può nuocere allo Scrivente.*

45 *L'omissione de' protesti non pregiudica al Presentatore, quando dal Remittente, o Girante, o da qualunque altro Interessato non è stata pagata la valuta.*

46 *La stessa omissione de' protesti, parimente non pregiudica, quando essi sarebbero stati inutili o perchè non si fossero potuti mandare, o per-*

perchè mandati non fossero potuti arrivare in tempo, o per altro simile accidente.

47 *E similmente non pregiudica detta omissione, se al tempo, che giunse la lettera, o poco dopo fosse morto, o fallito quello, che doveva pagarla.*

48 *Il difetto de' protesti non si deve avere in considerazione, quando il Datore della lettera, o altro interessato, a cui si dovevano mandare i suddetti protesti, si fossero per mezzo delle loro responsive pregiudicati, con accettare la sola certiorazione senza tali protesti, o d' accettarla anche fuori di tempo, senza alcuna contraddizione.*

49 *Se il Presentatore della lettera averà mancato di notificare, e levare i protesti, può perdere il lucro del cambio, e li futuri interessi, ma non già il capitale.*

Si spiega, e si distingue in quali termini si deva ciò intendere, o possa procedere, num. 50. 53.

51 *Il protesto serve per far debitore anche per gl' interessi chi deve accettare, o pagare la lettera.*

Ma tal protesto contro chi deve accettare la lettera, non è necessario, num. 52.

CAPITOLO VI.

PAssiamo ora a vedere a carico di chi va la decozione o fallimento dell' Accettante, quando vi è qualche negligenza, o mora per parte di chi deve presentare, e farsi accettare la lettera di cambio, e di farsela poi pagare, o cavarne il protesto in caso di non accettazione, o pagamento.

Per maggiore spiegazione di questo punto, dobbiamo prima vedere dentro qual tempo devesi presentare la lettera al Trattario, per farsela da lui accettare, intorno a che volsi
1 stabilire, che la lettera dee essere presentata subito che si
2 può da chi la dee presentare, altrimenti indugiando a farlo dopo, si dovrà dire moroso, e negligente; perchè quando uno è tenuto a fare qualche cosa, o ad eseguire qualche ordine,

ordine, o mandato, benchè non gli ſia ſtato prefiſſo alcun 3
termine, o tempo, lo dee fare, ed eſeguire ſubito ch' egli
può per il *Teſto nella L. ſi quis alicui* 27. *§. Qui, ff. mandati,*
Cyriac. contr. 165. *numer.* 11. *&* 12. *& contr.* 437. *numer.* 9. *Surd.*
deciſ. 226. *numer.* 10. *Saminiat. controv.* 185. *numer.* 25. *libr.* 2.
con altri citati da me nel *diſc.* 119. *numer.* 15., e in puntuali
termini di preſentazione della lettera cambiale, Noi nel
diſc. 54. *numer.* 2. *tom.* 2. *de commerc.* J. *Phoonſen Olandeſe*
nel ſuo trattato, o ſia pratica, intitolato *Les Loix, & les*
Coutumes du change, tradotto dal *Ricard.* in Lingua France-
ſe al *cap.* 10. *§.* 1. *&* 3. *&* 21. E non dee ciò parere ſtrano;
poichè ſiccome il giorno, o termine eſpreſſamente prefiſſo
dalle Parti, conſtituiſce in mora colui, che dentro quel ter- 4
mine doveva adempire alla ſua obbligazione, così il giorno,
o termine tacitamente prefiſſo, cioè quello, che in virtù
della Legge, o per natura del negozio ſi deve intendere, co-
me nelle obbligazioni di qualche fatto promeſſo, nelle quali
s' intende doverſi eſſo fare, o adempire, ſubito che ſi può,
e non reſtando fatto nel giorno, che ſi è potuto fare, viene
riputato moroſo colui, che lo doveva fare *Mantic. de tacit.* 5
lib. 14. *tit.* 34. *numer.* 5. *verſ. in ſecundo autem caſu, Leotard.*
de uſur. quæſt. 81. *numer.* 27. ed altri citati da me nel *diſc.* 41.
numer. 4. 5. *de commerc.*, e così ſe uno doveſſe agire, e ſubi-
to che può non agiſſe, ſarebbe in mora *Pelagat.* appreſſo l' 6
Otter. de paſc. capit. 50. *numer.* 28. *Staiban. ſan. reſolut.* 190.
numer. 77. *& ſeq. lib.* 2. *il Veſcovo Rocc. cap.* 151. *numer.* 1. *verſ.*
firmins, ottimamente, e dottamente il *Bonſ.* appreſſo il
Maur. de fidejuſſ. part. 2. *ſect.* 10. *capit.* 23. *fol. mihi* 499 e 7
ne' proſſimi termini d'un Mandatario, come è colui, che
dee preſentare la lettera, il quale è come un Procuratore
o *in rem propriam*, o ſemplice a riſcuotere la lettera, ſecon-
do che ho moſtrato ne' miei *diſcorſi de commercio*, ha deciſo
la *Ruota di Genova de mercat. deciſ.* 68. *numer.* 7., e come per
le ſteſſe ragioni il Trattario debitore in virtù del mandato, 8
che riceve di pagare, è tenuto ad accettare ſubito le dette
lettere *Spad. conſ.* 162. con altri conſulti poſti in fine dello

stesso consiglio. E benchè il *Du Puy de art. lit. camb. cap. 6.*
num. 18. abbia creduto, che la presentazione delle lettere nel
caso di puro negozio tra' Mercanti, sia fatta in tempo, allor-
chè essa non trapassi il termine di due poste ordinarie, e nel
caso che le lettere siano date ad uno, che non le riceve
9 per negozio, ma affine di portarle seco nel viaggio, per ser-
virsene nel luogo dove deve andare, la presentazione sia fat-
ta in tempo, allorchè non trapassi il doppio de' giorni, che
vi vogliono per arrivare al destinato luogo; questa sua opi-
10 nione non si deve attendere, poichè il detto Autore non
allega alcuna ragione, nè autorità, che la comprovi.

E ciò maggiormente procede, quando il Traente ha fatta
qualche agevolezza nel cambio, cioè con ricevere meno di
quello, che fa la Piazza, affinchè il detto Remittente faccia
11 più presto che può la presentazione della lettera, ed an-
12 che nel caso, che il Remittente fosse stato interpellato a
farla con tutta prestezza, e celerità, *Du Puy al detto tract.*
cap. 6. num. 19. *&* 20.

Di quì ne segue, che ogni volta che il Presentatore non
averà presentato in tempo, cioè subito che ha potuto, la
13 lettera cambiale, come moroso doverà egli subire tutto
quel danno, che da tale sua negligenza, e mora ne fosse
risultato al Traente: puntualmente *Du Puy de art. lit. camb.*
cap. 6. numer. 14. *& seq.*

Il maggiore imbarazzo si suole incontrare nell'altro pun-
to, che riguarda i protesti, e perciò in questo converrà,
che io più mi diffonda per varie distinzioni, che debbonsi
avvertire.

E primieramente si deve sapere, che la più comune, e
più vera opinione de' Dottori vuole, che il Presentatore
della lettera o sia egli l'immediato Creditore del cambio,
o sia Procuratore, o Adjetto al pagamento, o sia vero Cessio-
nario, o Giratario, sia tenuto non solo a rendere notifica-
to lo Scrivente, o il Remittente tanto della denegata ac-
cettazione della lettera, e del denegato pagamento, quan-
to ancora a fare il solito protesto, ed inviarlo allo stesso
Scri-

Scrivente, o al detto Creditore, acciocchè questi lo possa fare avere allo Scrivente, ed ambedue possano provvedere in tempo al loro interesse, ed agire per il loro rilievo; al- 14
trimenti se in ciò mancasse, il detto Presentatore sarà per questa sua negligenza, o mora tenuto a subire tutto il danno, che per la deteriorazione, o decozione susseguente di colui, al quale sarebbe spettato il debito, ed obbligo di pagare la lettera, o compire al rilievo, fosse occorso al Remittente, o al Traente, e per conseguenza verrebbe a perdere tutto il cambio, o sia la valuta delle lettere, *Scacc. de commerc. §. 2. gloss. 5. num. 246. 316. 317. 325. & 326. Turr. de camb. disp. 2. quæst. 2. num. 22. & 23. & qu. 10. num. 29. & 30. Novar. quæst. for. lib. 1. quæst. 33. num. 7. Rocc. respons. 5. num. 3. Rot. Roman. decis. 213. num. 8. & seq. part. 16. rec. Rot. Genuen. decis. 6. num. 5.* pienamente il *Mans. alla consult. 127. num. 5. 6. 7. Merlin. de pignor. lib. 4. quæst. 150. numer. 66. Venturin. cons. 10. numer. 208. 209. & 212. Add. ad Ludovis. decis. 217. Perier. dec. 126. numer. 4. Fontanel. decis. 125. numer. 3. 4. De Luc. ad Franch. decis. 303. numer. 7. in fin.* latè *Franch. de protestat. considerat. 12. num. 15. 16. 17. & 18.* e pienamente *Thor. in compend. decis. part. 2. verb. periculum decoctionis , Peri nel suo Negoziante pact. 3. capit. 13. vers. già nella prima , e part. 4. cap. 38. Du Puy de art. liter. camb. cap. 7. & cap. 14.* e Noi nel *disc. 54. tom. 2. de commerc.* e che tale anche sia la pratica universale de' Mercanti, lo attesta il detto *Du Puy al detto cap. 14. num. 21. e Turr. de camb. disp. 2. quæst. 13. num.* 38. la qual pratica si deve invio- 15
labilmente osservare, come ho notato al *d. mio disc. 54. num.* 23. e nel caso, che vi fossero più interessati nella lettera di cambio, o sia perchè la tratta fosse stata fatta per ordine di un'altro, o fossero seguite le girate, allora tal protesto de- 16
vesi notificare ancora a tutti gl'Interessati, che si volessero convenire, affinchè ciascun di loro possa gradatamente dall' altro procurare in tempo la sua sicurezza, o il suo rilievo, come osserva il *Du Puy d. trattato cap. 14. num. 22. Turr. de camb. disp. 2. d. quæst. 13. num. 38.*

Ho detto, che queſta è non ſolo la più comune opinione de' Dottori praticata anche univerſalmente da tutti i Mercanti, ma ancora, ch'eſſa è la più vera. Poichè ſe conſideriamo tanto le ragioni di coloro, i quali vogliono, che *de*
17 *jure* non ſia il Preſentatore delle lettere cambiali aſtretto a levare, e mandare tali proteſti, ma ſolamente a dare la notizia della denegata accettazione, e pagamento al Traente, o altri Intereſſati, quanto le ragioni degli altri, i quali tampoco ammettono nel Preſentatore l' obbligo di porgere tale notizia; Autori delle quali opinioni ſono, il *Salgad. labyr. credit part.* 1. *cap.* 3. *numer.* 53. *cum ſeq. il Veſcovo Rocc. cap.* 93. *num.* 15. 18. 19. *Conſtantin. ad Statut. Urb. annot.* 26. *numer.* 154. *& ſeq. Rocc. reſponſ.* 8. *lib.* 1. *& Torr. var. quaſt. lib.* 2. *tit.* 11. *quaſt.* 3. *numer.* 34. *& ſeq. Saminiat. contr.* 182. *num.* 8. 9. 10. *&* 13. *Rota Romana dict. deciſ.* 213. *num.* 11. *part.* 16. *rec.* non pajono in modo alcuno ſuſſiſtenti; mentre i primi ſuppongono, che il Preſentatore della lettera non ſia ob-
18 bligato a fare alcuna diligenza per fare accettare, e pagare la lettera, e ciò è falſiſſimo, come beniſſimo, e puntualmente moſtrano il *Fontanell. deciſ.* 125. *num.* 6. *&* 7. *De Luc. ad Franch. deciſ.* 203. *numer.* 7. *Manſ. conſult.* 127. *numer.* 17. 18. *& ſeq. Card. de Luc. de cenſ. diſc.* 26. *numer.* 6. 7. 8. *Turr. de camb. diſput.* 2. *quaſt.* 10. *numer.* 29. *&* 30. e pienamente il *Thor. in compend. deciſ. part.* 2. *verb. periculum decoctionis*, *Caſtil. deciſ.* 46. *numer.* 6. *& ſeq. Schettin de novit. cap.* 8. *num.* 14. *&* 16. *& ſeq. Urceol. conſult.* 2. *numer.* 2;. *Du Puy al cap.* 7. *&* 14. *de art. liter. camb.* e Noi al *diſc.* 52. *numer.* 11.
19 *&* 12. e infiniti altri, che ſi poſſono allegare.

Eſſendo ora dunque il Preſentatore tenuto a far le ſuddette diligenze, non baſta, che egli porga ſolamente la pura notizia della denegata accettazione, e pagamento, ma ſi richiede, che egli moſtri ancora l' adempimento di tali diligenze, per le quali fra li Mercanti ſuppliſcono, e ſervono ſolamente i ſuddetti proteſti, *Pereir. deciſ. Luſit.* 126. *De Luc. ad Franch. deciſ.* 303. *numer.* 7. *Fontanell. deciſ.* 125. *numer.* 3. *& ſeq. Manſ. conſult.* 127. *numer.* 8. anzi fra i Mer-

Mercanti, ſecondo il loro univerſale ſtile, la prova di tali diligenze ſi dee moſtrare ſolo per mezzo de' ſuddetti proteſti *Du Puy d. cap.* 14. *num.* 21. i quali non pur debbono ſervire per indennizzare il Preſentatore della lettera, ma gli altri ancora a' quali ſi devono mandare, perchè eglino co' medeſimi proteſti facciano coſtare di tali diligenze, affine di potere agire per la loro ſicurezza, o rilievo contro gli altri obbligati a loro favore, e perciò anche per queſto rifleſſo ſo- 20
no in oggi neceſſarj, poichè ſenza tali proteſti non ſareb- 21
bero ſentiti, nè potrebbono dagli altri avere il loro rilievo, Noi nel *d. diſc.* 54. *numer.* 47.

Riſpetto poi alli ſecondi, quantunque ſia veriſſimo, che lo Scrivente, e qualunque Girante non reſti diſobbligato, ſe non dopo che le lettere ſono ſtate accettate, e real- 22
mente ſoddisfatte, da ciò non ſi può inferire, ch'egli abbia l'obbligo, e il penſiere d' intendere, e ſapere ſe ſono accettate, o pagate, anzi *de jure* il Creditore, o Preſentatore delle lettere ha preciſo obbligo di avviſare il Datore 23
della lettera, o altro Intereſſato, che le lettere non ſono ſtate accettate, nè pagate; e ſebbene il Traente, o altri Debitori ſogliono ſcrivere le lettere d'avviſo al loro Corriſpondente, ciò però è una loro maggior cautela, ed eſu- 24
beranza, dimanierachè ſe eſſi tralaſciaſſero di farlo, o pure avendolo fatto, non foſſero ſtati per negligenza malizioſa, e affettata, o caſuale del Corriſpondente, o per altri accidenti non avviſati, non potrebbono patire danno alcuno, ma tutto il danno ſarebbe del Preſentatore, il quale ha l'obbligo preciſo di avviſare, o proteſtare, come piena- 25
mente ho provato al detto mio *diſc.* 54. *numer.* 18. *& numer.* 30. 31. 32. *&* 53.

Queſti proteſti ſi debbono *de jure* levare, e mandare ſubito in quei medeſimi tempi reſpettivamente, che le lettere ſi doveano accettare, o pagare, e non furono accettate, nè pagate per le ragioni dette di ſopra nel caſo della pre- 26
ſentazione, e come hò fermato nel mio *diſc.* 54. *tom.* 2. *de commerc.* e puntualmente il *Lup. cap. naviganti de uſur.* §. 2.

numer. 62. *vers. verum si decoqueret*, *Scacc. de commerc.* §. 2.
gloss. 5. *numer.* 246. & 326. *Mans. consult.* 127. *numer.* 28.
In quelle Piazze però ove sono gli Statuti particolari, si
27 doveranno attendere le loro disposizioni, come ho altresì
pienamente mostrato nel detto mio *disc.* 54. *numer.* 51. 52. nel
qual luogo si è stabilito, che si debbano intorno alla forma,
e tempo di tali protesti attendere gli Statuti di quei Luoghi,
dove si debbono pagare le lettere, *Du Puy de art. lit. camb.*
cap. 7. *numer.* 3. & *cap.* 14. *num.* 2.

L'effetto del protesto per mancanza di accettazione del-
28 la lettera, è diverso da quello del denegato pagamento,
poichè il primo protesto serve solamente, affinchè il Datore
delle lettere, o il Remittente, o altro Interessato, possa in
tempo farsi assicurare il suo credito, il secondo serve per
poter agire assolutamente per il suo rilievo, come ho no-
tato nel detto mio *disc.* 54. *numer.* 43. e lo stesso insegna il
Du Puy de art. liter. camb. cap. 7. *numer.* 7. ove precedente-
29 mente al *numer.* 3. avverte, che nelle Fiere il protesto per
mancanza di accettazione opera il medesimo effetto, come
nelle Piazze il protesto per mancanza di pagamento, cioè
che con tal protesto si può ritrarre, ed agire per il paga-
mento.

La maggiore difficoltà a' termini del jus comune rimane
intorno a questi protesti, cioè che molti Dottori sogliono
procedere con questa distinzione, che se il Presentatore
30 della lettera è stato molto negligente, e moroso in levare
suddetti protesti, tutto il danno, che ne può indi succe-
dere per la decozione del Trattario, o di altro Debitore,
deve andare sopra di lui, e non sopra il Datore della let-
tera, o altro Interessato; se per lo contrario la di lui mo-
31 ra, o negligenza sarà poca, non gli si dovrà far subire al-
cun danno, poichè una piccola negligenza, e mora non
32 si dee in jure attendere, così il *Rocc. de liter. camb. notab.* 51.
sotto il numer. 142. *verso il fine*, & *resp.* 8. *numer. fin. tom.* 1.
Mans. consult. 127. *numer.* 29, & 30. e pienamente il *Ve-
scovo Rocc. cap.* 93. *numer.* 24. & 25. e per poca mora si re-
puta-

putano non solo giorni venti trascorsi, secondo il *Mans.* 33
alla detta consult. 127. *num.* 29. & 30. ma anche giorni ventisette, secondo il sentimento della *Rot. Roman. alla decis. suddetta* 213. *part.* 10. *recent.*

Ma io ho creduto sempre, come tuttavia credo, essere 34
falsissima questa opinione del *Mansi*, e della *Ruota di Roma*, poichè sarebbe troppo irragionevole, e pregiudiciale al commercio, mentre si dilaterebbe troppo il tempo a levare, e mandare i protesti con molto pericolo de' Mercanti.
E di fatto risvegliatasi in Parigi tal quistione, fu deciso per 35
un'arresto del Parlamento, che non si possa stare più di dieci giorni a levare, e mandare i protesti, altrimenti si debba dir moroso, e negligente chi passati i giorni dieci gli avesse levati, come riferisce il *Du Puy de art. liter. camb. cap* 6. *num.* 21.

Nè stimo tampoco vera l' opinione del suddetto Parla- 36
mento di Parigi, perchè ancor esso pare che abbia voluto abbracciare la distinzione, che hanno fatto i Dottori tra la magna e poca mora, ricavata, come da loro si vede, dalla materia delle semplici cessioni, e mandati, e ma- 37
lamente applicata al caso delle lettere di cambio differentissime dalle suddette cessioni, e mandati, come ho mostrato nel detto mio *disc.* 54. *num.* 34. & *seq.* dove perciò ho pienamente fermato, che i protesti si deono levare, e mandare subito che si può, così avvisa anche *Monsieur J. Phoonsen. Olan-* 38
dese, nella sua Pratica intitolata *Les Loix & les coutumes du Change*, tradotta in Francese da *Monſ. Ricard. cap.* 11. & *cap.* 17 e particolarmente perchè i Negozj de' Mercanti sono assai più pericolosi, mentre stanno sempre a rischio di fallire, e secondo la frase de' Dottori, *hodie sunt solvendo*, *cras* 39
verò non, *Rocc. de decoct. not.* 40. *num.* 119. *De Luc. ad Gratian. cap.* 391. *num.* 19. onde siccome dove è maggiore, ed imminente il pericolo, si dee procedere con maggior cautela, e diligenza più esatta *Epparel. resol.* 47. *numer.* 11. così ne' 40
Negozj de Mercanti, e particolarmente nelle materie del- 41
le lettere di cambio, si deve adoperare tutta la possibile dili-

diligenza *Docc. cons.* 17. *num.* 2. *&* 3. e puntualmente *Bonsius* appresso il *Maur. de fidejuss.* nel luogo citato *numer.* 26. *& seq.*-- ivi -- *& maximè in casu nostro, quia Mercatores sunt in continuo periculo, & in diem labi possunt, & ideo quam primum ab eis exigendum est.* E regolarmente dove il pericolo può essere sempre imminente, non si deve concedere alcuna dilazio-
42 ne, *Gail. observat.* 102. *numer.* 4. *Gaspar. Manz. in suis specialibus verb. periculum in mora, Bons. loc. citat. num.* 26. *&* 27. *cum seq.* e per non replicare quanto intorno a questo punto ho con altre ragioni, e dottrine scritto nel detto mio *disc.* 54. a quel mi rimetto.

43 Debbo però avvertire, che si possono dare più casi, ne' quali la mancanza della certiorazione della denegata accettazione, o pagamento del protesto, non pregiudica al Presentatore della lettera.

Il primo è quando il Traente non ha alcuni obbligati per la lettera, e non è creditore del Trattario, dimanierachè esso non può ricevere alcun pregiudizio dalla deco-
44 zione del suddetto Trattario, benchè sia stato il Presentatore moroso, e negligente in presentare la lettera, e farla accettare, o in notificare il Traente, o nel protestare, o nella trasmissione de' protesti, secondo le autorità da me riportate nel mio *disc.* 54. *numer.* 38. alle quali aggiungo il *Du Puy delle lettere di cambio*, nell'idioma volgare *capit.* 14. *num.* 25. *vers. e se l'altro*, e nell'idioma latino nello stesso luogo *vers. & si trasmissio*, e nell'idioma Francese originale al detto *cap.* 14. *num.* 38. *vers. & si l'autre qui est le Tireur*, dopo il Negoziante perfetto di *Giovan. Savery*.

Similmente tal difetto di notificazioni, e protesti non si può allegare da qualunque Remittente, o Girante, nè da
45 qualunque altro Interessato contro del Giratario, o Presentatore della lettera, quando essi non hanno pagata la valuta, e per conseguenza non competendo loro alcun rilievo, o regresso contro alcun'altro de' loro Autori, a cui non hanno pagata la valuta, non possono sentire alcun danno, *Du Puy de art. lit. camb. cap.* 14. *num.* 25.

Il se-

Il secondo, quando le certiorazioni, e protesti se fossero stati fatti, sarebbero stati inutili, o perchè non si fossero potute mandare per l'incaglio delle Poste, o perchè non 46
potevano arrivare in tempo da potersene valere, o per altro simile accidente, come ho fermato nel detto *disc.* 54. *num.* 49.

Il terzo, quando al tempo, che giunse la lettera, o po- 47
co dopo, o al tempo di fare il protesto, fosse morto, o decotto colui, che doveva pagar la lettera di cambio, *Mans. consult.* 127. *num.* 21. *& seq.* Noi nel detto *disc.* 54. *n.* 42.

Il quarto, quando il Datore della lettera, o altro Inte- 48
ressato, a cui si doveano mandare i protesti, si fossero pregiudicati per mezzo delle lettere responsive, con accettare la sola certiorazione, senza i protesti, e di accettarla eziandio fuori di tempo, senza contraddizione alcuna, come puntualmente *Salgad. part.* 4. *cap.* 3. *num.* 51. e in simili termini *Durand. decis.* 416. *num.* 6. 7. 20. *Sabell. in verb. cautela num.* 5. e Noi pienamente nel *disc.* 30. *num.* 63. *cum seq. & Rot. Florent. in Liburnen. pretii* 30. *Martii* 1722. *coram me*.

Rimane ora a soggiungere, come da molti Dottori vien 49
preteso, che il Presentatore della lettera, o sia il Creditore del cambio, non debba perdere il capitale, ma solo il lucro del cambio, e i futuri interessi, benchè egli abbia mancato di notificare lo Scrivente, e levare i protesti, e perciò gli competa sempre per il capitale il regresso contra il Datore della lettera, come si può vedere dallo *Scaccia* (il quale è antesignano di questa proposizione) *de commerc.* §. 2. *gloss.* 5. *num.* 389. *&* 319 *Gait. de credit. cap.* 2. *tit.* 7. *num.* 2493. *Mans. consult.* 127. *num.* 29. e il *Vescovo Rocc. cap.* 93. *num.* 20.
Ma perchè non sia luogo ad equivocare, convien sapere, 50
che ciò procede solamente, quando l'ommissione, o tardanza non ha potuto in alcun modo pregiudicare il Datore della lettera intorno al capitale, ma solo rispetto al lucro del cambio, e interessi: come per modo d'esempio, se il Trattario non fosse stato debitore dello Scrivente, o se fossero inutili, rispetto al capitale, le certiorazioni, ed i

pro-

protesti, benchè fossero stati fatti, perchè il Trattario, quantunque debitore dello Scrivente, quando giunse la lettera cambiale, o poco dopo, fosse morto, o decotto, come ho spiegato al detto mio *disc.* 54. *num.* 42. con ricavare la spiegazione dello stesso *Sccacia al detto* §. 2. *gloss.* 5. *num.* 325. & 26. e in questi termini solamente intendono di parlare i suddetti Autori, e di fatto il *Mans.* al luogo citato in contrario, parla precisamente nel caso, che il Trattario era morto, o decotto al tempo, che giunse la lettera cambiale, e il *Rocc.* poi citato in contrario parla in un caso del tutto diverso, cioè se il Presentatore d'una lettera accettata può convenire l'Accettante, benchè nel termine, che cadeva il pagamento, non abbia protestato, e conchiude, che può benissimo convenirlo per il capitale, e non per gl'interessi, per la mancanza del protesto, il
51 quale serve per far debitore l'Accettante anche degl' interessi, la qual opinione nè pur mi piace, perchè l'Accettante essendo per l'accettazione già in mora di pagare, i protesti in riguardo a lui sono inutili per far correre
52 contro di lui gl'interessi, come ho fermato a suo luogo nel mio Trattato *de commerc.*

Per lo contrario nel caso, ove l'ommissione, e tardanza di levare, e mandare i protesti ha potuto apportare pregiu-
53 dizio allo Scrivente, o ad altri, che possono avere il suo rilievo in riguardo anche al capitale, il Presentatore della lettera perde anche il medesimo capitale, come ho fermato pienamente sopra sul principio di questo Capitolo.

A R-

ARGOMENTO.

TRattasi se la poziorità, o ipoteca acquistata fuori da alcun Creditore sopra qualche sorte di beni mobili, o danari del Fallito, in vigore solamente di qualche Statuto, e consuetudine del luogo, dove si trovano i suddetti mobili, o danari, giovi al detto Creditore, dimanierachè nel Giudizio del concorso introdotto nel luogo, o Patria del detto Fallito, nella quale sono stati trasportati poi i suddetti mobili, o danari, possa detto Creditore servirsi della detta poziorità, che averebbe goduto fuori nel luogo, dove erano prima detti mobili del Fallito, in pregiudizio degli altri Creditori comparsi nel Giudizio universale del concorso. E se il Datore della lettera di cambio data a uno, che poi ha fallito, possa esser preferito agli altri Creditori, sopra il danaro rimesso con detta lettera, la quale si trovasse ancora esistente.

Si dimostra ancora, che cosa operi l'avuta fede del prezzo, e quando la medesima fede si debba avere per non avuta; e si riprovano l'opinioni diverse de' Dottori circa la prossima, o latente decozione, e quale sia il modo di conoscerla.

SOM-

SOMMARIO.

1 *Quelli Statuti devono osservarsi, nella giurisdizione de' quali sono i beni controversi.*

2 *Gli Statuti rispetto alle cose nella loro giurisdizione esistenti, anche i Forestieri comprendono.*

3 *Ciò regolarmente ha luogo ne' soli beni stabili, e non ne' beni mobili. Può anche aver luogo ne' beni mobili, se la pratica, e consuetudine de' Paesi, o le Leggi, o Statuti de' Principi averanno in contrario espressamente, o tacitamente stabilito, come al* num. 5. 8. 9.

4 *I beni mobili secondo il jus comune non si circoscrivono ne' luoghi ove si trovano, ma seguitano la Persona del loro Padrone.*

Dichiara, e limita, n. 5. e seg.

6 *I Principi possono rendere i Forestieri simili a' Sudditi, circa la roba, che si ritrova ne' loro Stati; e ciò con disporre sopra la medesima roba.*

7 *I beni anche mobili, e danari de' Forestieri si possono sequestrare ad instanza de' Creditori eziandio Forestieri. E ciò anche vien fermato per gli Statuti di Brescia, e di tutto il Dominio di Venezia, da' quali Statuti di più vien concesso a' primi Sequestranti il privilegio della poziorità, o prelazione fra tutti gli altri Creditori.*

9 *Quando gli Statuenti hanno disposto de' beni mobili de' Forestieri nel loro Dominio esistenti, è segno, che hanno voluto derogare al jus comune, e rendere i medesimi beni del loro proprio Territorio.*

10 *La confiscazione de' beni fatta da un Principe ad un suo Suddito, comprende anche i beni mobili del Suddito, esistenti in Territorio forestiero, purchè non sia stato dal Principe del Territorio forestiero derogato al jus comune in contrario.*

11 *L'ipoteca, o poziorità acquistata sulla roba, danari, ec. per qualche Legge municipale del Territorio, in cui la roba dana-*

danari, ec. si ritrovano, dura, benchè la roba, ec. sia fuora del sudd. Territorio trasferita nel luogo, ove si fa il concorso universale, e num. 15.

Si spiega il Salgad. *che a ciò pare, che sia contrario,* n. 14.

14 *Nello stesso luogo, ove si agita il Giudizio, si dee giudicare alcune volte secondo la Legge d'un altro Territorio.*

12 *La poziorità, che si acquista da' primi Sequestranti sulla roba del Debitore, è un jus reale sull' istessa roba, e* n. 13.

16 *Lo Statuto di Genova obbliga i Creditori, che hanno fuori sequestrato gli effetti del Debitore, a far venire in Genova gli detti effetti, o il netto loro ritratto.*

17 *Avuta fede del prezzo, il dominio della roba venduta passa nel Compratore in guisa tale, che non meno il Creditore del Compratore, che il Venditore concorrer possano nella medesima roba venduta.*

Si limita però questo al n. 18.

19 *La prossima, o latente decozione dentro qual giorno, o tempo deva giudicarsi, intorno a che si rapportano diverse opinioni de' Dottori, e* num. 20. 21. 22.

E quale opinione debbasi ritenere nelle lettere di cambio accettate, num. 23.

24 *Molti Statuti d'Italia, e d'Europa, per fuggir la disputa di quando uno devasi giudicare in prossima, o latente decozione, hanno sopra a ciò fissato il preciso tempo.*

25 *La presunzione della prossima decozione, che si fonda sulla brevità del tempo per provare, che uno sia in prossima, o latente decozione, serve solamente in quei casi, dove niente in fatto apparisce in contrario.*

26 *E perciò non averebbe luogo, se apparisse in fatto, che il Mercante fallisse nell' istesso giorno, che si assentò dalla Piazza per causa d'una improvvisa disgrazia, sopravvenutagli in quel punto medesimo, e non prima.*

27 *La decozione se sia stata prossima, o nò, è materia più conjetturale, e di fatto, che di ragione, quando il fallimento attuale non è seguito dentro a pochissimi giorni.*

E si rimette all' arbitrio del Giudice, secondo le circostanze del fatto, e n. 28. 29.

30 *La prossima decozione si argo-*

argomenta dalla missione degli effetti fuora di Stato, dalle compre a credenza di mercanzie, e per prezzi eccedenti, e dalla premeditata fuga.

31 *Il danaro surrogato in altro danaro, si considera sempre per l'istesso danaro.*

E così fu deciso in Firenze, come al num. 32.

CAPITOLO VII.

PER materia del presente Capitolo, e dell'altro seguente, serviranno due miei discorsi fatti ultimamente in una Causa di Lucca, che quì sotto si accennerà.

Il Sig. Pietro Talenti di Lucca li 13. Settembre dell'Anno 1719. diede lettera di cambio al Signor Gio: Francesco Lagori, parimente Mercante della stessa Città, per Venezia, di ducati tremila Banco, pagabile da'Signori Betti e Antonetti in detta Piazza di Venezia a loro medesimi, come mandatarj del Lagori, per riceverne detto Sig. Pietro la valuta di ducati mille prontamente, come in fatti la ricevette, e ducati duemila per tutto Dicembre dello stesso anno. Si partì il Lagori nel susseguente Ottobre della Città, e Stato di Lucca, sotto colore, o pretesto di andare in Piazze mercantili a far esito, e respettivamente provvista di mercanzie. In questo mentre il Sig. Talenti dubitando, che il Lagori non fosse per pagare alla scadenza del pagamento li detti ducati duemila, valuta residuale della stessa lettera, e per assicurare ancora altri crediti, che teneva col detto Sig. Lagori, si risolvè il giorno 11. di Novembre di fare spedizione a Venezia diretta a Mercante suo amico, con ordine di far seguestrare appresso detti Sig. Betti e Antonetti li detti ducati tremila, in caso non fossero stati pagati al Lagori, ovvero appresso chi fossero andati. L'Amico del Talenti ebbe notizia, che detto effetto si trovava in Brescia, in mano de'Sig. Eredi Tavelli, Mercanti di quella Piazza, rimesso loro da detti Betti e Compagni d'ordine del Lagori, e perciò fece seguestrarlo per conto

di esso

di esso Talenti in mano de' medesimi Eredi Tavelli. Pochi giorni dopo fatta la suddetta spedizione, il Tribunale della Corte de' Mercanti di Lucca dichiarò fallito il suddetto Lagori.

Sopra il premesso fatto, tre sono presentemente gli articoli, che si sono eccitati tra il suddetto Sig. Talenti e gli altri Creditori comparsi nel Giudizio del Concorso universale formatosi in Lucca, cioè:

In primo luogo, se esso Sig. Talenti abbia acquistato sopra detti ducati tremila, fatti da lui sequestrare in Brescia in mano de' suddetti Sig. Eredi Tavelli, la poziorità, che dalle Leggi, o Statuti di Brescia viene concessa a i primi Sequestranti.

Secondariamente, in caso che la predetta poziorità fosse acquistata, se ella duri, e si conservi eziandio dopo che li detti ducati tremila furono in vigore degli ordini della Corte di Lucca trasportati, e rimessi nuovamente in detta Città, dove si forma il sopraddetto Giudizio universale di Concorso.

Terzo finalmente, se sopra la detta somma sequestrata si debba preferire a qualunque Creditore il detto Sig. Talenti, almeno per ducati duemila, come effetto suo proprio, per non averne mai perduta la proprietà, e dominio.

Per dilucidazione del primo punto, convien premettere, che in jure resta per cosa indubitata stabilito, doversi attendere le disposizioni di quei Statuti, nella di cui giurisdizione sono i beni controversi, come pianamente per tutti insegna il *Bellon. al cons.* 74. *numer.* 81. & *seq.* e nel suo 1
dottissimo Trattato *de jur. accresc. cap.* 10. *quaest.* 2. *numer.* 145. & 147. & *quaest.* 3. *numer.* 114. con moltissimi da lui citati, e cento altri, che allegar si potrebbono; E che gli Statuti comprendano ancora i Forestieri in ragione delle cose esistenti nella loro Giurisdizione, o Territorio, intorno alle 2
quali le loro disposizioni sono state fatte, lo provano a maraviglia il *Mascard. de Statut. interp. conclus.* 6. *numer.* 180. & *seq. Raudens. var. capit.* 11. *numer.* 16. & 17. *Altograd. Jun.*

controv. 100. *num.* 14. 15. *Rota diverf. decif.* 304. *num.* 9. *tom.* 1. *Manf. confult.* 310. *num.* 3.

E benchè questa conclusione procede regolarmente ne'
3 beni stabili, e non già ne' beni mobili, cioè danari, mercanzie, e nomi di Debitori, e simili, poichè secondo il jus comune non si circoscrivono ne' luoghi ove si trovano, ma seguitano la persona del loro Padrone, come spiegan-
4 do soggiunge lo stesso *Bellon.* ne' luoghi citati; nientedimeno ella non ha luogo, quando o dalla pratica, e consuetudine de' Paesi, o dalle Leggi, o Statuti de' loro Principi
5 venisse derogato al jus comune espressamente, o tacitamente, con disporre intorno ad essi a quell'effetto da loro voluto; ed allora certamente i mobili non seguitano più la Persona del loro Padrone, ma diventano a guisa degli stabili del Luogo, e Territorio, ove attualmente si trovano, conforme mirabilmente prova con altri citati il mentovato *Bellon. de jur. accresc. cap.* 10. *quaest.* 3. *num.* 118. & 119. per la ragione che i Principi intorno a' beni, che hanno sotto la loro Giurisdizione, possono, ogni volta che vogliono, ren-
6 dere i Forestieri simili a' Sudditi, con disporre sopra i medesimi beni, *Redenasc. conf.* 69. *num.* 9. 18. *lib.* 1. *Mart. dec. de jurisd. part.* 4. *cent.* 1. *caf.* 4. *num.* 20. & *Abb. in cap. postulasti de for. compet.* ed in termini, che lo Statuto di qualche Principe possa obbligare i Forestieri alle di lui disposizioni, quando avesse così ordinato, l'affermano *Bart. in L. unic. C. de aur. coronar. lib.* 10. *Alex. in addit. ad Bart. in L.* 1. *C. qui profeff. vel aetat. excuf. lib.* 11. & *Bart. in L.* 1. *C. de mult.* & *Bald. in L. etiam C. de execut. rei judic. Alex. conf.* 101. *volum.* 1. & *Aretin. conf.* 132. seguitati dal *Dec. tract. crimin. lib.* 2. *cap.* 35. *num.* 29.

Ora dunque, se nel caso nostro dalla pratica non solo universale di ogni Paese, come vogliono il *Rebuff. in con-*
7 *stit. Gall. tom.* 1. *tit. de lit. obligat. artic.* 6. *gloss.* 3. *numer.* 40. 41. & *seq. Cancer. var. part.* 2. *capit.* 4. *numer.* 6. 8. 9. *Leo decif. valen.* 5. *numer.* 7. *tom.* 1. *Ab. Eccles. observat.* 101. *numer.* 11. e molti altri citati dalla *Ruota Fiorentina nella decif.* 349. *num.*

num. 7. fra quelle di Lucca, raccolte dal *Sig. Palma rep. tom.* 4. ma dagli Statuti di Brescia, e di tutto lo Stato della Serenissima Repubblica di Venezia, viene espressamente disposto di potersi sequestrare denari, mercanzie, e altra sorte di beni mobili de' Forestieri esistenti nel di lei Territorio, col privilegio della poziorità, o prelazione de' primi Sequestranti fra tutti gli altri Creditori, ne segue certamente, che in virtù di tali disposizioni fatte da detti Statuti intorno a' beni mobili, divengono essi del luogo, e Territorio di Brescia, o di Venezia; poichè repugna, che essi sieno in un' istesso tempo, secondo il jus comune, del luogo del lo- 8
ro proprietario, e che gli Statuenti possano de' medesimi, o circa i medesimi disporre, imperciocchè in tal caso la loro disposizione caderebbe sopra i beni, che a' termini del jus comune non sarebbono della loro Giurisdizione, onde quando gli Statuenti dispongano sopra i suddetti beni, convien dire per necessità, che essi abbiano voluto derogare al detto jus comune, e resi i suddetti mobili del loro proprio Ter- 9
ritorio, e tutto ciò per verità è quello, che dottamente insegna il *Bellon.* nel detto *cap.* 10. *quæst.* 3. *numer.* 118. & 119. dove cercando se la confiscazione de' beni promulgata dal Fisco di qualche Principe, contro di un reo suo suddito, comprenda i mobili, che si trovano fuori del suo Territorio in quello di un'altro Principe forestiere, sostiene bensì l'affirmativa per la ragione comune, in vigore della quale i beni mobili sono di quel luogo, e di quel Principe d'ondè è il Suddito, ma poi ferma diversamente, quando per lo Statuto, o consuetudine del Principe forestiere ove si trovano, vien derogato al jus comune, con disporre intorno a detti mobili il contrario.

Restando da tutto ciò bastantemente provato, che gli effetti sequestrati, in vigor dello Statuto di Brescia, si debbano avere come circoscritti nel di lei Territorio, nel qual caso, come io diceva da principio, si debbe attendere la disposizione del medesimo Statuto, intorno alla poziorità compartita a' primi Sequestranti; passiamo ora a vedere se

li suddetti effetti, o denari sequestrati in Brescia, per essere stati poscia trasportati in Lucca, in forza degli ordini di quella Corte, o del Giudizio universale del Concorso, che colà è stato instituito fra tutti i Creditori del suddetto Lagori, abbia il Sig. Talenti perduta la suddetta poziorità.

Questa difficoltà per l'appunto fu altresì eccitata nella famosa causa, molti anni sono, agitata in Genova mia Patria, tra il Re di Spagna ed i Sig. Pinceti, nella quale fu dopo lunga discussione deciso, che l'ipoteca, o qualunque altro jus reale acquistato sulla roba, danari, ed altro in un
11 Luogo, o Territorio, per privilegio particolare del Principe di cui è quello stesso Territorio, si conservi, e duri sempre, benchè la roba, e danari fossero poi trasportati in un altro Territorio di Principe forestiero, per le dottrine citate nel mio *disc.* 43. *num.* 20. *& seq. usque ad* 27. *tom.* 1. qual discorso è la decisione fatta in suddetta causa.

Che la poziorità, o prelazione concessa dallo Statuto di Brescia a' primi, che sequestrano, sia un jus reale, non se ne può dubitare, perchè ella è un privilegio non dato principalmente alla Persona, ma alla causa del sequestro, o sia
12 alla Persona per causa della roba sequestrata, come parimente si avverte in detto mio *disc.* 43. *n.* 14. *& seq.* E generalmente, che il jus della poziorità, o prelazione concessa a qualche Persona, non in riguardo di lei, ma per causa della roba, come nel nostro caso, sequestrata, o perchè sia cessibile, o trasmissibile, sia un jus reale, lo afferma dif-
13 fusamente l' *Eminentissimo Corradin. de prælat. quæst.* 10. *num.* 3.

Nè a tutto ciò può fare alcun ostacolo la dottrina del *Salgad. labyr. cred. part.* 1. *capit.* 11. ove in sostanza ferma, che la roba sequestrata deve entrare nella massa, o corpo de' beni del Concorso di tutti i Creditori, e che il Giudizio universale fa cessare la causa particolare del sequestro,
14 e che questa assume la natura di quello; Poichè *Salgado* non intende ne' suoi termini di parlar di altro, che della forza del

del suddetto Giudizio universale di Concorso, il quale tentato che sia, o prima, o dopo, tira a se tutti gli altri Giudizj particolari, quantunque fossero privilegiati o per essere sommarj, o esecutivi, e gli assorbisce, e confonde in modo tale, che li rende tutti di una stessa natura, cioè ordinarj, a solo fine, che in un medesimo Giudizio si possano riconoscere le ragioni di tutti i Creditori ivi concorsi; ma non dice, nè si sognò mai di dire il *Salgado*, che se uno avesse già acquistato legittimamente qualche jus, poziorità, ipoteca, o prelazione sopra qualche genere di roba del suo Debitore, in vigore di qualche Statuto, o Legge, o in altra forma, colla sola mutazione del Giudizio la debba perdere, o resti in alcun modo pregiudicato. Anzi se ben si considera il detto *Salgad. al num.* 3. espressamente dice il contrario, ivi: *Tamen cum hoc universale Judicium ad hunc finem, & effectum duntaxat firmetur indivisibiliter ad solvendum, & satisfaciendum Creditoribus juxta uniuscujusque gradum, & prælationem, in unum corpus omnia Debitoris communis bona deponenda sunt, ut ex eis venditis quilibet solvatur, attenta gradus prærogativa, quæ in nihilo Creditoribus diminuitur ex hac collatione in concursum, immò omnino integra, & præservata, & illæsa manet, sed potius eam retinet.*

Poichè non è già cosa nuova in jure, che nello stesso luogo della lite, o Giudizio, si debba giudicare in ciò, che riguarda il jus, o interesse decisorio delle parti, secondo le disposizioni, e Leggi d'un'altro Territorio, come avverte il *Mantic. de tacit. lib.* 3. *tit.* 14. *in fin.* e pienamente il *Gobio alla consultat.* 27. *num.* 8. 9. 10. *tom.* 2.

E così in questi precisi termini a favore de' Creditori, che aveano prevenuto gli altri in far sequestrare i beni del suo comune Debitore in Venezia, fu per due volte con 15
gran discussione di causa deciso in Genova.

La prima nella causa del fallimento del Sig. Pietro Paolo Bellando, a favore de' Signori Giovambatista e Gio: Giacomo Fratelli Ferrarj, dal Senato Serenissimo, col precedente parere del celebre Jurisconsulto Giulio Cesare Bal-

diffone, Segretario in quel tempo di quella Repubblica, commissionato a riferire, e l'altra volta nella causa del fallimento de' Signori Granelli, a favore pure de' primi sequestranti in Venezia, non ostante che fossero tanto nell'uno,
16 che nell'altro caso obbligati per le Leggi municipali di Genova i sequestranti a far venire in detta Città i beni sequestrati da loro in Venezia, o il loro netto ritratto.

In ordine al terzo punto per dir breve; quanto è certo,
17 secondo la più vera e comune opinione de' Dottori, che il dominio della roba, o mercanzie vendute, passi nel Compratore, quando il Venditore gli ha avuta fede del prezzo, dimanierachè tutti gli altri Creditori del Compratore, non meno che il Venditore, stesso possono concorrere nella medesima roba da lui venduta, conforme pienamente ho mostrato nel mio *disc.* 43. *num.* 47. *tom.* 1. & *disc.* 56. *num.* 53. *tom.* 2. *de commerc.* a i quali aggiungo l'*Amat. alla resol.* 3. *numer.* 44. con moltissimi da lui citati; altrettanto è però vera e indubitata in jure la limitazione alla suddetta con-
18 clusione, che se al tempo della vendita il Compratore era decotto, o prossimo alla decozione, la fede avuta del prezzo si reputa come se non si fosse avuta, e perciò ella non partorisce in tal caso alcuno effetto in pregiudizio del Venditore, come diffusamente ha fermato la *Ruota di Firenze* appresso il *Mans. consult.* 343. *numer.* 57. 58. *Rub. ad dec.* 16. *num.* 116. & *plurib. seq. part.* 8. *rec. Amat. resol.* 3. *n.* 45. *il Senato di Dola* appresso il *Grivell. decis.* 56. *numer.* 9. *Gail. observat.* 15. *numer.* 8. *lib.* 2. *Castald. consult.* 93. *numer.* 6. *lib.* 2. *Vela dissert.* 30. *numer.* 48. *De Luc. de emption. disc.* 5. *numer.* 3. *Giurb. observat.* 94. *numer.* 30. 31. & *seq. usque in fin. Gio: de Hevia de commerc. Terrestr. lib.* 2. *cap.* 26. *num.* 13. & 27. *Ansald. de commerc. disc.* 1. *num.* 21. da me seguitato nel mio *disc.* 38. *num.* 55. *tom.* 1. & *disc.* 75. *num.* 15. & 25. *tom.* 2. e la stessa proposizione viene da me ammessa nell'altro mio *disc.* 56. *num.* 73. *in fine tom.* 2. benchè in esso scrivessi contro di chi aveva date fuori le lettere di cambio, avuta la fede della loro valuta.

Ri-

Rimarrà ora solamente a vedersi, se nel nostro caso il Signor Lagori fosse al tempo delle date lettere in una latente, o prossima decozione.

Intorno a questa inspezione, so che alcuni Dottori hanno presa la misura dalla brevità del tempo come prova efficacissima a far presumere il dolo, fraude, o macchinazione precedente, o premeditata, come con lunga mano 19
di autorità dimostra il *Tiraquel. de retract. lignager. §. 1. gloss. 7. numer.* 77. seguitato dal *Vescovo d' Ischia disp. select. capit. 94. numer. 19. vers. ex brevitate lib. 2. Carleval. de judic. tit. 3. disput. 6. numer. 29. vers. addo præsumi, Mascard. de probat. concl.* 815. *num.* 4. ma non si accordano poi tra loro in fermare a qual termine si possa estendere questo breve tempo. Altri vogliono, ch' egli sia, quando immediatamente, 20
o poco dopo il contratto il Mercante fallisse; altri di uno, due, o tre giorni; alcuni di otto, o dieci, ed altri di 21
quindici, come si può vedere dal *Carleval. de judic. tit. 3. disp. 6.* 22
num. 30. *& seq. Gob. consult.* 87. *num. 59. 60. 61. Urceol. de transact. quæst. 34. numer. 5. 6. & seq. De Luc. ad Gratian. capit.* 391. *numer. 14. 15. 16. Rot. Florent.* appresso il *Mans. consult.* 343. *numer. 59. 60. 61. Noguerol. allegat. 16. numer. 17. Rocc. de decoct. numer. 110. & 111. Rota Romana ad Cardin. de Luca de usur. decis. 19. in fin. & decis 20. numer. 7.* avvertendo di più il *Card. de Luca de camb. al disc. 25. numer. 9. 10.* che nelle accettazio- 23
ni delle lettere di cambio a favore di chi sono state accettate per minor sconcerto del commercio si suole procere in pratica con maggior rigore, e strettezza. Onde per evitare questa disputa, da moltissimi Statuti d'Italia, e di Europa è stato prudentemente fissato il termine, dentro 24
del quale se saranno fatti i contratti, o negozj dal Mercante avanti il suo fallimento, si debbono presumere fraudolenti, e fatti in istato di prossima, e latente decozione, come riferisce il *Carleval. d. disp. 6. num. 30. & seq. Carol. Anton. de Luc. ad Gratian. cap. 391. numer. 14. & seq. Cardin. De Luc. disc. 115. num. 9. & seq. de regal.* ed altri da me sopra citati. Ma checchè sia di questa proposizione, la quale

25 ſiccome egli ſi fonda ſolamente ſulla preſunzione della premeditata frode, dedotta dalla brevità del tempo, non può giammai ſervire, ſe non per giudicare in quei caſi, dove nulla di più appariſce in fatto, come ho detto nel *Cap.* 2. ove ho moſtrato ancora eſſere tal quiſtione inutile, ed eſtranea dal noſtro propoſito, per le ragioni ivi addotte.
26 E tanto è ciò vero, che la medeſima preſunzione non averebbe certamente luogo, quando per lo contrario ſi faceſſe apparire, che per una improviſa diſgrazia ſucceduta al Mercante nello ſteſſo giorno, o il giorno innanzi al contratto, foſſe ſtato egli obbligato al fallimento, *De Luc de regal. diſc.* 115. *num.* 11. *§. Primo caſu, verſ. multoties vero*, e Noi nel *diſc.* 75. *num.* 6. *tom.* 2. *de commerc.* ma per li caſi, ne' quali mancaſſe queſta particolarità di pochi giorni, ſo-
27 lo valevole per ſe ſteſſa ad indurre una tal preſunzione, la quiſtione ſarebbe più di fatto, che di ragione, conforme ſaggiamente inſegnano *Card. de Luc. de credit. diſc.* 10. *num.* 13. *& de regal. diſc.* 115. *num.* 11. *Carleval. de judic. lib.* 2. *tit.* 3. *diſput.* 6. *numer.* 34. *Valeron. de tranſact. quaſt.* 8. *numer.* 39. *Gratian. capit.* 768. *numer.* 10. & ibi *De Luc. addition. numer.* 9. *&* 10. *Urceol. eod. tractat. quaſt.* 34. *numer.* 9. *Urceol. de tranſact. quaſt.* 34. *numer.* 9. *Gizzarell. deciſ.* 62. *numer.* 13. *la Ruota Fiorentina* appreſſo il *Manſ. conſult.* 343. *numer.* 62. *&* 63. *Conſtantin. ad Stat. Urb. annot* 26. *artic.* 1. *numer.* 32. *&* 33. Noi nel *diſc.* 75. *numer.* 6. *in fin.* I quali perciò affermano, che la de-
28 cozione proſſima può giudicarſi dall' arbitrio del Giudice, ſecondo le circoſtanze del fatto per più meſi innanzi del contratto, o delle date lettere di cambio, e lo ſteſſo confeſſai io medeſimo nel mio *diſc.* 56. *numer.* 73. *in fin. tom.* 2. non oſtante che mi giovaſſe allora di poter ſoſtenere il contrario a vantaggio de' miei Clienti. Onde è neceſſario riconoſcere dalle circoſtanze del noſtro fatto, in quale ſtato foſſe il Lagori, al tempo delle lettere di cambio dategli dal Sig. Talenti, il che meglio non ſi può azzeccare, che in Lucca, dove è formato il proceſſo, e ſerve il ci-
29 vile cimento, come avviſai nel detto mio *diſc.* 56. *in fin.*

Pure

Pure venendomi supposto, che il Lagori al tempo delle date lettere di cambio era aggravato di moltissimi debiti, dimodochè lo rendevano allora del tutto incapace a poter corrispondere a' suoi Creditori, che però andava destramente procurando di comprare delle mercanzie a credenza, e a prezzi eccedenti, le quali ammassate se ne fuggì poco dopo da Lucca, e dallo Stato, avendo parte degli effetti trasmes- 30
si fuori del medesimo Stato, innanzi alla sua fuga, e gran parte trasportandone seco nel tempo stesso di sua partenza; sembra in questi termini fuori di ogni dubbio, che egli al tempo delle suddette lettere fosse prossimo alla decozione, anzi in una decozione occulta, per cui doveva certamente, se non vogliamo crederlo insensato, premeditare la fuga, per non soggiacere all' esecuzioni tanto reali, che personali, per le quali averebbe perduta co' beni anche la libertà della Persona, come va discorrendo la *Ruota Fiorentina* appresso il *Mans. alla consultat.* 143. *numer.* 63. *vers. quæ non*, ed il tutto vien comprovato dall' *Hevia de commerc. lib.* 2. *cap.* 26. *num.* 25. 27. *Rocc. de decoct. mercat. numer.* 18.

Potrebbesi forse a quanto si è detto opporre dagli Avversarj, che il denaro appresso li Signori Eredi Tavelli non sia più quello stesso del suddetto Signor Talenti, sequestrato dal Sig. Talenti per averne ordinato il Lagori la rimessa da Venezia in Brescia.

Ma questa difficoltà cessa in un tratto, perchè tanto i Signori Betti, &c. di Venezia, quanto i Signori Eredi Tavelli, non avevano in mano altri effetti del Lagori, che la di lui rimessa fatta loro, per la lettera del Signor Talenti; e benchè altro sia veramente il danaro della rimessa fatta in Venezia, e altro quello della rimessa fatta in Brescia, ciò però non toglie, che non si debba riputare per il medesimo, perchè quel danaro di Brescia è surrogato, e dependente da quello di Venezia, come in termini afferma 31
Thor. in compend. decis. tom. 2. *vers. creditor licet posterior*, *Tondut. quæst. civil.* 29. *num.* 23. *in fin. Rocc. respons.* 25. *lib.* 1.

e Noi

e Noi nel *disc.* 43. *numer.* 42. *tom.* 1. *de commerc.* E così in
32 questi termini nostri precisi, fu deciso in Firenze tra li Signori Cambiagio e Piuma da una parte, e gli altri Creditori della Ragion Guadagni, che fallì, nella qual causa, mentre io ero in Genova, scrissi già come Avvocato. Intorno però a questo ultimo punto, vedi quanto ho più diffusamente scritto nel seguente Capitolo.



A R-

ARGOMENTO.

SI disputa se il Traente, o Datore della cedola di cambio possa esser poziore ad ogni altro Creditore sopra la rimessa, o danaro della medesima lettera pagata dal Trattario, o sia Accettante, al Giratario, o Procuratore immediato, o mediato del Remittente, nel caso che questi dopo la ricevuta lettera di cambio avesse fallito. E si tratta ancora quando il danaro sia consunto, o commisto, e quando nò, benchè sia pagato,

SOMMARIO.

1 *NEL danaro, che si paga da uno per ordine d'un altro al Terzo, si finge, che il danaro passi nel Mandante a titolo di mutuo, e dal Mandante nel Terzo, per mezzo del Mandatario,* e num. 4. 5. 6. 7. 8.

2 *Le mercanzie comprate per ordine d' un Mercante passano subito nel Dominio del Mandante, per mezzo del Commissionario, che l'ha comprate per ordine del Mercante,* e num. 3.

9 *Quando si paga la tratta da uno, che non è creditore del Traente, si finge, che il Trat-*

Trattario impresti il danaro al Traente per pagarsi al Presentatore della lettera di cambio.

10 *La numerazione del danaro può in ogni contratto seguire virtualmente, benchè non si veda realmente seguita, nè tutte le Persone sian presenti.*

11 *In virtù degli ordini, o biglietti, gli assenti si hanno come fossero presenti.*

12 *Il denaro pagato al Procuratore si reputa come fosse pagato al Principale.*

13 *Ma tal denaro non si ha ancora per commisto, e consunto, ma sempre esistente nel suo primo essere,* e num. 35. 36. e 34. 35.

14 *Il denaro pagato al Procuratore d'un Creditore posteriore, si può come ancora esistente, e non commisto, o consunto avocare dal primo Creditore.*

15 *Denaro pagato al Creditore posteriore con promessa di restituirlo, o constituirne parte ad altri, si può dalli Creditori anteriori, o eguali avocare, come fosse estante, e non consunto,* e num. 16. 18. 19.

17 *Il denaro ricevuto da chi non ha alcun titolo di ritenerlo, non si confonde mai con l'altro di chi l'ha ricevuto, ma si ha sempre per esistente,* e num. 19.

20 *Il denaro siccome ammette* functionem in genere suo, *così si reputa sempre come esistente, e per lo stesso danaro, benchè sia stato confuso da chi non aveva titolo.*

E perciò la commissione, e consunzione di tal denaro non può mai seguire in chi lo deve restituire, e n. 21.

22 *Il denaro che si è ricevuto in una sorte di moneta per doversi restituire, benchè si restituisca in altra sorte di moneta, si reputa sempre per il medesimo denaro.*

24 *Il denaro pagato ad un Creditore, per la commissione da lui fattane, si dice consunto, e non più in essere.*

Ciò non procede quando è pagato al Procuratore del Creditore, e num. 25. 26.

27 *Il denaro, che si paga ad un Creditore posteriore per mezzo di qualche Banco pubblico, o privato, non si può avocare dalli Creditori anteriori, perchè si reputa come commisto, e consunto.*

Si spiega quando, ed in quali ter-

termini possa tale proposizione procedere, e num. 28.29. e seg.

30 *Il denaro, che si tiene in qualche Banco pubblico, o privato, si dice deposito irregolare, e passa in dominio del Banco depositario.*

31 *La girata di qualche credito di Banco, o di qualche cedola Bancaria, a forza di pagamento, e il denaro, o credito girato passa in dominio del Giratario.*

E se ne assegna la ragione al num. 32.

33 *Se il Banco di qualche Mercante, o Ragione, riceve, e paga il danaro per ordine d'un altro, non fa figura di Depositario, ma di Mandatario.*

34 *La confusione del danaro fatta da chi non era di tal danaro padrone, non può operare l'effetto della confunzione.*

36 *Se il denaro, o roba è data ad uno, che era in prossimo stato di fallire, il Padrone originario di detta roba, o danaro, che si trova ancora in essere, e non consunto, ha la prelazione a tutti gli altri Creditori.*

37 *Al parere de' Mercanti molto si deve deferire.*

CAPITOLO VIII.

LA maggiore difficoltà, o dubbio promosso nella Causa precedente, si ristringeva in vedere se al Sig. Talenti poteva più competere la reivendicazione sopra la valuta della sua lettera cambiale, dopo che li Signori Betti e Antonetti, a' quali ne fu diretta la lettera, l'aveano già pagata a se medesimi, come mandatarj del Lagori remittente, colla direzione della scrittura, cioè dandone credito al Lagori ne' suoi libri della giusta valuta delli ducati tremila Banco, in tanti ducati correnti, e debito al Sig. Talenti, e dopo ancora, che li suddetti Betti ed Antonetti d'ordine del Lagori gli aveano rimessi alli Signori Tavelli di Brescia, per mezzo de' Signori Archetti e Ballino.

Fermandoci dunque su questo fatto a considerare bene là quid-

quiddità, ed intrinseca sostanza di tutti questi atti, o passaggi seguiti intorno alli suddetti ducati tremila, rimessi dal Sig. Talenti, toccheremo con mano la giustizia, che a lui assiste.

Si scorge indubitatamente adunque dalla serie degli atti suddetti, che li Signori Betti e Antonetti non avendo in mano denari del Sig. Talenti, messero per lui fuora il proprio contante per eseguire l'ordine della di lui tratta, che vuol dire gl'imprestarono tutta la somma del denaro, che vi voleva per compimento della tratta suddetta, e la pagarono al Lagori, o per dir meglio a se stessi, come Procuratori dello stesso Lagori.

Posto ciò, cessa il primo supposto portato in contrario, che il denaro sborsato da' Signori Betti e Antonetti non sia mai stato proprio, nè in dominio del Sig. Talenti; poichè se in virtù, e per natura de' suddetti atti si dee ammettere, che li Signori Betti e Antonetti, per esecuzione della tratta, imprestassero il denaro al Sig. Talenti, e per esso a se medesimi, come di lui Procuratori, affine di pagarlo al Lagori, e per esso parimente a loro medesimi, come Procuratori pure dello stesso Lagori, non si potrà certamente
1 negare, che il suddetto denaro *brevi manu* non divenisse proprio, e in dominio del Sig. Talenti, per mezzo de' Sig. Betti e Antonetti suoi Procuratori nella stessa maniera, che segue delle merci, le quali subito che sono state per or-
2 dine di quel Mercante comprate dal suo Corrispondente, passano nel dominio del Mercante, che ne ha ordinata la compra; poichè colla pluralità di più Persone rappresentate dal
3 Corrispondente, si finge, che il Corrispondente, come Procuratore, compri da se, o da altri le mercanzie ordinate, e ne riceva al medesimo nome la consegna, o tradizione, per mezzo della quale certamente acquista la proprietà, e dominio al Mercante, per di cui ordine sono state comprate, come se fossero state a lui medesimo date, e consegnate; Noi pienamente nel *disc.* 38. *num.* 51. *de commerc. tom.* 1. e meglio a nostro proposito al *disc.* 56. *num.* 21. 22. & 23.

& Rot.

& Rot. Genuen. decis. 67. *num.* 2. E chi non sa, che quando una paga il denaro per ordine di un altro, in virtù della *L. singularia ff. de reb. cred.* si finge, o si deve intendere, che il denaro sia pagato al Mandante, e che il Mandante per mezzo del suo Procuratore lo paghi a quello, a cui se ne fa lo sborso? Puntualmente *Natta cons.* 543. *numer.* 4. *Rot. Gen. decis.* 123. *numer.* 2. *Cyriac. contr.* 334. *numer.* 27. e mirabilmente *Cephal. cons.* 425. *numer.* 11. 12. 13. *& seq. Surd. cons.* 528. *numer.* 23. ed il *Turr. de camb. disp.* 3. *qu.* 5. *num* 21. e la *Ruota di Roma alla decis.* 361. *numer.* 79. *p.* 11. *rec. Manent. decis.* 72. *numer.* 35. *e* 36. i quali espressamente dicono, che il denaro pagato per ordine di un Mercante, s'intenda prima passato *brevi manu* per causa di mutuo in dominio del Mandante, il che si comprova anche puntualmente col Testo nella *L. certi conditio* 9. *§. Si nummos*, ed ivi *Castren. numer.* 2. ed altri, *ff. si cert. petat. Bart. nella detta L. singularia numer.* 2. *eod. tit.* ed ivi, *L'Addente nella Lettera B.* 4 5

E chi non sa ancora, che il denaro pagato da altri per ordine di qualche Persona, s'intende come se esso fosse stato immediatamente pagato dallo stesso Mandante, e non da chi lo sborsa, per il Testo della *L. qui mandat.* 56. *ff. de solut.* riferito dal *Turr. de camb.* nel luogo citato, *Rot. decis.* 386. *numer.* 49. *tom.* 4. *lib.* 2. *recen. Gob. cons.* 88. *num.* 10. *& Ansald. de commerc. disc.* 65. *num.* 54., e ciò non potrebbe aver luogo, se non si fingesse per la *L. singularia*, che quel denaro, che si paga per altrui ordine ad un Terzo, non fosse imprestato, e pagato prima al Mandante, e per mezzo di un tal'atto divenisse suo proprio, secondo il Testo assai puntuale nella *L. quod jussu* 141. *ff. de regul. jur. & Fab. in eod. lib.* 2. *tit.* 25. *defin.* 4. *sub numer.* 4. *Scacc. de commerc. §.* 2. *gloss.* 7. *numer.* 37. dove riporta altri contesti *Coler. de process. execut. part.* 2. *cap.* 2. *numer.* 79. *Cyriac. controv.* 334. *numer.* 27. ed il *Turr. de camb. d. disp.* 5. *quest.* 5. *numer.* 21. ove per altro Testo nella detta *L. qui mandat.* 56. *ff. de solut.* considera, che il denaro, che si paga per ordine altrui, 6 7 8

s'inten-

s'intende prima passato in dominio di chi ha ordinato un
tal pagamento: e perchè li Signori Betti e Antonetti
diedero poi credito al Sig. Lagori della rimessa, quest'at-
to dimostra, che la medesima somma da loro imprestata al
9 Sig. Talenti sia stata *brevi manu* immediatamente pagata da
essi, come Procuratori del Talenti al Lagori, e per esso alli
stessi Sig. Betti e Compagni, parimente Procuratori dello
stesso Lagori. E benchè non sia realmente seguita in alcu-
10 no di questi atti la numerazione vera del denaro, nulladi-
meno bastando de jure la virtuale, per la suddetta *L. singu-
laria*, la quale ha luogo in ogni sorta di contratto, Noi nel
disc. 49. *numer.* 22. *tom.* 1. *de commerc.*, si debbono tutti que-
sti atti considerare, come se in ciascuno di essi fosse segui-
ta respettivamente *brevi manu* la vera numerazione, e tra-
dizione del denaro: ottimamente il *Senato di Mantova* ap-
presso il *Manent. decis.* 72. *num.* 35. *e* 36. e la *Ruota di Roma*
11 *coram Emerix. Jun. decis.* 808. *num.* 11. *e* 12. e come le Per-
sone fussero tutte presenti agli atti, benchè veramente sia-
no assenti, poichè in virtù delle lettere, ordini, o bigliet-
ti, gli assenti si rendono, o fingono di essere presenti, *Ma-
nent. d. decis.* 72. *numer.* 36. *e* 37.

Passando a vedere qual fine abbia avuto questo denaro
riscosso da' Sig. Betti e Antonetti, come Procuratori del
Lagori, non si può negare per verità, che per ordine del
medesimo Lagori, il suddetto denaro non fosse stato rimes-
so, e pagato per mano de' Signori Archetti e Ballino a' Si-
gnori Tavelli di Brescia, come altresì semplici Mandatari,
o Procuratori del Lagori, e così lo stesso denaro non pas-
sasse da' Procuratori in altri Procuratori del medesimo La-
gori, e che appresso de' suddetti Signori Tavelli non sia sta-
to subito sequestrato dal Sig. Talenti, innanzi che fosse
pervenuto in mano del Lagori.

E quì cessa l'altro supposto contrario, che il dena-
ro del Signor Talenti fosse di già consumato per la com-
mistione seguita, non solo quando passò nelle mani de' Si-
12 gnori Betti e Antonetti, come Procuratori del Lagori,
ma

ma quando dalli Signori Betti e Antonetti fu rimesso in Brescia alli Signori Iavelli, come Procuratori parimente dello stesso Lagori nello stesso modo come se il denaro suddetto fosse stato pagato a lui medesimo.

Poichè in quanto all' effetto della consunzione del denaro (checchè sia ad altri effetti) è cosa molto diversa il pagarlo al Principale, e pagarlo al di lui Procuratore; perchè pagandosi al Principale colla commistione da lui fattane con altro suo, si dice subito consunto, e in ciò volentieri concorro nel sentimento contrario; ma quando il denaro vien pagato al Procuratore, il quale non ha alcun titolo di ritenerlo per se, ma dee restituirlo,
benchè ne sia seguita la commistione coll'altro dello stesso 13
Procuratore, si reputa sempre per denaro ancora in suo essere, e inconsunto, come se non fosse seguita la commistione: a maraviglia il *Surd. al cons.* 4. *sub numer.* 41. *§. Similiter non adversatur*, *Fontanell. de pact. nupt. claus.* 5. *gloss.* 8. *part.* 8. *numer.* 32. *Novar. quaest. forens. quaest.* 139. *numer.* 15. & 16. *Gutierez. pract. quaest. part.* 3. *quaest.* 101. *num.* 13. *Giurb. observat.* 94. *num.* 22. *§. Primo extare autem*, Noi nel *disc.* 44. *numer.* 29. *in fin tom.* 1. *de commerc.* & *Rot. coram Dunoz. Jun. decis.* 832. *num.* 5. 6. 7. ove seguita il *Surd.* poco fa citato, li quali perciò unitamente affermano, che si può avocare dal primo Creditore il denaro pagato al Procuratore del secondo Creditore, benchè da lui mescolato col proprio, come se 14
il denaro pagato fosse ancora in suo essere, ed inconsunto.

E similmente nel caso del denaro pagato ad un Creditore con la mallevadoria, o promessa di restituirlo, o farne parte respettivamente alli Creditori anteriori, o agli uguali, a proporzione delle rate de' loro crediti, ogni volta che essi compariscano, possono da lui giustamente vendicarlo;
poichè atteso l'obbligo, che ha il Creditore posteriore, a 15
cui fu pagato, di restituirlo, il denaro si reputa come estante, e non consunto, *Salgad. labyrint. credit. part.* 1. *cap.* 10. *num.* 68. & *seq.* e più diffusamente nella *part.* 2. *cap.* 6. *fere per*

tot. Rot. post Pacific. decis. 133. *& coram Coccin. decis.* 1855. *n.* 27. *& coram Merlin. decis.* 514. *num.* 4. *Noguerol. allegat.* 7. *num.* 4. *& seq. & alleg.* 25. *num.* 23. *&* 24. *Rot. dec.* 155. *num.* 25. *part* 12. *rec. & dec.* 95. *num.* 10. *part.* 13. *dec.* 255. *num.* 1. *part.* 18. *& decis.* 481. *num.* 16. *part.* 19. e la ragion principale di questa proposizione è perchè non essendo liberamente passato il
16 denaro nel Creditore posteriore, ma revocabilmente, e sotto la condizione resolutiva, verificandosi perciò il caso di tale condizione, viene subito a risolversi il pagamento a lui fattone, e per conseguenza quel dominio, che n' ebbe da principio nell'atto del pagamento, in guisa tale, come s'egli non l'avesse mai avuto: e siccome la confusio-
17 ne del denaro fatta da chi lo riceve senz'alcun titolo atto a trasferirne il dominio, non opera in jure l'effetto della consunzione, ma il denaro, non ostante qualunque confusione, o consunzione, che ne sia seguita, si reputa come fosse ancora in essere, così fingendosi nel Creditore poste-
18 riore, in virtù della condizione resolutiva di non aver mai egli avuto il denaro con titolo di dominio, nulla gli giova poi l'allegare la confusione, o consunzione da lui fattane: pienamente il *Salgad. al detto cap.* 6. *numer.* 4. 5. 9. *fino al* 30. *e dal num* 55. *fino al fine*. Tanto più dunque ciò deve aver luogo nel caso nostro, dove tanto li Signori Betti e Antonetti, quanto li Signori Tavelli, come procuratori
19 del Lagori, non ebbero tampoco da principio il dominio revocabile, o condizionale delli scudi tremila, ma con l' obbligo assoluto, e positivo di doverlo restituire al detto Lagori loro Padrone.

20 In oltre deesi riflettere, che siccome il denaro *recipit functionem in genere suo* secondo la frase del Testo in *L.* 2. *§. Mutui datio, ff. si certum petatur*, e di fatto considerato nel suo genere è sempre lo stesso denaro, così non ostante
21 la commistione di un denaro coll'altro, fatta da chi era tenuto a restituirlo, sempre si considera in jure per lo stessissimo denaro: puntualmente al nostro proposito la *Ruota di Roma coram Duran. decis.* 207. *sub numer.* 5. confermata dall'

dall'altra *decis.* 392. *num.* 5. *part.* 5. *rec. tom.* 2. *Incertus Auctor inter divers. in tractat. de monet. quaest.* 3. *numer.* 30. *Gob. de monet. quaest.* 7. *num.* 31. *Guttierez. de compensat. lib.* 1. *quaest.* 8. *num.* 18. 19. & 45. e Noi nel *disc.* 43. *num.* 42. *de commerc. tom.* 1. dimanierachè restituendosi il denaro avuto in altra moneta, non si può dire, che si restituisca un'altro denaro diverso dal ricevuto, *Scacc. de commerc.* §. 2. *gloss.* 5. *numer.* 101. e più 22
diffusamente il *Guttierez. de compensat. lib.* 1. *quaest.* 8. *num.* 18. 19. & 45. onde il denaro, che si trova ancora appresso i Procuratori del Lagori, è lo stesso denaro, che fu paga- 23
to dal Sig. Talenti, per mezzo de' Signori Betti e Antonetti, non ostante la commistione seguitane in mano de' suddetti Procuratori.

Non ostando punto, che il denaro pagato al Credito- 24
re per la commistione, che ne segue coll' altro suo, si dica consunto, e passato in dominio di chi lo riceve, per l'autorità della *Ruota post Cenc. de censib. decis.* 187. *num.* 2. *Fontanell. de pact. nupt. claus.* 5. *gloss.* 8. *part.* 7. *numer.* 5. citati in contrario, e infiniti altri che si possono allegare. Poichè quanto è vera questa proposizione, altrettanto è inapplicabile al caso nostro, perchè non siamo noi ne' termini del danaro pagato al Creditore, ma al Procuratore; e benchè in quanto ad altri effetti la Legge finga, che il denaro pagato al Procuratore, o Mandatario dal Cre- 25
ditore, si abbia come pagato allo stesso Creditore, pure all'effetto di cui si tratta, cioè se pagato al Mandatario, o Procuratore, il danaro si abbia per consunto, o nò, è costante opinione tra i Dottori, che tal finzione non ha luogo, ma il denaro si dee considerare, secondo la verità del fatto, esistente ancora in mano del Procuratore, e soggetto per conseguenza all'avocazione per l'ipoteca, prela- 26
zioni, o poziorità, che possono a ciascuno competere, come ho mostrato sopra con molte dottrine, e particolarmente colla stessa autorità del *Fontanell.* citata in contrario al *num.* 32. dove così limita la conclusione contraria.

Vanno studiando gli Oppositori di provare, che non so-

solo il dominio del denaro fosse passato nel Lagori per mezzo de' suoi Procuratori, ma che altresì fosse consunto per la confusione, o commistione seguita con gli altri proprj degli stessi Procuratori, con adurre per il loro intento quella proposizione, che pare in oggi comunemente ammessa, cioè, che quando il Debitore sodisfà, e paga un suo Creditore posteriore per mezzo di qualche Banco pubbli-
27 co, o privato, o sia con girare al Creditore suddetto la cedola bancaria, o con far passare ne' libri del Banco in di lui credito la partita, il denaro, che ha il Debitore nel suddetto Banco non solo passa in dominio del Creditor posteriore, ma si dice consunto per la confusione, o commistione, che ne fanno i Banchieri con gli altri denari del Banco; e perciò i Creditori anteriori, quantunque ipotecarj, non possono sopra tal danaro già consunto esercitare la loro ipoteca, *Reverter. decis.* 74. *num.* 2. *& seq.* & ibi *de Marin. Addit. Fontanell. de pact. claus.* 5. *gloss.* 8. *part.* 7. *a num.* 17. *usque ad* 19. *Novar. quæst.* 166. *per tot.* citati al contrario, a' quali aggiungo io di più *Mart. vot.* 83. *ferè per tot. Scopp. ad Merlin. Pignatell. cap.* 82. *numer.* 11. *Manfrell. ad Capyc. latr. decis.* 196. *numer.* 14. *Card. de Luc. de benefic. disc.* 81. *numer.* 14. 15. *Merlin. de pignor. lib.* 4. *quæst.* 27. *numer.* 5. *& D. Audit. de Comit. dec. Senen.* 47. *num.* 12. volendo dedursi dalla suddetta conclusione, che essendo stata pagata al Lagori la rimessa per mezzo del Banco de' Signori Betti e Antonetti, e da questi poi rimessagliene la valuta in Brescia a' Signori Tavelli, per conto, e ordine del suddetto Lagori, il denaro della detta rimessa, benchè da principio fosse stato proprio del Signor Talenti, sia passato non solo in dominio del Lagori, ma di più stato consunto per la confusione seguita con gli altri denari degli accennati Banchi, e per conseguenza non possa sopra di tal denaro già consunto competere alcuna poziorità al detto Sig. Talenti.

Per rispondere con maggior chiarezza a questa obbiezione, e far vedere l'inapplicabilità di queste proposizioni, convien con-

considerare ben bene i termini, in cui la fermano i sopraddetti Dottori. Parlano essi di un Debitore, che gira il suo credito, che ha nel Banco o pubblico, o privato, per causa di denaro numerato, e riposto nel medesimo Banco per via, o causa di deposito irregolare; e siccome nel deposito irregolare il Deponente nel fare un tal deposito di denaro numerato intende di concederne al Depositario 28
l'uso libero, ed assoluto, così esso denaro passa subito in dominio dello stesso Depositario, e così poi per la confusione, o commistione, che ne fa egli con altri del suo Banco, dicesi non più esistente, o consunto, dimanierachè altro 29
non rimane al Deponente, che un puro credito, o azione di ripetere la valuta di simil partita, e ciò è tanto vero, che i Dottori medesimi vogliono, che questa sorta di deposito irregolare sia bensì un deposito improprio, ma in sostanza 30
un contratto di mutuo, come si può riconoscere dal *Novar. alla detta quæst. 166. numer. 7. vers. immò si Doctorum, Fontanell. d. clausf. 5. gloss. 8. part. 7. numer. 5. Roderic. de ann. redd. lib. 3. quæst. 11. numer. 37. Castill. lib. 3. controv. cap. 16. numer.* 32. pienamente l'*Amat. alla resol. 20. numer. 2. & 5.* con infiniti da lui citati, *Capyc. latr. decis. 48. numer. 12. 13. cum seq. De Luc. ad Gratian. cap. 174. numer. 7. & Card. de Luc. de credit. disc. 68. num. 7.* e in tanto li medesimi Dottori ammettono, che la girata di un tal credito di Banco, 31
o di qualche cedola bancaria, abbia forza di vero pagamento, e che i Creditori anteriori non possano avocare il denaro, che in virtù di tal girata fosse passato in credito del Creditore posteriore, benchè da questi non fosse stato ancora riscosso, in quanto per la *L. singularia ff. de reb. credit.* si finge, che il Banchiere, che ha il denaro altrui sotto deposito irregolare, lo paghi al Giratario, e che il Giratario conti- 32
nuando a lasciarlo nello stesso modo di prima nel suo Banco, in cui fu da principio depositato, s'intenda ch'egli voglia contrarre, o continuare collo stesso Banco depositario il medesimo deposito irregolare, e così si finge di nuovo pas- 33
sato in di lui dominio, e di nuovo da lui colla commistione

degli altri suoi denari consunto, *Reverter. d. decis.* 74. & ibi, *de Marin. add. Card. de Luc. de benefic. disc.* 81. *num.* 15. *16.* con altri tra li citati di sopra.

Premessa ora dunque tale spiegazione, può ciascuno da se solo comprendere quanto siano inapplicabili al caso nostro le conclusioni predette. Poichè il Signor Talenti non aveva alcun deposito irregolare di denaro nel Banco de'Sig. Betti e Antonetti, onde non si può mai dire nel caso nostro, che il Signor Talenti nel Banco de' Signori Betti e Antonetti girasse il credito di alcun deposito irregolare in faccia del Lagori, e così molto meno, cessando tal credito di deposito irregolare, si può fingere, che li Signori Betti e Antonetti, come Depositarj del Talenti, pagassero al Lagori, e che il Lagori continovando a tenere il medesimo denaro in lui girato appresso li Sig. Betti, ec. intendesse di tenerlo sotto lo stesso deposito irregolare, come era stato da principio depositato nel loro Banco dal Sig. Talenti, ed in virtù di tal deposito irregolare ne passasse non solo di nuovo il dominio ne'Sig. Betti, ec. ma ne seguisse la consunzione per la nuova finta commistione con gli altri denari del Banco de' suddetti Signori Betti, ec. e per la medesima ragione cessa altresì la stessa finzione, rispetto alli Signori Tavelli di Brescia; perchè se li Signori Betti e Antonetti, come si è detto, non aveano similmente alcun deposito irregolare di denaro nel Banco de'Signori Tavelli, è impossibile il fingere, che li Signori Tavelli, come depositarj de'Signori Betti, ec. girassero in faccia del Lagori un tal credito, e che li Signori Tavelli lo pagassero al Lagori, e che il Lagori continuando a tenere lo stesso denaro in lui girato appresso li medesimi Signori Tavelli, intendesse di tenerlo sotto lo stesso deposito irregolare, come lo tenevano li Signori Betti, ec. da principio nel loro Banco. Ma bensì nel caso nostro si doverà per lo contrario dire, che per l'ordine, o mandato dato dal Sig. Talenti alli Signori Betti, ec. di compire la
33 di lui tratta, e pagarla a loro stessi per conto, e ordine del Lagori, e che per un simile ordine, o mandato dato anche

anche dal Lagori alli suddetti Signori Betti, ec. di far pagare alli Signori Tavelli di Brescia la valuta della rimessa, tanto li detti Signori Betti, ec. in riscuotere, e far pagare al Lagori, quanto li Signori Tavelli in riscuotere, abbiano veramente fatta figura di veri Mandatarj del Lagori, e non di Depositarj del di lui denaro, che respettivamente pervenne in loro mani, come puntualmente per il Testo nella *L. 1. §. Quod si rem, & §. Idem Pomponius, & §. Et si rogavero, ff. depositi*, insegnano la *Ruota Roman. coram Seraphim. decis.* 1158. *per tot. Mantic. de tacit. & ambig. lib.* 10. *tit.* 3. *numer.* 8. *Gratian. discept. cap.* 174. *num.* 9. *& cap.* 273. *numer.* 7. *Card. de Luc. disc.* 25. *numer.* 5. *de credit. & D. Ansald. de commerc. disc.* 90. *numer.* 32. *& Rot. coram Dunozet, Jun. decis.* 832. *numer.* 5. 6. 7.

Se da quanto fin'ora ho detto resta pienamente, e fuor d'ogni dubbio provato, che il denaro pagato in Venezia da'Signori Betti e Compagni, era proprio del Signor Talenti, come a lui imprestato dalli stessi Signori Betti e Antonetti per compimento della tratta, e che parimente la confusione, o commistione di tal denaro fatta da' Procuratori del Lagori non è stata atta in jure a partorire quell'effetto di consunzione, che averebbe operato se fosse stato pagato in mano propria del Lagori, o sia perchè il 34
denaro *recepit functionem in genere suo*, o perchè secondo il *Sordo*, ed altri da me citati, la confusione sola del denaro non basta a produrre la consunzione, ma vi vuole, che chi lo confonde, ne sia divenuto padrone per qualche titolo atto a trasferirgliene il dominio: onde la confusione, che ne fa il Procuratore, che non è Padrone, anzi che è obbligato a restituirlo, non si ha in considerazione, come 35
appunto seguita non fosse.

Così più non occorre, che io quì mi diffonda in altro, e particolarmente in provare, che il Sig. Talenti è poziore, e deve preferirsi ad ogni altro Creditore sopra il denaro da lui sequestrato in Brescia, poichè è proposizione 36
tra' Dottori senza contrasto, che il Mercante sopra il

denaro, o roba consegnata a chi dal tempo del denaro, o roba data era in prossima, anzi occulta decozione, particolarmente concorrendovi la premeditazione della fuga, ha la poziorità ad esclusione di qualunque altro Creditore del Fallito, purchè il denaro, o roba non sia ancora consunta, e come già abbiamo pienamente provato nel Capitolo precedente, con infinite dottrine, a cui aggiungo il *Giurb. observ. 94. num. 30. 31. & seq. usque in fin.* e resta confermato anche altrove. E tutto ciò debbesi senza dubbio ammettere nel nostro caso, concorrendovi a favore
37 del Signor Talenti l'universale parere de' Mercanti, a' quali si dee molto deferire, secondo le note regole di ragione.



GIUN-

GIUNTA
DI ALCUNE
DECISIONI
Confacevoli alla materia della decozione
DE' MERCANTI.



GIUNTA

Di alcune Decisioni alla materia della decozione.

ARGOMENTO.

L'Accettante è obbligato irremissibilmente a pagare le lettere di cambio da lui accettate, al Procuratore, il quale però sia creditore dello Scrivente, o del Remittente, senza che dall'Accettante si possa addurre l'eccezione della valuta non pagata allo Scrivente, nè altra eccezione; E ciò procede, benchè poco dopo dell'accettazione fusse seguita la decozione dello Scrivente.

Si dimostra, come dalla sola brevità di pochi giorni, o tempo, senz'altre circostanze, o conjetture non si può argomentare la prossima, o sia occulta decozione del Mercante; e si fa di più vedere, che sin tanto, ch'egli si mantiene in credito appresso la Piazza, non si può dire decotto, nè prossimo alla decozione; e s'insegna finalmente il modo di conoscere la prossima, e latente decozione del Mercante.

SOM-

SOMMARIO.

1 *LE lettere di cambio accettate hanno l'esecuzione pronta.*

2 *L'Accettante le lettere suddette è tenuto a pagarle al Presentante, senza poter dedurre alcuna eccezione torbida, o disputabile.*

Ciò però ha luogo, quando il Presentante è creditore dello Scrivente, o del Remittente, num. 28. 29.

3 *L'Accettante si presume aver accettate le lettere sotto la tacita condizione, che lo Scrivente sia idoneo per il rimborso dell'Accettante.*

4 *Il mandato dato dallo Scrivente, cessa, e s'intende rivocato, subito che lo Scrivente fallisce, e* num. 5.

6 *L'Accettante non è obbligato a pagar le lettere, se dal tempo dell'accettazione, o innanzi, era lo Scrivente fallito.*

Il contrario si deve dire quando il fallimento dello Scrivente è seguito dopo l'accettazione. num. 7.

Se ne assegnano le ragioni al num. 8. e seg.

9 *L'Accettante si fa mallevadore dello Scrivente, quando non è questi creditore dell'Accettante.*

10 *Il Mallevadore non resta liberato, benchè segua la morte naturale, o civile del Debitor principale.*

11 *L'Accettante non è tenuto al pagamento delle lettere accettate, quando dal tempo della sua accettazione fusse stato lo Scrivente in prossimo stato di fallire.*

12 *Il fallimento si dee concludentemente provare da chi lo allega.*

13 *Li fallimenti per lo più sogliono molto tempo prima disporsi, e prepararsi.*

14 *Il Mercante si può dire in stato di latente, o prossima decozione, solamente nel caso, che ha cominciato a perdere il credito nella Pizza, benchè molto tempo non fusse veramente solvendo, e* num. 22. 23.

15 *La decozione prossima non si può arguire dalla sola brevità di pochi giorni, e* n. 17. e seg.

Ma

Ma vi vogliono altre conjetture, e circostanze di fatto, num. 16.

18 *Lo Scrivente, o Mercante non si può dire in istato di prossima decozione, quando si veggono dagli altri accettate le di lui tratte*, e num. 20.

E così parimente, quando dagli altri Mercanti delle Piazze gli sono ancora fidate robe, e daneri, num. 29.

Poichè in tali casi non si può dire ch'egli abbia perso il credito, num. 21.

22 *Il Mercante non si può dire prossimo alla decozione, quando è ancora in credito appresso alla Piazza, benchè non lo fusse appresso qualche suo Confidente, o Domestico*, e num. 23.

24 *La decozione prossima, o attuale si dee provare con gli atti, che percuotino il tempo preciso, in cui si desidera tal decozione.*

25 *L'Accettante è tenuto a pagare le lettere, quando il fallimento dello Scrivente è seguito dopo per un caso nuovo, ed improvviso.*

26 *Al Perito eletto eziandio per mera instruzione del Giudice, o sia al di lui calcolo, e relazione si dee prestar fede.*

Particolarmente quando il calcolo, o relazione è stata fatta, sentite le parti, da niuna delle quali sia stato poi reclamato, num. 27.

29 *L'Accettante non può contro il Presentatore delle lettere cambiali addurre l'eccezione della valuta non pagata allo Scrivente dal Remittente, nè qualunque altra eccezione.*

Ciò però s'intende, quando il Presentatore fa figura di Terzo, cioè quando egli è creditore, o ha avute le lettere con causa, o titolo oneroso d. num. 29.

RO-

ROMANA LITERARUM CAMBII

Lunæ 4. Aprilis 1718.

Coram R. P. D. Rovault de Gamaches.

DECISIONE I.



Iteræ cambiales ducatorum 845. a Joanne Antonio Mazzoleno Mercatore Veneto die 27. Julii Anno 1715. scriptæ Carolo Josepho Blanchino Urbis Mercatori cum ordine illas solvendi Ignatio de Candidis, pariter in Urbe Negociatori, pro totidem cambiatis cum Laurentio Grifono alio Veneto Mercatore, acceptatæ fuerunt a dicto Blanchino die 3. mensis sequentis Augusti. Postmodum verò cedente die solutionis per lapsum temporis, quem Mercatores vocant *a uso veniente*, cum earundem valorem ille solvere detractaverit sub obtentu decoctionis Mazzoleni scribentis, coactus proinde fuit Ignatius in Judicium vocare præfatum Blanchinum, contra quem mandatum executivum ab A. C. de Gentilibus relaxari obtinuit, ut promissam solutionem dictorum ducatorum 845. impleret, quod inspecta illius validitate, & justitia *exequendum esse* hodie Domini responderunt.

1 Justitia namque dicti mandati, quæ sola impugnabatur, evidens, & aperta redditur ex eo, quod Blanchinus acceptando hujusmodi literas, ratione publici commercii paratam

tam habentes exequtionem *Bald. conf.* 394. *numer.* 4. *lib.* 5. *Gratian. discept. forens. cap.* 569. *numer.* 23. *Scacc. de commerc. & camb.* §. 7. *gloss.* 5. *numer.* 4. *Rot. coram Seraphin. dec.* 562. *num.* 2. 2
coram Emerix. Jun. decis. 664. *numer.* 1. perinde est, ac si per solemnem stipulationem se se obligasset. Ideoque posthabitis exceptionibus quibuscumque altiorem indaginem requirentibus, ad illarum solutionem compellendus est *L. quo enim primo*, ibique *gloss. & Bart. ff. rem rat. haben. Ripa in L. admonendi numer.* 138. *ff. de jur. Fisc. Paris. conf.* 47. *num.* 15. *lib.* 1. *Turr. de camb. disput.* 2 *quæst.* 16. *numer.* 19. *Rot. post Zacch. de obligat. cameral. decis.* 7. *numer.* 2. *coram San. mem. Alexandro VIII. decis.* 118. *numer.* 6. *& in rec. decis.* 345. *num.* 1. *part.* 5.

Nec obesse potest decoctio Mazzoleni scribentis, pro- 3
pter quam resoluta dicebatur Blanchini obligatio, nedum ex defectu consensus, qui in acceptatione dictarum literarum ab illo præstitus non præsumitur, nisi sub ea tacita conditione, quatenus nempe Mazzolenus esset speratæ relevationi idoneus, qualem justa ignorantia deceptus, credidit *Franc. Rocc. respons.* 10. *numer.* 14. *lib.* 1. *Genua de script. privat. lib.* 3. *numer.* 78. *tit. de liter. camb. Castill. contr. jur. lib.* 4. *cap.* 59. *numer.* 11. *Gait. de credit tit.* 3 *cap.* 7. *num.* 2395. *Rot. in recen. decis.* 219. *numer.* 1. *part.* 15. Verum etiam ex
defectu mandati de solvendo in literis cambii contenti 4
Merlin. Pignatell. contr. forens. centur. 2. *cap.* 11. *num.* 11. *Rot. decis.* 18. *numer.* 7. *ad ornat. Card. de Luc. de usur.* illud quippe per Mandantis, seu Scribentis decoctionem, ipso ju-
re sublatum censetur *Carleval. de judic. lib.* 1. *tit.* 3. *di*- 5
sput. 6. *numer.* 37 *Rocc. disput. jur. selectar.* 94. *numer.* 24. *tom.* 1 *Samminiat. controvers.* 27. *& controvers.* 169. *utrobique num.* 11.

Etenim decoctio Mazzoleni, qui literas scripsit, efficere 6
quidem potuisset, quod Blanchinus adstringendus non esset ad solutionem perficiendam ob deficientiam ejus consensus, & mandati, si illa prior in tempore fuisset acceptatione ab ipso facta, quibus terminis procedunt auctoritates in obje-

7 in objectione allegatæ, & probat etiam *Card. de Luc. disc. 25. num. 4. de cambiis Rot. coram Coccin. decis. 2326. num. 2. & seqq.* At cum earundem literarum acceptatio legatur facta die 3. mensis Augusti; Mazzolenus vero nonnisi die 8. ejusdem mensis decoxerit, aliter plane dicendum est, eo quod obligatio Acceptantis jam perfecta, & legitime contracta, dissolvi nequit ex subsequenti decoctione Scribentis principalis debitoris, juxta doctrinam *Salicet. in L. final. ff. ad consult. Macedon.* quam communiter sequuntur *Rocc. resp. 12. num. 5. respons. 17. num. 1. lib. 1. Capyc. latr. consult. 42. num. 10. & seq. Scacc. de commerc. & camb. §. Primo gloss. 5. quæst. 11. n. 329. Amat. resolut. 47. num. 20. & seqq. Card. de Luc. de camb. disc. 20. num. 2. & disc. 25. numer. 6. Reverendiss. D. meus Ansald. Decanus, de commerc. & mercatur. disc. 3. num. 4. & disc. 4. numer. 3. Franch. decis. 303. per tot. Rot. coram Emerix. Jun. decis. 663. numer. 3.*

8 Et jure, meritoque, tum quia illa reputatur casus fortuitus suapte natura cedens damno Acceptantis *Carleval. de judic. lib. 1. tit. 3. disput. 6. numer. 35. de Marin. resolut. 258.*

9 *per tot. lib. 1.* Tum etiam quia quotiescunque Acceptans literas cambii, ut in præsenti evenit, non reperitur debitor Scribentis, illico per acceptationem evadit illius Fidejussor, juxta *Gloss. in authent. de fidejuss. §. Final. verb. Argentariorum, Vincent. de Franch. dict. decis. 303. numer. 3. Rot. in recent. decis. 219. numer. 5. part. 15.* Fidejussor autem ab obli-

10 gatione sua solutus non remanet morte, sive naturali, sive civili principalis debitoris, qualis in jure existimatur decoctio *Auth. presente, Cod. de fidejuss. Anna cons. 82. num. 6. Gait. de credit. cap. 2. tit. 7. numer. 2424. & num. 2431. Rocc. respons. 4. num. 21. Reverendiss. Ansald. de commerc. & mercatur. disc. 3. num. 4. Urceol. decis. 14. num. 1. Rot. post dissert. 21. Paulut. decis. 2. num. 2.*

11 Minusque officit, quod pro evitanda solutione literarum cambii, non semper necessaria sit formalis decoctio Scribentis, quæ præcedat illarum acceptationem, sed sufficiat decoctio etiam latens secumferens mutationem status personæ jam

jam imminentem, & proximam decoctioni postmodum detectæ *Castill. contr. jur. lib. 4. cap. 59. numer. 36. & 37. Rot. coram Dunozzet. Junior. decis. 496. numer. 3. & 4. in recent. decis. 345. numer. 5. part. 5. decis. 219. numer. 11. part. 15. & in Bononien literarum cambii 26. Junii 1693. §. Siquidem, coram Manuel.*

Nam cum decoctiones ab Allegante cæteroquin concludenter probandæ *Stracc. de decoctor. part. 2. numer. 184. Rot. coram Coccin. decis. 2041. numer. 4. coram Buratt. decis. 8. numer. 8. in fin.*, longas habere soleant præparationes *Monald. cons. 109. num. 9. lib. 1. Rot. Jannen. decis. 168. numer. 4. in fine*, hinc non alia latens decoctio, & deterioratio Datoris literarum admittitur ad effectum liberandi Acceptantem ab obligatione re integra suscepta, nisi illa, quæ eidem Datori omnem ademerit fidem in Foro aliorum Mercatorum, & formali decoctioni æquipolleat, ne aliàs sub isto prætextu lædatur publica negociatio, & commercium, ut observant *Card. de Luc. de camb. disc. 25. numer. 8. Reverendiss. Dom. meus Ansald. dict. disc. 3. numer. 5. versic. diximus in facto, & seq. Gratian. discept. forens. cap. 931. numer. 19. Constantin. ad Statut. Urb. annot. 26. art. 1. numer. 29. & 30. Rota cor. Coccin. decis. 41. numer. 4.* 12 13 14

Talem autem, tantamque fuisse deteriorationem status Mazzoleni, tempore quo Blanchinus illius literas cambiales acceptavit, frustra desumi contendebatur ex brevitate temporis quatuor, vel quinque dierum, quæ inter acceptationem & dictam formalem illius decoctionem intercessit, quia breve tempus decoctioni proximum tametsi junctis aliis facti circumstantiis argumentum esse possit decoctionis Scribentis prius latentis, ex traditis per *Rot. decis. 219. num. 1. & seqq. part. 15. recent.*, & in difficiliori casu, de undecim nempè diebus *Rocc. respons. legal. notab. 37. numer. 11. & seqq. post tom. 2.*, de quindecim diebus idem *Rocc. resp. 19. numer. 18. tom. 2.* de mense *Card. de Luc. de regal. disc. 115. numer. 11.*, & de duobus mensibus *Tondut. resolut. civil. 72. num. 4.* illam tamen in casu, de quo agitur, minimè præfert. 15 16 17

Res enim hæc non ex tempore duntaxat, sed, ut dictum est, ex communi æstimatione, quam Mercator in Foro retinet, metienda præcipuè est, quæ tantum abest,
18 quod latentem hanc, & inevitabilem decoctionem Mazzoleni evincat, ut potiùs illam penitus excludat; die namque 12. ejusdem mensis Junii anni 1715., aliæ literæ cambiales Mazzoleni in quantitate scutorum 1302. acceptatæ fuerunt a Joanne Antonio Mattono Mercatore Januensi; ideoque tunc temporis pro idoneo, & integræ fidei Negociatore ab illo reputabatur ex animadversis per *Ripam in L. si ventri, §. In bonis ff. de privil. credit. Surd. cons.* 528. *num.* 38. *lib.* 4. *Stracc. in tract. de mercat. titul. de decoct. part.* 2. *in princip. Gratian. discept. forens. cap.* 591. *numer.* 19. *Constant. ad Stat. Urb. annot.* 26. *numer.* 29. & 30.
19 Præterea Franciscus Pater e Civitate Bergomi, ubi negocium Serici exercebat, die 23. & 31. dicti mensis Julii anni 1715. ingentem pecuniarum summam Venetias misit eidem Mazzoleno filio solvendam per literas nuncupatas *a vista*; & denique Bernardinus Millesius æquè solers in eodem
20 Foro Negotiator, die quoque ultima dicti mensis Julii, & sic triduo antequam hic in Urbe a Blanchino acceptarentur controversæ literæ Mazzoleni, mutuo dedit ipsi Mazzoleno scuta bismille, & sexcenta monetæ Venetæ, & nihilominus
21 quoties illius nomen, & facultates in communi æstimatione revera collabescere incæpissent, aut adeo labefactatæ fuissent, ut ope nulla ejus decoctio evictari posset, dubio procul neque Franciscus Pater, & multo minus Millesius adeo considerabiles summas eidem credidissent, per ea quæ tradunt *Scacc. in tractat. de camb. §.* 2. *gloss.* 5. *num.* 401. *vers. aut decoctio, Rot. coram. Dunozzet. Junior. decis.* 440. *num.* 4.
22 Ut etiam nullo numero habendæ sunt secretæ conquæstiones, & sermones facti a dicto Mazzoleno, & ab ejus Patre cum Millesio, & Laurentio Rota, quibus aperuerunt trepidationes decoctionis ipsius Mazzoleni non longe post sequutæ. Quoniam si ex illis idem Mazzolenus exclusus non fuit e publico Foro, & cætu Mercatorum; immò verò ab ipso Mil-

Millesio, & ab aliis communiter pro idoneo habebatur, ut ostendunt recensita facta verbis potentiora, non est profectò cur jure decocti, aut proximè decocturi censendus foret.
Ut tradit *Card. de Luc. de camb. disc.* 25. *num.* 8., ea valida 23
ratione, quod Mercatores non semper retinent eumdem uniformem statum, itaut si aliqua illis accidant, ex quibus per alios melius informatos conjici, aut suspicari queat futura decoctio, vice autem versa in generali opinione bonum nomen retineant, in hoc conflictu, ratio publici commercii non patitur, quod iidem dicantur civiliter mortui, ut prosequitur *Card. de Luc. de camb. citato disc.* 25. *numer.* 8. *& seq. Reverendiss D. meus Ansald. Decanus disc.* 4. *num.* 19. *& seqq. de commerc. & mercatur. Rot. ad ornat. Card. de Luc. de camb. disc.* 18. *num.* 13. *& decis.* 19. *num.* 9.

Quæ cum ita sint, vis ulla fieri non potest a Blanchino 24
in duplici Instrumento protestationis contra literas cambii Mazzoleni, aut in Epistolis ab eo scriptis quibusdam Urbis Hæbreis. Primum enim ex dictis Instrumentis, utpotè factum Venetiis post patefactam illius decoctionem, certè non officit *Reverendiss. D. meus Ansald. de commerc. & mercat. disc.* 82. *num.* 30., Aliud verò ad rem non pertinet, cum celebratum fuerit Mediolani adversus literas Mazzoleni Patris, diversam rationem Bancariam, & in diverso loco exercentis, de cujus pariter imminenti decoctione cum loquantur nonnulli ex Testibus adductis, confundi ille nequit cum Mazzoleno filio, de quo fit sermo, ad *Text. in L. Papinianus ff. de minor.* Epistolæ demum dicti Mazzoleni solum probant ipsius decoctionem referendam non esse ad præxistentem aliquam causam, ex qua illa inevitabiliter sequuta fuerit, sed casui prorsus inopinato tribuendam ex eo, quod Personæ, quibus illa confiderat, & quarum præsidio fretus, gravibus se se subjecerat usuris, ipsius spem, fidemque fefellerant, ut in eisdem epistolis conqueritur; quando verò
casus novus, non prævisus, immediatam causam præbuit decoctioni, tunc ea non attenta, solutio literarum 25
cambii ab Acceptante promissa, dubio procul implenda

est, ut advertit *Card. de Luc. de camb. dict. disc. 25. numer. 11.*

Istaque omnia etsi per se spectata, firmissima sint, & pro publici commercii utilitate omninò servanda, potiori jure procedunt in præsenti, quia Ignatius erat in quantitate scutorum 1340. 87. liquidus creditor Grifoni, cum quo con-
26 troversæ literæ à Mazzoleno cambiatæ fuerunt, ut retulit Peritus negotiator ab A. C. de Gentilibus pro sui animi instructione, & veritate assequenda electus, cui proinde deferendum esse monet *Rocc. respons. legal. tit. de liter. camb. notab. 64. numer. 166. Rot. coram Coccin. decis. 2203. num. 4. cor. Emerix. Junior. decis. 29. numer. 1. & decis. 474. numer. 6.* Maximè quia adversus illius relationem, auditis pluries Par-
27 tibus, editam, reclamatum non fuit *Rot. coram Merlin. decis. 42. num. 3. & coram Benincasa decis. 362. num. 7.*
28 Quamobrem si dictus Ignatius considerari nequeat tamquam simplex negociorum gestor, titulo duntaxat ministeriali, vel lucrativo, exactionem dictarum literarum cambii ducatorum 845. perfecturus in gratiam Mazzoleni scribentis, aut Grifonii cambiantis pecunias; sed rem propriam, & titulo verè oneroso agere dicatur, petendo a Blanchino acceptante solutionem valoris earundem literarum, hæc in hypotesi ista, ab illo denegari nequit *Gait. de credit. cap. 2. tit. 7. num. 2583. Card. de Luc. de credit. disc. 163. numer. 2. & 7. de camb. in supplem. par. 2. disc. 33. numer. 2. & 3. Reverendiss. D. meus Ansald. disc. 5. numer. 26. de commerc. & mercatur.*

Parvique refert Mazzolenum ex mandato Savini alterius Campsoris scripsisse præfatas literas cambii, ut nempè Statutis temporibus obtineret relevationem solutionis per ipsum faciendæ aliarum literarum ei directarum ab eodem Savino; undè inferebatur contra formam mandati dirigere statim nequivisse Blanchino dictas literas solvendas Ignatio, ex quo nondum cesserat dies solutionis literarum Savini, illam-
29 que Mazzolenus non impleverat, nec deinde unquam implevit. Quippe neutra ex his exceptionibus Blanchinus se

tueri

tueri poteſt, quia de illis nulla mentio fit in dictis literis: atque etiam quia reſpectu Ignatii, utpotè tertii, & faventis cauſam oneroſam, nullius eſſent momenti poſt abſolutam earundem literarum acceptationem, juxta notata per *Bald. in L. fruſtra numer.* 1. *Cod. de non numer. pecun. Turr. de camb. diſput.* 2. *quæſt.* 16. *numer.* 13. *Reverter. deciſ.* 431. *in fine* ibique *Marin. numer.* 3. *Rot. poſt Conſtantin. ad Statut. Urb. deciſ.* 58. *numer.* 7.

Et ita utraque, &c.



ARGOMENTO.

E' Lo stesso, che nella precedente Decisione si legge.

SOMMARIO.

1 *L'Accettante le lettere di cambio è tenuto a pagarle prontamente.*

2 *Le lettere di cambio hanno pronta l'esecuzione.*

3 *Nè questa esecuzione si dee ritardare per eccezioni, quali abbisognano di discussione.*

4 *L'Accettante non può schivare il pagamento delle lettere, se non nel caso, che lo scrivente al tempo della di lui accettazione fusse stato ingrado prossimo a fallire.*

5 *Ma quando il fallimento è seguito dopo l'accettazione da caso improvisamente sopraggiunto allo Scrivente, e non da causa preesistente all'accettazione, è sempre tenuto al pagamento delle lettere accettate.*

6 *Fallito non si può dire il Mercante, fino a tanto che egli pratica la Piazza, e vi negozia pubblicamente.*

Nè tampoco quando le di lui lettere, o tratte sono accettate, num. 7. 8.

Perchè ogniqualvolta ch' egli è ancora in credito appresso agli altri Mercanti, non si può dire decotto, num. 9. 11.

E ciò procede, quantunque appresso alcun suo Confidente, o Domestico, segretamente informato del suo cattivo stato, avesse perso il credito nu. 10.

9 *La prossima decozione non si può presumere dalla sola brevi-*

brevità del tempo, o di pochissimi giorni.

11 *L'Accettante è tenuto assolutamente, e senza eccezione a pagare le lettere al Presentatore quando questi fa figura di Terzo, o perchè sia creditore, o perchè abbia avute le lettere per titolo, o causa onerosa.*

ROMANA LITERARUM CAMBII.

Lunæ 17. Junii 1720.

Coram R. P. D. Rovault de Gamaches.

DECISIONE II.

Concessa Carolo Josepho Blanchino, aliisque litis Consortibus nova Audientia, adversus decisionem, die 4. Aprilis 1718. a me editam, qua firmatum fuit, literas cambiales ducatorum 845. a Joanne Antonio Mazzoleno Mercatore Veneto, die 27. Julii Anni 1715. scriptas d. Blanchino, cum ordine illas solvendi Ignatio de Candidis hic in Urbe, pro totidem cambiatis cum Laurentio Grifono, solvendas esse ab eodem Blanchino, ex quo ab eo, die 3. Mensis sequentis Augusti acceptatæ fuerunt, prout hac de causa R. P. D. de Gentilibus A. C. Locumtenens mandatum executivum contra eumdem relaxaverat in relata quantitate ducatorum 845. Postmodum causa hæc, licet semel atque iterum sine resolutione proposita fuerit, hodie tamen, vocatis ad Suffragium præstandum quinto, & sexto ex Dominis post consuetum Turnum, responsum habui *pro jam decisis.*

Iterum enim animadversum fuit, Blanchinum per acce- 1

prationem dictarum literarum Mazzoleni paratam executionem habentium, obligatum efficaciter remansisse ad illarum solutionem implendam *Salycet. in L. filius familias la 2 ff. ad Senat. Consult. Macedon. Bart. in L. quo enim primò*, ibique *Glossa ff. rem ratam haben. Rip. in L. admonendi numer.* 138. *ff. de jur. Fisc. Paris. cons.* 47. *numer.* 15. *lib.* 1. *Scacc. commerc. & camb.* §. 2. *gloss.* 9. *num.* 7. *Carleval. de judic. lib.* 1. *tit.* 3. *disput.* 6. *numer.* 35 *Ansald. de commerc. & mercat. disc.* 4. *numer.* 3. *Rota coram Emerix. Jun. dec.* 663. *numer.* 1. contra quippe illas
2 acceptantem habent executionem paratam *Bald. cons.* 394. *numer.* 4. *lib.* 5. *Turr. de camb disp.* 2. *quæst.* 16. *numer.* 16. *Gratian. discept. for. cap.* 569. *num.* 23. minime retardandam,
3 exceptionibus requirentibus altiorem indaginem *Bart. in L. si Titius*, *vers. & si Lex de constit. pecun. Card. de Lucca de camb. disc.* 22. *numer.* 2. *Rot. cor. san. mem. Alex. VIII. decis.* 118. *num.* 6.

4 Absque eo quod ipse Blanchinus se tueri possit exceptione latentis, & præparatæ decoctionis Mazzoleni trahentis dictas literas, quatriduo post illarum acceptationem sequutæ. Nam, ut sub hoc obtentu retardari possit solutio literarum cambii jam acceptatarum; decoctio subsequuta referenda omninò est ad præexistentem aliquam causam, ex qua eadem inevitabiliter processerit *Ansald. de commerc. & mercat. disc.* 4. *num.* 17. *Card. de Luc. de camb. disc.* 25. *numer.* 8.
5 Alioquin enim, si immediatæ causæ tribui queat, puta alicui casui inopinato supervenienti, cui Negociatores persæpe expositos esse advertunt *Gratian. discept. forens. cap.* 391. *numer.* 21. *Manz. consult.* 497. *num.* 1. §. *Non enim*, publicum commercium penitus turbaretur, ut prosequitur *Card. de Luc. disc. cit. numer.* 11. Quod autem immediatam causam dederit decoctioni Mazzoleni casus inopinatus, colligitur ex eo, quod ille, ad ultimam penè usque horam, communi omnium opinione, integræ fidei, & idoneus habitus fuit, dum semper, ut ample testantur plures Mercatores Veneti, in Foro versatus cum pluribus publicè, & palam contraxit; ita quidem, ut Bernardinus Milesius pariter Negotia-

tia-

tiator Venetus, die ultima mensis Julii, & sic triduo, antequam hic in Urbe a Blanchino acceptarentur literæ, de quibus agitur, ipsi a Mazzoleno directæ, eidem mutuo dedit ducatos bismille, & sexcentos monetæ Venetæ, & nonnisi die 8. Augusti 1715. quo Foro cessit, desiit in eo versari; pro decocto enim, seu proximè decocturo reputari ne- 6
quit ille, qui non latitat, sed palam negotiando in Foro comparet *Gratian. discept. for. cap.* 391. *num.* 18. 19. *Constant. ad Stat. Urb. annot.* 26. *art.* 1. *numer.* 20. & 30. *Rota Lancen. decis.* 168. *per tot.*

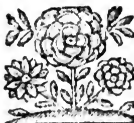
7 Certiùs verò, quia in externis quoque emporiis d. Mazzoleni nomen, & fama vigebat; Joannes namque Antonius Mattonus Mercator Januensis acceptavit, die 12. Julii ejusdem anni 1715. alias cambiales literas dicti Mazzoleni scut. 1302. quo fit, ut pro idoneo Mercatore haberetur ad tradita per *Ripam in L. si ventri*, §. *In bonis num.* 7. *de privil. credit. Surd. cons.* 528. *num* 38. *lib.* 4. *Stracc. in Tract. de commerc. tit. de decoct. part.* 2. *in princ. Gratian. disceptat. cap.* 591. *num.* 19. cum verisimile non sit, quod, si Mazzoleni nomen, & fides diminui jam cæpissent, dictus Mercator ejus literas ac- 8
ceptasset *Card. de Luc. de camb. discur.* 25. *numer.* 7. ut etiam Franciscus Pater e Civitate Bergomi, die 23. & 31. dicti mensis Julii ingentem pecuniarum summam Venetias misit, eidem Mazzoleno filio solvendam, & tamen, si illum certo decocturum prævidisset, nullove pacto illum a decoctione liberare posse sensisset, dubio procul; huic infortunio proprias pecunias exponere prætermisisset, ut considerat decisio, quæ revidetur §. *Præterea.*

Frustra verò pro præexistenti, & latenti decoctione suadenda, obtendebatur brevitas temporis quator dierum, 9
quæ intercessit inter acceptationem literæ cambialis, & formalem decoctionem. Etenim qualis fuerit decoctio, & ex qua causa processerit, non ex temporis brevitate judicandum est, sed potius ex communi æstimatione, quam Mercator in Foro retinet *Mans. consult.* 469. *numer.* 23. *in princ. Card. de Lucca de camb. disc.* 20. *num.* 1. minus etiam communis

æsti-

æstimatio nominis, & fidei Mazzoleni excludi valet ex se-
cretis conquestionibus Patris cum aliis super timore deco-
11 ctionis ejusdem Mazzoleni. Quoniam nullam animadver-
sionem merentur, eo ipso, quod ex illis Mazzolenus rejectus
non fuit a cætu Mercatorum *Card. de Luc. de camb. cit. disc.* 25.
numer. 8. Idemque dicendum est de duabus protestationibus
aliarum literarum ipsius Mazzoleni; cum hac in re, pro
decoctione inducenda, attendi non debeat quid suspicari
potuerit per aliquos melius informatos de statu Mazzoleni,
quando cæteri omnes eum idoneum reputabant. Non omit-
tendo etiam animadvertere, quod una ex dictis protestatio-
nibus evenit post patefactam jam dicti Mazzoleni decoctio-
nem; ut dictum fuit in allegata preterita decisione §. *Ut
etiam & seq.* in qua præterea firmatur §. *Istaque omnia*, Can-
didum titulo oneroso, petere solutionem valoris dictarum
literarum cambialium; ideoque Blanchinus acceptans, ad
eam omninò compellendus est *Gait. de credit. capit.* 2. *tit.* 7.
num. 2582. *Card. de Luc. de credit. disc.* 163. *sub num.* 2. *& num.* 7.
& de camb. disc. 33. *numer.* 2. *&* 3. *Ansald. disc.* 2. *numer.* 38. *&
disc.* 5. *num.* 26.

Et ita utraque, &c.



A R.

ARGOMENTO.

LE lettere di cambio, benchè siano state accettate all'Adjetto al pagamento, o sia Procuratore del Rimettente, non può l'Adjetto, o altro in nome, o come cessionarj del Rimettente, agire per il pagamento delle dette lettere contro dell'Accettante, quando il Rimettente ha in mano pegno datogli per sua cauzione dallo Scrivente; molto più dunque, se il Rimettente fusse stato soddisfatto dallo Scrivente.

SOMMARIO.

1 *SI riporta il fatto.*

2 *Il Creditore, che ha in mano il pegno, non può agire contro del Debitore, se non gli offerisce prima il suddetto pegno.*

3 *L'Accettante le lettere di cambio non può addurre alcuna eccezione nè in suo nome, nè a nome dello Scrivente.*

Dichiara, e limita come, al num. 4.

5 *L'eccezione del dolo malo nasce dalla stessa azione promossa dall'attore.*

6 *Se il Creditore con malizia, o dolo, tenta di coprire il suo principal Debitore per far pagare il Mallevadore, o altri obbligati col detto Debitore, perde per tal dolo l'azione contro il Mallevadore, o altri Correi* debendi, *e* n. 8.

7 *Lo stesso dir si dee, quando il Creditore restituisce la roba al Debitore, con la quale potea soddisfarsi, con fine poi di convenire il Mallevadore, o altri obbligati.*

9 *All'Afflitto l'aggiungere maggiore afflizione, viene abborrito da tutte le Leggi.*

10 *Col pagamento fatto al Creditore*

ditore da uno de' Debitori restano liberati tutti gli altri obbligati per il medesimo debito.

11 *Il pagamento doppio non si può in retta conscienza richiedere.*

E ciò ha luogo, benchè non si dimandasse il secondo pagamento dal medesimo Debitore; ma da un altro obbligato, il quale avesse il regresso contro colui, che avesse pagato lo stesso debito, n. 12.

13 *Il Creditore il quale ha avuto in mano, e maneggiati Effetti, e Beni del Debitore, si presume essersi soddisfatto, sino a tanto ch'egli non abbia reso conto.*

E tal presunzione ha luogo assai più, quando il Creditore potea dubitare di conseguire il suo pagamento, n. 14.

15 *Le lettere di cambio hanno l'esecuzion parata, per consuetudine non solo universale, ma per Legge ancora particolare di Livorno.*

16 *Nel Giudizio esecutivo della lettera di cambio, non si può ammettere eccezione alcuna.*

Ciò si deve intendere per l'eccezioni torbide, e litigiose, ma non già per le facili, e chiare, num. 17. 19.

18 *Contro delle lettere di cambio si può addurre l'eccezione* doli mali.



L I-

LIBURNEN. LITERARUM CAMBII.

Martis 2. Junii 1722.

Coram D. Auditore de Casaregis.

DECISIONE III.

SOtto il giorno de' 16. Novembre 1720. il Sig. Salamon Raccà di Venezia diede sette lettere di cambio importanti in tutto pezze 3345. 5. cambiate con gli Signori N. N., e pagabili in parte a loro ordine S. P., e in parte all'ordine S P. de' Signori Vitali e Giavarini di Livorno, dal Sig. Bartolommeo Tordoli pure di Livorno, a cui furon tratte. 1

Le suddette lettere furono prontamente sotto diversi giorni accettate dal detto Sig. Tordoli, benchè egli non fusse debitore, ma creditore in notabile somma di detto Signor Raccà traente, ma inteso da poi il di lui fallimento, ne fu dal detto Sig. Tordoli ricusato il pagamento, sicchè ritornarono esse a Venezia protestate.

Perciò il Signor Cosimo del Sera, come Procuratore in prima de' suddetti Signori N. N. e poi come loro cessionario, in vigore di cessione fattagli pendente lite da' suddetti Signori N. N., &c. in conto di quanto egli restava creditore, dimandò innanzi la Corte di Livorno dal detto Sig. Tordoli il pagamento delle suddette lettere, in virtù della di lui accettazione, e ne ottenne da quel Signor

Go-

Governatore, col precedente voto del di lui Sig. Auditore, favorevole Sentenza, la quale fu da me nel Giudizio d'appello totalmente rivocata, e in di lui vece pienamente assoluto il detto Signor Tordoli dal pagamento di dette lettere.

Dovendo ora dunque quì addurre le ragioni del mio giudicato del tutto contrario al primo, è necessario premettere in fatto, come li suddetti Signori N. N. aveano ricevuti dal detto Raccà per loro sicurezza, e pegno alcuni effetti, e mercanzie, in caso che non fossero compite le suddette lettere, come consta da Scritta fermata da' medesimi, e in atti esibita.

Se così è, non era per verità de jure permesso alli Si-
2 gnori N. N., con la retenzione del pegno, con cui potevano pienamente soddisfarsi, di agire per li ritorni delle dette lettere contro del Sig. Tordoli, ma doveano prima offerire il suddetto pegno, senza la quale oblazione si può (come è stato fatto) opponere l'eccezione detta da' nostri, *doli mali*, come per il Testo nella *L. apud Celsum §. Item quaritur si unioner ff. doli mali exception.* insegnano puntualmente in termini il *Beroj. cons. 160. num. 3. vers. & optime facit Textus lib 3. Negusant. de pignor. part. 7. membr. 3. num. 10. Merlin. nel medesimo trattato lib. 4. quæst. 105. num. 15.* e Noi pienamente sopra al *Cap. 5.* la quale eccezione milita eziandio contro del suddetto Sig. Sera, perchè o si consideri come procuratore, o come cessionario, sempre egli in questo Giudizio rappresenta la persona de' Signori N. N. per le note regole di ragione.

3 Nè vale punto l'obbjetto, che il Trattario dopo l'accettazione delle lettere non possa allegare alcuna eccezione in nome suo, nè in nome dello Scrivente per la strettissima obbligazione *de constituta pecunia*, nella quale accettando la tratta egli incorre, come ho pienamente fermato nel *disc. 53. num. 6 7. tom. 2. de commerc.* e perciò tale eccezione quantunque fusse allegabile dal Raccà contro de' Signori N. N. o loro Procuratori, o Cessionarj, non può essere opposta

dal

dal suddetto Signor Tordoli, il quale ha accettate le lettere.

Poichè questa proposizione procede solamente in quelle eccezioni, che non sono capaci se non ad infringere la primiera azione del Rimettente, e perciò non ha luogo nell'altre, che in un medesimo tempo feriscono insieme per sua natura la prima azione del Rimettente, e la nuova di chi si è constituito debitore per l'obbligazione, e debito dello Scrivente, com'è l'Accettante; essendo senza dubbio di questa ultima qualità l'eccezione *doli mali*, la quale proviene dalla continova retenzione del pegno fattone da detti Sig. N. N. eziandio dopo l'accettazione delle dette lettere, non si può negare, che ella non sia stata giustamente opposta dal Sig. Tordoli accettante, secondo la teorica di *Bald. in rubr. del Cod. de constit. pecun. numer.* 10. *vers. item* celebrata colla merita laude a questo medesimo proposito dal *Vescovo Rocca disp. jur. capit.* 92. *num.* 21. 4

E che cosa in vero può darsi più ripugnante alla ragione naturale, se si permettesse, che la frode, e il dolo fusse di profitto a chi lo commette, e di danno altrui? però ove si conosce, che alcuno opera con malizia, o dolo, come colui, che dimanda il pagamento colla retenzione del pegno in mano, secondo il *Negusanz. e Merlin. sopra citati* deve essere sempre ributtato coll'eccezione *doli mali*; poichè questa nasce dalla stessa radice, cioè dalla stessa azione maliziosamente, o dolosamente intentata *Zanger. de except. part.* 3. *cap.* 13. *num.* 9. 10. 5

6 In oltre apparendo, tanto dalli conti estratti da' Libri, e dalle Scritte private, ed altri ricapiti in atti esibiti, dell'occulta intelligenza, e maneggio, che si teneva tra li Signori N. N. e Raccà, da cui si viene facilmente a comprendere, che l'intenzione de'suddetti Signori N. N. altro non era, che di cooperare al vantaggio del Raccà, e favorire col loro mezzo il di lui interesse, in danno del Sig. Tordoli creditore del Raccà di una grossa somma; poichè riscotendo

esssi

essi dal detto Sig. Tordoli, averebbero restituito al Raccà il pegno, sopra di cui restavano assicurati, come si vede aver essi fatto circa l'avanzo, che dalle mercanzie, ed effetti ricevuti in pegno, pagato tutto il loro credito, era anche rimasto in loro mano, secondo il conto, e saldo tra di loro seguito, e prodotto in processo: ed essendo tutto ciò proibito dalle Leggi, e dal buon costume, per il Testo chiaro nella *L. 1. §. 1. ff. de dolo mal.* ed ivi *la gloss. in verb. adhibitum*, e a questo proposito mirabilmente l'*Heringio de fidejuss. cap. 20. §. 15. n. 19. 20.* non pare giusto, nè convenevole, che l'azione poi tentata da detti Signori N. N. con questa arte, per mezzo del loro Procuratore, o Cessionario, contro il Sig. Tordoli dovesse avere il suo vigore. Imperocchè se è vero, come è verissimo in jure; che se alcuno, il quale ha tanto in
7 mano del suo Debitore, con cui può facilmente conseguire il suo pagamento, ma con la restituzione fattane al suo Debitore, ha lasciato maliziosamente, o dolosamente di farlo, affine di poter convenire, e molestare un'altro obbligato per lo stesso debito, perde il suo credito, e per conseguenza l'azione contro dell'altro obbligato, come dottamente ferma il *Merlin. de pignor. lib. 5. quaest. 57. n. 9.* seguitato da me nel *disc. 120. num. 22. de commerc. tom. 2.* e così tampoco può convenire lo stesso Debitore, di cui aveva in mano la roba, se dolosamente, o per sua colpa l'ha perduta, o fatta andare a male, come prova il *Surd. al cons. 290. num. 33. usque ad 34.* e Noi per il Testo puntuale nella *L. debit. 14.* ed ivi *la gloss. in verb. retenturum*, ivi *Nisi opposita doli mali exceptione*, e li *Commentatori ff. de negot. gest.* ed altri Dottori allegati nel sudd. mio *disc. 120. n. 24.* e sopra al *Cap. 5.* e ciò
8 non per altra ragione, se non perchè la frode, o il dolo non deve mai giovare a chi l'ha commesso in altrui danno, e pregiudizio; ma deve sempre contro di lui rivoltarsi, e a lui solamente nuocere, secondo le note regole di ragione, e come puntualmente a'termini nostri dottamente esagera l'*Hering. de fidejuss. cap. 20. §. 15. dal numer. 19. fino al 21.* così dunque per la stessa ragione non hanno potuto li Sig.
NN.

N. N. col fine indebito di avvantaggiare solamente il Raccà allora fallito, molestare, e convenire il Sig. Tordoli già perdente di grossa somma per la decozione di detto Raccà al pagamento delle lettere accettate, perchè sarebbe un volere aggiungere afflizione all'afflitto, col proteggere di 9
più, e favorire l'Autore, o Reo della di lui afflizione, il che viene da tutte le Leggi naturali, civili, e divine cotanto abborrito, e prima dalle divine: *afflixi te, non affligam te ultra, & in Levitic. 25. cap. nolite confligere contribulos vestros*; Dalle canoniche nel *cap. pen. de Cleric. ægrotant. & cap. cum percussio infin. 7. quæst.* 1. e dalle civili nella *L. tam dementis*, ed ivi la *Chiosa lit. M. de Episc. audient.* e pienamente il *Rebuff. cons. 26. num.* 1. *& seq.*

Ma nè pure si ferma quì tutto il fondamento della mia Sentenza, perchè di più apparisce in fatto (il che toglie ogni ombra di difficoltà) che li Signori N. N., &c. aggiustati in appresso tutti i loro conti con detto Racca, compressi anche li ritorni delle suddette lettere, per saldo di ogni loro avere si fecero dare in pagamento dal detto Raccà molti effetti, e mercanzie, che tenevano in loro mano, come si vede dalle Partite estratte in autentica forma dalli stessi Libri de' Signori N. N., e dalla Scritta di transazione, ed accordo fra loro seguito, esibita in Processo.

Se per mezzo dunque di tal pagamento restarono estinte le azioni, che potevano competere a' suddetti Signori N. N. contro del Sig. Tordoli, come non se ne può dubitare; imperciocchè quando uno degli obbligati per lo stesso debito paga il Creditore, siccome resta totalmente estinto il 10
credito, così tutti gli altri obbligati rimangono ancora ipso jure liberati da qualunque loro obbligazione *Dec. in L. bona fides ff. de reg. jur. Salgad. labyr. credit. part.* 1. *cap.* 18. *num.* 8. 9. *& seq. Merlin. de pignor. lib.* 5. *in quæst.* 1. *numer.* 2. *& seq. Scopp. ad Gratian. decis* 117. *numer.* 26. egregiamente il *Nido de regul. jur. in* 6. *Decret. reg.* 83. *numer.* 8. *& numer.* 26. e Noi al *disc.* 42. *numer.* 14. *de commerc.* Dunque senza alcuna ragione, de azione hanno i Signori N. N. o il loro Procuratore,

M e Cef-

e Cessionario, agito contro del Sig. Tordoli, e perchè al-
11 tresì è cosa intollerabile, e troppo contraria alla buona fede, e retta coscienza il pretendere per lo stesso debito doppio pagamento, per la *L. bona fides*, ivi, *bona fides non patitur ut bis idem exigatur*, *ff. de reg. jur. & reg. 83. de reg. jur. in 6. Castald. consult. 16. num 21. & consult. 127. num. 1. tom. 1.* le quali testuali disposizioni procedono non solo nel caso, che si volesse due volte esigere dallo stesso Debitore, ma anche ne' casi, che si volesse di nuovo riscuotere da un'altro obbligato per lo stesso debito, o da qualche persona, la qua-
12 le avesse causa dal primo Debitore, da cui fosse stato già pagato, o alla quale competesse il regresso contro del primo Debitore, come avvisano la *glossa nella detta Legge bona fides in fin.* ed ivi tutti li *Comentatori ff. de reg. jur.* e pienamente il *Nido sopra la detta reg. 83. num. 21. in 6. Decretal.* con moltissimi da lui allegati, il che è appunto il caso nostro; poichè li Signori N. N. dopo di essere stati soddisfatti delli ritorni di dette lettere dal Raccà loro originario debitore, vengono in oggi a molestare li Sig. Tordoli obbligato, come si pretende, per lo stesso debito, e che ha causa dal suddetto Raccà, e se fusse egli condannato a pagarlo, averebbe certamente il regresso contro del Raccà, e così il Raccà verrebbe a pagare due volte lo stesso debito, il che non si deve mai permettere, come ho di sopra dimostrato.

Aggiungesi, che quando anche non si fusse portata a mezzo la suddetta dazione in pagamento, bastava la prova, che
13 nelle mani de' Signori N. N. fusse per innanzi passata una grandissima quantità d'effetti, e mercanzie del Raccà per loro pegno, e cauzione, con piena facoltà di poterle vendere, e pagarsi col loro ritratto; poichè in tal caso si deve presumere, che li Signori N. N. si fussero soddisfatti, almeno fino a tanto, che non ne avessero reso conto: pienamente il *Surd. al cons. 290. num. 33. Salgad. labyrint. cred. par. 1. cap. 29. & seqq. Urceol. consult. 29. num. 13. cum seqq. Rot. Ro-*
14 *man. decis. 102. num. 6. par. 15. rec.* la qual presunzione entra

par-

particolarmente, quando il Creditore potea dubitare di conseguire dal Debitore il suo pagamento *Rocc. dict. decis.* 102. *numer.* 8. come nel caso nostro, dove i Signori N. N. non solo dubitarono, ma compresero troppo bene il cattivo stato del Raccà.

Nè stimai finalmente di alcun conto l'obbjezione, che 15
contro delle lettere di cambio non si possa portare alcuna eccezione; imperciocchè godendo esse il benefizio dell'esecuzione pronta, non solo per consuetudine universale di tutte le Piazze mercantili, ma per legge ancora particolare di quella di Livorno, come specialmente ne consta per lettera scritta da Pisa sotto li 4. Marzo 1681. per ordine di S. A. R. dal Sig. Segretario Panciatici, di questo tenore -- *Nel resto le Polizze di cambio in tutte le Piazze hanno l'esecuzione parata, nè si possono in verun conto ammettere contraddizioni, nè litigi, e chi vorrà farli, converrà, che paghi, e poi ripeta, e si faccia sentire quanto gli piace*, si debbono subito 16
senz' alcuna contraddizione soddisfare; Poichè tanto questa universale consuetudine, quanto la suddetta Legge particolare di Livorno, debbonsi intendere sempre *prout de jure*, cioè, che elleno parlino solamente di quelle eccezioni, le quali fussero torbide, ed abbisognassero perciò di molta discussione, ed indagine, ma se l'eccezioni saranno facili, o chiare, o provate, o da provarsi incontinente in Processo, dimanierachè non abbiano bisogno di molta discussione, allora il Giudice è obbligato a tenerne conto anche nel Giudizio brevissimo di esecuzione, come puntualmente prova il 17
Rocc. de liter. camb. num 235. 246. 249. 250. 251. *con li seg.* e 18
in termini puntualissimi di eccezione *doli mali* proposta contro le lettere di cambio poste in esecuzione, il *Marquard. de jure Mercator. lib.* 3. *cap.* 11. *numer.* 43. seguitato da me nel mio Trattato del *Cambista instruito capit.* 5. *numer.* 39. e Noi generalmente nel *Trattat. de commerc. tom.* 1. *disc.* 11. 19
numer. 8. con altri ivi citati, a'quali aggiungo il *Barbagall. dopo la pratic. alli Riti della M. Curia di Sicil. sing.* 87. *num.* 28. e che tale sia stata la mente sempre piissima, e rettissima

del nostro Serenissimo Gran Duca, Principe sempre augusto, ed invitto, lo dimostrano le parole della recitata lettera, le quali si riferiscono a quelle eccezioni, che possono essere capaci di lunghe contraddizioni, e litigi, ivi, *nè si possono in verun conto ammettere contraddizioni, e litigj*.

Et ita utraque, &c.



A R-

ARGOMENTO.

IL Socio, o partecipe del Socio di qualche Ragione, quale azione possa avere contra la stessa Ragione.

Quando li Socii d'una Ragione sono li stessi d'un'altra, si deve ammettere tra loro la compensazione d'ogni suo credito, e debito, procedente tanto da una, quanto dall'altra Ragione, benchè diverse.

Chi presta il denaro a cambio ad un Socio di qualche Società, se abbia egli, o nò, azione alcuna contro la Società, particolarmente, quando il Socio ha dato lo stesso denaro preso a cambio alla sua Società.

SOMMARIO.

1 *NArrazione del fatto.*

2 *Il Socio, o Partecipe del Socio di qualche Ragione, non ha azione alcuna contra la Società.*

Ma solamente può agire con l'azione, che può competere al Socio principale contra gli altri Consocii della Ragione, e num. 11.

4 *E in questo caso li Consocii potranno contra tal Socio, o Partecipe del loro Consocio, opporre tutte quell' eccezioni, che hanno contro lo stesso lorò Consocio.*

E se ne assegna la ragione, n. 5.

5 *Quando uno agisce in nome altrui, non può avere maggior ragione di quello, ch'egli rappresenta.*

6 *Li Socii d'una Ragione*, quan-

quando sono le stesse Persone dell'altra Ragione si deve ammettere tra dette due Società, o Socii dell'una e l'altra Ragione, la compensazione d'ogni loro credito, e debito.

7 *Il debito, che ha uno de' Socii in nome proprio con la Ragione, finita la Società, è compensabile col credito suo sociale.*

8 *Li Creditori di qualche Società non possono avere alcuna azione contra la porzione posta nella Società da qualche nuovo Socio aggiunto alla Società.*

9 *Niun Socio, finita la Società, può pretendere se non quello, che pagati i debiti, e tranquillati i conti con i Consocii, per mezzo de' loro conguagli, e compensazioni, gli può toccare per sua porzione nel netto avanzo della Società,* e num. 10.

12 *Fra li Mercanti la compensazione si fa ipso jure.*

13 *La compensazione si fa ipso jure, quando vi è il pericolo di perdere il credito.*

14 *E tal compensazione ha luogo in pregiudizio anche de' Creditori anteriori.*

15 *Il Mutuante al Socio di qualche Ragione alcuna partita del denaro, non ha alcuna azione contro detta Società, benchè il Socio abbia data la medesima partita alla sua Ragione.*

16 *Il passaggio di Scrittura, o sia la mutazione delle Partite ne' libri de' Mercanti, importa vero pagamento.*

17 *L'azione* de in rem verso *non può competere al Mutuante al Socio di qualche Ragione, quando la partita è scritta ne' libri in credito del Socio, e non del Mutuante.*

18 *Nè suddetta azione tampoco ha luogo, quando chi ha ricevuto il denaro, o roba altrui, non ne viene a sentire alcuno lucro.*

Amplia come al num. 19.

FLO-

FLORENTINA PECUNIARIA.

Sabbati 14. Septemb. 1720.

Coram D. Auditore de Casaregis.

DECISIONE IV.

FUrono erette in Livorno due Ragioni, una ne' 13. Giugno 1698. sotto nome di Raffaello del Vernaccia, 1
e di Andrea Antonio Davanzati, nella quale erano per la maggior parte de' Corpi interessati, e partecipi il Signor Marchese Bartolommeo Corsini, e Fratelli, ed il Sig. Gio: Batista Orlandini, benchè non facessero spendere in essa il nome loro; l'altra nel 1704. a primo Gennajo, sotto nome de' suddetti Vernaccia, e Davanzati, e di Domenico Pietra Santa, con interesse, e participazione pure de' medesimi Signori Marchese Corsini, od Orlandini, con obbligo a ciascuno di loro di dover fra mesi tre porre i loro respettivamente Capitali, secondo le rate tra loro convenute. Ma siccome il Sig. Vernaccia non avea modo di eseguire il Contratto sociale, richiese dal Sig. Francesco Peri la somma di Pezze 5000. che era appunto la rata, che a lui spettava. Ritardando però il Sig. Peri a rimettergli detta somma, il Signor Vernaccia suddetto si fece frattanto sotto li 27. Febbrajo accreditare ne' Libri Sociali in conto de' Corpi la detta somma di Pezze 5000. e addebitare simile partita in conto corrente.

Accomodata in tal forma la Scrittura, cominciò poscia il Sig. Peri a rimettere al detto Vernaccia qualche partita, e così proseguì sino all' intera somma delle Pezze 5000.

colla di cui maggior parte saldò il suo conto corrente, ed il restante ritenne appresso di se, e successivamente in piè della sua copia Originale di Società da esso, come sopra contratta, dichiarò con giorno antidato partecipe sopra le suddette Pezze 5000. rimessegli il Sig. Peri suddetto per Pezze 3000. e di aver ricevute le restanti 2000. per conto proprio a mutuo coll'interesse di tre, e mezzo per 100. affine di supplire la messa dell'intera sua rata de' Corpi nella detta Società.

Terminata finalmente la seconda Ragione di Vernaccia, Davanzati, e Pietra Santa, per la disdetta fattane dopo il triennio dagl' Interessati, e tiratala per lo stralcio, insorse il detto Signor Peri, e convenne i suddetti Davanzati, e Pietra Santa a pagargli dette Pezze 5000., e a rendergli inoltre conto degli utili fatti, e ne ottenne Sentenza favorevole dal Sig. Aud. Bonfini, la quale fu poi rivocata da' Signori tre Auditori di Ruota delle seconde appellazioni, sul motivo, che il Peri non fosse nè creditore, nè socio della Società; ma socio del Vernaccia, uno de' socii della detta Ragione.

Furono però da' suddetti Signori tre Giudici nella stessa loro Sentenza condannati li suddetti Signori Davanzati, e Pietra Santa, come amministratori, e complimentarj della detta Ragione, a render conto dentro al termine di due mesi di tutti i di lei effetti al Sig. Peri per ogni sua ragione, ed interesse, affinchè appurato lo stato della medesima, possa egli conseguire tutto ciò, che di ragione si troverà appartenersegli.

In esecuzione di detta Sentenza, ripassati tutti i Libri tanto della prima, quanto della seconda Ragione, si è trovato dal Bilancio formatone, che tutto l'avanzo de' corpi della seconda Ragione Davanzati, Vernaccia, e Pietra Santa, consisteva in un credito di Pezze 18213. 4. 6. che avea contro la prima Ragione, sopra la qual somma ha preteso il Signor Peri costringere li Signori Interessati della seconda Ragione a pagargli la rata, che gliene può spettare per le

dette

dette Pezze 5000. messe dal Vernaccia per la sua porzione de' Corpi nella stessa seconda Ragione.

Ma perchè lo stesso Vernaccia rimase debitore per grossa somma della prima Ragione, in conto de'cambj, ed altro, ed è tenuto ancora come Socio della medesima prima Ragione, a contribuire alla rata de'suoi Corpi al suddetto debito di Pezze 18213. 4. *6.* verso la nuova, di cui egli è parimente Socio, oltre al suo debito, che ha in conto corrente nella seconda, o sia nuova Ragione, perciò i suddetti Signori Interessati, o Partecipi della seconda, o nuova Ragione, i quali sono gli stessi, che sono Interessati nella prima, hanno preteso, che il detto Sig. Peri non possa avere porzione alcuna sopra le suddette Pezze 18213. 4. *6.* o più vera somma, ma solamente nell'avanzo, il quale dopo tirati tutti i conti del debito, e credito del Vernaccia, tanto nella Ragione vecchia, quanto nella nuova, e saldato ogni suo debito nel conteggio; si troverà dal Bilancio, o riparto da farsi, spettare al suddetto Vernaccia.

Commessa pertanto in questo stato la decisione di questa differenza alli Signori Cosimo del Sera, e Simbaldo Corboli, due de'Nobili, e principali Soggetti di questa Piazza, e delle Mercantili materie intendentissimi, e a me, come loro Aggiunto, per quello, che Legalmente potesse dall'una e l'altra parte eccitarsi, tanto suddetti Signori, quanto io, fummo finalmente di parere di assolvere li Signori Interessati dalla pretensione del Sig. Peri suddetto.

Imperciocchè essendo certissimo nel caso nostro, che il Sig. Peri per le Pezze 5000. messe per la rata de' suoi Corpi dal Vernaccia, non era socio, nè creditore della seconda Ragione, mentre non avea con essa contrattato, ma solamente socio in parte, cioè per le Pezze 3000. di d. Vernaccia, uno de'Socii della detta seconda Ragione, ed in altra parte per le altre Pezze 2000. creditore del medesimo per lo prestito fattogliene, affine di compire la sua rata de'Corpi, come è stato dichiarato dalla suddetta Sentenza de'Signori tre Auditori Giudici delle seconde appellazioni.

Quin-

2 Quindi ne segue, che egli direttamente contro la detta seconda Ragione, e per conseguenza contro li Socii, e Partecipi Interessati del Vernaccia, non poteva, nè può avere ragione, nè azione veruna *Text. in L. qui admittitur, cum seq. ff. pro Socio, Rot. decis.* 205. *part.* 1. *recent. & Rot. Florent in Florentina pratensa Societatis* 30. *Augusti* 1709. §. *Atque ex his, coram Farsetto, Ansald. de commerc. disc.* 80. *numer.* 3. *&* 5. *Marin. resol.* 320. *numer.* 5. *& seq. lib.* 1. *Capyc. latr. consult.* 95. *numer.* 9. *& seq. Octob. decis.* 40. *numer.* 46. *& decis.* 94. *numer.* 18. *Rocc. Episcop. capit.* 100. *numer.* 1. *& seq. & Rot. co-*
3 *ram Rembold. decis.* 280. *numer.* 1. ma solamente contra il detto Vernaccia, o pure quella, che fosse potuta al Vernaccia competere verso gli altri suoi Consocii, ed Interessati nella suddetta seconda Ragione, per *Text. in L. ex contrario* 22. *ff. pro Socio, Rot. Florent. in dicta Florentina Societatis* 30. *Augusti* 1709. *coram Farsetto, Rot. Roman. cor. Sanctiss. Alexandro VIII. decis.* 94. *numer.* 11. *& part.* 1. *rec. decis.* 205.

4 Dovendo adunque il Sig. Peri agire indirettamente contro la seconda Ragione, ovvero contro i Socii di essa seconda Ragione, con quella azione, che poteva competere al Vernaccia, e così secondo i termini nostri legali, *ex persona Vernacciæ*; egli perciò soggiacer dee a tutte quelle eccezioni, che militar possono contra il Vernaccia, puntualmente la *Rot. Roman. coram Octobon. decis.* 94. *numer.* 20. *cum seq. & Rot. part.* 1. *recent. dict. decis.* 205. *numer.* 4. *Olea de cession. tit.* 4. *quæst.* 4. *numer.* 15. *& tit.* 6. *quæst.* 11. *numer.* 2. *& seq.* e la *Ruota nostra Fiorentina in dicta Florentina pratensa Societatis* 30. *Augusti* 1709. *coram D. Audit. Farsetto ex Lib. Mot.*
5 138. *a c.* 687. §. *Et quamvis*. E la ragione si è questa, perchè chi agisce in nome d'altri, o rappresenta la di lui persona, non può avere maggiore jus di quello, che ha la Persona da lui rappresentata, *Gratian. discept.* 70. *numer.* 15. *Rot. decis.* 205. *numer.* 4. *part.* 1. *recent. & coram Bich. decis.* 511. *numer.* 18. *Rocc. Episcop. capit.* 100. *num.* 9. §. *Quinimmo, Gutierez. de compensat. lib.* 3. *quæst.* 17. *numer.* 21. Noi piena-

mente

mente nel *disc.* 5. *numer.* 60. *usque ad* 63. *de commerc. lib.* 1.

E siccome contro del Vernaccia, s'egli volesse ripetere le Pezze 5000. si potrebbe da' Signori Interessati opporre la compensazione colle somme, delle quali va egli debitore, tanto nella prima, quanto nella seconda Ragione, così la medesima compensazione, ed ogni altra eccezione si può giustamente opporre contro del Sig. Peri.

E ciò procede non ostante che il credito de' Socii, e 6
Partecipi della seconda Ragione, sia contro il Vernaccia, come uno de' Socii della prima, e non come Socio della seconda, o sia perchè nel caso nostro il debito del Vernaccia, come Socio della prima Ragione riguarda il comodo di tutta la seconda Ragione, nella quale è Socio anche lo stesso Vernaccia, parendo del tutto improprio, e irragionevole il permettere, che egli come Socio della seconda Ragione possa riscuotere da' Socii della prima Ragione per pagare a' Socii della seconda, che sono i medesimi della prima; quando per via di compensazione con tutta facilità ciascuno de' Socii può compensare in se il debito, e credito respettivamente vertente tra la prima, e seconda Ragione, come dottamente insegna il *Bersan. de compensat. cap.* 3. *quæst.* 9. *numer.* 5. e meglio al *numer.* 21. & 22. *Guttierez. eodem tract. lib.* 1. *quæst.* 3. *numer.* 47. *Altimar. de nullit. contract. rubr.* 1. *part.* 2. *quæst.* 25. *numer.* 152. & *numer.* 163. *vers. secus quoties*. O sia 7
perchè finita la Società, il debito, che ha un Socio in nome proprio, ò sempre compensabile col suo credito sociale, *Bersan. de compensat. capit.* 3. *quæst.* 9. *numer.* 7. *Censal. decis. Luc.* 11. *num.* 79. *Guttierez. de compensat. lib.* 1. *quæst.* 30. *num.* 48. *Altimar. de nullitat. contract. rubr.* 1. *part.* 2. *quæst.* 25. *num.* 147. & 159.

Nè punto suffraga ciò, che opponevano i Signori Infor- 8
manti per il Sig. Peri, cioè che avendo questi somministrate le Pezze 5000. al Vernaccia per la messa de' suoi Corpi nella detta seconda Società, la ragion voglia, che quella terminata, sopra l'avanzo, che resta, pagati i Creditori al Vernaccia, sia preferito il Sig. Peri ad ogni altro Creditore del

Ver-

Vernaccia, attesochè il capitale delle dette Pezze 5000. finita la seconda Ragione, dovendo ritornare al suo principio, debbesi considerare come denaro proprio del Peri, sopra di cui certamente non possono avere alcuna azione i Creditori del Vernaccia, per tutto ciò, che viene fermato dal *Castr. cons.* 345. *numer.* 2. *vers. præfatus ergo lib.* 2. *Rot. Rom. decis.* 91. *num.* 12. *& seq. part.* 19. *& coram Remboldo. decis.* 380. *numer.* 2. con altri da me citati al *disc.* 18. *numer.* 4. *&* 19. *tom.* 1. *de commerc.*

9 Per resoluzione adeguata di questa obbiezione, convien riflettere, che il Vernaccia, come Socio della seconda Ragione, non può avere, nè pretendere, finita anco la Società, alcuno avanzo, se non dopo tranquillati i conti colli Consocii, *Rot. dicta decis.* 205. *part.* 1. *recentior. Ansald. de commerc. disc.* 37. *numer.* 20. *& disc.* 98. *num.* 27. & late *Merlin. de pignor. lib.* 4. *tit.* 5. *quæst.* 195. *Rot. decis.* 534. *numer* 4. *part.* 13. *Buratt. decis.* 58 *numer.* 3. *& decis.* 595. *numer.* 2. *& decis.* 633. *num.* 12. *Giurb. decis.* 15. *numer.* 3. Onde se dopo il saldo de' conti niente avanza al Vernaccia, non può entrare nel caso nostro il discorso contrario.

10 Tutta la difficoltà dunque dipende dal regolamento de' conti, per tirarne l'avanzo più in un modo, che nell' altro, a favore de' Socii, e particolarmente nel caso nostro consiste in vedere, se nel conteggiare considerar si debbano anche tutti i conti correnti passati tra i medesimi Socii, ma questo dubbio resta subito sciolto, se si riflette, che tra li Socii nel loro conteggio non è proibita la compensazione di ogni sorte di conto, quando la Società è finita, o pure quando il conteggio riguarda l'interesse de' medesimi Socii, e che questa compensazione, o qualunque altra eccezione, che militar potrebbe contra il Socio, s'egli agisce contro il suo Consocio della Ragione, al medesimo modo milita contro il Creditore del Socio, per non potere lo stes-

11 so Creditore agire se non *ex persona Socii*, contro del Consocio della ragione, come s'è detto, e provato sopra, e puntualmente la *Ruota coram Seraphin. decis.* 1214. *vers. & hoc* dixe-

dixerunt, & *coram Octobon. decis* 94. *numer*. 20. 21. e meglio d'ogni altro la *Ruota nostra in dicta Florentina prætensæ Societatis coram Farsetto*. Anzi subito che fu finita la seconda Ragione, il credito, che poteva avere il Vernaccia, restò *ipso jure*, *sine facto hominis* compensato col debito, che poi 12
ebbe colli Socii della prima, e seconda Ragione, non solo perchè tra li Mercanti per lo favor del commercio la compensazione s'induce *ipso jure*, Noi nel *disc*. 21. *num*. 20. *vers*. & *licet*, *tom*. 1. *de commerc*. & *disc*. 76. *num*. 9. & 15. *tom*. 2. *eodem tract*. ma ancora perchè soggiacevano gli altri Socii, ed 13
Interessati, al pericolo di non essere soddisfatti dal Vernaccia *Guttierez. de compensat. lib*. 4. *quæst*. 22. *num*. 52. *Rot. post Salgad. decis*. 149. *num*. 8. & *seq. Gob. consult*. 130. *num*. 14. e Noi nel *disc*. 21. *num*. 14. *tom*. 1. *de commerc*. la quale compensazione procede eziandio in pregiudizio de' Creditori anteriori, Noi pienamente nel detto *disc*. 21. *num*. 13. & *numer*. 20. §. *Et licet*, *vers. major tamen controversia*.

Inoltre si toglie ogni dubbio col ponderare in fatto, che le Pezze 5000. somministrate dal Peri, servirono al Vernaccia per estinguere il suo conto corrente, cioè il debito cambiario contratto colla Società, e non per messa de' Corpi, sicchè l'avanzo, che gli poteva spettare finita la Società, era suo proprio, e non del Peri, come in simili termini dicono il *Buratt. decis*. 514. *num*. 5. & *seq. Gratian. cap*. 964. *num*. 6. & *seq*. seguitati dal *Vesc. Recc. al cap*. 100. *num*. 11. & 12.

E benchè si opponesse, che l'aversi il Vernaccia fatto 15
accreditare ne' Libri Sociali le Pezze 5000. per la sua messa de' Corpi, e indebitare altra simile partita in conto corrente, il quale fu poi estinto colle Pezze 5000. effettive somministrate dal Peri, non sia stato ciò altro, che una finzione, o solo passaggio di Scrittura, ma che veramente le sue Pezze 5000. entrarono in cassa della Ragione; ciò poco rileva, poichè questa finzione, o passaggio di Scrittura 16
ha forza di un vero sborso, o pagamento, come se appunto il Vernaccia avesse effettivamente messe nella Società le dette Pezze 5000. e dalla Società gli fussero state imprestate, o da-

o date a cambio, come puntualmente prova lo *Scaccia de commerc.* §. 2. *gloss.* 5. *num.* 55. *Card. de Luc. de regul. disc.* 115. *num.* 14. & *Rot. Gen. de mercat. decis.* 2. *num.* 5. e puntualmente il *Buratt. decis.* 514. *numer.* 6. *vers.* & *fuerunt adnotatæ*, *Rocc. capit.* 100. *numer.* 12. & per ea quæ tradunt *Bald. cons.* 190. *lib.* 2. *Ansald. de commerc. disc.* 2. *num.* 36. & *decis.* 68. *in addit. num.* 46.

Nè finalmente giova, che le Pezze 5000. non solo fossero state rimesse al Vercaccia all'effetto preciso di metterle nella Ragione in parte per suo conto, e partecipazione, e in parte per conto dello stesso Vernaccia, ma che di fatto entrassero in cassa, ed utilità della stessa Ragione, onde pare, che questa sia tenuta verso il Vernaccia, almeno per l'azione *de in rem verso*.

17 Primieramente, perchè non è vero, che sieno entrate nella Ragione, attesochè con quelle fu estinto il conto corrente del Signor Peri, come a nostro proposito osserva benissimo *Monsig. Rocca al detto cap.* 100. *num.* 11. & 12.

In secondo luogo si risponde, che quando manca il contratto, o l'obbligazione, come nel caso nostro, mentre le Pezze 5000. non pervennero nella Ragione per alcun contratto seguito tra essa, e il Sig. Peri, allora ogni altra azione, che senza contratto, e per sola equità dalla Legge viene concessa, come in quella *de in rem verso*, *negotiorum gestorum*, e dalla Legge *si, & Titium*, *ff. si certum petat.* o al-
18 tra simile, non ha luogo, quando chi ha ricevuto il denaro, o la roba altrui, non ne viene a sentire un positivo lucro, o come dicono i nostri, *non fuit factus locupletior cum alterius jactura*, *Card. de Luc. de credit. disc.* 72. *num.* 7. & *disc.* 73. *num.* 4. & *de dot. disc.* 156. *numer.* 5. *Monsig. Ansald. de commerc. disc.* 44. *a num.* 9. *usque ad num.* 19. & *disc.* 45. *num.* 26. *usque in fin.* Noi nel *disc.* 56. *num.* 56. & 57. *tom.* 2. e pienamente la *Ruota nostra in Liburnen. pretii*, 30. *Martii* 1722. *coram me*.

Ora dunque se nel nostro caso gli altri Socii, ed Interessati col Vernaccia, dal denaro del Peri non ricevono verun lucro, cioè *non fuerunt locupletiores effecti*, o perchè a con-

considerato in se solamente l'effetto, nella maggior parte si è perduto per disgrazia del negozio andato a male, ed il restante è servito, o deve servire, coll'altro degli altri Socii, per pagare i Creditori comuni della prima Ragione, o secondo la formalità legale, essendo divenuto proprio della seconda Ragione, egli è rimasto soggetto alla compensazione di ciò, che restava veramente debitore a' Signori Interessati il Vernaccia, tanto nella prima, quanto nella seconda Ragione, non può al Signor Peri competere alcuna delle suddette azioni equitative contro la seconda Ragione, o Socii della medesima, come in puntuali termini a questa simile obbiezione rispondono. *Monsign. Ansald. al d. disc.* 45. *num.* 26. *usque in fin. Rot. cor. Sanctiss. Alex. VIII. decis.* 94. *n.* 18. 19. *& seqq. Monsig. Rocc. al detto cap.* 100. *num.* 8. *& Rot. nostra in dicta Florentina prætensæ Societatis coram Farsetto.*

E così, ec. l'una e l'altra Parte virilmente informante.



A R-

ARGOMENTO.

SI spiega il Bando di Livorno intorno alli partiti delli Mezzani non soscritti dalle Parti.

Il mandato si può provare colle conjetture, e quali siano nel caso presente.

Il rimedio, o sia azione sussidiaria della *L. si me, & Titium*, e altre simili *de in rem verso* quando abbia luogo.

Dal contratto del Procuratore, il quale non ha spiegato il mandato, non resta obbligato il Principale verso dell'altro Contraente, e ciò procede, benchè il Contraente col Procuratore sapesse estragiudicialmente il mandato.

SOMMARIO.

1 *IL contratto benchè sia nullo da principio per difetto di consenso, si convalida per la susseguente esecuzione datagli dalle Parti.*

2 *Il contratto contenuto in qualche Scrittura, o Instrumento nullo, si può provare con altre prove* de jure *concludenti*, e num. 3.

4 *Il detto, o sia fede del Mezzano, non vale più di un Testimone, ma quando è amminicolato fa piena prova*, n. 5.

Particolarmente fra' Mercanti, num. 6.

7 *Li Giovani, o Ministri de'* Mercanti *possono essere Testimonj nelle cause de' loro Principali.*

Se ne dà la ragione al n. 8. *e* 9.

10 *Il mandato si può provare con le sole conjetture.*

11 *Si riportano moltissime conjetture per provare il mandato, e* num. 12. 13. fino al 22.

21 *Il rimedio, o sia azione sussidiaria della* L. si me, & Titium, *ed altre simili* de in rem verso, *quando possano aver luogo, o nò, e* n. 24.

25 *L'azione si acquista al Contraente, e non a chi non è intervenuto al contratto, benchè tutto l' interesse del contratto sia di questo.*

26 *Dal contratto del Procuratore il quale non ha spiegato il mandato, non resta obbligato il Principale, ma solo il Procuratore.*

E ciò procede anche nel caso, che il Contraente col Procuratore sapesse estragiudicialmente il mandato del Principale. num. 27.

28 *Il pagamento si presume fatto per quel debito, a cui corrisponde per l' appunto la somma pagata.*

E molto più quando il pagamento vien fatto alla scadenza dello stesso pagamento, n. 29.

30 *Quando uno paga al Creditore d'un Terzo debitore, si dice pagare il proprio debito, se egli per il medesimo debito fusse per verità obbligato verso lo stesso Terzo debitore.*

31 *Il Giudice ne' casi dubbiosi di fatto, o di ragione, può nel giudicare appigliarsi alla strada di mezzo, e* num. 32.

Particolarmente nelle cause mercantili, num. 33.

34 *Il Giudice può riservarsi di moderare la sua Sentenza, per le prove, che in avvenire si potessero fare.*

LIBURNEN. PRETII.

Lunæ 30. Martii 1722.

Coram D. Auditore de Casaregis.

DECISIONE V.

A Tre particolari eccezioni, con le quali pretendeva il Sig. Gabriel Medina esimersi dal pagamento del prezzo di sei balle Quoja d' Irlanda domandatogli dal Sig. Giovanni Pieri, riducevasi tutto lo sforzo de' di lui Avvocati.

La prima, che con la semplice fede, o partito estratto dal Libro del Mezzano Cittadelli, non restava abbastanza giustificata la vendita delle suddette sei balle, mentre non appariva, che fosse stato esso sottoscritto dalle Parti alla forma del Bando di Livorno, il quale dispone, che nelle vendite di Mercanzie eccedenti il valore di Pezze 1000. non debba aversi fede al partito del Mezzano, se non sarà sottoscritto anche dalli Contraenti.

La seconda, che non appariva della consegna di dette Quoja al Sig. Medina compratore, o ad altri di suo ordine, o consenso.

Terza, finalmente, che il prezzo di dette Quoja era stato pagato dal Sig. Isach di Segni, nelle cui mani esse veramente pervennero con la valuta di più lettere cambiali consegnate dal detto Segni al Sig. Pieri.

Dopo un'esattissimo esame da me fatto sopra le premesse eccezioni, stimai per verità essere del tutto insussistenti le due

due prime, poichè dalle prove in Processo parvemi, che bastantemente costasse della vendita delle suddette sei balle al Medina, come altresì della loro consegna al Sig. Isach Di Segni, in virtù d'ordine, o mandato presunto del detto Sig. Medina, e rispetto alla terza essendomi ritrovato dalle varie circostanze del fatto molto dubbioso nel decidere, se le lettere cambiali date dal Di Segni si doveano ponere nel conto corrente del suddetto Sig. Pieri col suddetto Di Segni, o pure a conto del prezzo di dette sei balle Quoja, perciò sù tale ambiguità ho stimato per ora seguitare la strada di mezzo, con dividere la valuta delle suddette lettere, cioè di quelle, che furono compite, con ordinare di doversi la di lei metà contrapporre al conto delle suddette sei balle, e l'altra metà al conto corrente del suddetto Sig. Pieri, riservandomi però di variare secondo quello, che potesse in avvenire constare in contrario dalle migliori prove, che l'una, o l'altra delle parti intorno a ciò far potesse.

Le ragioni, che mi hanno persuaso a così giudicare, sono le seguenti, e secondo il mio debole intendimento assai convincenti.

E primieramente in riguardo al punto della controversa vendita, io rifletteva, che se in oggi si pretendesse dal Sig. Pieri di costringere il Sig. Medina a stare al contratto della vendita, averebbe in vero potuto il Sig. Medina opporre il difetto della sottoscrizione delle Parti, sotto il partito del Mezzano, contro la disposizione dell'accennato Bando, poichè la nostra vendita eccede la valuta di Pezze mille; ma perchè si tratta nel caso nostro di una vendita, che ha avuta già la sua esecuzione con la consegna attuale delle dette sei balle, seguita col precedente peso, e tara delle medesime, come consta da' Libri pubblici della Dogana di Livorno, ed altri recapiti esibiti in Processo, così non si può più essa impugnare, mentre non si può negare, che il contrat- 1
to quantunque da principio nullo, ed invalido anche per difetto di consenso non resti per la susseguente esecuzione approvato, e ratificato dalle Parti *Marescott. var. resolut.*

 cap.

cap. 81. *num.* 24. *lib.* 1. *Altograd. Sen. conf.* 1. *num.* 18. 19. 20. *Rot. cor. Pen. in Perusina executionis* 10. *Martii* 1595., e in comprovazione di ciò, fu dal Sig. Pieri esibita una fede di moltissimi Mercanti di Livorno, li quali per la pratica continova, ed universale di quella Piazza attestano, che per li contratti particolarmente delle vendite già eseguite per parte del Venditore, mediante la consegna delle merci vendute non si è mai osservata la disposizione del suddetto Bando, e si eseguiscono i partiti de' Mezzani, come se fossero stati dalle Parti sottoscritti.

2 In oltre si considerava, che quantunque la Legge del suddetto Bando non voglia, che si presti fede alli partiti de' Mezzani sopra il valore di Pezze mille, quando non siano sottoscritti dalle Parti, non però resta per essa proibito, che non si possa altronde giustificare il contratto per mezzo di quelle prove, che de jure sarebbero sufficienti, come ho pienamente fermato nel mio *disc.* 6. *num.* 18. 19. 45. 46. *de commerc. tom.* 1., e la ragione è chiarissima, poi-
3 chè simili Leggi, o Bandi non intendono mai di annullare il contratto stesso, ma di togliere la fede a quel ricapito, o instrumento, che non è fatto secondo le forme, o solennità ordinate, perciò ogniqualvolta, che il contratto si giustifica altronde con altre prove *de jure* concludenti, debbesi tenere per fermo, e valido, così concordemente affermano, oltre li Testi espressi nella *L. cum in instrumenti ff. de fid. instrum. & L. cum res C. de probat. & L. pactum* 17. *C. de pact.* il *Natta conf.* 609. *num.* 23. *Tiraquel. de retract. lignag. gloss.* 1. *§.* 2. *num.* 2. *& seq. Parex. de instrum. edit. lib.* 1. *tit.* 1. *resol.* 3. *§.* 1. *à numer.* 35. *& §.* 2. *numer.* 76. *&* 77. *Surd. conf.* 144. *num.* 13. *Fontanell. de pact. clauf.* 1. *à num.* 5. *& clauf.* 6. *gloss.* 3. *part.* 7. *à numer.* 75. *Intrigliol. conf.* 25. *à numer.* 5. *&* 17. *Noguerol. allegat.* 27. *numer.* 28. *Olea de cess. tit.* 7. *quaest.* 3. *in fin.* e Noi *ad Stat. Jan. tit.*
4 *de Decret. §.* 3. *num.* 20. *fol.* 55. onde se nel caso nostro tal vendita viene provata dall'esame giudiciale dello stesso Cittadelli mezzano, il di cui detto, benchè *de jure* per se solo

non

non vale più che di un Testimone *gloss. in L. hac consultissima C. de testam. Dec. cons.* 17. *numer.* 4. *Altograd. Sen. cons.* 50. *numer.* 80. 88. *& cons.* 72. *numer.* 12. *lib.* 1. *Farinac. de testibus quæst.* 158 *numer.* 169. *Rot. coram Put decis.* 372. *numer.* 2. *lib.* 1. *Mans. consult.* 529. *num.* 27. pure quando resta amminicolato, fa piena prova, come puntualmente do- 5
po molti citati il *Bertacchin. vot.* 84. *Rot. post Card. de Luc. decis.* 38. *numer.* 96. *de testam. in Mantiss.* e fuor di ogni dub- 6
bio, quando si tratta di cause vertenti tra' Mercanti *Belmont. decis.* 59. *num.* 13. 14. *& Rot. Januen. decis.* 171. *numer.* 4. 5. 6. non può certamente aver luogo la disposizione del suddetto Bando.

Che nel caso nostro venga non solo, ma oltre modo amminicolato, lo dimostra il Processo, ove ad ogni passo s' incontrano argomenti conjetturali, che lo fiancheggiano, e particolarmente basta considerare l' estratto del Libro Giornale del peso della Dogana di Livorno, dove si vede notato il Sig. Medina per compratore delle suddette sei balle, e l'altro estratto dal Libro del peso, e misura della Dogana, in cui vien dato debito del peso allo stesso Sig. Medina, il qual debito fu poi soddisfatto dal Banco del Padre di detto Sig. Medina compratore; La deposizione giudiciale di Jacopo Maria Belli, il quale attesta di essersi portato d'ordine del suddetto Sig. Cittadelli mezzano a Casa del detto Sig. Medina a dirgli, che mandasse a ricevere la partita delle Quoja comprate dal Sig. Pieri, ed esso Sig. Medina gli replicò, che averebbe mandato a riceverle, e con l' altra deposizione di Odoardo Corsi, il quale similmente attesta di aver portata al Signor Medina la nota della pesatura delle Quoja controverse, il quale dopo di averla attentamente letta, gli rispose, che stava bene, con ritenerla appresso di se, e benchè questi sia scritturale del detto Sig. Pieri, non è perciò inabile *de jure* a testificare per il suo Principale, come in termini de' Giovani de' Mercanti fermò 7
la *Ruota cor. Duran. decis.* 368. *n.* 41. *& seq. Rot. Januen. decis.* 31.
num. 10. per la ragione, che i Mercanti sogliono per lo più 8

fare i suoi negozj con la maggior possibile segretezza, tanto più quando viene, come nel caso nostro, corroborato da tanti valevoli amminicoli *Belmont. dict. decis. 59. num. 12. 14. Rot. post Card. de Luc. de testam. in Mantiss. decis. 38. num. 96. & part. 18. rec. decis. 532. numer. 7. & part. 19. decis. 185.*
9 *numer. 23. & decis. 596. numer. 6.* pienamente *Monsig. Frosini* Arcivescovo di Pisa Prelato di somma dottrina, ed esemplarità, in una *Pisana Sepulturæ 19. Julii 1709.* impressa appresso la *Ruota di Lucca tom. 5. alla decis. 450. num. 22.* ed altri sopraccitati.

10 Con pari facilità fu da me rigettata la seconda eccezione, perchè quantunque apparisca, che la consegna attuale delle controverse Quoja non fosse fatta al Sig. Medina, ma al Di Segni, pure siccome il mandato si può *de jure* presumere eziandio dalle sole conjetture *Merlin. Pignatell. controv. 78. centur. 1.* & ibi *Scopp. num. 3. Capyc. latr. consult. 90. Ludovis. dec. 111.* & ibi *Add. & decis. 275. Mart. Med. exam. 35. num. 11. De Luc. de cambiis disc. 13. num. 3. & de censib. disc. 24. numer. 5. Merlin. decis. 692. num. 82.* ed altri infiniti allegati dall'*Altimar. rub. 1. quæst. 30. num. 105. 106.* così con tutta ragione dalle varie circostanze del fatto potei nel nostro caso argomentare, che dal detto Signor Medina fosse dato al detto Sig. Di Segni l'ordine, o mandato di ricevere le dette Quoja, e benchè sia riposto in arbitrio del Giudice il veder bene, se le conjetture concorrenti nel caso, di cui si tratta, siano sufficienti, o nò a presumere il mandato *Medic. exam. 35.* & ibi *Add.* nel caso nostro però apparvero così soprabbondanti, che non mi lasciarono luogo a dubitarne.

11 La prima conjettura resultava dal considerare, che il Di Segni era strettissimo amico del Sig. Medina; e si valeva spesso della di lui Persona ne'suoi negozj, e lettere di cambio, quali si veggono frequentemente, e in gran copia dal medesimo Sig. Medina indossate *Ansald. de commerc. disc. 25. num. 20. Card. de Luc. de camb. disc. 13. num. 4. & de regal. disc. 115. numer. 5. & de censib. disc. 24. num. 5. Altimar. de nullit. contract. rub. 1. quæst. 30. num. 198.*

La

La seconda, perchè nello stesso giorno, dopo immediatamente, che fu conclusa la vendita delle Quoja col Signor Medina, venne il detto Di Segni a ricevere pubblicamente nel Magazzino del Sig. Jachson la loro consegna, onde non essendo verisimile, che il detto Di Segni, quale era assente del negozio delle dette Quoja, potesse indovinare l'ora, e il punto della vendita fattane al Sig Medina, si deve credere, che ciò facesse il Di Segni per saputa, e ordine del Sig. Medina *Rot. in Mantiss. decis.* 11. *num.* 11. *ad Card. de Luc. de dot.* & *cor. Royas decis.* 380. *sub num.* 8. *vers. siquidem Doctores*, e chi sa qualche cosa, che non può averla verisimilmente saputa, che dal Padrone, si presume in lui il mandato, come in chi porta le scritture, e ragioni del Principale *Add. ad Buratt. dec.* 294. *lit. B. De Luc. de fideicomm. disc.* 23. *num.* 13. 14. & *de judic. disc.* 23. *num.* 8. tanto più, che non ammettendosi un tale mandato doverebbesi confessare il Di Segni per uno sfrontatissimo rubatore, che abbia avuto tale ardire di truffare al pubblico cospetto le dette Quoja al Sig. Medina suo parzialissimo amico, o al Sig. Pieri, affine dunque di evitare un tale enorme delitto nella Persona del Sig. Di Segni Mercante, vissuto fin'allora con buona fama appresso alla Piazza, si deve presumere il mandato *Felin. in cap. nonnulli* §. *Sunt*, & *alii num.* 7. *vers. secundo videtur obstare de rescript. Mantic. de tacit. lib.* 7. *tit.* 6. *num.* 9. *Mart. Medic. exam.* 35. *num.* 106. *Scopp. ad Merlin. cap.* 88. *num.* 3. *cent.* 2. ed ottimamente la *Rota cor. Bich. dec.* 71. *num.* 13. 14. & 25. e che regolarmente si debba presumere il mandato, quando non è verisimile, che colui, che ha fatto la tal cosa, non l'abbia fatta senza ordine, o mandato *Mascard. de probat. concl.* 1171. *num.* 4. & 8. *Cyriac. contr.* 505. *num.* 52. & *Mart. Med. in addit. ad examen* 35. *in fin.*

Terza, perchè dopo la consegna delle Quoja fatta al Segni non si vede, che il Medina abbia dimandata mai la stessa consegna dal Sig. Pieri, nè fatta alcuna doglianza *Rot. coram Dunozzet. decis.* 786. *num.* 10. & *coram Bich. decis.* 135. *num.* 23. tanto più ch'era noto a tutta la Piazza, che il

Segni aveva ricevute le dette Quoja, il che doveva poi sapersi ancora dal Sig. Medina, Noi nel *Trattato del Cambista instruito cap.* 1. *num.* 19. *e* 20.

17 La quarta, perchè non è verisimile, che il Signor Pieri Mercante prudente, ed accorto avesse consegnato ciecamente, e alla balorda una partita così notabile di Quoja al Segni, se non fosse stato certo, ch'egli avesse dal Sig. Medina l'ordine di riceverle, e molto più ciò procede, se si considera la somma cautela usata in questo negozio dal Signor Pieri, il quale non volse senza Mallevadore fidare il prezzo delle Quoja al Sig. Medina, onde assai più resta inverisimile, che egli senza precedente ordine dal Sig. Medina volesse consegnare al Segni, allora grandemente decaduto alla Piazza di credito, per li molti debiti, che aveva, e così arrischiare a sproposito, o perdere per capriccio il fatto suo, come pondera al nostro proposito la *Ruota coram Ludovis. decis.* 111. *num.* 3. *&* *decis.* 275. *num.* 3. 5. *Mart. Med. exam.* 35. *num.* 98.

18 Quinta, perchè dopo la consegna delle dette Quoja, fatta al Segni fu inviata dal Cittadelli mezzano al Sig. Medina la nota del peso, e tara delle medesime Quoja, ed il conto del loro netto importare, quale fu da lui ricevuto senza alcuna contradizione, anzi con approvarlo, come attestano il detto Mezzano, ed Odoardo Corsi, puntualmente il *Card. de Luc. de camb. disc.* 13. *numer.* 4. *vers. quinto, & num.* 5. *Ansald. decis.* 8. *num.* 8.

19 La sesta, perchè il detto Cittadelli avendo mandato ad avvisare per mezzo del Belli suo Giovane il Sig. Medina, che mandasse a ricevere le Quoja, detto Sig. Medina rispose, che averebbe mandato, onde essendo venuto poco dopo il Segni a ricevere le Quoja, si deve presumere, che questi avesse avuto tal ordine dal Sig. Medina *Rot. coram Bich. decis.* 786. *num.* 7. *vers. prima igitur conjectura*, e molto più ha luogo questa conjettura nel caso nostro, perchè anche poco dopo della consegna delle Quoja fatta al Segni, il Medina disse al Signor Cittadelli mezzano,

con

con cui s' incontrò in Piazza, che già aveva ricevute le Quoja.

La settima, perchè tal consegna delle Quoja si vede no- 20
tata nelli Libri del Sig. Pieri al Medina, il che sarebbe falsissimo, se il Segni non avesse avuto tal ordine di riceverle, e benchè li Libri non provano a favore dello Scrivente, servono però di amminicolo, e conjettura a far presumere il mandato, puntualmente il *Card. de Luc. de camb. disc. 13. num. 4. per tot.*

Ottava, perchè nel Libro del Pesatore di Dogana fu notato il Sig. Medina per debitore del peso, il che non sarebbe seguito, se non si fosse fatta la consegna delle Quoja al Segni per il Medina, come è stile della Dogana, e Pesatori di Livorno.

Nona, perchè fu il debito della detta pesatura pagato 22
dal Banco del Sig. Medina *Saminiat. cons. 5. num. 13. post ejus controv. tom. 1.*

Passando ora alla terza eccezione, il punto della difficoltà, che in riguardo ad essa fu lungamente, e con molto calore delle Parti trattato, si ristringeva tutto in saper ben discernere per qual conto, o in qual conto fossere state date dal Segni al Sig. Pieri le lettere cambiali, cioè una di Pezze 500. per Napoli, sotto 4. Novembre 1720.; altra per Venezia di Pezze 400. sotto li 8. dello stesso mese; altra per Napoli di Pezze 333. 10. 5. li 8. detto, altra per Venezia di Pezze 246. 4. 10. sotto 15. detto, importanti in tutto Pezze 1479. 15. 3.

Per parte del Sig. Pieri si allegava, che le suddette lettere gli furono date dal Segni per contrapporle al suo conto corrente, come di fatto ne' Libri del suddetto Sig. Pieri in atti esibiti, si veggono contrapposte nella parte dell' avere del Segni, e siccome nel conto corrente del Sig. Pieri non si vede accesa la partita delle suddette Quoja, così non si può mai pretendere, che le suddette cambiali debbano riferirsi a questo conto, tanto più se si considera, che il Segni non restava debitore del Pieri per conto delle dette Quoja, poichè aven-

avendole vendute al Medina, riconobbe per debitor di esse solamente il Medina, benchè poi per di lui ordine le consegnasse al Segni; onde se il Segni non era debitore del prezzo delle Quoja al Pieri, non poteva questi accendernelo debitore nel conto corrente, nè il Segni dando le lettere cambiali al Pieri si può dire, ch'egli avesse mai intenzione di estinguere un debito, che non aveva col medesimo.

Che il Segni non fosse debitore del prezzo delle dette Quoja al Pieri non ha bisogno di prova, mentre tra il Pieri, e il Segni non vi passò alcun contratto, da cui potesse nascere alcuna obbligazione del Segni a favore del Pieri.

23 E quantunque vogliano i Dottori, che secondo l'equità della *L. si me, & Titium, ff. si cert. petat.* si possa agire contro colui, alla di cui mano è pervenuta la roba altrui, e da lui ritenuta con titolo lucrativo per non averne ancora pagato il prezzo, benchè tra loro non vi sia seguito alcun contratto, pure questa azione equitativa, o altra simile *de in rem verso* a' termini della *L. ei qui §. fin. C. quod cum eo*, da' nostri Professori tanto commendata per il buon regolamento del commercio, siccome sono solamente sussidiarie, cioè non esperibili, se non nel caso, che colui, di cui era la roba, o il denaro, non potesse rimanere soddisfatto dal suo proprio Debitore, con cui aveva immediatamente contrattato, come affermano comunemente il *Surd. cons.* 420. *numer.* 1. 2. *& aliment. lib.* 8. *privileg.* 48. *numer.* 5. *Gratian. capit.* 107. *numer.* 26. *Cost. de remed. subsid. remed.* 12. *per tot.* il *Vescovo Rocc. cap.* 100. *numer.* 7. *&* 8. *Ansald. de mercatur. disc.* 28. *numer.* 11. *& disc.* 44. *numer.* 10. 11. *disc.* 45. *num.* 28. *& disc.* 46. *numer.* *& disc.* 60. *numer.* 34. *Rot. coram Otthobon decis.* 40. *numer.* 46. *in fin. & part.* 16. *recent. decis.* 9. *numer.* 14. *De Luc. de credit. disc.* 72. *num.* 7. *& disc.* 73. *num.* 4. *& de dote disc.* 156. *num.* 52. *Urceol. consult.* 14. *num.* 2. pienamente il *Calvin. de aquit. lib.* 1. *capit.* 38. *per totum*, *& Rot. coram Gregor. decis.* 216. *num.* 1. *& per tot.* ibique *Adden.* e Noi nel *disc.* 56. *numer.* 56. *&* 57. *tom.* 2. *de commerc. Rot. Flor. in Florentina pecuniaria* 14. *Septembris* 1720. *§. ultimo*,

coram

coram me; e così chi vuole agire con simili azioni contro 24
di coloro, co' quali non ha contrattato, deve concludentemente provare prima il caso di tal sussidio, mirabilmente la *Ruota di Roma cor. Ludovis. decis.* 216. *per tot.* e gli *Adden. e Calvin. de aquit. dict. cap.* 39. *numer.* 14. ed altri sopra citati.

Nè ho creduto di alcuna sussistenza l'objetto, che il Medina non avesse alcun' interesse nelle Quoja, anzi egli le contrattò non per se, ma per li Segni, e così operando per verità in tal negozio a nome, o come procuratore del Segni, o non era in nulla tenuto, o almeno il Segni con esso lui rimaneva anche principalmente obbligato al medesimo contratto.

Poichè circa la prima parte dell' opposizione è manifesto 25
equivoco il voler dedurre dall'interesse l'azione, mentre può stare insieme, che l'azione del contratto si radichi solamente nella Persona di chi contratta, e non si acquisti a colui, che ha l'interesse nel contratto, o a cui spetta tutto il comodo, o incomodo del contratto, come ho pienamente fermato nel *disc.* 5. *num.* 27. & *seq. tom.* 1 *de commerc.*

In quanto poi all'altra parte dell'objetto, convien pre- 26
mettere la distinzione comunemente ammessa da' Dottori, o il Mercante, che contratta per altri ha spiegato l'ordine, o mandato di contrattar per altri a notizia dell'altro Contraente, e allora non resterà egli obbligato, ma solamente il Principale, in di cui nome ha inteso di contrattare, o pure ha contrattato in suo nome, senza esprimere, e spiegare alcun'ordine, o mandato, o nome altrui, ed allora rimarrà egli dal contratto solamente obbligato, e non quello per cui ha veramente inteso, ed aveva ordine, e mandato di contrattare, per il Testo puntuale nella *L. ei qui* 7. *§. fin. C. quod cum eo. De Luc. ad Golm. de procurat. part.* 5. *cap.* 1. *numer.* 4. *vers.* & *ratio*, *Rot. coram Ludovis. decis.* 216. *per tot. Calvin. de aquit. capit.* 38. *in fin. lib.* 1. *Mans. consult.* 496. *numer.* 13. *D. Ansald. de commerc. disc.* 30. *numer.* 31. & 32. *Hodier. contr.* 39. *num.* 29. ottimamente il *De Luc. ad Gratian.*

cap. 385.

capit. 385. *numer.* 17. *fino al fin.* e Noi nel *disc.* 5. *num.* 58. *& seq. tom.* 1. *& disc.* 76. *num.* 1. 2. 3. *tom.* 2. *de commerc.* essendo noi dunque nella seconda parte della distinzione, perchè il Sig. Medina quando stipulò la compra delle Quoja non spiegò, che il proprio nome, perciò da questo contratto non potè nascere al Sig. Pieri alcuna azione contro del Segni.

E ciò averebbe luogo benchè si potesse provare, che il
27 Sig. Pieri avesse avuta notizia estrajudiciale, che il Medina faceva tal compra per il Segni, perchè nel nostro caso apparisce, che il Sig. Pieri ha nel suo contratto contemplata solamente la Persona del Medina, e in niente quella del Segni, come consta dal partito del mezzano Cittadelli, e dalla malleveadoria fatta solamente per il Medina dallo stesso Mezzano, e meglio dalli Libri dello stesso Sig. Pieri, e dagli altri di Dogana, ne'quali non fu nominato, nè fatto debitore altri, che il Medina, come per il Testo espresso nella *L. eum qui* 13. *C. si cert. petat.* e la *gloss. magistrale in L. si pupilli §. Sed & si ff. de negociis gest.* fermano *Sanfelic. post dec.* 182. *alleg.* 1. *numer.* 1. *& alleg.* 2. *vers. agit*, *& Ansald. de commerc. disc.* 30. *num.* 31. *&* 32.

Al contrario per la parte del Sig. Medina si adducevano varie conjetture per dimostrare che l'intenzione, ed animo tanto del Segni, che del Signor Pieri fu che la valuta delle lettere suddette dovesse andare nel conto delle controverse Quoja.

28 La prima conjettura, che pareva assai valevole si ricavava dalla corrispondenza, che avevano per l'appunto anche ne' rotti, cioè ne' soldi, e quattrini la valuta di dette lettere cambiali, con la partita del prezzo delle Quoja *Rot. Romana decis.* 132. *num.* 24. *part.* 6. *recent. & post Zacch. de obligat. Cameral. decis.* 119. *num.* 24. e con moltissimi altri allegati dal *Vescovo Rocca disp.* 144. *num.* 7. *& Rot. coram Ludovis. decis.* 511. *numer.* 3. *& coram Dunozet. Jun. decis.* 786. *numer.* 9. *Accaris. decis.* 75. *numer.* 10. *Scopp. ad Merlin. Pignattell. centur.* 1. *capit.* 77. *numer.* 10. *Mart. Med. decis.* 26. *num.* 7. *Rot.*
post

post Merlin. de pignor. decis. 128. num. 22. & coram Cels. decis. 250. num. 2. & Rot. Flor. coram D. Audit. de Comitib. decis. 51. num. 20. con questo di più, che l'ultima lettera di Pezze 246. 4. 10. che veniva a comporre con le precedenti lettere la somma per l'appunto del prezzo delle Quoja, fu data dal Segni sulla nota, o sia come viene detto da' Mercanti di Livorno, *appunto* mandatogli dallo stesso Pieri, e non perchè questi avesse alcuna necessità di prendere la suddetta lettera per rimettere tal somma a Venezia, ma per negoziarla in Livorno, come seguì immediatamente con li Signori Huigens, con cui la cambiò, e ne prese la valuta, con osservare altresì, che la suddetta lettera non fu propria del Segni; ma fu da lui presa da Raccà di Livorno, il che mostra la necessità, che ebbe il Segni di accettarla da Raccà, altrimenti senza una precisa necessità non averebbe il Segni presa la detta lettera da un Terzo, e questa tale necessità, siccome non si può riferire all'urgenza, che avesse il Segni di rimettere a Venezia, nè tampoco di negoziarla alla Piazza per ricavarne la valuta in contanti, perchè come si è detto, fu cambiata dal Segni, con il Signor Pieri, senza rimborsarne la valuta in contanti, e dal Sig. Pieri cambiata con li Sig. Huigens per la valuta pagata in contanti, nè molto meno si può riferire all'urgenza di pagare il Signor Pieri, il quale prescindendo dal prezzo delle controverse Quoja, non restava creditore del Segni, ma debitore di non poca somma in conto corrente, onde convien presumere, che li Segni intendesse con tale lettera appuntata dal Sig. Pieri, la quale veniva a fare per l'appunto il resto del prezzo delle suddette Quoja, di volere estinguere il conto delle medesime.

Aggiungevasi, che dal Segni fu principiato a dare le sud- 29
dette lettere al Sig. Pieri subito alla scadenza delli due mesi assegnati al pagamento delle dette Quoja controverse, come in simile caso argomenta la *Ruota Romana par. 4. tom. 3. decis. 507. num. 5.*

E tutto questo discorso conjetturale avvaloravasi con l'at-

l'attestazione del Sig. Rainero Mazzanti, con cui il Sig. Pieri aveva cambiate le due lettere per Napoli, dategli dal Segni, il qual Sig. Mazzanti nel suo esame giuridicamente fatto, depone in sostanza, che subito inteso il fallimento del Segni si portò dal Sig. Pieri per pregarlo a scrivere al suo Corrispondente di Napoli, che in caso non fossero accettate, e compite le dette due lettere, le facesse accettare, o soddisfare per onore della di lui rata, acciò non ritornassero in protesto, come molto temeva atteso il suddetto fallimento del Segni, a qual richiesta il Sig. Pieri rispose, che a lui nulla importava, che le lettere tornassero protestate, perchè se egli doverà pagare il ritorno, non gli mancherà il suo regresso sicuro contro del Cittadelli, e Medina, dalla qual risposta argomentavasi, che se per il ritorno delle dette lettere il Sig. Pieri confessa d'avere il regresso contro li Cittadelli, e Medina, segno è ciò molto forte, che le dette lettere furono date dal Segni a conto delle dette Quoja, per le quali il Medina, e Cittadelli restavano obbligati.

30 Non pareva poi, che avesse in se alcuna repugnanza, o contradizione il voler presumere dalle conjetture, che le lettere date dal Segni al Pieri siano andate in conto, ed estinzione del prezzo delle Quoja, quando il Segni non aveva contrattato con detto Sig. Pieri, e non era perciò tenuto a pagare suddetto prezzo al Pieri; poichè si risponde, che restandone il Segni debitore al Medina, e questi al Pieri, ogni volta dunque, che il Segni paga al Pieri le dette Quoja viene in sostanza a pagare, ed estinguere un proprio debito, come pondera la *Rota coram Cavaler. decis. 460. n. 2. vers. Nihilominus*, e in simili termini il *Bonden. collect. legal. 49. num. 71. & seq. tom. 2. Merlin. decis. 543. num. 1. & seq. Urceol. in addit. ad decis. 14. post tract. de transact. Bich. decis. 340. num. 6. & Rot. rec. decis. 213. num. 3. part. 10. Thomat. decis. 202. num. 1. & 23. & decis. 211. num. 14.*

In questo gran dibattimento di ragioni, dove a favore del Sig. Pieri militavano le indubitate regole di ragione, e

per

per l'altra parte del Medina le premesse non poco valevoli conjetture, oltre altri riflessi risvegliati di quà, e di là da ambe le Parti, che vie più accrescevano la difficoltà, essen 31
do rimasto nell'animo molto sospeso, mi appigliai frattanto al partito di mezzo, con far buona al Sig. Medina la metà della valuta delle lettere date dal Segni al Sig. Pieri, eccetto quella, che non restò compita, e condannando per lo contrario il Sig. Medina a pagare al Signor Pieri tutto il restante del suddetto prezzo, secondo l'insegnamento del *Barbos. axiom.* 145. *num.* 5. *Thesaur. decis.* 89. *De Mont. de fin. regund. cap.* 101. *Gratian. cap.* 820. *numer.* 27. *Cost. de remed. subsid. remed.* 60. *num.* 14. 15. *Menoch. de præsumpt. lib.* 2. *præsumpt.* 71. *num.* 50. *& de retinend. remed.* 3. *num.* 755. *Leoncil. decis.* 13. *n.* 11. *Boer. decis.* 239. *num.* 3. *Munnoz. de ratiocin. comput.* 9. *num.* 6. 7. *Cresp. Vald. observat.* 23. *num.* 210. *& seq. Merlin. decis.* 72. *num.* 1. *Rot. Rom. coram Dunozzet. Sen. decis.* 111. e molti altri citati dalla *Ruota di Lucca* appresso il *Censal. decis.* 23. *dal num.* 39. *sino alla fine*, la quale appunto parla come ne' termini nostri, in un caso, che rimaneva molto dubbioso alla *Ruota*, per il concorso di molte conjetture in contrario alla regola di ragione, e in simili termini la *Rot. Rom. coram Penna edit. Lugd. decis.* 1206. *&* 1529. *& coram Dunozzet. Sen. decis.* 111. *per tot. Cresp. Valdaur. observ.* 23. *num.* 210. 211. *ac* 212. ove dice, che questo modo di giudicare, benchè sia detto *judicium rusticorum*, pure essendo comprovato da tante Leggi, non si deve in modo alcuno tralasciare nelle Decisioni de' casi molto dubbiosi, e lo stesso comprova il *Boer. decis.* 329. *num.* 3. e l' *Escobar. de ratioc. comput.* 6. *numer.* 7. e senza dubbio ciò procede nelle cause mercantili, quali deve il Giu- 33
dice, secondo l'equità, decidere, e terminare, come avvertono *Dec. in L. cum precibus C. de impuber. Thesaur. decis.* 89. *n.* 1. *vers. præsertim cum quis judicat ex æquitate*, *& decis.* 200. *sub num.* 4. ibi, *& forte melius in hoc opinionum conflictu dixerint debere Judicem, qui ex æquitate judicet, mediam viam eligere*.

E non senza ragione ancora, attesa la dubietà delle 34
pre-

presenti prove, abbiamo nell'ultimo della nostra Sentenza, per modo di condizione resolutiva, posta la riserva di accrescere, o scemare al Pieri la somma giudicata in di lui favore, quando nell'avvenire si facesse costare da alcuna delle Parti più chiaramente il fondamento della di lei intenzione, come in simili termini è stato ammesso da più Tribunali, de' quali appresso *Manent. decis. 66. per tot Gramat. decis.* 58. *num.* 10. 11. *Giurb. decis.* 60. *numer.* 17. *cum plur. seqq. Gratian. cap.* 183. ed ivi *De Luc. num.* 11. *Cyriac. contr.* 180. *n.* 45. *& seqq. & De Luc. ad Franch. decis.* 292. *sub num.* 4. & ad tradita per *Valeron. de transact. quaest.* 5. *num.* 11.

Et ita utraque, &c.



A R-

ARGOMENTO.

SI esamina se il Giratario possa riscuotere la cedola di cambio per mezzo di qualche tratta, ch'egli faccia d'ordine dell' Accettante, o se con fare tale tratta resti pregiudicato, dimanierachè fallito poi l' Accettante, non gli possa più competere il regrèsso contro del Girante, ed altri Obbligati.

E quando la tardanza in mandare i protesti pregiudichi, e quando nò.

SOMMARIO.

1 *NArrazione del fatto.*

2 *Il Giratario ha sempre il regresso contro del Girante, nel caso, che le lettere girate non siano state compite.*

3 *La novazione della prima obbligazione non s' induce se non coll' espressa volontà delle Parti, o per un' atto del tutto incompatibile.*

4 *Chi fa la tratta per conto d' un' altro, non si può dire Traente, ma Procuratore di colui per cui fa la tratta.*

5 *La novazione non si deve mai presumere, quando essa sarebbe molto pregiudiciale a chi la facesse.*

6 *La novazione non s' induce mai da un' atto fatto per maggior cautela, e sicurezza.*

7 *La variazione circa il modo di pagare, non importa mai novazione.*

8 *La novazione non si può*

O *mai*

mai inferire da un'atto tendente all'adempimento, ed esecuzione della prima obbligazione.

9 *La tardanza in mandare i protesti pregiudica al Presentatore della lettera.*

Limita quando li protesti sarebbono stati inutili, num. 10.

JANUEN. LITERARUM CAMBII.

Responsum pro veritate.

Dom. Auditoris de Casaregis.

DECISIONE VI.

1 TIzio di Lisbona dà lettera di Pezze 1000. all'ordine di Sempronio di Roma, sopra Cajo di Venezia; Sempronio la gira a Francesco di Roma, e questi a Lucio di Genova; Lucio scrive a Cajo di Venezia per l'accettazione, e Cajo gli risponde con pregarlo a fargliene tratta in Venezia, perchè l'averebbe prontamente colà compita; Lucio fa la tratta a Cajo prima anche della scadenza del pagamento, e dopo immediatamente scaduto il pagamento leva il protesto, e dà insieme avviso a Francesco tanto della tratta fatta, come del protesto levato; Francesco in risposta richiede subito da Lucio il protesto, ma Lucio ritarda d'inviarglielo sulla speranza, che Cajo dovesse compire la tratta; Lucio subito che intese non essere stata compita la tratta da Cajo, il quale pochi giorni dopo fallì, mandò il protesto a Francesco con la rivalsa; Francesco a questo avviso richiede il suo rimborso da Sempronio di Roma, a cui aveva pagata la valuta della girata, Sempronio ricusa di dare

di dare il rimborso a Francesco, pretendendo, che Lucio di Genova abbia novata la prima obbligazione per la tratta fatta a Cajo di Venezia, e perchè non gli ha mandato prontamente il protesto a Roma.

Sopra tal fatto concorro ancor io senza dubbio nel savio parere del Sig. Pietro Paolo Varese, intendentissimo delle materie mercantili, e particolarmente de' cambj, come ben mi è noto per la pratica grande, ch' egli ha continovamente avuta, oltre i proprj, ne' maneggi, e direzioni de' negozj più celebri della Piazza di Genova mia Patria.

Ed in vero nel caso presente non si può mai dubitare, 2 che non possa Francesco giustamente dimandare da Sempronio primo girante il suo rimborso, quando la lettera sopra Cajo è ritornata a Lucio di Genova in protesto, come ho fermato nel mio *disc.* 48. *num.* 1. *tom.* 1. *& disc.* 55. *num.* 3. *&* 9. *tom.* 2. *de commerc.*

Nè giova qui il mendicato pretesto, che sia rimasta estinta la prima obbligazione di Sempronio per la di lei novazione, che si pretende essere stata fatta da Lucio, con le tratte da lui fatte a Cajo.

Poichè la novazione della prima obbligazione non si può 3 mai dire seguita, se non apparisce per espressa volontà delle Parti, che siano spiegate chiaramente di voler novare, e derogare alla prima obbligazione, o per un' atto del tutto ripugnante, e incompatibile con la prima, come è in oggi sentenza comune de' Dottori, fondata sopra del Testo nella *L. fin. C. de novat. Mart. Med. exam.* 41. *num.* 1. 2. 3. *& seq. ac num.* 9. *Ansald. decis.* 43. *num.* 8. *& decis.* 66. *num.* 4. 5. *& seq. & decis.* 67. *num.* 3. *& Rot. rec. decis.* 213. *num.* 8. *part.* 19. *Card. de Luc. disc.* 67. *num.* 2.

Nel caso nostro non solo non vi concorre l' espressa volontà di novare, ma vi è l' espressa volontà in contrario, e in prova di ciò convien sapere, che Lucio fece la tratta a Cajo, per conto, e risico di Francesco girante, e senza rilassargli il di lui obbligo, se non nel caso, che fosse adempita, come si vede chiaramente dalla lettera di lui scritta

sotto li 7. Dicembre 1620. a detto Francesco di Roma, con avvisargli di più, che nella settimana seguente gli averebbe inviato il protesto, affinchè non restasse pregiudicato del suo rimborso, che dovea avere da Sempronio; Onde da Cajo
4 consta evidentemente, che Lucio non ha inteso non solo novare per se, perchè egli si è espresso con la sua lettera di far le tratte per conto, e risico di Francesco, e così le tratte non si devono attribuire a Lucio, ma a Francesco; mentre chi trae per conto, e risico d'un'altro, la tratta si deve riputare come se fusse stata fatta immediatamente da quello per di cui conto vien fatta *Saminiat. controv.* 180. *numer.* 1. *&* 2. *& controv.* 181. *num.* 9. 10. 11. *Ansald. disc.* 5. *num.* 35. e Noi nel *disc.* 57. *num.* 1. *tom.* 2. *de commerc.*

Ma nè tampoco ha inteso di novare per Francesco, e in di lui danno, e pregiudizio, perchè nel medesimo tempo, che fa Lucio le tratte, scrive a Francesco di voler levare il protesto, acciò questi non resti pregiudicato, e se ne possa valere contro di Sempronio per il suo rimborso, altrimenti se avesse inteso Lucio di fare novazione, che portasse pregiudizio a Francesco, ripugnerebbe a ciò la volontà espressa, ch'egli mostra di mandargli il protesto, acciò non riceva alcun pregiudizio nel rimborso dovutogli da detto Sempronio, e a questa volontà espressa di Lucio si unisce l'altra non men chiara di Francesco, il quale rispondendo a Lucio, approva bensì le tratte, ma nello stesso tempo gli ordina di mandargli prontamente il suddetto protesto da lui promesso, per valersene contro Sempronio.

5 Oltre a che la novazione non si può mai presumere, quando ella partorirebbe un grave pregiudizio, poichè dovrebbesi allora anche presumere inetto, e irragionevole colui, che la fa, il che non si deve ammettere *Medic. examin.* 41. *num.* 56. *& decis.* 67. *num.* 22. *&* 23. *& seq. & num.* 29. 30. come nel caso nostro, in cui Lucio, e Francesco senz'alcun motivo, e causa verrebbero pazzamente a privarsi del loro respettivamente rimborso contro coloro, che erano di ragione obbligati, tanto più, che Lucio non fece le tratte

per

per arbitrio, ma a richiesta di Cajo, onde siccome non ebbe egli in ciò altra intenzione, che di agevolare a Cajo il pagamento, per conseguirlo più prontamente ad utile, e benefizio anche di tutti gl'Interessati, così non si può mai dire, che abbia volsuto novare, perchè ciò che si fa per 6
maggior sicurezza, o cautela non può mai importare novazione *Mart. Med. exam.* 41. *num.* 59. *& decis.* 67. *num.* 33. e pienamente *Salgad. labyrint. credit. part.* 3. *cap.* 11. *num.* 78. 79. *& num.* 94. 95.

Nè pure si può con ragione pretendere, che l'atto delle tratte sia incompatibile, ad effetto d'indurre la novazione, perchè esse non vengono ad alterare in niente la sostanza 7
della prima obbligazione, ma solamente il modo del pagamento, il quale benchè si dovesse fare in Genova, si contentò Lucio a richiesta di Cajo, che si facesse da lui in Venezia, per mezzo delle suddette tratte, come affermano *Mart. Medic. exam.* 41. *num.* 60. *& decis.* 67. *num.* 44. 45. *Urceol. de transact. quæst.* 73. *num.* 11. *Gratian. cap.* 509. *num.* 16. *& seq.* ed ivi, *De Luc. num.* 3. *Mans. consult.* 378. *numer.* 37. *Rot. rec. decis.* 213. *num.* 25. *part.* 19. *& cor. Emerix. decis.* 1316. *num.* 10. ed è anche conclusione indubitata, che per qualunque nuovo atto, o obbligazione, che si faccia non s'intenda novata la prima, ogni volta, che apparisce, ch'esso sia stato fatto, affine di ottenere, e conseguire il di lei adempimento, o esecuzione *Mart. Medic. exam.* 41. *num.* 64. *& Capyc. latr. decis.* 38. *numer.* 41. *&* 42. *Amat. resol.* 57. *numer.* 18. *Episcop. Rocc. disp. jur. capit.* 182. *numer.* 28. *Ansald. de commerc. disc.* 98. *num.* 41. *Salgad. de cred. part.* 3. *cap.* 11. *num.* 81. *Urceol. de transact. quæst.* 73. *n.* 10. 11. 12.

La maggior difficoltà di giusta causa sarebbe, se Lucio 9
essendo stato richiesto da Francesco a mandargli prontamente il protesto, non l'avesse eseguito, e dalla tardanza si fosse causato qualche pregiudizio a Sempronio, secondo ciò, che ho pienamente fermato in questa materia al mio *disc.* 54. *tom.* 2. *de commerc.*

Ma siccome si riconosce dal fatto, che la tardanza di Lu- 10

cio in mandare il protesto a Francesco di Roma, non ha causato a Tizio di Lisbona, e per conseguenza nè a Sempronio, nè a Francesco alcun pregiudizio, come benissimo avverte il Sig. Varese, atteso il lunghissimo giro, che dovea fare il protesto da Genova a Roma, e da Roma a Lisbona, e di ritorno da Lisbona a Venezia, il qual giro importava una tal dilazione di tempo, che la rivalenza di Tizio di Lisbona non poteva giungere a Venezia, se non dopo il fallimento di Cajo; Così qualunque tardanza del protesto, anzi la di lui totale mancanza non si deve avere in considerazione, Noi nel *disc.* 54. *num.* 38. *& numer.* 42. *& num.* 49. *tom.* 2. *de commerc.* e sopra nel *Cambista instruito cap.* 6. ove diffusamente di questa materia.



A R-

ARGOMENTO.

SI tratta se un Mercante averà dato ordine al suo Corrispondente d'impiegargli il suo denaro, o avanzo, che ha nelle mani, possa il Corrispondente impiegarlo in qualche suo proprio Negozio, e come, e da quali atti si possa argomentare, che ciò sia stato dal Corrispondente eseguito.

SOMMARIO.

1 *NArrazione del fatto.*

2 *L'atto si dee interpetrare ad ogni modo nel senso esclusivo del delitto, ed inclusivo della buona fede.*

3 *Il Mercante quando si appropria il denaro altrui, debbe intendersi, ch' egli abbia voluto ammettere il Padrone del denaro a participazione del suo Negozio.*

4 *La cessione si può anche presumere dal solo fatto, e questa dicesi cessione tacita.*

5 *Li Mercanti possono fare in se stessi le contazioni, cioè comprare, e prendere a cambio da loro stessi.*

6 *Il Venditore delle robe, o merci in genere, intende di aver vendute delle proprie, che tiene,* e num. 7.

8 *Il nuovo Partecipe, o Socio ammesso da uno de' Socii di qualche Ragione, col consenso degli altri Consocii, può convenire l'Amministra-*

O 4 *tore,*

tore, e gli altri Consocii della Società.

Perchè tal nuovo Socio, o Partecipe ammesso, si reputa come fosse stato fin da principio Socio della Ragione, num. 9.

10 *Il Socio in qualunque minima parte della roba comune ha la sua rata.*

Ma ciò non ostante se un Socio aliena parte della roba, tutta la parte della roba alienata va in conto suo, ed il restante rimane dell' altro Socio.

E ciò molto più procede, quando si tratta di credito, o quantità comune, la quale è di sua natura dividua, num. 12.

13 *Chi scrive la lettera si pregiudica, benchè la scriva per altri, o a nome d'altri.*

14 *Il sequestro delle robe, o denari, fatto in un luogo, obbliga il Padrone di detta roba, o denaro, benchè forastiere non suddito, ed assente, a subire il Giudizio nel luogo del fatto sequestro.*

LIBURNEN. SEQUESTRI.

Sabbati 27. Junii 1722.

Coram D. Auditore de Casaregis.

DECISIONE VII.

1 NEll'Anno 1707. di Aprile, il Sig. Giuseppe Gaudio di Genova prese in Venezia il Partito, o sia Appalto del Tabacco, mediante la dichiarazione fattagliene da Gio: Antonio Gennaro, con partecipazione per dieci carati in ventiquattro, della Ragione colà cantante Corsanego, e Granello, di cui lo stesso Sig. Gaudio era fin di quel tempo complimentario, e in coerenza del suddetto Partito, e come partitante generale del suddetto Appalto, insie-

insieme con detta Ragione di lui partecipe, fece a quella Serenissima Repubblica un'anticipata imprestanza di ducati centomila, da scontarsi sopra il debito futuro di detto Partito coll'interesse frattanto corrente di quattro, e mezzo per conto.

Successivamente nel medesimo anno la detta Ragione sapendo, che il Sig. Silvestro Grimaldi di Genova aveva desiderio d'impiegare qualche somma a frutto, lo invitò con sue lettere scritte per mano del Sig. Gaudio di lei complimentario, di entrare a parte del suddetto impiego, onde persuaso egli da plausibili motivi contenuti nelle suddette lettere, condescese finalmente ad accettare l'impiego propostogli fino alla somma di scudi 3800. e ne ordinò alla detta Ragione l'adempimento, la quale in diversi tempi, secondo gli avanzi, che le restavano in mano del detto Sig. Grimaldi, lo andava di partita in partita eseguendo, come tutto ciò da più lettere sempre scritte dal suddetto Sig. Gaudio complimentario chiaramente apparisce, e finalmente l'Anno 1711. fu dalla stessa Ragione, con lettera altresì del suddetto Sig. Complimentario avvisato il Sig. Grimaldi di essere stato compito tutto l'impiego fino alla somma delli detti scudi 3800. di cui anche fu formata la Scrittura dalla detta Ragione, con averne acceso ne' suoi Libri creditore, e partecipe il detto Sig. Grimaldi.

Dopo qualche tempo, mancata per fallimento la detta Ragione Corsanego, e Granello, il detto Sig. Grimaldi stimò bene di convenire giudicialmente in Genova per detti scudi 3800. e suoi frutti decorsi, e non pagati, il detto Signor Gaudio, e per esso il Curatore a lui dato, attesa la di lui assenza dalla Patria, poichè egli, come Partitante generale, e principale, avendo amministrato sempre il suddetto Partito, si trovava avere in sue mani una grossa partita spettante alla detta Ragione, a causa della participazione, ch'ella vi teneva, e ne ottenne da quella Ruota favorevole Sentenza, per la di cui esecuzione fece sequestrare in Livorno alcuni effetti del detto Sig. Gaudio, esisten-

esistenti appresso li Sig. Huigens, &c. Per cagione poi di tal sequestro, esaminate nuovamenre in Livorno da quel Giudice le ragioni di detto Signor Grimaldi, fu condannato di nuovo il Sig. Gaudio a pagare con gli effetti sequestrati al detto Signor Grimaldi li detti scudi 3800. e suoi frutti, e in esecuzione di tale condannagione confermato il sequestro, la quale Sentenza fu da me nella sostanza in grado di appello confermata, quantunque per diverso principio di ragione.

Per fondamento sodissimo di questa mia decisione, ho creduto, che avendo la Ragione Corsanego, e Granello scritto al Sig. Grimaldi di aver fatto l'impiego delli suddetti scudi 3800. nel suddetto Partito, ed imprestanza, in cui essa vi aveva una sì grande participazione, abbia inteso di aver venduta, e ceduta tanta rata della medesima participazione, quanto importava la detta somma di scudi 3800. quale intelligenza nasce per verità dal fatto stesso della detta Ragione, poichè ritenendo ella, anzi appropriandosi il denaro del detto Sig. Grimaldi, destinato da lui per il suddetto impiego, con accenderlo di più ne' suoi Libri creditore, e partecipe del medesimo impiego, e con avergliene poi a' suoi tempi pagati li quattro, e mezzo per cento, come frutti parimente dello stesso impiego, altro per conseguenza non si può dire, da chi ha qualche lume di ragione, se non che tale sia stata l'intenzione della Ragione Corsanego, e Granello, altrimenti bisognerebbe con non poca violenza dell'intelletto ammettere, che la detta Ragione avesse allora indegnamente operato con falsità, simulazione, e dolo tanto detestabile ne' Mercanti, e tanto contrario alla buona fede, che si deve fra loro sempre presumere; Il che non si può fare, perchè debbesi in ogni atto, e
2 contratto interpetrare la mente di chi opera, e contratta in quel senso, e modo, che venga ad escludere il delitto, ed a salvare la buona fede, quantunque l'interpetrazione si dovesse fare con qualche stiracchiatura, e molta sottigliezza d'ingegno, come dottamente, e pienamente insieme com-
prova

prova il *Conciol. nell'allegat.* 88. *num.* 2. 4. *& nu.* 25. 26. 27. *Cyriac. controv.* 131. *numer.* 47. *& seq.* : come in prossimi termini, cioè quando un Negoziante si appropria il dena- 3
ro dell'altro, si debba presumere, che l'abbia voluto ammettere per partecipe nel di lui Negozio, non per altra ragione, se non che per escludere il dolo, o la mala coscienza risultante da tale indebita appropriazione, fermano il *Marcabrun. al conf.* 6. *numer.* 43. *Soccin. Sen. conf.* 87. *num.* 8. *vers. praeterea quod lib.* 1., e molto anche a questo proposito conferisce ciò, che pienamente và discorrendo il *Salgad. labyr. credit. par.* 3. *cap.* 2. *num.* 87. 88. *& seq.* e meglio al *num.* 155. *&* 156. e il *Paulut. dissertat.* 26. *num.* 25. *vers. ma reflettendo.*

Nè deve ciò parere strano, poichè se è vero, come è 4
verissimo, che si dia in jure la cessione implicita, o sia tacita, la quale è quella, che s'interpetra, o conjettura dal solo fatto, come dottamente al solito avverte il *Gallerat. de renunciat. cap.* 4. *num.* 34. e dopo lui l'*Olea de ceff. tit.* 1. *quaest.* 3. *num.* 15. *Palm. allegat.* 302. *num.* 84. *vers. namque respondetur, & num.* 85. così nel caso nostro non si può negare, che dal fatto tanto manifesto della detta Ragione Corsanego, e Granello non si possa dedurre, e presumere, che la di lui intenzione, e volontà fu in vero di vendere, e cedere per detti scudi 3800. che doveano in virtù dell'ordine precedente del Sig. Grimaldi mettersi nel detto impiego, tanta rata della propria porzione, che ella aveva nello stessissimo impiego, tanto più fra' Mercanti, a' quali non solo è permesso, ma altresì è solito di fare in se stes- 5
so le contazioni, cioè di acquistare, comprare, a prendere a cambio da se medesimi a nome de' suoi Corrispondenti, come ho dimostrato nel mio *disc.* 76. *num.* 18. *& disc.* 120. *num.* 34. *&* 35.

Inoltre si deve riflettere, che siccome la detta Ragione 6
avvisò solamente in genere al Signor Grimaldi di aver impiegati li detti sc. 3800. nel detto Appalto, ed imprestanza, senza specificargli alcuna Persona, modo, nè altra circo-

circostanza, perciò si deve da questo di lei contegno molto più, anzi senza dubbio presumere, che ella abbia voluto per detta somma cedergli tanta rata della sua propria participazione, per il Testo nella *L. domus* 74. *ff. de legat.* 1. *Card. de Luc. de legat. disc.* 11. *num.* 5. 6. *& disc.* 13. *num.*
7 2. e quantunque il predetto Testo, e il Cardinale de Luca parlino ne' legati, ciò nulladimeno procede ancora nella materia de' contratti, e specialmente delle vendite, come avvertono il *Gomez. var. resol. tom.* 2. *capit.* 11. *de qualit. contract. sub num.* 8. *§. Nona conclusio vers. unum tamen est, juncto alio vers. & idem est in contractibus*, seguitato dall' *Altimar. de nullit. contract. lib.* 1. *quæst.* 8. *num.* 122. e dal *Barrii de success. lib.* 9. *tit.* 8. *sub numer.* 1. *§. Secundo casu, vers. quod dixi idem*, *Soccin. Jun. in L. si ita stipulatus numer.* 97. *ff. de verb. obligat.*

8 Restando dalle cose premesse abbastanza provato, che il Sig. Grimaldi fusse ammesso dalla Ragione Corsanego, e Granello, per mezzo della suddetta cessione, partecipe nel detto impiego per detti scudi 3800. con scienza, e pazienza di detto Sig. Gaudio, della quale scienza non se ne può dubitare, perchè il Sig. Gaudio era non solo complimentario, come si è detto della detta Ragione, ma egli stesso passò, e tenne sempre tutto il carteggio col Sig. Grimaldi, ne segue per conseguenza, che al Sig. Grimaldi, o a' suoi Eredi compete il jus, ed azione di poter anche convenire il suddetto Sig. Gaudio, come principale partitante, ed amministratore di detto impiego, a restituirgli il detto suo capitale di scudi 3800. e frutti decorsi, e non pagati, che egli ha ancora in sua mano, con altra maggior somma spettante alla detta Ragione, come puntualmente insegnano il *Fontanell. decis.* 235. *num.* 2. *&* 5. *Thesaur. quæst. for. lib.* 3. *quæst.* 28. *num.* 9. 10. *Gratian. cap.* 547. *num.* 23. *& seq.* ed ivi il *De Luc. numer.* 9. *appresso il fin. vers. elegantissimè*
9 *Gratianus*, *Olea de cess. tit.* 3. *quæst.* 5. *num.* 16. 17. 18. e la ragione, che assegnano essi, è perchè quando alcuno è stato ammesso per Socio ad un Negozio da qualche Socio, col

col consenso del Consocio (qual consenso si deduce dalla sola scienza, e pazienza) si considera il nuovo Ammesso, come se egli da principio fusse stato Socio delli primi Socii, e così non gli si può negare l'azione di convenire in proprio il Socio principale, che ha amministrato per farsi render conto dell'amministrazione, colla restituzione del suo capitale, e frutti *Trombett. de societ. cap.* 11. *num.* 12. *&* 52. *Ansald. de commerc. discur.* 80. *numer.* 4. *Rocc. de societat. à num.* 36. *usque ad* 41. *Rocc. Episcop. cap.* 100. *numer.* 26. *&* 27. *Altimar. de nullit. contract. tom.* 2. *quæst.* 25. *numer.* 276. *&* 277. *&* 291. ed ottimamente la *Ruota di Gen. de mercat. decis.* 183. *numer.* 5.

10 Nè osta per niente, che avendo il Sig. Gaudio già pagata alla detta Ragione, o a'di lei Creditori, una grossa somma a conto della participazione, che teneva in detto impiego, sia perciò anche rimasto estinto pro rata il debito delli detti scudi 3800., poichè siccome il Signor Grimaldi participando per la rata di detti scudi 3800. nella porzione di detta Ragione, viene in qualunque minima parte della medesima porzione, ad avere pro indiviso la sua parte, secondo l'autorità di *Palm. Sen. consult.* 25. *numer.* 11. *Hermosill. ad LL. partit. L.* 55. *tit.* 5. *part.* 5. *gloss.* 5. *num.* 7. *tom.* 2. *fol. mihi* 259. *primæ impressionis*, *Mans. consult.* 102. *num.* 21. 22. 23. *& seq. Altimar. de nullit. contract. tom.* 2. *quæst.* 25. *numer.* 176. così essendo stata pagata la detta somma alla detta Ragione, o suoi Creditori, restò pro rata estinta l'altra somma di detti scudi 3800. spettante al detto Sig. Grimaldi.

Imperocchè ammesso per ora, che attesa la scienza, che aveva il Sig. Gaudio, che li detti scudi 3800. compresi nella porzione della detta Ragione spettavano al Sig. Grimaldi, non si potevano da lui pagare, se non al Sig. Grimaldi, perchè l'Amministratore non può pagare, o restituire ad un Socio la porzione spettante all'altro; Si risponde, che l'obbiezione potrebbe aver luogo, se il Sig. Gaudio avesse pagato tanto, che assorbisse in tutto, o in parte anche la rata di detto Sig. Grimaldi, ma essendo noi nel caso, che in 11

mano

mano di detto Sig. Gaudio si ritrova presentemente una somma assai maggiore dell'importare delli detti scudi 3800. e frutti spettanti al detto Sig. Grimaldi, tutto quello dunque, che prima di ora è stato esatto dalla Ragione Corsanego, e Granello, o da'suoi Creditori dopo il di lei fallimento, deve andare in conto della sola rata, che a detta Ragione veramente spettava, secondo la nota, ed ammirabile equità della *L. Marcellus §. Resque ff. ad Sen. Consf. Trebell.* la quale per la più comune opinione de' Dottori viene anche ampliata a questi nostri similissimi termini *Honded. cons. 58. num. 60.*, e con molti altri seguenti *lib. 1.* ove in fine del detto consiglio riporta in disteso una decisione della *Ruota di Roma*, *Felic. de societ. cap. 28. numer. 9. Cabed. decis. 146. num. 3.* e pienamente per tutti il *Bertacchin. nel vot. 109. per tot.*

12 Inoltre trattandosi nel nostro caso di quantità, e molto più di quantità distinta in due parti, cioè una di sc. 3800. spettanti di participazione al Sig. Grimaldi, e l'altra nel resto spettante alla detta Ragione, nè potendo tal quantità di sua natura ricevere comunione alcuna, non si può mai dire, nè può essere mai vero, che la detta Ragione nella parte quantitativa del Signor Grimaldi vi avesse alcuna minima parte, come dottamente avvertono il *Bellon. de jur. accresc. cap. 5. quæst. 8. num. 13. Card. de Luc. de fideicomm. disc. 111. num. 3. Torr. var. quæst. tom. 2. in. Miscellan. p. 1. quæst. 23. tit. 12. num. 16. 17. 18.*

Hanno di più preteso li Difensori del Sig. Grimaldi, che quantunque si potesse dire in contrario, che li scudi 3800. non fossero stati impiegati dalla detta Ragione nella di lei participazione, e così non fusse egli stato Socio, e partecipe del Sig. Gaudio, nulladimeno fusse questi per due altri fondamenti obbligato a pagarli al detto Sig. Grimaldi, il
13 primo de'quali era, perchè avendo detto Sig. Gaudio, come complimentario della detta Ragione scritte tutte le lettere al Sig. Grimaldi, nelle quali confessava essere stato fatto l'impiego di detti scudi 3800., ed essere questi pervenuti

in ma-

in mano de' Partitanti, di cui egli era il principale, e l'amministratore, si fusse con ciò pregiudicato, cioè, che avesse anche astretta la di lui fede, e contratta anche l'obbligazione in proprio verso del Signor Grimaldi, per il Testo nella *L. fidejussor. §. Pater, ff. de pignor. & L. non putavit, §. Si quis sua manu, ff. de bonor. possess. contra tabul.* L'altro, che fusse almeno tenuto in proprio in virtù dell'azione *de dolo*, per aver asserito con le medesime lettere, benchè da lui scritte, come complimentario al Signor Grimaldi l'impiego fatto, quando egli molto bene sapeva, che ciò era falso, ma perchè parvemi, che avessero questi due fondamenti qualche difficoltà, perciò lasciatone ogni altra maggiore esamina, e discussione, stimai bene di decidere, e terminare la causa sulle ragioni del primo punto, come più chiare, e sode, e più confacevoli all'uso mercantile.

E' stato finalmente opposto dalli Signori Avvocati del Signor Gaudio, che il presente Giudizio di sequestro sia nullo, e di niun valore per difetto di giurisdizione, perchè essendo egli non solo assente, ma anche forastiere, e non suddito a questi Tribunali, non poteva in questi Stati essere convenuto in azione personale dal Signor Grimaldi, o suoi Eredi al pagamento delli detti scudi 3800. col valore delle robe sequestrate, imperocchè a questa obbiezione vien risposto diffusamente dalla *Ruota nostra Fiorentina in Liburnen. sequestri* 10. *Septembris* 1700. la quale si trova stampata fra le decisioni di Lucca, raccolte dal *Palm. al tom. 4. decis.* 349. e da me nel mio Trattato del *Cambista instruito cap. ult.* ne' quali luoghi con più ragioni resta provato, che in oggi, atteso il sequestro eziandio di cose mobili, e venali, si può agire con l'azione personale contro il Debitore assente, e non suddito dinanzi il Giudice del luogo, ove è seguito il sequestro.

Et ita, &c. utraque, &c.

A R-

ARGOMENTO.

SI esamina se avendo un Mercante comprata qualche sorta di mercanzie per ordine d'un'altro, passi subito il dominio delle mercanzie comprate nel Commettente, e quando nò?

E parimente se il dominio passi nel consegnare le mercanzie al Mulattiere, o Padron di Nave, in quello per cui ordine restano consegnate, o caricate.

Si spiega diffusamente l'importanza della clausula *per conto di N.* e l'altra *a disposizione di N.* usate frequentemente da' Mercanti.

E quali Persone rappresenti il Mandatario nel comprare da se stesso, o da altri, le mercanzie ordinategli dal suo Corrispondente.

SOMMARIO.

1 *NArrazione del fatto.*

2 *La tradizione della roba venduta, fatta al Procuratore, opera lo stesso effetto, come se fusse fatta al Principale.*

3 *E così la consegna delle mercanzie fatte al Vetturale, o Padrone di Barca, d'ordine del Commettente, si reputa come fatta allo stesso Commettente, e* num. 18.

4 *Il Mercante corrispondente nel trasmettere le sue merci ordi-*

ordinategli dal Commettente, rappresenta due Persone, una di venditore, e l'altra di Procuratore in comprarle, e riceverle da se medesimo.

Dichiara come al n. 19.

5 Il dominio della roba venduta non può passare, se prima non è pesata, o misurata la roba venduta.

Si dichiara, e si limita, num. 6. 7.

8 La clausula per conto, o l'altra a disposizione di N. prova il dominio della roba passata in N. e n. 9.

Si limita, e si dichiara al num. 20. 21. 23. 24. e 27.

10 Il dominio non si può trasferire, senza il Concorso de' tre requisiti, cioè, titolo, volontà delle Parti, e tradizione reale, o per modo vero, o finto.

11 Il Ministro, o Procuratore sostituente non può essere ripreso della mala elezione del Sostituto, quando nel sostituire vi è concorso l'assenso tacito, o espresso degl' Interessati.

12 L'ordine, o mandato dato da un Mercante al suo Corrispondente, non si presume, che sia stato variato, se chiaramente non si prova.

13 Il pagamento, o la consegna della roba non si presume fatta innanzi il tempo.

Molto più quando l' altro Contraente, a cui devesi fare il pagamento, o consegna della roba, non ha adempito per parte sua a quanto era obbligato, num. 14.

15 L' atto si deve riferire sempre alla causa necessaria, e non volontaria.

16 L'osservanza interpetra la volontà delle Parti.

17 La discretiva maniera degli ordini, fa conjetturare diversa la volontà del Mercante.

22 Il mandato, o ordine dato dal Padrone, di consegnare la sua roba ad un'altro, non è sufficiente a trasferirne il dominio, se il mandato non è eseguito coll' attuale consegna.

25 Il dominio della roba può stare appresso d'uno, e l'utile, o il comodo, o l'incomodo, e pericolo del contratto, può essere d'un'altro, e n. 26.

28 Le parole mio, e nostro possono importare, secondo la soggetta materia, amministrazione, e non dominio.

29 Li Mercanti, quando non vogliono fidare al Commet-

 ten-

tente, sogliono caricare le mercanzie commesse per conto, e risico del Committente, per consegnarsi ad un'altro, di cui hanno fede.

LIBURNEN. DOMINII,

SUPER

SARCINIS LANARUM.

Veneris 11. Septembris 1722.

Coram D. Auditore de Casaregis.

DECISIONE VIII.

1 AVendo il Sig. Bernardo Seniè, e Compagni di Livorno, in riguardo ad una quantità di Balle di Lane da loro contrattate con la Ragione Sejana, molto prima, che ella mancasse, preteso di non essere astretti a concorrere nella concordia fatta dalla medesima Ragione, con gli altri suoi Creditori eccedenti, tanto nel numero delle Persone, quanto nella quantità del credito, le due terze parti ricercate dagli ordini della Mercanzia; Fummi dal Molt'Illustre Magistrato della stessa Mercanzia commesso l'articolo (a cui si ristringeva tutto il dubbio della presente Causa) se dette Lane fossero prima del fallimento di detta Ragione passate in dominio di detto Sig. Seniè, &c. dimanierachè loro competesse la vindicazione, ò l'azione di ricuperarle dalla massa de'Creditori, in ragione di proprietà, e non di credito.

In

In esecuzione de' riveritissimi comandamenti del suddetto Molt'Illustre Magistrato, fu da me risposto non essere mai passate le dette Lane in proprietà, e dominio di detto Sig. Seniè, &c. riservando però a' medesimi le loro ragioni tali, e quali del loro credito, per doverne conseguire il loro pagamento alla forma della concordia confermata già per Decreto di detto Magistrato.

Venendo ora alle ragioni, per cui rimasi persuaso a così giudicare, per maggior chiarezza riporterò in prima tutto lo sfogo, che si faceva in contrario dalli Signori Informanti del Signor Seniè, affine di provare la pretesa traslazione del dominio delle dette Lane nel loro Cliente.

E principalmente allegavasi da essi un'ordine dato sotto li 17. Marzo 1721. à Nativitate, dalla suddetta Ragione, o sia dal Sig. Sabato N.... di lei complimentario al Drelli di Grosseto, a favore del detto Sig. Seniè, del tenore seguente.

Delle Lane, che di mio vi trovate, vi piacerà a disposizione del Sig. Bernardo Seniè caricarle al presente Padron Paolo Lazzarini, mentre che dal detto Sig. Seniè vi venga quì sotto approvata la consegna.

Sotto il qual'ordine si legge la seguente approvazione del d. Sig. Seniè.

E per noi vi compiacerete caricare le dette Lane sopra il Navicello del Padron Paolo Lazzarini alla nostra consegna, con mandarvene Polizza di carico.

Ricevuto subito tal'ordine con la suddetta approvazione del Sig. Seniè, il Sig. Drelli caricò sopra il Navicello di detto Padron Lazzarini le suddette Balle, come consta dalla seguente polizza di carico.

A' 29. Marzo 1721. in Grosseto. Il Magnifico Padron Paolo Lazzarini ha caricato in questo Fosso di Grosseto per conto del Sig. Bernardo Seniè Balle 68. Lane, per consegnarle al Sig. Sabato N.... e delle Marche, e qualità infrascritte.

E parimente sotto lo stesso giorno della detta caricazione detto Sig. Drelli rispose al Sig. Seniè, con lettera di questo tenore.

Dal Padron Paolo Lazzarini mi è stato il dì antecedente consegnato un vostro ordine di dare al medesimo le Lane, che avevo di attenenza del Signor Sabato N.... onde in esecuzione di tal' ordine vi restano spedite num. 68. Balle Lane ben condizionate.

Da tutta la Serie del premesso fatto si pretendeva d'inferire, che fosse seguita la consegna, o tradizione delle dette Lane al Sig. Seniè, mediante la Persona di detto Padron Lazzarini, di lui commissionario, o mandatario a ricevere le dette Lane; Imperciocchè chiaramente costando dall'ordine del Sig. Sabato N.... di caricarle, e consegnarle a disposizione del Sig. Seniè al detto Padron Lazzarini, e parimente dell'approvazione, e ordine del Signor Seniè di farsi tale caricazione, e consegna al medesimo Padrone, e dell'esecuzione finalmente di tali ordini, cioè della caricazione, e consegna attuale di dette Lane al detto Padrone, per conto del detto Sig. Seniè, come appare espressamente dalla suddetta polizza di carico, e lettera di avviso del Sig. Drelli, non si può negare, che la tradizione delle suddette Lane fatta dal Drelli al detto Padron Lazzarini, per ordine del Sig. Seniè, non si repu-
2 ti come s'ella fosse stata fatta allo stesso Sig. Seniè, poichè in jure la consegna fatta al Procuratore ha lo stesso effetto, e vigore, come se fosse fatta al medesimo Principale, per li Testi puntuali nella *L. traditio §. ultimo ff. de acquir. rer. dominio, & L. 1. §. per Procuratorem,* con la *gloss. ivi in verb. acquiritur, & L. communis 42. ff. de acquirend. vel amittend. possess. Rocc. de mandat. num. 108. & respon. 19. num. 1. & seq. tom. 2. Rot. Genuen. decis. 13. num. 17.* e Noi pienamente nel *disc. 56. num. 21, & seq. tom. 2.* e in puntua-
3 li termini di mercanzie consegnate al Vetturale, o Padron di Barca, d'ordine del Commettente *Gratian. cap. 500. numer. 12. & 20. & 21.* ed ivi *Carl. Ant. de Luc. 11. vers. è contrario,* il *Card. de Luc. de empt. disc. 5. num. 6. & disc. 6. num. 9.*

Aggiungevasi di più dagl'Informanti del Signor Seniè, per

per avvalorare questo loro assunto, che lo stesso Sig. Drelli nell'esecuzione de' suddetti ordini de' Sig. Sabato, e Seniè veniva a rappresentare due persone, una come Procuratore del Sig. Sabato, e l'altra come Procuratore del Sig. Seniè; Come Procuratore del Sig. Sabato dovea consegnare, e caricare le dette Lane a disposizione del Sig. Seniè; e come Procuratore di questo le dovea ricevere da se medesimo per caricarle, e consegnarle al detto Padron Lazzarini; Onde eseguito l'uno, e l'altro ordine, non si può negare, che la consegna, e tradizione delle dette Lane non fosse fatta al Sig. Seniè, mediante la persona del Drelli Procuratore 4
del Sig. Seniè, come in simillissimi termini, che un Corrispondente nel trasmettere le proprie mercanzie ad un'altro di suo ordine, faccia figura di due Persone, cioè una di Venditore, e l'altra di Procuratore del Commettente, di Venditore nel vendere le proprie mercanzie, di Procuratore del Commettente nel comprarle, e riceverle da se medesimo; abbiamo fermato Noi pienamente nel *disc.* 38. *in addit. num.* 51. *& seq. tom.* 1 *de commerc.*

Nè punto osta, che le dette Lane non siano state pesate, e però non si possa dire, che il loro dominio fosse passato dal Sig. Sabato N. nel Sig. Seniè, mediante la Persona del Drelli, o del Navicellajo Lazzarini *Card. de Luc. disc.* 5. *num.* 5. *de empt. & vendit. & disc.* 23. *num.* 4. 5. *de credit.* ed il *Vescovo Rocc. cap.* 134. *num.* 2. *lib.* 2. 5

Primieramente, perchè tra' Mercanti, secondo il loro stile non fa bisogno dell'espressa, e formale misura, o pesatura, ad effetto di trasferire il dominio delle robe da loro vendute, o negoziate, ma basta una tale quale o implicita misura, o pesatura, che si fa con la notula, o conto inviato dal Commissionario, conforme avverte benissimo il *Card. de Luc. al detto disc.* 5. *num.* 6. *de emption. & vendit.* e meglio al *disc* 23. *dal num.* 6. *fino al fin. de cred.* 6

In secondo luogo non è sempre vero, che il dominio di quelle cose, che consistono *in pondere, numero, vel mensura*, non si possa trasferire senza la precedente misura, o pesatu- 7

ra, e perciò bisogna avvertire, che se la misura, o pesatura è necessaria alla perfezione della vendita, perchè senza di essa rimarrebbe ancora incerta la vendita; come per esempio se si fossero vendute cento moggia di grano, o cento stiora d'un Podere, in questo caso siccomme la vendita è del tutto incerta, perchè non si può sapere quali siano le cento moggia di Grano vendute, e quali le stiora di terra del Podere, se non dopo, che saranno misurate le stiora, o le moggia, così ella rimane per tale incertezza del tutto imperfetta, e per conseguenza è altresì impossibile, che delle suddette moggia di Grano, o stiora del Podere, se ne possa in altri trasferire il dominio innanzi di averle misurate; ma quando la misura, o pesatura non deve servire ad altro, che a dichiarare tutta la quantità del prezzo, la quale benchè sia certa in se stessa, non si può però sapere senza tal misura, o pesatura, come per modo di esempio, se si fosse venduto tutto il Grano d'un Granajo, o tutto il Vino d' una Cantina a tanto per moggio, o a tanto per barile, certamente in questo caso non dovendo servire la misura ad altro, che a dichiarazione di tutto l'ammontare del prezzo del Vino, o del Grano, perchè nel resto la vendita è certissima, mentre rispetto alla cosa venduta si sa, che tutto il Grano di tal Granajo, o Vino di tal Cantina è venduto, e rispetto al prezzo per essere stato esso già fermato tanto a barile, e tanto per moggio, non si può negare, che non sia in se stesso certissimo, benchè non si sappia dalle Parti; in questo caso, dissi, si può senza misura, o pesatura della roba venduta trasferirne in altro il dominio, come pienamente, e dottamente insegnano il *Vesc. Rocc. disput. select. al cap.* 134. *dal num.* 1. *fino al num.* 17. *tom.* 2. *De Luc. ad Gratian. cap.* 500. *num.* 14. *vers. quoad conditionem tacitam.*

Essendo noi dunque nella seconda parte della distinzione, perchè nel caso nostro non furono contrattate alcune migliaja di libbre di dette Lane in genere, ma bensì tutte le dette Balle di Lana consegnate, e caricate erano comprese nel negozio, e contratto col prezzo stabilito di tante Pezze

per

per ogni centinajo di libbre, così il difetto della pesatura non ne poteva impedire la traslazione del dominio nel Sig. Seniè, mediante la Persona del Drelli, o del Navicellajo.

In maggior prova del loro assunto allegavano li Signori Informanti del Sig. Seniè, che dette Lane furono caricate per di lui conto, come consta dalla detta Polizza di carico, ivi, *ha caricato in questo Fosso di Grossetto per conto del Signor Bernardo Seniè*, la qual clausula *per conto* dimostra, che il domi- 8
nio delle dette Lane era appresso di detto Seniè: Noi nel *disc. 44. num. 5. & in addit. num. 60. tom. 1.* e che tale caricazione fu di più fatta in esecuzione dell'ordine del Sig. Sabato N. concepito con le parole *a disposizione del Sig. Seniè*,
dalle quali se ne inferisce parimente la traslazione del do- 9
minio nel medesimo Signor Seniè, *Monsig. Ansald. de mercat. disc. 87. num. 36. & seq.*

Tutto ciò non ostante, benchè sembra a prima giunta di qualche peso, e rilievo, esaminata ben bene la presente causa in tutte le di lei circostanze, ho creduto, come io diceva, che il dominio di dette Lane non sia mai passato nel detto Sig. Seniè, per le ragioni infrascritte.

E primieramente debbo in breve premettere in fatto qualmente le dette Lane con altra maggior quantità furono negoziate dal Sig. Sabato in baratto di mercanzie, e denari con detto Sig. Seniè, e in tal Negozio, fra gli altri patti, fu tra loro convenuto, che il Sig. Seniè dovesse subito consegnare al Sig. Sabato le mercanzie promesse in baratto, e circa poi al contante, che egli fosse tenuto a pagarlo al detto Sig. Sabato nell'atto dell'ultima consegna, che gli sarà a suo tempo fatta del resto di tutte le Lane contrattate, come si è detto in molto maggior quantità delle controverse, e che di più il Sig. Seniè dovesse correre il risico di tutte le suddette Lane nel trasporto, e navigazione da Grosseto a Livorno.

Premesso ciò, passo ora più facilmente a dimostrare l'insussistenza di ciascun fondamento addotto in contrario per provare il dominio delle dette Lane controverse, passato nel Sig. Seniè.

E in quanto al primo dedotto dall'ordine del Sig. Sabato,
dato al Drelli, di caricare le dette Lane a disposizione del
Sig. Seniè, col Padron Lazzarini, e dal medesimo Drelli po-
co dopo eseguito, l'ho stimato in vero di niun valore; Im-
10 perocchè, siccome per trasferire il dominio tre requisiti ne-
cessarissimi de jure si ricercano, cioè il titolo, la volontà
delle Parti, e la tradizione reale, o per modo vero, o fin-
to della medesima cosa a chi la deve ricevere, Noi nel
disc. 44. *num.* 13. & 18. *tom.* 1. *de commerc.* non ho trovato,
che dal suddetto ordine si possa giustamente inferire una
tale volontà nel Sig. Sabato, e molto meno dalla susseguen-
te esecuzione dello stesso ordine la pretesa tradizione, o
consegna delle dette Lane al Sig. Seniè, mediante la perso-
na del Navicellajo Lazzarini.

Non certamente la volontà, perchè siccome il Sig. Sabato
non volse correre il risico della navigazione di dette Lane
da Grosseto a Livorno, ma l'indossò per patto espresso al
Sig. Seniè; così quando volse far venire dette Lane a Li-
vorno, pensò anche al modo di cautelarsi, acciocchè il ri-
sico suddetto non potesse mai stare per lui, perciò con det-
to ordine dato al Drelli la sua volontà, ed intenzione fu
solamente di farsi approvare dal Sig. Seniè la caricazione
delle Lane ordinate per di lui conto al Drelli sopra del
Navicello del Padron Lazzarini, acciò il Sig. Seniè non po-
tesse in alcun tempo notarlo di alcuna colpa, difetto, o
negligenza, nel caso mai, che fosse seguito per viaggio qual-
che sinistro, o baratteria sopra le dette Lane, poichè quan-
do nell'elezione delle Persone, e Bastimenti, che deve con-
11 durre la roba, vi è anche il consenso degl'Interessati, cessa
allora ogni disputa della negligenza, o mala elezione, *Mo-
nent. decis.* 72. *num.* 23. *Marm. ad Reverter. decis.* 206. *in fin.* e
che tale sia stata la mente del Sig. Sabato, si conosce chia-
ramente dal tenore del suddetto ordine, mentre se ne vo-
glia considerare il puro, e germano senso delle parole,
*delle Lane, che di mio vi trovate, vi piacerà a disposizione del
Sig. Seniè caricarle al presente Padron Paolo Lazzarini, mentre*

che

che dal detto Sig. Seniè vi venga qui sotto approvata tal consegna, le quali parole nel suo retto senso altro non portano, che un'ordine al Drelli di far la caricazione delle Lane sopra del Navicello del Padron Lazzarini, alla disposizione del Sig. Seniè, cioè se così risolverà, o disponerà il Sig. Seniè, e mentre ancora sotto il medesimo ordine si vegga espressa la di lui approvazione per tal caricazione, ma non si può mai da dette parole dedurre, come vorrebbe il Sig. Seniè, che l' intenzione del Sig. Sabato fosse di fare in lui trasferire il dominio delle dette Lane.

E che ciò sia vero, lo dimostra ad evidenza la lettera scritta dal Sig. Sabato al sudd. Drelli pochi giorni innanzi, dove coll' occasione di un' altro simile ordine di caricare Balle 30. per conto similmente del detto Sig. Seniè, lo avvertì espressamente, che si facesse fare del Padron del Navicello la Polizza di carico di dette Balle, alla consegna in Livorno del suddetto Sig. Sabato N. e che in tal forma dovesse egli contenersi per tutti gli ordini, che in appresso avesse dati, circa il resto delle sue Lane, ed ecco le parole precise di detta lettera ivi.

Da' miei Signori Samuel, e Nipoti di Siena vi è stato fatto consegnare costì a mia disposizione Balle 100. *circa Lane, oltre quelle tenete del Corcos, ec. avendovi a conto fatto ordine oggi per questi Signori Seniè di Balle* 30. *delle medesime, l' andrò facendo in appresso del resto; Piacciavi però fare la di carico per qui a me diretta, per poterle io consegnare a peso a detto Seniè, e così farete per tutte in avvenire fino a nuovo ordine, e avvisate il seguito.*

Costando dunque dalla d. lettera l'espressa, e chiarissima volontà del Sig. Sabato, che negli ordini, che dovea egli dare in avvenire di caricare le Lane per conto, e risico del Sig. Seniè, non era mai di lui intenzione con tal caricazione, e consegna da farsi alli Navicellaj, di dare, e consegnare le Lane al Sig. Seniè, e per conseguenza di volergliene trasferire il dominio, non si deve mai presumere, che nelli 12
susseguenti ordini abbia il Sig. Sabato mutata volontà, se
non

non si prova manifestamente in contrario, come ho fermato in questi termini nel *disc.* 119. *numer.* 72. & 73. *t.* 2. *de commerc.*

13 E in maggior comprovazione di ciò, debbo anche far riflettere, che siccome il Sig. Sabato non era ancora in quel tempo, che diede tal'ordine al Drelli, obbligato a consegnare le Lane, non solo perchè tal consegna dovea farsi da lui, secondo il pattuito molti mesi dopo, ma altresì perchè dal Sig. Seniè non era stato adempito per parte sua al contratto, per non avere ancora in quel tempo consegnate al Sig. Sabato tutte le mercanzie, che dovea molto tempo prima in virtù del baratto consegnare, debbesi però del tutto presumere, che non abbia voluto innanzi della scadenza della consegna delle dette Lane, e molto meno innanzi l'adempimento della parte contraria, consegnarle
14 al detto Sig. Seniè *Alexand. cons.* 210. *num.* 3. *vers. & quod illa litera lib.* 7. *Angel. cons.* 127. *in fin. Pacion. de locat. cap.* 37. *num.* 38. 39. *Rot. coram Buratt. decis.* 108. *num.* 10. *tom.* 1. *& Card. de Luc. disc.* 159. *num.* 72. *de dot.* particolarmente tra'Mercanti, quali sogliono essere attentissimi, e molto cauti ne'loro negozj.

E di quì nasce un'altra non men valevole presunzione, e conjettura, perchè se il Sig. Sabato non era tenuto nel tempo, che fece il suddetto ordine al Drelli, a dare, e consegnare al Sig. Seniè le suddette Lane, affine di trasferirgliene il dominio, non si può presumere, che con tal'ordine volesse farlo, ma solamente di ordinarne la caricazione coll'approvazione del Sig. Seniè, quale per lo contrario era necessaria per liberarsi d'ogni disputa, che potesse nascere, come abbiamo visto sopra in caso di qualche sinistro, men-
15 tre de jure l'atto si deve riferire sempre alla causa necessaria, e non mai volontaria, puntualmente Noi nel *disc.* 21. *num.* 16. *tom.* 1. *& disc.* 58. *num.* 18. *tom.* 2. *de commerc.*

16 Ma quì più d'ogn'altro argomento a provare tale volontà del Sig. Sabato, vale l'osservanza, che si vede praticata immediatamente dopo il predetto ordine del Sig. Sabato;

Ed

Ed ecco, che subito ricevuto dal Drelli tal'ordine, furono da lui caricate le Lane per conto bensì del Signor Seniè, perchè l'interesse, e risico delle Lane a lui spettava, ma alla consegna del Sig. Sabato, secondo l'avviso, e volontà dal medesimo espressagli nella precedente lettera di sopra riportata di parola in parola; Giunto il Navicellajo Lazzarini ne fece la consegna, secondo la Polizza di carico al Sig. Sabato, il quale le ripose ne'suoi Magazzini, nè mai (il che è più considerabile) il Sig. Seniè ha aperto bocca in fare una querela, o un'atto di contradizione a tal consegna, nè contra il Drelli, nè contra il Sig. Sabato, il che averebbe dovuto fare, se giustamente il Signor Seniè avesse potuto pretendere d'essergli stata mancata la fede mercantile. Di quanto valore sia l'osservanza ad interpetrare la volontà delle parti, non occorre, che io mi trattenga a provarla con alcuna autorità, mentre a ciascuno è ciò notissimo, ed ogni Dottore l'insegna.

Aggiungesi finalmente, che quando il Sig. Sabato nell'Anno precedente volse veramente consegnare in Grosseto alcune partite di Lane al Sig. Seniè, per trasferirne in lui il dominio, attesochè era allora scaduto il tempo della consegna di esse, diede al detto Sig. Drelli ordini in una maniera del tutto diversa, importante senza dubbio la vera tradizione delle Lane al Sig. Seniè, e traslazione in lui del dominio, come si vede dall'ordine dato a' 9. Agosto 1720. ivi -- *tutte le Lane, che vi trovate di mia attinenza, vi compiacerete consegnarle al Sign. Bernardo Seniè, o loro ordine S. P. in una, o più volte, con darmi avviso distinto di tutto il seguito*, e similmente dall'altro ordine de' 23. Settemb. 1720. ivi -- *in virtù di questo mio ordine vi piacerà consegnare all' ordine S. P. del Signor Bernardo Seniè tutte quelle Lane, che avete di mia attenenza, con darmi distinta nota*, e dell'altro ancora del dì 11. Ottobre dello stesso Anno 1720. ivi -- *in virtù di questo mio ordine vi piacerà consegnare alli Sig. Bernardo Seniè, &c. o a chi ci ordineranno li medesimi tutte le Lane, che vi saranno pervenute a mia disposizione, con darci*

distinto

distinto avviso, onde vedendosi poi, che il Sig. Sabato circa le presenti controverse Lane, di cui non era ancora venuto il tempo della consegna, atteso anche l'inadempimento, ed inosservanza del Sig. Seniè, ha tenuto un'altro tenore diversissimo dalli precedenti ordini, perchè non diede circa le presenti l'ordine diretto di consegnarle in Grosseto al Sig. Seniè, &c. o al loro ordine S. P., ma di caricarle per
17 farle venire a Livorno alla consegna dello stesso Sig. Sabato, si deve da questa discretiva maniera d'ordini osservata dal Sig. Sabato maggiormente argomentare, che la di lui volontà nell'ordine, che risguarda le Lane controverse, non era di farle consegnare al Sig. Seniè per trasferirne il dominio, come in simili termini vanno discorrendo la *Ruota di Roma decis. 228. num. 21. par. 15. rec. & post De Luc. de testam. in Mantiss. decis. 5. num. 8.* e la *Ruota nostra in Collen. transactionis 12. Septembris 1713. coram D. Audit. de Comitib. §. potissimè quia*, e quasi in puntuali termini *Monsig. Ansald. disc. 6. num. 9. de mercat.*, e la *Ruota di Roma* appresso il *Paulut. dissert. 36. tom. 1. decis. 2. num. 16.*

Oltre il difetto della volontà nel Signor Sabato di consegnare le Lane al Sig. Seniè, mediante la persona del Navicellajo Lazzarini, manca altresì senz'alcun dubbio la stessa reale, o attuale consegna, o tradizione, perchè le Lane per verità furono dal Sig. Drelli caricate, e consegnate al detto Navicellajo per portarle, e consegnarle in Livorno al Sig. Sabato padrone delle medesime, e non al Sig. Seniè, ed il Navicellajo così si obbligò di eseguire in tutto, come consta dalle dette Polizze di carico de'20. Marzo, e 5. Aprile 1721. il tenore delle quali conviene quì ripetere.

Il Magnifico Padron Paolo Lazzarini ha caricato in questo Fosso di Grosseto per conto del Signor Bernardo Seniè 68. Balle Lane per consegnarle al Sig. Sabato N.

18 *Il Padron Andrea Cordelli di Livorno ha caricato sopra il suo Navicello chiamato SS. Pietro, e Andrea, Balle 8. Lane asciutte, e ben condizionate, per conto del Sig. Bernardo Seniè, per consegnarsi al Sig. Sabato N.*

E sic-

E siccome il Navicellajo, o Mulattiere non è altro, che un'organo, o instrumento, per cui si fa pervenire la roba ad altri, a' quali per esser lontani non è possibile il poterla consegnare, o restituire di presenza, così ogniqualvolta il Drelli, il quale aveva le Lane del Sig. Sabato, le dà al Navicellajo per consegnarle allo stesso, si finge in sostanza, che il medesimo Drelli le consegni al detto Sig. Sabato per mezzo dell'organo, ed instrumento del Navicellajo, per li Testi nella *L. qui autem* 14. *§. Constituere*, *& L. & licèt* 15. *ff. de constit. pecun.*, ed ivi mirabilmente *Bart. nel d. §. Constituere num.* 2. *vers. quarto nota*, *& seq.* con tutti gli altri Comentatori *Angel. de Perus. cons.* 44 *num.* 1. *circa med.*, e puntualmente la *decis. di Genova* appresso il nostro Trattato *de commerc. disc.* 44. *num.* 15. *tom.* 1.

Da quanto sopra si è detto si comprende ora di leggieri quanto sieno inapplicabili le conclusioni in contrario allegate sopra il primo fondamento, cioè che la tradizione della roba, o mercanzia, fatta al Procuratore, si considera come s'ella fosse stata fatta al Principale, perchè come si è visto nel nostro caso mancò non solo la volontà nel Signor Sabato di consegnare le Lane, ma la stessa tradizione di esse al Seniè, perchè quella fatta dal Drelli al Navicellajo, sulla quale si fondavano gli Avvocati del detto Seniè, non si può mai dire, come altresì ho mostrato poco fa, che sia stata fatta al Procuratore del Sig. Seniè, mentre il Drelli la consegnò al Navicellajo per doverle portare, e consegnare al Sig. Sabato, e così il Navicellajo non fece in ciò altra figura, che di puro organo, e instrumento del Drelli, il quale per mezzo di lui venne a restituirle, e consegnarle al Sig. Sabato.

Per la stessa ragione và a terra l'altro fondamento ricavato dalla rappresentazione di più Persone, che si considera da' Dottori nel Corrispondente, il quale compra le mercanzie d'ordine di qualche Mercante, nel qual caso è verissimo, che chi compra per un'altro fa figura di Procuratore tanto nel comprare, che in ricevere la roba comprata per colui, che ha ordinata tal compra, e così la mercanzia comprata, e rice-

e ricevuta da se medesimo come Procuratore del Committente, si reputa come se fosse stata comprata, e ricevuta dallo stesso Mandante, ma nel caso nostro il Drelli non poteva fare questa rappresentazione di più Persone, cioè del Sig. Sabato nel consegnare le Lane, e del Sig. Seniè in riceverle.

19 Poichè il Sig. Sabato non ha dato al detto Drelli tale mandato nè tacito, nè espresso di consegnare a se medesimo per il Sig. Seniè le dette sue Lane, nè il Sig. Seniè di riceverle a suo nome, e senza tali ordini non può seguire la vera, e legittima tradizione, e consegna della mercanzia, ad effetto di trasferirne il dominio, come puntualmente osserva la *Ruota coram Penia decis. 6. numer. 8. tom. 1. impressionis Venet.* e Noi nel *disc.* 44. *num.* 15. ma solamente il mandato fu ristretto, come si è visto, a caricarle a disposizione del Sig. Seniè, cioè ogni volta, che così egli vorrà, o disporrà, sopra del Navicello di Padron Lazzarini, e quando venga approvata tal caricazione dal Sig. Seniè sotto il medesimo ordine, perchè esse dovevano navigare da Grosseto a Livorno a di lui risico, anzi da quanto è stato da me sopra considerato, la volontà espressa del Sig. Sabato mandante era, che esse Lane non si consegnassero ad altri, che a lui medesimo, e che perciò nella Polizza di carico si facesse obbligare il Padron Lazzarini a doverle al suo salvo arrivo consegnare al detto Sig. Sabato, come fu ciò pienamente eseguito dal Drelli, e dal Navicellajo, non ostante, che il Signor Seniè sotto l'ordine datogli dal Signor Sabato, oltre la sua approvazione, soggiungesse senza scienza del detto Signor Sabato, di suo puro arbitrio, che si dovessero dal Drelli caricare alla sua consegna in Livorno, e ciò con molta ragione, perchè il Drelli dovea eseguire la volontà del Sig. Sabato suo principale padrone delle Lane, e non quella del Sig. Seniè.

20 Nè osta tampoco, che nell'ordine dato dal Sig. Sabato al Drelli, vi si legga la clausula *a disposizione del Sig. Seniè*, perchè tal clausula non può importare per se stessa la traslazione

zione del dominio, come puntualmente la *decis. di Genova* appresso il nostro Trattato *de commerc. disc. 44. numer. 9. & seq. & num.* 12. ma solamente un mandato *cum libera*, per il Testo nella *L. Lucius §. Creditor. ff. mandat. Paris. cons.* 107. *num. 36. vol. 3. Golin. de procurator. par. 4. capit. 1. num. 20. Cenc. de censib. quaest. 67. numer. 31. & Rot. coram Seraphin. decis. 541. num.* 4. ed appresso il *Paulut. dissert. 36. tom. 1. decis. 2. num. 16.* Noi nel *disc. 44. numer.* 10. 11. e così essendo stato dato dal Sig. Sabato tal mandato *cum libera* al Sig. Seniè circa il modo della caricazione solamente delle Lane, cioè circa l'approvazione del Navicellajo, il tempo della caricazione, e la quantità delle Lane da caricarsi, e ciò con molta ragione, dovendo il detto Seniè in vigore del prenominato patto, correre il risico da Grosseto a Livorno, dovea per tanto il Sig. Sabato intorno alla caricazione rimettersi in tutto alla disposizione del detto Sig. Seniè; ma tal mandato *cum libera* non poteva in modo alcuno estendersi a farlo operare per la tradizione, e consegna delle dette Lane al suddetto Sig. Seniè, ad effetto di trasferirne in lui il dominio, in pregiudizio di detto Sig. Sabato, e contro la di lui espressa volontà dimostrata di sopra, con argomenti invincibili *Cenc. de censib. quaest. 67. num. 31. in fin. & Rot. post eum decis. 482. num.* 4. 21

E benchè si potesse replicare, il che non si dee in verun modo ammettere, che col detto ordine, o mandato *cum libera*, avesse potuto il Sig. Seniè ordinare al Drelli di consegnare in suo nome al Navicellajo le dette Lane, nulladimeno non essendo stato eseguito dal Drelli tal mandato per averle caricate, e consegnate al Navicellajo, a solo fine di renderle al Sig. Sabato, a cui de fatto furono consegnate, non si può mai dire, che sia seguita la tradizione delle dette Lane al Sig. Seniè, come puntualmente prova il Regio Tribunale di Sicilia appresso il *Milanen. decis.* 11. *num.* 10. 11. *par.* 1. seguitata dalla *decis. di Genova* appresso il mio Trattato *de commerc. disc. 44. num.* 14. & 15. *par.* 1. 22

Nè rileva tampoco, che alcune volte le parole *alla vostra dispos-* 23

disposizione vagliano a dimostrare il dominio, come avvisa *Monsig. Ansald. al disc.* 87. *num.* 36. perchè ciò ha luogo; quando la soggetta materia, a cui sono adattate, lo comporti, e vi concorrino in fatto tutti li requisiti, che si desiderano per la traslazione del dominio, non già nel caso nostro, ove manca la volontà del Sig. Sabato, e la tradizione delle Lane al Sig. Seniè; due de requisiti necessarj per la traslazione del dominio, come puntualmente rispondendo a questa obbiezione osserva la sudd. *Ruota di Genova* appresso il mio Trattato *de commerc. tom.* 1. *disc.* 44. *num.* 12. 13. e lo comprova lo stesso *Monsig. Ansald. al d. disc.* 87. *num.* 38. 39. e quanto ancora a questo proposito discorre il *Gratian. nel cap.* 730. *num.* 2. 3. 4. 5. 6. *& seq.*

E finalmente non si può fare alcun fondamento sopra la Polizza di carico, da cui si vede, che le dette Lane furono caricate dal Drelli per conto del Sig. Bernardo Seniè, dalla qual clausula *per conto* si deve presumere, che il dominio delle Lane spetti al detto Sig. Seniè, secondo le Dottrine citate sopra nella obbiezione.

24 Poichè tale obbiezione potrebbe procedere, quando in fatto non apparisse il contrario, ma siccome nel caso nostro si è mostrato ad evidenza tanto dalla medesima Polizza di carico, in cui viene espressamente ordinata al Navicellajo la consegna al Sig. Sabato, quanto dall'altre circostanze, che non solo non ha mai il Sig. Sabato avuta intenzione di trasferire il dominio delle dette Lane, ma che nè pure la tradizione delle medesime è seguita, perciò dalla suddetta clausula *per conto del Sig. Seniè* non si può presumere in lui tal dominio, ma si deve dire, che ella sia stata apposta a significare solamente l'interesse, che aveva il Sig. Seniè nel carico di dette Lane, e il risico, che in esse correva, come puntualmente in simil caso per conciliazione della detta clausula *per conto* avverte il *Senato di Mantova* appresso il *Manent. decis.* 72. *num.* 42. *vers. quod litera cambii*, *&* *num.* 43. e perchè altresì si sapesse dal Sig. Seniè, quali erano quelle Lane, che erano caricate per di lui risico com'era necessario

per

per non dar luogo alle frodi, secondo l'avvertimento della *Ruot. Rom. decis.* 571. *numer.* 15. 16. *par.* 5. *recen.* e di Noi nel *disc.* 4. *numer.* 12. *vers. in casu igitur*, *tom.* 1. *de commerc.*

Ed in vero siccome non è cosa nuova, che il dominio, 25 o titolo rimanga solamente appresso di uno, e tutto il comodo, e l'incomodo, e pericolo del contratto appresso di un'altro *Gratian. cap.* 730. *num.* 49. *Salgad. labyrint. credit. part.* 1. *cap.* 35. *numer.* 11. & *Rot. decis.* 57. *numer.* 2. & 3. *par.* 14. e Noi nel *disc.* 5. *num.* 28. 29. e più in speciali ter- 26 mini, che il dominio della roba venduta, e non ancora consegnata sia appresso il Venditore, benchè l'utilità, o comodo, ed incomodo; o pericolo del contratto, o roba venduta sia del Compratore, secondo il Testo puntuale nella *L. Servi emptor. ff. de pericul. & comodo rei vendit. Venturin. cons.* 33. *numer.* 69. *Altograd. Sen. cons.* 9. *numer.* 27. 28. 29. 30. & *numer.* 33. *Bonden. collect.* 49. *num.* 32. e meglio al *n.* 115. 120. & 121. *tom.* 1. *Manfrell. ad Capyc. latr. decis.* 196. *numer.* 6. 7. *Sanleger. de praevent. part.* 1. *quaest.* 31. *num.* 30. *Urceol. consult.* 5. *num.* 72. *con molti seg.* ed ivi *in prim. pend. num.* 7. Noi nel *disc.* 38. *num.* 14. 15. & *disc.* 56. *numer.* 19. così per ragione di tal pericolo, ed interesse spettante al 27 Sig. Seniè nelle Lane vendute, avendo potuto benissimo il Drelli dire nella Polizza di carico *per conto del Sig. Bernardo Seniè*, in questo senso di puro interesse, e non di dominio, per la soggetta materia, si deve interpetrare la suddetta clausula *Manent. d. decis.* 72. *num.* 43. come nella stessa maniera s'interpetra la clausula *a vostra disposizione* in senso 28 di pura amministrazione, come abbiamo veduto, e le parole *mio*, e *nostro*, quantunque di sua natura significhino dominio, alcune volte per la soggetta materia importano la sola amministrazione, Noi nel *disc.* 44. *num.* 22. & 23. *Rot. cor. Coccin. decis.* 481. *num.* 3. e a tutto ciò favorisce quanto pienamente viene accumulato dal *Gratian. al cap.* 730. *num.* 2. 3. 4. 5. 6. & *seq.* & *decis.* 411. *numer.* 6. 7. *par.* 13. *recent.* con le quali sopraccennate Dottrine si mostrava anche

la falsità dell'argomento, con cui si pretendeva dal Sig. Seniè inferire il dominio dal pericolo, e risico, che correva egli sopra le Lane.

29 Inoltre i Mercanti, quando vogliono trasmettere qualche proprio genere di mercanzie ad alcuno, che gliel'ha ordinato, del quale non hanno troppa cognizione, o troppa fede, sogliono caricare le mercanzie bensì per conto, e risico del Commettente, ma alla consegna d'un' altro amico corrispondente, acciocchè questi le consegni al Mandante con ritirarne nell'atto stesso della consegna il prezzo, o la cautela, onde secondo lo stile universale de' Mercanti, la clausula *per conto* si può secondo la soggetta materia, e intenzione del Mandatario riferire all'interesse, e risico, che ha uno sopra la mercanzia, e non al dominio, che non può avere, quando manca il requisito della tradizione della mercanzia,

Et ita utraque, &c.



A R-

ARGOMENTO.

SE il Datore delle lettere in caso, che le lettere tornino in protesto, possa essere astretto dal Rimettente a restituirgli lo stesso denaro da lui sborsato per la valuta di esse lettere, o a pagargli l'importare del ritorno, conforme tornasse meglio al detto Rimettente.

SOMMARIO.

1 *IL Rimettente non può pretendere nel caso delle lettere protestate, o non adempite la restituzione del medesimo denaro, ma solamente l'importare del ritorno.*

2 *Il Compratore è tenuto a pagare il prezzo convenuto, benchè al tempo del Contratto il prezzo della roba venduta fosse stato scemato per Editto del Principe non venuto ancora a notizia de' Contraenti.*

DECISIONE IX.

INsorse alcuni anni sono tra li Signori Morganti, e Giavarini di Livorno una del tutto nova, ed ostinata lite, come si vede dalli miei 59. 60. 61. *de commerc. tom.* 2. (nella qual causa io sosteneva le parti del Sig. Morganti) pretendendo il Primo di pagare al Secondo, conforme al solito, l'importare del ritorno delle lettere da lui date, e non compite, o tornate in protesto, insistendo per lo

contrario il Sig. Giavarini nella repetizione dello stesso denaro da lui sborsato in Livorno per la valuta delle suddette lettere, avvegnachè per la grande alterazione delle monete seguita allora in Francia, tornava molto più a conto al Signor Giavarini di riavere il suo medesimo denaro, che dimandare l'importare del ritorno.

Dopo un lungo dibattimento fralle parti, fu giudicato finalmente dalli Sig. Consoli di Mare di Pisa a favore del Signor Morganti, la di cui Sentenza fu confermata poi da altri Giudici in Firenze in grado di appello, o di revisione.

Le ragioni d'una tale decisione non occorre quì riportare; poichè sono ampiamente da me estese ne' suddetti miei discorsi; solamente ritoccherò quel dubbio, che fu promosso in ultimo luogo, se per essere già seguita al tempo, che furono contrattate le lettere, senza però la scienza delle Parti, la mutazione delle monete in Francia, il contratto del cambio fusse valido, o si dovesse almeno ridurre il cambio a ragguaglio delle monete alterate.

Sopra qual dubbio fu ottimamente anche risoluto a favore del Sig. Morganti per la validità del cambio, e delle lettere, per le ragioni da me pure addotte nel d. mio *disc. 61. de commerc.* aggiungendo ora di più in comprovazione di quanto allora portai, una decisione quasi puntuale del Regio Senato di Granata appresso il *Lar. decis. 11. numer. 59.* seguitata, e riferita dal *De Luc. al Grazian. discept. cap. 260. num. 4.* dove essendosi disputato se il Compratore era tenuto a stare al prezzo da lui convenuto, benchè al tempo del contratto fusse già stato per Editto del Re, non ancora venuto a notizia delle Parti, scemato il prezzo della roba venduta, fu concordemente risoluto da quel savissimo Senato affirmativamente, attesa l'ignoranza, che aveano le Parti, del suddetto Editto.

IL FINE.

IN-



INDICE
DELLE MATERIE,
Che in quest' Opera si contengono.

A

ACCETTANTE.

Vedi ancora ACCETTAZIONE.

Il do-

eccezio-

ACCETTAZIONE.

Vedi ancora ACCETTANTE.

Si di-

A C.

ACCETTAZIONE.

Vedi ancora ACCETTANTE.

ADIETTO al pagamento.

Vedi Procuratore.

AFFLITTO.

AMMINISTRATORE.

ANIMALE.

ATTO.

AZIO.

AZIONE.

B

BANCO.

BENI.

BIGLIETTI.

BREVITA'.

Che

C

CAPITALE.

CAUTELA.

CEDOLE. Vedi ancora PAGHERO'.

CEDENTE. Vedi ancora CESSIONE, e CESSIONRIO.

CESSIONE: Vedi ancora CESSIONARIO, e CEDENTE.

CESSIONARIO. Vedi anche CESSIONE, e CEDENTE.

CITTA'.

CLAU-

CLAUSULA. Vedi ancora PAROLA.

COLPA.

COMMERCIO.

COMMISTIONE.

COMMISSIONARIO. Vedi ancora COMMITTENTE e COMMISSIONE.

COM-

COMMITTENTE. Vedi anche COMMISSIONE, e COMMISSIONARIO.

COMPENSAZIONE.

COMPRATORE.

CONCORSO.

CONFISCAZIONE.

CONFUSIONE.

CONJETTURA.

CONSEGNA.

CONSENSO.

CONSOCII.

CORREI.

CORRISPONDENTE.

Tutti

CONSUNZIONE.

CONTRAENTE.

Vedi anche CONTRATTO.

CON-

CONTRATTO.

Vedi anche CONTRAENTE.

Li-

Quan-

CREDITORE, e CREDITO.
Vedi anche sotto la parola
DEBITORE.

Quan-

Quan-

Lo

D

DANARO.

DATOR DELLA LETTERA DI CAMBIO.

sua

DEBITORE, e DEBITO.

DEPOSITARIO.

DE-

DEPOSITO IRREGOLARE.

DILAZIONE.

DILIGENZA.

DOLO.

DOMINIO.

ezian-

DOTTORI.

E

ECCEZIONI.

ESIGENTE.

FAL-

F

FALLIMENTO.

Vedi ancora FALLITO.

Scien-

In

Altra

FALLITO.

Vedi anche FALLIMENTO.

Ciò

dalle

FERITA.

FIERE.

FORESTIERI.

FRODE.

FUGA.

G

GIRATA,

Vedi anche GIRANTE, e GIRATARIO.

Re-

GIRANTE.

Vedi anche GIRATA, e GIRATARIO.

gli

tario,

GIRATARIO.

Vedi anche GIRATA, e GIRANTE.

GIOVANI.

GIUDICE.

GIUDIZIO.

GIURISDIZIONE.

IGNO-

I

IGNORANZA.

Vedi ancora SCIENZA.

INSTITORE.

INTERESSATI.

INTERPRETAZIONE.

IPOTECA.

Vedi anche PEGNO.

L

LATITANZA.

LEGGE.

LETTERA DI CAMBIO.

Quan-

M

MALLEVADORE, o CORREO.

Si

MAN-

MANDANTE.

Vedi ancora MANDATARIO, e MANDATO.

MANDATO.

Vedi anche MANDANTE, e MANDATARIO.

MANDATARIO.

Vedi MANDATO, e anche MANDANTE.

MERCANTI.

La

MERCANZIA.

MEZZANO.

MINISTRO.

MORA.

MORTE NATURALE.

MUTUO, e MUTUANTE.

L'azio-

N

NEGLIGENZA.

NOME.

NOVAZIONE.

NUMERAZIONE.

Vedi anche DANARO.

O

ORDINE.

OSSERVANZA.

L'osservanza interpreta la volontà delle Parti. dec. 8. n. 16.

P

PAGAMENTO.

Pagamento ottenuto dal Creditore, il quale conosceva il Debitor suo essere non solvendo, è valido, se il Debitore era in credito appresso la Piazza. cap. 1. num. 33.

Ciò non procederebbe, se il Debitore avesse dato al di fuora segni convincenti la di lui prossima decozione, e l'Esigente ne fosse stato consapevole. d. cap. 1. num. 34.

Chi averà promesso a uno di pagare le tratte, che egli farà per conto d'un'altro, sarà obbligato a pagarle, benchè colui per il di cui conto furon fatte poi le dette tratte, al tempo delle medesime, o della loro accettazione fosse fallito. cap. 3. num. 11.

Fatta la tratta da uno per conto d'un'altro, se questi al tempo della tratta era fallito, o prossimo al fallimento, non sarà tenuto a pagarla, benchè l'avesse accettata. d. cap. 3. num. 12.

E se dal medesimo Trattario sarà stata pagata, in caso che nello Scrivente sia concorso alcun dolo, o scienza dell'attuale, o prossima decozione di quello, per ordine del quale fece la tratta, il medesimo Scrivente sarà obbligato a rimborsare il suddetto Trattario, che con buona fede la pagò. d. cap. 3. num. 13.

Se fosse stata fatta da uno la tratta a un'altro, con ordinargli di prendere il suo rimborso da un Terzo, ed il Trattario l'avesse compita, con aver tratto per il suo rimborso dal suddetto Terzo, da cui fosse accettato, sarà tenuto questo Terzo al pagamento, benchè il primo Traente avesse fallito dopo la suddetta accettazione del Terzo. d. cap. 3. num. 14.

Lo

Ben-

Quan-

PADRONE.

PAGHERO'.

Vedi CEDOLE.

PAROLE.

Vedi anche CLAUSULA.

PARTECIPE.

PARTI.

PEGNO.

Vedi anche IPOTECA.

Il

PERITO.

PERICOLO.

PERSONA.

PIAZZA.

POZIORITA'.

PRELAZIONE.

PRESENTANTE, o PRESENTATORE, e PRESENTAZIONE della lettera di cambio.

La

PRESUNZIONE.

PRIN-

PRINCIPALE.

PRINCIPI.

PROCURATORE.

Vedi anche **ADJETTO.**

Pro-

Rego-

PROTESTI.

R

RECAPITO.

Il

REMITTENTE.

Vedi ancora RICEVITORE, e RIMESSA.

RESTITUZIONE.

RICEVITORE.

Vedi ancora REMITTENTE, e RIMESSA.

Se il

RIMBORSO.

RIMEDIO.

RIMESSA.

Vedi anche RICEVITORE, e REMITTENTE.

Ciò

S

SALVO CONDOTTO.

SCIENZA.

SCRIVENTE.

Vedi anche TRAENTE, e TRATTA.

 lui,

Quan-

SEQUESTRO.

SENTENZA.

SOCIO, e SOCIETA'

Il

STATUTI.

SUDDITO.

TEM-

T

TEMPO.

TERRITORIO.

TESTIMONE.

cau-

TERZO.

TRADIZIONE.

TRA.

TRAENTE.

Vedi anche TRATTA, e TRATTARIO.

E se

Non

TRATTA.

Se

S' in-

TRATTARIO.

Vedi ancora TRATTA, e TRAENTE.

V. A.

V

VARIAZIONE.

VENDITORE.

VICINITA'.

UOMINI.

IL FINE.

AGIUNTA
DI
Leggi, Decretti, & ordini ſpettanti a' Fallimenti, e Banco del Giro.

1567. 20. *Novembre*.

IN MAGGIOR CONSIGLIO.



CHe tutti quelli, che quovis modo prenderanno denari, o robba di altri sopra il credito, & ditta sua, & poi falliranno senza alcuna causa delle nominate, per le leggi nostre s'intendano ipso facto commessi alli Avogadori nostri di Commun, li quali debbano servatis servandis criminalmente proceder con li Consegli contra di loro, & altri complici, che paressero delinquenti in questa materia, si per la sattisfazione delli crediti, come per il castigo delli delinquenti, come parerà, che si convenga alla Giustizia, & questo ordine sia aggionto nella Promissione del Serenissimo Principe, acciò la faccia osservare, per honor di questa Città, & sia pubblicata sopra le scale di S. Marco, & Rialto à notizia di cadauno.

1611. 12. *Marzo*. *Nel Maggior Consiglio*.

FRà li molti pericoli, & danni a' quali sono sottoposti li poveri Mercanti, vengono in gran considerazione li così frequenti fallimenti di diversi, li quali non per disgrazie comprese dalle leggi solamente si ritirano, mà à bel studio intaccano questo, & quello, & poi falliscono con li capitali nelle mani, coprendo il tutto con assicurationi di dote ingordissime, facendo passar accordi con sottoscrittioni di finti creditori, & con altre astutie à pregiuditio de i loro veri creditori, al che essendo necessario in quanto si possa provedere. L'anderà parte, che salve, & risservate tutte le altre

parti in questo proposito, & alla presente non repugnanti, sia fermamente statuito, che il giorno seguente, che saranno dall'officio de i Sopraconsoli conceduto le affide à quelli, che sono compresi dalle leggi debbano li affidati attualmente presentare nell'officio sopradetto tutti li libri del suo negotio, conti, testamenti, contratti di nozze, & ogni altra Scrittura di trafico, che si trovassero, acciochè ogn'uno che ne haverà interesse, possa con realtà veder il fatto suo, & questo sotto tutte le pene statuite dalle leggi, & à maggior beneficio de i creditori acciochè si possa con l'haver delle scritture sopradette venir in notitia reale di tutti li effetti del debitore, sia conceduto auttorità al Magistrato sopradetto de i Sopraconsoli, che si come nel caso de i Proclamati, ha egli auttorità di mandare alle case, & in ogni altro luogo, per haver le Scritture, & effetti di essi proclamati, così possa quando uno piglierà l'affida, & non presenterà il giorno di sopra statuito le scritture, che sarà in obligo mandar alla casa dell'affidato, & in ogni altro loco dove haveranno cognitione ritrovarsi scritture, & saper dove saranno li effetti suoi, non potendo alcuno, sia chi si voglia impedire sotto gravissime pene al detto Magistrato la sopradetta essecutione; & perchè si trova certa conditione di huómini, chè non sono Mercanti nè tengono scrittura, ma sono persone miserabili, per non privar tal sorte di gente del suffragio della affida, sia data auttorità à i Sopraconsoli sopradetti di giudicar in conformità delle leggi, se questi tali saranno in stato, & ragione di continuar nel suffragio sopradetto senza l'obligo di presentar le scritture nel tempo di sopra nominato. Se occorrerà far Capi de creditori, siano ballottati tutti quelli saranno notati nell'affida, à quali sia dato giuramento dalli Sopraconsoli di procurar il beneficio dei creditori, & non haver nè ricever nell'avvenire alcuna sodisfatione à parte, promesse, accordo, ò qual si voglia altra conventione, o cautione. Se alcuno di quelli posti in fida non sarà vero creditor, overo haverà havuto alcuna sodisfatione, promessa, accordo, conventione, o cautione come di sopra, essa affida,

da , overo accordo, che fosse seguito nel Consiglio di Quaranta, o altramente resti nullo, & non ostante tall' affida, & accordo, possi esso affidato, o accordato essere astretto per via della Giustitia delli Sopraconsoli al pagamento delli suoi debiti, & il tutto sia conosciuto summariamente per semplice nota. Tutti quelli che si sottoscriveranno ad' alcun accordo, & altramente per creditori, & saranno conosciuti non esser veri creditori, e haver havuto sodisfatione in parte, o in tutto, o promessa, accordo, & cautione come di sopra, siano immediate senza altro fatti debitori di tanta summa, di quanta si haveranno sottoscritti creditori, & detto debito sia scosso à benefitio delli veri creditori per via essecutiva con Mandato dei Sopraconsoli, intimato giorni tre avanti, il qual Mandato non possi esser suspeso, ne appellato, se prima non sarà seguita sententia sopra di esso mandato dalli Sopraconsoli in contradittorio giuditio, & non altrimenti, dovendo il tutto esser ispedito summariamente per semplice nota: habbino però essi Sopraconsoli da quanto attualmente si scuoderà le loro utilità ordinarie, come hanno delle essecutioni delle loro Sententie. Se alcuno delli veri creditori farà venire in luce detti finti creditori, tutto quello si scuoderà per tal conto come di sopra, vadi a benefitio di quel tale, che haverà fatto venir in luce la trasgressione à conto del suo credito, & il tutto sia spedito summariamente, per semplice nota. Non si possa proponer al Consiglio di Quaranta alcun accordo se prima li creditori sottoscritti non haveranno provato li loro crediti con scritture, o con altro modo, che parerà alla Giustitia, & giurato esser veri creditori, & non haver altri patti, accordi, promesse, o sodisfatione, come di sopra. Se l' accordo sarà passato al Conseglio, & poi sarà conosciuto esser stata usata alcuna delle fraudi sopradette, all' hora tutto l' accordo resti nullo, come se preso non fusse, ne possi più esso falito esser accordato, se non con la sottoscritione di tutti li creditori, & non altrimenti. Le Mogli veramente delli falliti, che vorranno assicurarsi delle loro doti, possino farlo per la vera quantità,

& giusta stima secondo la forma delle leggi, & se l'assicuratione sarà fatta sopra fondi, & siano lasciati alla Donna tanti mobili per uso necessario solamente, & il resto venduto à benefitio de i creditori. Possino li Capi de i creditori ottener seconda, e terza stima, la qual non essendo domandata da detti Capi in tempo di giorni otto doppo l'assicuratione, all'hora possa ciascun creditor, o solo o unito con altri dimandarla, & quanto si avanzasse per tal restima, vadi à conto del credito del primo creditor, o creditori, che l' haverà dimandata, e tutto sia spedito summariamente, per semplice nota, restando però sempre nel suo vigore, & forza la legge, che dispone in modo di far l'assicuratione delle doti: dovendo anco li Sopraconsoli haver in consideratione tutti li accidenti, che possano concorrere in tali assicurationi, & actiochè li Mercanti possano saper più fondatamente con chi haveranno da contrattar, sia preso, che tutti li livelli, che si faranno nell'avenire, così francabili, come perpetui, siano dati in nota all'officio dell'Essaminador in un libro à parte per questo solo effetto alfabettato con il nome di quello riceverà li danari, dovendo il Nodaro, che farà l'instrumento andar a darle in nota giorni tre dopo stipulato, non potendo cavar l'autentico, ne dar copia ad alcuno, se non con la nota sotto della notificatione all'Essaminador, & ciò sotto pena di privation del carico. Et la essecutione della presente deliberatione sia commessa alli Sopraconsoli sopradetti, li quali per la sua debita osservanza debbano dar quegli ordini, che saranno stimati proprii.

Parte

Parte presa nell'Eccellentissimo Conseglio di Pregadi, in materia del pagamento delle Lettere di Cambio.

1638. *Ali* 28. *Luglio. In Pregadi.*

CON ragionevole istanze rappresentano li negotianti di questa Piazza esser tenuti, se vogliono liberarsi da rischi di fallimenti ad essequir le parti di questo Conseglio 14. Decembre 1593. & 23. Aprile 1594. Levando li protesti delle lettere di Cambio non pagate, nel termine di giorni sei assignati per dette leggi, a'debitori a farne in Banco li pagamenti; & all'incontro ricever gravissimi danni nelli negotij di alcune Piazze Forestiere, che non hanno limitatione di tempo al farsi pagar da debitori; ma in vece de riscuotere, o mandar li protesti, lasciano trascorrere li anni intieri, & doppo anco seguiti li fallimenti, protestano le lettere a quelli, che le hanno rimesse inconveniente pregiudicialissimo a questa Piazza, che con questa incertezza di negotiare è sempre a rischio; dove quelli negotiano con certezza per la puntuale essecutione da nostri di esse Leggi; & essendo chiamato questo Conseglio a provisione valevole per la propria, e reciproca forma di negotiare,

L'anderà parte, che come anco consigliano li Cinque Savij nostri alla Mercantia, con le risposte hora lette, de cætero li negotianti di questa Piazza non siano tenuti alla pontual essecutione del levar li protesti nel termine limitato da esse parti, ma siano liberi da tal obligo per li negotij solamente delle Piazze estere, che non si sono obligate a limitatione di tempo al riscuotere da debitori, o mandar li protesti; così che le rimesse s'intendino correr a rischio di quelli esteri, che le havessero fatte; ma ben debbino esse parti esser intieramente essequite con quelle Piazze, che si sono obligate de

riscuotere le lettere à termini limitati, acciò li negotij camminino del pari; onde quelle Piazze, che non hanno fino d'hora limitatione di tempo, ma negotiano nella avantaggiosa libertà fin quì praticata, non regolando se medesime assignando il tempo de pagamenti, & al far, & mandar li protesti, non possino esser comprese, & abbracciate dalle parti predette, ma quando le dette Piazze si regolassero debba con quelle d'esse, che si saranno regolate osservarsi anche di quà il medesimo; & con la presente deliberatione doveranno esser ristampate le sopradette parti a chiara intelligenza di cadauno.

1593. 14. *Decembre in Pregadi*.

QUanto al giro, col quale da certo tempo in qua hanno introdotto, che in luogo di far li pagamenti in Banco, overo incontanti, riducono li crediti di particolari in carta, facendoli passar in diverse mani dall'una all'altra con notabile malefico de chi negotia, con esterminio delle facultà di ogn'uno, & con necessitar li creditori, se vogliono valersi del suo a ricever la valuta a ingiustissimi pretij, oltre altri infiniti incomodi al publico, & privato interesse, sia preso, & fermamente deliberato, che tutti li pagamenti di lettere di cambio, che nell'avvenire si doveranno far di tempo in tempo non si possano far in alcun'altra maniera, che per partita di Banco, sotto pena a cadaun, così che facesse, come che ricevesse pagamento di cambij in altra maniera, che per partita di Banco di ducati cinquecento, applicati la mità all'Accusador, da esser tenuto secreto, & conseguir l'impunità, essendo complice, & l'altra mità alli Proveditori sopra i Banchi, a cadauno de quali sia commessa la essecutione senza altro Conseglio. Habbiano li debitori de pagamenti di lettere di Cambio commodità a pagarli in Banco di tre giorni, oltre il tempo statuito ad esse lettere di Cambio, & nel quale elle matureriano; Ma passato il detto termine di giorni tre; &

non

non havendo li debitori ſodisfatto nel modo predetto con partita di Banco, ſia in queſto caſo obligato il creditor di far il ſolito proteſto al debitor in termine di altri giorni tre ſuſſequenti, & non lo facendo s'intendi eſſo creditor ſenz'altro ſottopoſto ad ogni riſego, danno, & intereſſe, che poteſſe occorrere per tal cauſa, ſi che non habbia altro regreſſo contro il principal debitor, ma ſolo contra quello, che haverà accettata la lettera, & non l'haverà pagata nel modo ſudetto. Dovendo cominciar queſto obligo di pagar le lettere di Cambio per partita di Banco alla Fiera proſſima di Biſenzone, che ſarà al fine di Febraro proſſimo 1593. & habbia poi a continuar di tempo in tempo per l'avvenire. Et la preſente parte ſia publicata il primo giorno nelli luoghi ſoliti a San Marco, & Rialto ad intelligentia di ogn'uno, & ne ſia mandata copia a tutti li Officii, & Magiſtrati di queſta Città, & Camere di ſuori da Terra, & da Mar dove ſi riſcuodono danari publici, & a cadaun'altro, a chi aſpetta, perche gli diano la debita eſſecutione.

1594. *Adi 23. April. in Pregadi.*

SIa dichiarito, che li ſei giorni limitadi per la parte di 14. Decembre proſſimo paſſato al creditore di poter ſcorrer ſenza prejudicarſi ſiano, & s'intendino giorni utili, ne i quali il Banco ſentì, & ſervino ſolamente per neceſſitar il creditore a farſi pagare, o levar il proteſto nel tempo ſtatuito, ma non già ad alterare gli uſi delle lettere di Cambio.

Et per meglio eſprimere l'intentione della Signoria Noſtra ſopra il dubbio, ch'è in alcuni, che vogliono che ſi paghino per partita di Banco le lettere di Cambio ſolamente, & non li Cambij che con danari ſi fanno qui per altre parti. Sia dichiarito che non ſolo tutte le lettere di cambio, ma tutti li Cambij ancora, come coſe che ſono di una medeſima natura, ſi habbiano a pagar per partita di Banco ſotto gli oblighi & ſtrettezze eſpreſſe in eſſa parte.

Ordi-

ORDINI, E REGOLE IN MATERIA DEL BANCO DEL GIRO.

In varij tempi dall' Eccellentissimo Senato stabilite, e confirmate con molti Decreti. Hora republicate per chiara notitia di cadauno, con l'aggionta d'altre regolationi Decretate dall' Illustriss. & Eccelletiss. Signori Revisori Inquisitori al Banco medesimo. Con l'autorità impartita loro dall'Eccellentissimo Senato sotto li 12. Zugno 1663. Salve sempre, e rissservate le altre publiche ordinationi, che in tal materia vi sono.

VEdendosi da gl' infedeli Ministri neglette, e contravenuto a tante sapientissime Regole dalla prudenza dell' Eccellentissimo Senato fondate per *la buona* direttione del Banco del Giro, anzi con fraude dannabile dilapidati i capitali del Banco stesso con tanto universale gravissimo preggiudicio. Hanno l' Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori Revisori Inquisitori al Banco del Giro medesimo, con la facoltà dell'Eccellentissimo Senato, stabilito di ripublicare le Leggi in varij tempi fondate, & insieme aggiongere quelle nuove ordinationi, che sono dall'EE. loro credute proprie a correggere in avvenire i disordini, e queste saranno publicate a chiara notitia di cadauno, commettendo pure a chi spetta l'inviolabile osservatione; Avvertendo, che le presenti nuove regole per l'avvenire non intendono possino sollevare chi si sia, etiam Ministri così principali, come sostituti, e render immuni ogni sorte di persone, che havessero per il passato alla propria incombenza contravenuto.

Per decreto dell'Eccellentissimo Senato del 1619. 25. Maggio viene stabilito, che tutti li Ministri del Banco diano idonea pieggiaria da esser annualmente confirmata, e rinovata.

L'anno 1647. 10. Gennaro, fu anco decretato, che li Ministri

nistri di esso Banco dovessero essercitarsi personalmente non potendo esser admessi sostituti se non per legitima causa, e per impedimento, quali doverano esser riconosciuti da gl'Inquisitori al Banco sudetto, & in caso che non vi fosse quel Magistrato dalli Proveditori sopra i Banchi.

Aggionto con nuovo decreto.

A questa deliberatione devesi aggiongere, che tutti li Ministri Principali, e Sostituti debbano dare idonee pieggiarie nella forma di sopra espressa, e queste debbano ogn'anno esser rinovate, e non possi cessar l'una pieggiaria senza la rinovatione dell'altra; così che in ogni tempo sia il Principe sicuro con questa cautione.

Li Principali siano sempre tenuti per li Sostituti; e sottoposti a i rissarcimenti di quegl'intacchi, che per fraude, ò negligenza fossero da sostituti commessi; Onde il publico, ò privati per la loro malitia, o trascuragine non habbino a restar soccombenti.

Legge antica.

Non possa alcun Ministro girar partita propria, & in suo nome, di che somma esser si voglia, ne da altri esserne girata à lui, ne il nome de Ministri di Banco possa correr in alcuna partita, ma semplicemente siano girate a debito, e credito di pene con l'effettiva compartita detratte prima le Decime giusta le Leggi.

Aggionta.

E perche si è osservato inconveniente grave, che molti si sono fatto lecito d'impiegare i Giornalisti, & altri Ministri in compreda, o vendita di partita contando ad essi il denaro. Per regolatione di questo disordine, che merita la maggior correttione per il passato resti pure stabilito.

Che

Che per l'avvenire sij prohibito a chi si sia di contrattare con Ministri di Banco vendita, ò compreda di partita, permuta, ò giro per qual si voglia causa, ne meno ad essi dar, ò ricever denaro per se, overo per altre persone per giri di partire, ò per distacco de debiti particolari, non potendo alcuno sia chi si voglia prestar nome, & assistenza a Ministri sudetti sotto severissime pene, & in oltre di soccomber alle fraudi, & intacchi per quali rimanesse il Banco deffraudato. Dovendo *li* Ministri medesimi ingerirsi nelle sole funtioni del loro peculiare Ministerio.

Non possano in oltre li Ministri del Banco disponere per parola d'altri, ne de Ministri medesimi, ne sotto pretesto d'haver havuto parola da chi esser si voglia, sotto le più severe pene, ne girar partite ordinate, ma solo quelle, che personalmente saranno dettate alla presenza de Giornalisti, e suoi scontri, overo per legitima Procura.

Li Giornalisti, e Scontri pure non doveranno de cetero scriver partite per resto, supplimento, *saldo, ò altre parole*, che facciano il medesimo effetto, senza la presenza del creditore, in pena di pagar sempre del proprio, in caso d'errori, ò fraudi.

Et perche per il passato si è osservato essere state scritte molte partite per storno, senza fondamento, che volevano stornare, e ritrattare altre partite, che mai sono state esistenti; disordine, che hà causato molti mali. Per correggerlo doverà rimaner stabilito, che di tutte le partite, che per l'avvenire saranno scritte in Banco per storni, debbano li Giornalisti formare le Copie del primo giro, & infilzarle a parte, per fondamentar la scrittura, e consignarle di giorno in giorno al Depositario al Banco, per fare osservare la realtà del giro stesso, dovendo poi le medesime copie essere restituite à Giornalisti per loro cautione, e trovando qualche discrepanza, sijno tenuti li Ministri portarlo à publica notitia; non potendo mai queste partite per storno esser girate senza terminatione del Magistrato sopra Banchi, e senza la presenza di tutte due le parti.

Oltre il nome de Ministri del Banco non possa correr in esso quel-

quello de i Padri, Madri, Figlioli, Fratelli, e Moglie di essi; Et in caso che volessero scriver qualche partita, non possano farlo se non con licenza de gl'Inquisitori al Banco del Giro, quale li debba esser concessa gratis; Sotto le maggiori pene a quelli che contrafacessero, & al risarcimento delle fraudi, che per tal causa fossero commesse.

Legge antica.

Che ogni tre mesi si debbano mutar li Libri saldando li vecchi, & riportandoli nelli nuovi con le regole solite, & conforme alli Bilanzi che saran fatti, ne si possa aprir il Banco se non aggiustati li Conti, dovendo esser tenuti li Quadernieri, Giornalisti, e Scontri ad accomodar ogni errore che non fosse regolato.

Non possa sotto le più severe pene un Ministro haver due Carriche in Banco. Ne meno uno essercitar la funtione dell' altro. E siano pure li Ministri tutti del predetto da ogn'altro Carrico disoccupati.

Decreto nuovo.

La funtione di saldare li Libri Quaderni, ch'è solita essercitarsi da quadernieri riesce incompatibile con le quotidiane loro funtioni. Resta per ciò decretato che siano tenuti li doi Ajutanti de Quadernieri medesimi essequire questa publica volontà, così che siano li Libri Quaderni da essi ogni tre mesi saldati. Per ricognitione di questa estraordinaria fatica li restano assignati ducati dieci per ogn'uno per ogni mano de Libri, che importano ducati 80. all'anno tra tutti due, da esserli esborsati dal Magistrato medesimo alle Rason Nuove, dal quale ricevono l'ordinario salario, per esser aggionti ne' soliti Mandati, e ballottati nell'Eccellentissimo Collegio. Non possino però ricever questa nuova ricognitione se non havranno portata una Fede del Sopraintendente al Banco d'haver supplito a questa funtione, e saldati i Libri medesimi.

Legge

Legge antica.

Siano tenuti in conformità delle Leggi li Coadiutori di portar ogni mattina a gl'Inquisitori al Banco del Giro, & indeffficienza loro al Magistrato sopra i Banchi la nota de gl'intacchi che fossero stati truovati la sera antecedente da esser questi descritti in un Libro a ciò deputato, e tenuto dal Nodaro del loro Magistrato a fine che non resti alcun debitore occultato, e sia cognito il mancamento di chi non l'havesse trovato.

Siano formati due Libri di cento carte l'uno contrassignate, e bollate da esser uno tenuto nella Volta de Libri Cassieri, e l'altro in quella de Libri Scontri, sopra quali siano descritti da gl'Appuntadori tutti gl'Errori di giorno in giorno ad uno per uno come saran trovati, acciò non resti luogo di scusa alle ommissioni, e trasgressioni. Come pure in un'altro colto de medesimi Libri siano descritti tutti gl'Errori che passano tra l'uno, e l'altro Giornale, e finiti che siano li detti Libri siano conservati in conformità delle Leggi.

Sia prohibito a'Giornalisti il principiar a scrivere senza il Libro de resti partita alcuna, e senza che li resti medesimi siano da Coadjutori perfettionati.

E per dar commodo all'incontro de resti, si doverà ogni settimana lasciar de scriver il venerdì, quando però non vi fossero feste, in una delle quali si potrà supplire al servitio stesso.

In caso poi, che per qualche grave innopinato accidente, non fossero formati li resti medesimi siano obligati li coadjutori deputati a tal funtione, quando vedessero l'impossibiltà di perfettionarli, avanti di scriver, di rifferirlo in tempo al Depositario, acciò egli possi, prima di andar in Banco, portarsi nell'Eccellentissimo Collegio a darne conto, per ricever gl'ordini proprij in conformità delle leggi.

Li Coadjutori non possino dire, o lasciar veder li resti a particolati, Siano ben sì tenuti ad incontrar con li medesimi, con quali non essendo d'accordo sia trovato l'errore senza far con-

consapevole il creditore del suo resto non liquido, acciò non si vaglia il Mercante à suo prò dell'errore stesso, che potesse esser nel resto di quel conto.

Non possa tenersi serrato il Banco più di giorni vinti per far il Bilanzo.

E sij tenuto ogni Depositario dopo terminato il medesimo Bilanzo, nel fine della sua carica, presentarlo nell'Eccellentissimo Collegio, per esserne letto il ristretto di tempo in tempo nell'Eccellentissimo Senato ancora.

Siano li Giornalisti obligati a conoscer tutti quelli, che scrivono in Banco, & in caso non li conoscessero di ricever fede da altri, e siano pur tenuti sempre per quelli, che disponessero, e non havessero credito.

Sia prohibito a' Giornalisti, e Scontri lo scriver l'uno senza l'altro, ma debbano scriver in consonanza, & non lasciar campi aperti, ò partite in bianco per qual si sia pretesto imaginabile sotto le più rigorose pene.

Aggionta.

Li Scontri pure de Giornalisti non possino girar le partite, se non l'haveranno sentite a dire, & ordinare da particolari, in pena a' medesimi, contravenendo di risarcire delle somme de quali fosse in ogni tempo il Banco per tal causa intaccato, o defraudato.

Siano pure tenuti li Giornalisti, e Scontri in tutti li principij di facciate scrivervi il Laus Deo con il giorno del Mese.

Resti prohibito sotto le più rigorose pene afflitive, oltre la privation del carico a Giornalisti, e Scontri di Banco, dopo scritto ne' Giornali di depenar le partite da loro girate ne' medesimi in parte alcuna, alterar nomi, summe, e numeri, ne aggiunger alle medesime, cosa imaginabile e succedendo errori non possino essere aggiustati, se non con publica terminatione, ò permissione; restando a medesimi vietato sotto le sudette pene lo scrivere in Giornali partite dov'è solito scriversi

il gior-

il giorno, dove fosʃero interlineature, & altrui luochi impro-prij. E ritrovando li Coadjutori qualche partita ne Giornali di ſimil natura non doveranno ponerla in Quaderno, ſe non con terminatione particolare del Depoſitario con le dovute conſiderationi.

Se fosſero ſcritte nelli Giornali, Quaderni, o Libri di Reſti partite, o numeri di qual ſi ſia natura d'altra mano, che delli Miniſtri ordinarij a ſcrivervi. Siano obligati li Quadernieri, loro Ajutanti, e Coadjutori ſotto le più rigoroſe pene etiam aſflittive di rappreſentarlo al Magiſtrato, che haverà la ſopraintendenza al Banco, e mancando cadauno oltre le ſudette pene nell'obligatione del riffacimento dell'intacco, ò fraude, che foſ-ſe ſeguita a preggiudicio di chi ſi ſia.

Et acciò ſi posſi in ogni occorrenza conoſcer la mano delli Miniſtri per far i rincontri delle partite da loro ſcritte; doveranno nelli Libri di cadaun reſto formare il Meſe ſopra le Carte non in numero ma in lettera ordinaria.

Legge Antica.

Li Giornaliſti pure habbino obligo di asſiſtere perſonalmente in tutti li giorni di ciaſcun Bilanzo.

Sia prohibito il portarſi li creditori del Banco per via di reſti, ma debbano di volta in volta ſaldarſi li creditori del primo nel ſecondo, quelli del ſecondo nel terzo, e quelli del terzo nel quarto Libro per via di riporto; qual doverà esſer fatto dalli Ajutanti de Quadernieri di volta in volta, e di giorno, in giorno che li creditori diſponeranno. E quando pasſato l'anno li creditori non haveranno riportato li loro reſti per via di Giornale, ſiano in conformità delle Leggi da chi ſpetta fatti ſaldare, e portare nell' Officio della Cecca.

Quelli poi che vorranno diſponer de i loro legitimi, e giuſti crediti, e che faranno inſtanza gli ſiano riportati dall' Officio medeſimo della Cecca nel Banco del Giro, doveranno far un coſtituto nel Magiſtrato di ſopra Banchi con mentione della quantità del loro reſto portando Copia di esſo alli Quadernieri, Gior-

Giornalisti, e Scontri del Banco, dovendo il Quadernier diligentemente incontrar un Libro con l'altro a partita per partita, sumando li riporti di esse partite, e conti, & ritrovatili giusti così in un Libro come nell'altro, doveranno far fede con giuramento, e sottoscrittion di man propria di quanto saranno li crediti, & in conformità del Costituto far nota nelli Libri del Cassier, e Scontro a debito delli sudetti creditori nelli ultimi loro conti del medesimo giorno, che loro sarà stata fatta la fede, la qual fede doverà portar al Depositario in Cecca perche col suo Scontro siano girate le partite necessarie, mandandone Copia dal Depositario medesimo sottoscritta al Depositario al Banco, perche da Giornalisti sia dato credito a cadauno in conformità delle sudette partite di Cecca, e doverà esser aggiustata la scrittura dove, e come sarà bisogno.

Aggionta.

Siano tenuti li Quadernieri medesimi di far le sudette Fedi per riportar li resti senza maggior dilatione di giorni tre, e senza alcun aggravio a gl'interessati al qual fine sia incarricato il Sopraintendente al Banco a far essequire questa publica volontà con far tener quelle note, che ricercasse la più aggiustata sicurezza di tal affare.

Legge antica.

Tutti quelli che per qualsivoglia somma intaccheranno il Banco del Giro siano, e s'intendano irremissibilmente caduti nella pena di dieci per cento, della quale non le possa esser fatta gratia alcuna, ma sia riscossa, & applicata giust'all'ordinario di simili pene, ne possa esserli girata partita alcuna a saldo dell'intacco se prima non haverà sodisfatto ad essa pena.

Contro quelli che haveranno intaccato il Banco si doverà far l'intimatione del saldo nel termine di giorni tre spirati li quali oltre la pena sudetta delle dieci per cento doverà da gl'Inquisitori al Banco esser proceduto criminalmente per devenir poi al dovuto castigo.

 Alli

Alli Nobili che commetteſſero il medeſimo delitto, e non fa. ceſſero il ſaldo nel termine predetto con la medeſima intimatione oltre la ſudetta pena ſiano da gl'Inquiſitori al Banco mandati li nomi loro debitori à Palazzo, e letti il giorno immediate ſeguente a quello dell'intimatione, nell'Eccellentiſſimo Collegio. Nel primo Eccellentiſſimo Senato che ſi ridurrà, e poi nel primo Sereniſſimo Maggior Conſeglio. In oltre doveranno gl'Inquiſitori al Banco formati li proceſſi preſentarli all'Eccellentiſſimi Capi dell'Eccelſo Conſeglio di dieci per la loro eſpeditione.

A queſto effetto ſaranno tenuti li Quadernieri, e Cogitori a chi ſpettaſſe ſotto pena di privation del Carrico di portar nota di tutti quelli, coſi nobili, come altri, che intaccaſſero, e non ſaldaſſero nel termine predetto alli Inquiſitori medeſimi perche ſia da eſſi proceduto con quel rigore, ch'è mente, e ricerca il publico ſervitio, e ſimil nota doveranno anco portare nell'Eccellentiſſimo Collegio, perche ſeguitane la publicatione ſia del medeſimo Eccellentiſſimo Collegio, commeſſo al Miniſtro de gl' Alfabetti di formarli come di ſopra, s'è eſpreſſo debitore.

Sia prohibito a' Miniſtri del Banco ſotto li più rigoroſi Caſtighi il riſcuoter pene a parte ma di eſſe ſian girate le partite in Banco a credito di pene con la precedente intimatione, citata però prima la parte intereſsata avanti il Depoſitario, & in occaſione di pretenſion d'aggravio ſiano devolute l'appellationi al Magiſtrato de Soprabanchi, e contrafacendo i Miniſtri cadano in pena de furanti.

Aggionta.

Le pene poi che ſaran ſtate diviſe con precedenti intimatione non poſsano eſser più riſtornate, e reſtituite. Doverà però eſser obligato il primo Giornaliſta lo ſteſso giorno che le ſarano portate le note de gl'intacchi nel Libro di ſimili debitori girar le pene di dieci per cento à quel nome, che haverà per ſolo errore diſpoſto di più di quello teneva di credito con darne notitia alli ſteſſi debitori per loro informatione. Non potendo de cete-

cetero esser ascoltati li debitori medesimi che havessero per errore intaccato se non nelli soli casi di esser risarciti della medesima pena da quello, o quelli, che col mancar di scriverli le havessero dato motivo all'intacco stesso. Qualunque Ministro che ritrovasse alcun nome, che havesse per l'avvenire intaccato il Banco e non le fosse stata levata la pena sij tenuto rappresentar quest'ommissione al Magistrato che havesse la sopraintendenza del Banco, dal quale doverà esser formato debitore quel nome che non havesse pagata la pena di dieci per cento, e d'altre dieci quei Ministri che havessero mancato della loro incombenza; da esse dieci, applicati in publico, & l'altre dieci al Ministro stesso che la ritrovasse. E s'egli per qualche rispetto non la pretendesse; s'intendi l'importare della medesima pure devoluto in publico. Ne possa di questa condanna esserli fatta gratia alcuna.

Legge antica.

Li Giornali del Banco siano ogni mattina sottoscritti da un Proveditor sopra Banchi, e dal Depositario che pro tempore s'attroverà alla Carrica.

Serrato che sia il Banco resti sotto severe pene prohibito lo scriversi, e girarsi alcuna partita per giornale. Ma se per publico urgente bisogno occorresse farlo, ciò si debba pratticare ne i due primi giorni dopo serrato il Banco solamente.

Decreto nuovo.

Li Mandati, e Copie di partite per chi ordinerà doveranno valere per giorni tre solamente così che passato il terzo giorno non possano più dalle Casse de Magistrati esser ricevute, e seguendo la consegna in detto termine, doverà nel Magistrato dove sono destinate esser espresso da particolari il nome di quello che haverà consignato il Mandato, o Copia, & insieme il nome per il quale intenderà pagar il Dacio; E questa conditione delli tre giorni doverà esser espressa in stampa ne i soliti Mandati stampati e numerati.

E perche si è osservato essersi fraudolentemente fatte per il passato molte Copie di partite, e Mandati senza che le medesime s'attrovassero scritte in Giornale. Doverà perciò restar stabilito. Che de cetero le Copie de partite di Banco, dove sono nominati Cassieri, ò Magistrati, tanto per Depositi, Datij, quanto per altra publica causa per esser consignate ne Magistrati medesimi siano tutte sottoscritte dal Giornalista, & oltre di esso dal Scontro ancora per maggior sicurezza del Giro seguito nelli Giornali del Banco. Non dovendo tali Copie, ò mandati senza la dupplicata sottoscrittione anco del Scontro esser valide, sotto pena alli Ministri de Magistrati & altri, che senza questa nuova conditione le ricevessero di soccombere al risarcimento di tutte le fraudi, & intacchi, & ad altre pene ad arbitrio della Giustitia.

Legge antica.

Tutte le commissioni, ò testamenti, che facessero bisogno à quelli che vorran scriver in Banco siano prima registrate dal Nodaro publico de Banco medesimo, e poi occorrendo siano vedute da uno delli Avocati, Fiscali, secondo che al Depositario parerà necessario.

Aggionta.

In essecutione della parte dell'Eccellentissimo Senato de 9. Aprile 1624. e de gl'Ordini dalli medesimi Eccellentissimi Revisori fatti affigere al Banco, nessuno de cetero doverà ardire di scrivere, ne disponer in esso come procurator d'altri con procura, ch'ecceda il tempo d'anni due, sotto pena di pagar dieci per cento di tutto quello, che oltre gli sudetti anni due, disponesse.

E perche ciò si osservi con pontualità siano tenuti li Giornalisti in pena di privation del Carrico incontrar diligentemente di tempo in tempo alla presenza del Depositario il Reggistro che tengono delle Procure con quello del medesimo

Noda-

Nodaro per ben afficurarfi che non manchino de i requifiti difpofti dalle Leggi.

Nuovo Decreto.

Nella confufione pratticata per il paffato di fcriver le partite nel Banco del Giro à debito ò credito de Magiftrati fenza efpreffione del nome del Caffiero, da che ne fono inforti gravi inconvenienti dovendofi maturamente provedere. Reftetà decretatto. Che per l'avvenire in tutti li Giri di partite che fi fanno per Magiftrati, & Officij nel Banco da tutti li Miniftri di effo debba effer efpreffo, & appoftato debitore ò creditore il nome particolar del Caffiero de medefimi, acciò egli unitamente con il fuo Scontro habbino cura particolare delle partite ch'entrano & efcono dal fuo nome per la publica e privata cautella.

Non potendo il Giornalifta, e fcontro difponer mai del folo credito di Caffieri de Magiftrati fenza la prefenza de medefimi Caffieri e fuoi Scontri fotto le più rigorefe, e fevere pene.

Con decreto dell'Eccellentiffimo Senato fondato fopra altri anteriori fu ftabilito li 24. Maggio 1662. & hora deve reftar confirmato che per conofcere gl'Errori che poteffero effer feguiti ne Bilanzi, tutti li Depofitarii che pro tempore preffiederanno al medefimo Banco fiano tenuti far feguire la revifione del Bilanzo del loro preceffore valendofi ogni uno di Miniftro differente, e che non habbi alcun maneggio nella fcrittura del Banco fteffo; così che ogni tre mefi fia fatta la fteffa revifione, e cadaun Depofitario habbi la certezza del vero effere del Bilanzo del fuo preceffore con l'impiego in ciò de Miniftri varij, a'quali doverà contribuirfi li foliti ducati 25. per cadauna revifione per mezzo della quale verrà a metterfi apprenfione e riguardo in quelli che fervono al Banco medefimo di tenerfi lontani da i mancamenti; mà di permaner in quel candore, e rettitudine che fi ricercano in ma-

neggio di tanto peſo, e che unicamente ſtà appoggiato alla publica fede, & auttorità.

Con deliberatione dell' Eccellentiſſimo Senato di 19. Agoſto 1662. viene rinovata la Carrica di Sopraintendente, a Banco con altri anteriori decreti già fondata. Obligo del medeſimo doverà eſſere non ſolo di aſſiſtere à i Bilanzi, e Sopraintendere à i Miniſtri, mà di far l' incontro de Bilanzi ſteſſi non dalli Libri del Banco ne quali li Miniſtri ſcrivono, mà da quelli di Cecca, dalle publiche deliberationi, e da gl' altri fondamenti più proprij, con li quali può ſolamente diſtinguerſi la realtà intiera de Bilanzi ſudetti, come fù conoſciuto eſſer proprio ſin dalla prima erettione del Banco ſteſſo.

Decreto Vecchio.

Sia univerſalmente prohibito a'Miniſtri del Banco di tener libretti, e conti di particolari. In pena di privation del Carrico, & altre più rigoroſe afflittive.

Sia perciò in libertà di cadauno che haverà credito in Banco di poter incontrare con li Miniſtri ſe il ſuo credito è tale quanto appar nel Libro de reſti.

Aggionta.

Et à fin che li Mercanti, & altre perſone il nome de quali corre nel Banco del Giro ſiano ſempre ſicure della realtà de giri medeſimi di partite che ſaranno ogni tre meſi ſeguite à debito e credito loro; Doveranno li ſudetti negotianti, & ogn'altro portarſi dal Cuſtode delli Libri Scontri, qual ſarà tenuto diligentemente incontrare con gl' intereſſati tutte le partite che foſſero per il corſo d'ogni tre meſi corſe in Banco, & ritrovando fraude ò diſcrepanza ſia tenuto così il privato come il ſudetto cuſtode di riferirlo al Magiſtrato, che haverà la ſopraintendenza del Banco ſteſſo per il maggior publico, e privato ſervitio, onde anco da queſta diligenza reſtino

ſtino vietate le fraudi con la certezza d'eſſer ſcoperte, e ſe ne ricavi il bramato neceſſario frutto.

Legge antica.

Serrato che ſia il Banco reſti pure ſotto ſevere pene prohibito il ſcriverſi ò girarſi alcuna partita per Giornale.

Aggionta.

Mà ſe per publico urgentiſſimo biſogno occorreſſe il farlo queſto ſi debba pratticare ne i due primi giorni doppo ſerrato il Banco ſolamente.

Legge antica.

Per molti decreti in varij tempi ſtabiliti ſin dall' erettione del Banco confirmati li 12. Luglio 1662. reſta decretato che il Depoſitario al Banco debba ogni mattina che ſi aprirà il Banco medeſimo aſſiſter perſonalmente, e fermarſi in eſſo almeno due hore continue, ne poſſi partire ſe prima non ſarà incontrato un Zornale con l' altro. E ciò per decoro del Banco medeſimo, e per vietare le fraudi che poteſſero in eſſo ſuccedere.

Si doverà ogni mattina dar ſodisfattione a' mercanti di ſcriver almeno due hore, e doppo ſcritto debba il Giornaliſta, e Scontro incontrar li due Capi eſſentiali ciò è debito, e credito alla preſenza del Depoſitario che doverà doppo detto incontro tirar marella, e ſottoſcriver in conformità delle Leggi.

A Miniſtri del Banco reſterà ſotto le più ſevere pene afflittive prohibito il ricever donativi ò denari per qual ſi ſia cauſa, e ſotto qual ſi ſia preteſto, coſi per mandati per pagar Datij come per ogn' altra imaginabil coſa. E gl' Inquiſitori havranno la cura, e l' auttorità di punire ſeveramente i traſgreſſori.

Aggionta.

Tutti li Ministri sudetti del Banco; così principali come sostituti. Come pure ogn'altra sorte di persone che respettivamente contravenissero ò negligessero le sudette ordinationi dalla publica maturità stabilite à divertimento de futuri mali s'intendino caduti nelle pene più rigorose afflittive della Giustitia, & in oltre sottoposti in tutte le parti a' rissarcimenti di quegl'intacchi, e fraudi che per la loro contraventione, ò negligenza fossero commesse, e potessero in ogni tempo scoprirsi, essendo publica rissoluta volontà che essercitino i Ministri fedelmente il proprio Ministerio, e che persista il Banco del Giro nel dovuto stabilimento e decoro.

Al qual fine il Magistrato de gl' Inquisitori al Banco medesimo che pro tempore saranno, devenirà à rigorose formationi di processo per via d'Inquisitione. Si esponerà la Cassella delle denontie, e non si tralascierà diligenza per ottenere con il castigo essemplare de colpevoli il bramato effetto.

Decreto nuovo confirmato dall' Eccellentiss. Sen. li 26. Luglio 1663.

Tra le nuove regole stabilite dall' Eccellentissimo Senato con il sopradetto decreto dovendosi essequire la prattica della Ferrata a diversione de futuri inconvenienti; hanno l'Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori Revisori Inquisitori sudetti ordinato, e commesso.

Che de cetero li Libri Cassieri siano tenuti nella Volta vicina a quella de Libri Scontri in Rialto al presente aggionta con la Ferrata sudetta per scrivere puntare, far resti, incontri, e Bilanzi senza che mai siano più uniti li Libri Cassieri con li Scontri medesimi, e così stiano sempre divisi li Ministri dell'una dall'altra Volta, e tutti nella propria debbano col mezo di detta Ferrata separati, e distinti essequire le necessarie incombenze. Non possi alcuno delli Ministri delli sudetti Libri Cassieri capitar nella Volta, e luoco de Libri Scontri

ne que.

ne questi nella Volta di quelli. Come pure li Giornalisti, e Scontri non doveranno portarsi in esse Volte che per le sole occorrenze del loro Ministero, e cadauno nella propria, sotto pena ad ogn'uno d'essi contravenendo di prigion galea, & etiam della vita ad arbitrio della Giustitia. E questa pena doverà esser commune alli predetti Ministri, che andassero nelle Volte, e luochi vietatigli non solo; Mà a quelli ancora, che permettessero, che gl'altri venissero nella sua. Quello ò quelli che palesassero tali Ministri che capitassero nella Volta, e luochi de gl'altri habbino à conseguire quel premio che paresse alla publica prudenza all'hora di prescriverli da esser ricavato da i beni de rei. E se mai accadesse che alcuno delli Ministri d'una delle Volte ardisse di colludere, e concertate con quello dell'altra per commetter fraudi e falsità; il primo che scoprirà la fraudolenza, pur che non sia principal auttore, s'intendi con la retentione d'uno ò più correi immediate libero, & assoluto dalla complicità, e reità medesima, sarà perciò obligato rivellarlo immediate alla Giustitia, e sarà pure tenuto secreto, & à questo fine resterà esposta la Cassella delle denontie.

Li Libri predetti doveranno esser separatamente conservati nelle proprie Volte in un scrignetto di ferro à ciò destinato con chiavi differenti; da esser conservate in cadauna Volta da Ministri Deputati per esser nel fine di cadaun giorno doppo terminata la scrittura, e la funtione riposti ne Scrigni medesimi.

Li Libri Cassieri doveranno dal Masser esser solamente portati ogni giornata di Banco al luoco solito dove scrivono li Giornalisti per loro notitia, e per sodisfare alle richieste della Piazza conforme l'uso, & a questi siano tenuti assistere li soli Ministri ad essi Libri Cassieri Deputati; Con quest'ordine ciò è che li Coadiutori de medesimi Libri Cassieri, che haveranno l'obligo di puntar la scrittura siino obligati alla custodia delli stessi e così à vicenda per debito espresso sij ad essi questa fontione appoggiata, potendo anco ivi portarsi il Quaderniero, e suoi ajutanti, pur che la loro dimora in quel luoco

luoco non le facesse ritardare le altre particolari incombenze, il che dalli Depositarij che pro tempore saranno alla Carrica potrà esser riconosciuto, e ciò non essequendo cadino in pena di ducati cinque; per cadauna volta da esserle levata dal Depositario al Banco & applicata à luochi pij à dispositione del medesimo. E questo à fine che con tal ordine resti à cadauno ripartito il peso secondo l'urgenza delle proprie giornaliere occorrenze.

L'obligatione poi delli Coadiutori di cadauna delle sudette due Volte doveranno esser essequite nell' infrascritto modo, cioè. Li due Coadiutori che leggeranno la scrittura a' Quadernieri doveranno far anco unitamente li resti à tutti li nomi in conformità delle Leggi. Li altri due saranno tenuti puntar la scrittura la sera, & incontrar ogni mattina li resti medesimi unitamente, in modo tale che avanti il principiar del scrivere ogni giornata di Banco restino ne giornali le sudette fontioni perfettionate.

Li Coadiutori stessi, che saranno obligati à legger la scrittura tanto dalla parte de Libri Cassieri, *quanto da quella* de Libri Scontri doveranno attrovarsi nelle sudette volte subito all'hora, che li Giornalisti haveran scritto nelli Giornali per cartar la scrittura con tutta sollecitudine, e per leggerla *alli* Quadernieri, li quali ad hora di Vespero doveran ritrovarsi nelle stesse volte per essequire con diligenza con li loro Ajutanti le proprie incombenze. Li altri Coadiutori obligati à puntar la scrittura doveranno parimenti attrovarsi un' hora doppo Vespero in volta per essequire le loro funtioni in tempo, che possino esser doppo perfettionate l'altre in conformità delle Leggi. Mancando di essequire quanto è di sopra espresso cadino li Ministri nelle maggiori pene, che le saranno dal Magistrato, che sopraintenderà al Banco medesimo levate, ricercando il publico servitio, che cadauno de Ministri sii giornalmente pronto alle hore proprie al peculiare suo ministerio che concerne la buona regola della scrittura di tanta publica importanza.

Terminati li bilanzi sotto le più severe pene corporali afflitti-

ſtitive: reſti prohibito à cadaun Miniſtro del Banco il vederli, ne eſtraher da Libri Copie di ſorte alcuna dovendo li Ajutanti de Quadernieri doppo ſaldati, riporli nelle volte deſtinate. Per le occorrenze poi di eſtraher le copie medeme à commodo de particolari doveranno queſte eſser fatte dal Cuſtode della volta de Libri, Scontri. Non dovendoſi in ciò punto ingerire gli altri Miniſtri.

Quelli poi che vorranno far rincontri, haver Copie, e far l'oſservationi, che ricercaſsero l'urgenze di cadauno così per Officij Magiſtrati, e particolari doveran pratticarlo per ogni Depoſitario nelli Libri, Caſſieri correnti, & con li ſuoi Miniſtri, e ſe occorreſſe per qualche errore farſi il confronto delli libri Scontri doverà ciò eſſer eſſequito con il mezo della Ferrata medeſima.

Doverà pure eſſer tenuto un libro nella Volta de libri Caſſieri, & un altro ſimile in quella de Scontri ſopra quali ſiano regiſtrati li nomi con le obligazioni, & incombenze che cadauno ſarà tenuto di giorno in giorno, e di ſettimana in ſettimana eſſequire; reſtando pure obligato ogni Miniſtro ſottoſcriver nel medeſimo libro nel capo della ſua incombenza di haverla adempita con queſte parole.

IO TALE HO SODISFATTA LA TAL FUNTIONE, &c.

La direttione di queſto Libro ſi doverà havere dal ſopraintendente al Banco, il quale haverà la cura di far notare in eſſo le negligenze, & ommiſſioni de Miniſtri ſteſſi per le proprie oſſervationi.

Et acciò queſta nuova regola della Ferrata ſuſſiſta, neceſſaria ſi conoſce la deputatione d'un Portiere il quale aſſiſti alla Porta della volta de libri Scontri, nella forma, e colle regole infraſcritte, e con l'aſſegnatione del ſalario deliberato.

Sarà di ſua incombenza il cuſtodire le chiavi della Volta dove ſaran ripoſti li Libri Scontri, ne mai per qual ſi ſia cauſa dovrà conſignarle, ò laſciarle in mano de miniſtri ò altra perſona; ma ſempre trattenerle nelle ſue proprie.

La porta della volta medeſima dovrà eſſer ſempre aperta, e ſerrata à Miniſtri ſecondo l'occorrenze de miniſteri partico

co lari

colari, à quali saranno destinati nella Volta stessa de Libri Scontri con obligatione espressa di continua assistenza non dovendo lasciar in essa Volta entrare, che li soli ministri deputati alli sudetti Libri Scontri sotto pena di Prigion, Bando, Galera, & etiam della Vita ad arbitrio publico. Dovendo esser il suddetto luoco de Libri Scontri come un deposito Sacro nel quale non habbino à ingerirsi che li soli ministri necessarij. E se mai alcuno, sia ministro dalla parte de Libri Cassieri, ò altra persona sia di che conditione esser si voglia ardisse violare la publica volontà doverà rifferirlo alla Giustitia, sotto le sudette pene per le proprie deliberationi.

Ordini, e Regole in materia de' Ministri de Magistrati, che tengono Giornale, e Quaderno.

ESsendosi nella revisione de gl' intacchi scoperti nel Banco del Giro osservate molte negligenze de' Ministri de Magistrati, che tengono giornale, e quaderno, i quali con disordini che restano ancora dalla publica auttorità à ventillarsi, e correggersi, hanno dato mottivo, & aperto l' addito à Ministri del Banco per commettere tante essecrande fraudolenze. Per regolare con gl'ordini proprij i sconcerti, e portarvi gl' adequati, & opportuni rimedij à divertimento de futuri mali, (non dovendo però intendersi immuni quelli, che havessero per il passato à gli ordini publici contravenuto.) Gl'Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori Revisori Inquisitori sudetti con la facoltà medesima dall' Eccellentiss. Senato impartitali fanno publicamente intendere.

Che tutti li Ministri di qualunque Magistrato, che tiene giornale, e quaderno siano obligati tener nelli loro libri Dita del Banco corrispondente alli Libri del medesimo, e per il tempo di cadaun Depositario dello stesso Banco sii la medema dita summata, e regolata acciò nel tempo della serrata si vegga il resto aggiustato, e corrispondente nel Libro publico del Banco à quello particolare del Magistrato, con obligatione alli Scontri, e Quadernieri di dover incontrare le partite

tite

tire scritte nelli loro libri con quelli del Banco sudetto, per sicurezza, e publica cautione di tempo in tempo, e particolarmente in quello delli bilanzi. All'uscir poi de loro Cassieri siano obligati li sudetti Ministri, Scontro, e Quadernier oltre l'ordinarie far una fede da loro sottoscritta con dichiarare in essa, che sia stato fatto il rincontro delle partite di Banco con li libri della lor Cassa, e sii trovato il tutto aggiustato, ciò è rimaner pareggiata la Dita del Banco medesmo con l'entrata, & uscita della partita, overo con la consegna al successore sij restata saldata. Senza di questa fede non possi alcun Cassiere esser lasciato andar à Capello nè ballottato in alcun carico senza pena. Il Segretario deputato alle Voci sarà tenuto all'essecutione di quella publica volontà, & haverà l'obligatione di pratticarla sotto pena contravenendo di privation della carica, & altre ad arbitrio publico. E per assicurarsi il Prencipe, che li sudetti rincontri nel Banco siino pratticati; Doverà al tempo della serrata del medesimo ogni Officio portare una Copia del denaro capitato per Banco nella di lui Cassa con le sue dispositioni, da esser questa nota sottoscritta con giuramento da Scontri, e Quadernieri unitamente, e presentata al sopraintendente per far seguire i necessarii rincontri.

E perchè si è osservato essersi in questi Magistrati tralasciato per il passato di far prontamente passare il credito à tempo proprio da un'Officio all'altro, e da esso à i particolari; doveranno de cetero li Ministri stessi de Magistrati, dove sono girati crediti ad altri Officij la mattina sussequente al Girò consignar la copia di esso scritta in Banco à quell'Officio, al quale fosse stato dato il credito per dover subito esser girata la medesima partita all'altro Magistrato à cui spettasse, e così l'ultimo con la stessa diligenza, e prontezza doverà far passar il credito stesso à particolari giusta le publiche deliberationi per far rimanere ad ogni Magistrato l'importare di quanto và giustamente creditore.

Siano per ciò tenuti li sudetti Ministri essequire di giorno in giorno questi necessarij giri così che al tempo di far li Bilanzi per la serrata del Banco tutti li Officij, che havessero credito obligato à rescriver à particolari lo essequiscano à i nomi creditori.

tori. Per il che il Depositario al Banco pro tempore doverà facilitare, e permetter li giri suddetti, anco occorrendo nelle due prime giornate doppo la serrata d'ogni Banco, e non più.

Li Ministri poi de sudetti Magistrati, che tengono Giornali, e Quaderno che negligessero, ò non osservassero le medeme ordinationi, oltre le pene della privation del carico & altre afflittive ad arbitrio publico, siano sempre tenuti, e sottoposti al risarcimento di quegl'intacchi, e danni che per loro defficienza ne succedessero, e potessero in ogni tempo iscoprirsi.

Ordini, e regole In materia de Ministri de Magistrati, che riscuotono per Mensuale.

SI sono nella revisione del Banco del Giro osservati molti sconcerti nelle Casse de' Magistrati che riscuotono per solo Mensuale nella regolatione della scrittura vedutesi neglette le dovute ordinationi con disordine, e dannabile sconcerto. Per remediare con le forme proprie all'avvenire a questi mali. Hanno li Eccellentissimi Signori Revisori Inquisitori terminato, e fanno publicamente a Ministri sudetti sapere (Non intendendo che questi nuovi decreti servino a discolpa di quelli, che havessero per il passato a' medesimi contravenuto.)

Che li Scontri, e Contadori, che fanno essattione per solo Mensuale siano obligati di tener nelli loro Libri dita del Banco corrispondente alli Libri dello stesso, e per il tempo di cadaun loro Cassiero sij la medesima Dita summata, e regolata acciò nel fine di cadauna Cassa si vegga il resto aggiustato, e corrispondente nel Libro publico del Banco a quello particolare del Magistrato con obligatione alli Scontri, e Contadori di dover incontrare le partite scritte nelli loro Libri con quelli del Banco per sicurezza, e publica cautione di tempo in tempo, e particolarmente in quello delli Bilanzi.

All'uscir poi de loro Cassieri siano obligati li sudetti Ministri Scontro e Contador, oltre l'ordinarie, far una Fede da loro sottoscritta con dichiarare in essa che sia stato fatto il rincontro delle partite di Banco con li Libri della lor Cassa, e sij

trova-

trovato il tutto aggiustato ciò è rimaner pareggiata la Dita del Banco medesimo con l'entrata, & uscita della partita, overo con la consegna al successore sij restata saldata.

Senza di questa fede non possi alcun Cassier esser lasciato andar a Capello ne ballottato in alcun Carrico senza pena. Et il Segretario Deputato alle Voci sarà tenuto all'essecutione della presente ordinatione sotto le pene al medesimo contravenendo di privation della Carica, & altre ad arbitrio.

Nelli Mandati ò Copie di partite resti permesso l'esprimersi la parola per chi ordinerà come si è di sopra espresso. Mà per ovviare alle fraudi che sopra di essa potessero esser fatte, resti stabilito che li sudetti Mandati per chi ordinerà, debbino esser validi solamente per giorni tre così che passato il terzo giorno non possano più dalle Casse esser ricevuti, e seguendo la consegna nel sudetto tempo di giorni tre, doverà nel Magistrato dove sono destinati esser espresso da particolari il nome di quello haverà consignato il Mandato ò Copia, & insieme il nome per il quale intenderà pagar il Dacio.

Li altri mandati ò Copie ne quali resta espresso il nome de particolari che vogliono pagar il Dacio ò debito si osserva che restano da medesimi trattenuti molto tempo appresso di loro senza portarli a Magistrati con grave dannabile disordine. A diversione di quest'inconveniente doveranno de cetero li particolari che faranno formar Copie, ò Mandati di Banco per i medesimi Pagamenti esser obligati di consignarli subito nella Cassa di quel Cassiero, che all'hora s'attroverà a quel Magistrato, e che le sarà capitato il credito sotto le maggiori pene.

E perche con gran sconcerto viene in queste Casse unito il contante con il Banco nel Mensuale doveranno de cetero li sudetti Ministri descriver in conto a parte tutte le Copie e mandati di Banco, tenendo nota de i nomi da chi li saran stati consignati, e di quelli per quali sarà pagato il Dacio, come s'è di sopra espresso per li maggiori lumi, e facilità per far li fondi delle Casse giusta le Leggi, & in caso non conoscessero le persone che li portano non debbano

admet-

admetterli se non con fede della cognitione della persona stessa.

Al tempo che il Cassiero di ogn'uno de sudetti Magistrati fà la dispensa della partita di Banco sempre con la presenza del suo Scontro entratali, doveranno dal Ministro stesso esser mezzi lacerati li Mandati a lui da particolari consignati per la somma che resterà disposta, dovendo pure i medesimi esser da chi spetta conservati.

Per maggior Publica, e privata cautione doveranno de cetero tutte le copie di Partite, ò Mandati sudetti di Banco esser sottoscritti oltre il Giornalista dal Scontro ancora. E senza questa dupplicata sottoscrittione non s'intendino validi, ne possano esser da Ministri de sudetti Magistrati ricevuti sotto pena à medesimi di esser sempre sottoposti à gl'intacchi, e fraudi che per tal causa potessero in ogni tempo succedere, come s'è detto di sopra.

E per assicurarsi il Prencipe che li sudetti rincontri nel Banco sijno pratticati, saranno tenuti al tempo della serrata d'ogni Banco tutti li Officij, e Magistrati *portare una nota* del denaro capitato per Banco nelle lor Casse; da esser questa nota sottoscritta con giuramento da Scontri, e Contadori, & consignata al Sopraintendente al Banco medesimo per far seguire li necessarj rincontri.

Li Ministri stessi, che non prestassero la dovuta essecutione, & obedienza alle sudette ordinationi oltre le pene della privation del Carico, & altre afflittive ad'arbitrio Publico sijano sempre tenuti, e sottoposti al risarcimento di quegl'intacchi, e pregiudicij che per loro defficienza, e negligenza ne succedessero, e potessero in ogni tempo scoprirsi.

Ordi-

Ordini, e Regole in materia de Ministri, ò Nodari degl' Officij del Foro, overo altri, che hanno Depositi.

FRà li motivi che hanno dato largo campo alla scelleratezza de Ministri del Banco del Giro di rapire i Publici capitali, principale è stato quello della negligenza di Nodari, ò altri Ministri de Magistrati, & Officij che hanno depositi in Banco nell'haver abbandonata ogni regola per essi nel Banco stesso, ne pratticato alcun giro di scrittura, mà solo semplici note delle dispositioni in margine de i costituti. Per correggere questi disordini all'avvenire (non intendendo però sollevare quelli che havessero al Publico servitio per il passato contravenuto.) Hanno l'Illustrissimi & Eccellentissimi Sig. Revisori Inquisitori al Banco del Giro terminato, & fanno per notitia d'ogn'uno publicamente intendere; Che tutti li Ministri, Nodari, ò altri che fossero obligati à tener nota de Depositi di Banco, come al presente si pratica negl'Officij del Foro, overo altri ove non vi sono Libri di scrittura doppia, debbano almeno tener nota sopra doi Libri con scrittura semplice, & in questi sian descritti tutti li Depositi ad uno per uno distinto, e separato, formando quel nome che haverà fatto il Deposito creditore con le cause, e dichiarationi necessarie per esser poi con li rigiri delle dispositioni fatto debitore fino al saldo. Nell'uno d'essi Libri doverà scriver il Cassiero d'ogni Officio, & nell'altro il Nodaro, ò Ministro, il quale pure doverà esser tenuto di quando in quando portarsi al Banco, mà necessariamente al tempo delle dispositioni di cadaun Deposito, e particolarmente al tempo della serrata per far il Bilancio, & all'aperta di esso ad incontrare se cadauno de Depositi per esso registrati nel predetto Libro si troverà corrispondere alli Libri del Banco; E questo à fine che gl'interessati ne Depositi stessi possino anco con facilità incontrare li loro resti, & osservare se le dispositioni saran state essequite in conformità de loro costituti per evitare qualunque fraude, e mancamento.

Per vietar pure al possibile gl'inconvenienti doveranno de cetero le Copie tutte di partite di Banco esser sottoscritte oltre il Giornalista dal Scontro ancora. Non dovendo senza questa nuova sottoscrittione intendersi valide, ne possano esser da Ministri de Magistrati in altro modo ricevute, in pena à medesimi contrafacendo di esser sempre sottoposti al risarcimento delle fraudi, & intacchi che per tal causa potessero in ogni tempo succedere, & iscoprirsi.

Li Ministri delli sopradetti Officij del Foro, overo altri che havessero Depositi, e negligessero, e non osservassero le sudette ordinationi, oltre le pene della privation del Carico, & altre afflittive ad arbitrio Publico, siano sempre tenuti, e sottoposti al risarcimento di quegl'intacchi, e danni che per loro defficienza ne succedessero, e potessero in ogni tempo iscoprirsi.

Et le presenti ordinationi doveranno essere stampate, e publicate, à notitia di cadauno.

Dat. dal Magistrato di Sue Eccellenze li *31. Agosto 1663.*

(*Alvise Foscarini Procurator*)
(*Andrea Pisani Procurator*) *Revisori Inquis. al Banco del Giro.*
(*Gio: Battista Cornaro Procur.*)

Agostino Bianchi Secr.

1663. Adì 1. Settembre. Publicate sopra le Scale di Rialto.

1704.

1704. 6. *Settembre in Pregadi.*

ESsendo stato introdotto in questi ultimi tempi dalla sagacità e malitia d'alcune persone l'abbuso tanto pregiuditiale al Comercio di ricusare il pagamento delle lettere di cambio, benche volontariamente accettate, con notabile detrimento non solo della ben nota pontualità di questa Piazza, e della buona fede Mercantile, per il corso de Secoli sempre praticatta; mà con reclamo pur anche dell'altre Nationi, e Piazze Estere, non lasciano il Magistrato de V. Savij alla Mercantia, e Consoli de Mercanti, avendo prestati alla materia li loro prudenti esami in aderenza alle comissioni loro impartite a' 9. Agosto ultimo scorso d'espore nella diligente scritura ora letta quello credono gno della Publica cognitione.

Dovendosi però al grave disordine applicarvi un opportuno rimedio, così venendo dalla Publica maturità considerato conveniente, e giusto, ad oggetto di mantenere l'antica pontualità, e credito della Piazza, e rimovere nel tempo stesso li pregiuditij, che potessero esser inferriti al traffico della medessima.

L'anderà parte, che sicome è in arbitrio d'ogni uno l'accettare, o il ricusare l'accettatione delle lettere di cambio, così sia, e s'intendi stabilito, che in avenire le lettere di Cambio, accettate, che siano, debbano queste essere pontualmente pagate à tempi debiti, così essendo la Publica rissoluta volontà, e così ricercando la giusta, e la buona fede Mercantile, dalla quale ne derriva la susistenza del Comercio.

Ma perche tal volta à pregiuditio di questa Piazza ponno da Esteri con mala fede esser tratte lettere in tempo, che stanno essi per mancare di credito, come viene dalli Magistrati de V. Savij alla Mercantia, e Consoli de Mercanti prudentemente considerato, perciò nelli tre soli suggerimenti così de Precedenti Magistrati espressi, possano quelli che avessero accettate

le lettere, concorrere al ſolo Magiſtrato de Conſoli per far con la proddution delle carte conſtare ò il primo caſo d'aver accettate le lettere in tempo, che il traente era già mancato di credito, ò il ſecondo d'eſſer mancato di credito dopo l'accettatione, ma prima però, che maturi il giorno del pagamento; ò il 3°. che ſtando per cadere di credito abbia fatto tratta di dinaro corſo, ò di valuta inteſoſi, ſenza però, che ne il danaro ſia corſo; ne la valuta ſia ſtata inteſa, accioche in ogn' uno di queſti tre caſi venghino dal Magiſtrato de Conſoli eſsercitati gl'effetti di Giuſtitia, quando però in ogni uno delli predetti tre caſi il creditore delle lettere non aveſse contratto impegno, ò di pagamento, ò di rilaſcio d'effetti, ò d'altra rimeſsa, col fondamento apunto della lettera accettata, nel qual caſo ſiano, e s'intendano gl'accettanti tenuti al pagamento, quantunque il trahente foſse falito al tempo dell' accettatione, ò della ſcadenza del pagamento, e quantunque anche non foſse ne corſa, ne inteſa la valuta.

Ricercando poi la qualità della materia, che inſorgendo qualche conteſa ſiano le cauſe predette con la maggior brevità poſsibile ſpedite, perciò in ordine alle leggi doveranno dal Magiſtrato de Conſoli eſser ſumariamente deciſe, per il quall' effetto, ſarà ſolo, & unico giudice competente, e delegato in tal materia, ſalva ſempre l'appellatione ſopra il merito, ove s'aſpetta; dovendo le cauſe ſteſse, così ne punti d' ordine, come di merito, eſser antianamente à tutte l'altre preferite in detto Magiſtrato de Conſoli, anche à quelle delle repliche, potendo inoltre ciaſcuna delle parti farſi cautare con una pieggeria idonea, e di ſodisfattione di tutte le ſpeſe, cambij, recambij, prima di principiare la cauſa così in ordine, come in merito.

Nato, che ſia il giuditio nel punto del merito, non poſsano gl' accettanti, in caſo di ſoccombenza, interponere appellatione al Magiſtrato dell'Auditor vecchio, ſenza il previo effettivo depoſito, da farſi in Caſsa del Proveditor agl' ori, & argenti in Cecca à credito del Magiſtrato de Conſoli, in pena al Nodaro di Ducati cinquecento, perdita della Carica, & altre ad

arbi-

arbitrio della Giustitia; dovendo ciò non ostante essere depennato l'appellatione medesima come se annotatta non fosse.

Con l'oggetto pure della possibile ultima definitione di queste cause, seguendo delle stesse intromissione, ò venendo rimesse con carratti alli Consegli, ò Colleggi, sia eccittato il zelo del Magistrato dell'Auditor Vecchio d'andar ne medessimi Consegli, e Colleggij à far il pender nelle cause di lettere di cambio nella maniera, che s'osserva, e viene da esso Magistratò pratticatto nelle cause delle loro intromissioni sopra atti dell' Auditor Novo sopra quelle de Testamenti, ò spazzi, accioche tutto serva à togliere le dilattioni delli pagamenti ai debitori, ad animare li mercanti alla continuatione del loro traffico, & à presservare la pontualità, e fede, ch'è tanto necessaria alla Mercantia.

Degl'effetti, che anderà producendo la presente deliberatione è sicuro il Senato, che il zelo del Magistrato vi anderà prestando tutta l' attentione per riferirsi à lume di questo Consiglio.

Antonio Paulucci Nod. Ducal.

TER.

TERMINATIONE

Degl' Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori Deputati alla Camera del Comercio.

Adì 13. Marzo 1710.

In Materia delle Lettere di Cambio.

UDita la riverente instanza de Capi di Piazza, e Mercanti di questa Città per la permissione di poter far stampar à chiara intelligenza di cadauno il Decreto dell'Eccellentissimo Senato 20. Febraro prossimo passato in Materia delli Pagamenti di Lettere di Cambio. Hanno Sue Eccellenze terminato di render li Capi, e Mercanti medesimi nella sua instanza esauditi, ordinando sia essequito in conformità.

(*Angelo Diedo Proc. Deputato.*
(*Ferigo Marcello Proc. Deputato.*
(*Angelo Maria Priuli Deputato.*
(*Gio: Francesco Morosini Cav. Deputato.*
(*Daniel Renier Savio alla Mercantia.*
(*Antonio Donado Savio alla Mercantia.*

Domenico Franceschi Secr.

1709. 20. *Febraro. In Pregadi.*

L'Anderà Parte ch'essendosi già con Decreto 6. Settembre 1704. e con altro posteriore 28. Genaro 1705. oviato in forma provisionale agl'inconvenienti, che all'hora correvano, con la risserva di stabilir le Regole più positive, e salutari à misu-

misura di ciò, che in seguito emergesse, e vedendosi di presente, che dalle clausule in essi motivate mendicò la malitia ingiusti pretesti, per sottrarsi dall'obligo degl'assunti impegni, con essempio si nocivo al Credito della Piazza; sia, & s'intenda espressemente dichiarito, che fermi nel loro vigore li Decreti sudetti nella parte, che concerne il pagamento pontuale delle Lettere tutte, che fossero accettate (esclusa l'altra, che privileggia alcuni casi) chi accettasse in avvenire qual si sia Lettera, debba, SENZA ECCETTIONE ALCUNA, pagarla à tempi prefissi, secondo la prattica corsa anteriormente, per Secoli non interrotti con decoro, e vantaggio della Piazza medesima, com'è giusto, & in conformità di quanto l'Universale stesso de Mercanti supplica nella Scrittura, ch'essi Deputati accompagnano.

In tal modo, chiudendosi l'adito ad ogni cavillo, devono confidarsi ben cautelati gl'importanti riguardi del Comercio, con soddisfattione dell'Estere Piazze, ove mantenendosi illibato l'antico credito non potrà non ricavarne essentiali profitti il Publico, e privato interesse.

Carlo Maria Paulucci Nod. Ducal.

De

De Ordine dell' Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori

PROVEDITORI SOPRA BANCHI.

SI Comette a voi Giornalisti Scontro, Nodaro del detto Magistrato, Contador, e Scontro alla Cassa dell' Eccellentissimo Depositario al Banco del Giro, che in ordine alle Leggi, & a divertimento di qualunque disordine potesse mai accadere nel Publico Banco, non dobbiate ricever Sequestro alcuno di Partita di Banco, che esistesse in Nome di chi si sia sotto qualunque prettesto etiam di Morte, ò Falimento, se non sarà fatto d'Ordine preciso di Sue Eccellenze dal Fante del loro Eccellentissimo Magistrato, non dovendo ricever Sequestri da altro qual si sia Magistrato in pena di perdita della Carica, ed altre ad arbitrio di Sue Eccellenze, e ciò ex Officio.

Adì 4. Settembre 1731.

GL'Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori Proveditori Sopra Banchi hanno ordinato, che sij fatta la sudetta Intimatione a tutti li sopra nominati Ministri, e stampata a chiara, & universal perpetua cognitione.

(*Vicenzo Gradenigo 4.° Proveditor sopra Banchi.*
(
(*Renier Priuli Proveditor sopra Banchi.*

Antonio Rossi Nod.

